ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **LXXIII**
n. **2**

RELAZIONE

RELATIVA ALL'IMPATTO FINANZIARIO DERIVANTE DAGLI ATTI E DALLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI E DI PRECONTENZIOSO COMUNITARI RIGUARDANTI L'ITALIA

(Aggiornata al 31 dicembre 2008)

(Articolo 15-bis, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dall'articolo 7, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13)

Predisposta di concerto con il Ministro per le politiche europee

(RONCHI)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

Trasmessa alla Presidenza il 27 luglio 2009

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

Premessa ..... *Pag.* 5

PARTE I ..... » 7

Il contenzioso Italia – UE Aspetti procedurali e finanziari ..... » 7

Capitolo I – Tipologie di contenzioso con l'Unione europea .... » 9

1.1 Le procedure di infrazione ..... » 9

a) Procedura ex articolo 226 del Trattato CE ..... » 10

b) Procedura ex articolo 228 del Trattato CE ..... » 11

1.2 Aiuti di Stato ..... » 12

1.3 Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia ..... » 13

Capitolo II – Contenzioso Italia – Unione europea ..... » 14

2.1 Evoluzione dello stato delle procedure di infrazione ..... » 14

2.2 Le procedure di infrazione al 31 dicembre 2008: dati di sintesi ..... » 14

2.2.1 Le procedure di infrazione al 31 dicembre 2008: analisi per settore ..... » 15

2.2.2 Ripartizione dei dati per fase procedurale ..... » 18

2.3 Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi ..... » 21

2.4 Effetti finanziari procedure articolo 226 TCE .... » 24

2.5 Effetti finanziari procedure ex articolo 228 TCE ..... » 35

Capitolo III – Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia ..... » 37

3.1 Rinvii pregiudiziali al 31 dicembre 2008: dati di sintesi ..... » 37

3.1.1 Casi proposti da giudici italiani ..... » 38

3.1.2 Casi proposti da giudici stranieri ..... » 39

Capitolo IV – Aiuti di Stato ..... » 44

4.1 Contenzioso sugli aiuti di Stato al 31 dicembre 2008: dati di sintesi ..... » 44

4.1.1 Casi di avvio del procedimento di indagine formale (articolo 88, paragrafo 2 TCE) ..... » 44

4.1.2 Casi di decisioni di recupero ..... » 46

4.1.3 Casi di mancata esecuzione della decisione di recupero deferiti dalla Corte di Giustizia ..... » 48

PARTE II ..... *Pag.* 53
Analisi delle procedure di infrazione ..... » 53
Capitolo I – Dettaglio delle procedure per settore ..... » 55
Affari economici e finanziari ..... » 57
Affari esteri ..... » 67
Affari interni ..... » 73
Agricoltura ..... » 79
Ambiente ..... » 85
Appalti ..... » 137
Comunicazioni ..... » 155
Concorrenza e aiuti di Stato ..... » 163
Energia ..... » 169
Fiscalità e dogane ..... » 179
Istruzione Università e ricerca ..... » 213
Lavoro e affari sociali ..... » 217
Libera circolazione delle merci ..... » 233
Libera circolazione delle persone ..... » 247
Libera prestazione dei servizi e stabilimento ..... » 251
Pesca ..... » 261
Salute ..... » 269
Trasporti ..... » 289
Tutela dei consumatori ..... » 299
PARTE III ..... » 303
Analisi dei rinvii pregiudiziali ..... » 303
Capitolo I – Dettaglio dei rinvii pregiudiziali ..... » 305
Agricoltura ..... » 307
Ambiente ..... » 311
Appalti ..... » 319
Comunicazioni ..... » 323
Concorrenza e aiuti di Stato ..... » 329
Energia ..... » 333
Fiscalità e dogane ..... » 339
Giustizia ..... » 353
Lavoro e affari sociali ..... » 363
Libera circolazione delle persone ..... » 373
Libera prestazione dei servizi e stabilimento ..... » 379
Tutela dei consumatori ..... » 385

PREMESSA

L'articolo 15 bis, comma 2, della legge 4 febbraio 2005 n. 11, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 13/2007 (legge comunitaria 2006), attribuisce al Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche europee, il compito di trasmettere alle Camere ed alla Corte dei Conti, con cadenza semestrale, le informazioni concernenti i possibili effetti sulla finanza pubblica italiana derivanti da:

- procedure di infrazione attivate ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea;
- sentenze, emanate dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee e dagli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea;
- rinvii pregiudiziali proposti, a norma dell'articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea o dell'articolo 35 del Trattato sull'Unione europea, da giudici italiani;
- procedimenti di indagine avviati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato CE.

Ai fini della rilevazione dei dati necessari ad assicurare l'informativa di cui sopra, il Ministro dell'Economia e delle Finanze – DRGS attiva un continuo monitoraggio sull'andamento del contenzioso con l'UE, con la collaborazione delle Amministrazioni di settore coinvolte nei vari procedimenti.
Gli esiti di tale monitoraggio vengono poi sintetizzati nella "Relazione Annuale al Parlamento ed alla Corte dei Conti", introdotta dalla citata legge n. 11/2005.

L'attuale edizione della "Relazione" propone l'aggiornamento dei relativi dati al II° semestre 2008 (periodo 30 giugno 2008 – 31 dicembre 2008), con evidenza degli ulteriori avanzamenti di procedimenti già pendenti, nonché dei nuovi casi di contenzioso aperti dalle autorità comunitarie.

I dati di sintesi sulla situazione e sugli effetti, al 31/12/2008, dei procedimenti riguardanti l'Italia, sono riportati nella prima parte della Relazione, subito dopo una breve introduzione sulle diverse tipologie di contenzioso e sui meccanismi che li disciplinano, sanciti dalle norme del Trattato.

La seconda parte presenta un contenuto più dettagliato, raccogliendo un insieme di schede analitiche relative a ciascuna procedura intentata dalla Commissione contro l'Italia ai sensi degli artt. 226 e 228 del Trattato CE.

La terza parte, infine propone una trattazione analitica per ciascun rinvio pregiudiziale ex 234 TCE definito con sentenza della Corte di Giustizia, emanata nel periodo di riferimento della presente relazione.

PARTE I

IL CONTENZIOSO ITALIA - UE

ASPETTI PROCEDURALI E FINANZIARI

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I – TIPOLOGIE DI CONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

1.1 Le procedure di infrazione

Le istituzioni principalmente coinvolte nella tutela del diritto comunitario sono, sulla base del Trattato CE (TCE), le seguenti:

- **Commissione europea**, il cui ruolo di "esecutivo" della UE, includendo la "vigilanza" sull'esatta attuazione delle norme comunitarie, prevede il potere di agire, nelle forme di cui agli artt. 226 e 228 TCE, nei confronti degli Stati membri delle Comunità, qualora disattendano gli obblighi che incombono loro in forza delle suddette norme.
- **Corte di giustizia delle Comunità europee, Tribunale di primo grado e Camere Giurisdizionali,** che, rappresentando l'apparato giudiziario delle Comunità europee, operano a tutela del diritto comunitario in via giurisdizionale.
- **Ogni Stato membro delle Comunità,** al quale il Trattato CE riconosce, nel rispetto di certi limiti, il potere di attivare le autorità comunitarie affinchè contestino la situazione di inadempimento agli obblighi UE in cui versa un altro Stato membro.

Le procedure di infrazione, disciplinate dagli artt. 226 e 228 del Trattato CE, vengono instaurate contro lo Stato membro dalla Commissione europea, in base ad autonoma determinazione, ovvero in conseguenza di reclami elevati da terzi soggetti. In ogni caso, la Commissione non è mai obbligata a dare seguito a tali istanze: l'impulso iniziale al procedimento ricade sempre nella sua discrezionalità.

Il primo momento dell'iter procedurale viene definito "pre-contenzioso", in quanto si risolve in una serie di contatti fra la Commissione e lo Stato inadempiente, nel tentativo di raggiungere un accordo che ponga fine alla controversia in modo informale. Nell'ambito di questa sequenza iniziale, pertanto, non è previsto l'intervento di un'autorità giudicante.

Qualora questa fase di trattative preliminari non si risolva in una composizione volontaria della vertenza, la Commissione stessa è facoltata (ma non obbligata) ad investire del caso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, tramite proposizione di apposito Ricorso.

La procedura perviene, in tal modo, alla fase indicata come "contenziosa", in quanto la dialettica fra la Commissione e lo Stato membro si trasferisce sul piano giurisdizionale, con l'obbligo, facente capo ad un organo in posizione di

terzietà come la Corte di Giustizia, di pronunciarsi sulla vicenda, fino all'eventuale erogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dello Stato membro.

Il diritto di agire nei confronti di uno Stato membro, ritenuto inadempiente rispetto agli obblighi sorgenti dall'ordinamento comunitario, compete anche ad un altro Stato membro delle Comunità. Quest'ultimo si propone in qualità di "rappresentante speciale" delle Comunità, per cui si attiva in qualità di garante dell'attuazione delle norme europee e non in quanto portatore di un interesse particolare. L'iniziativa dello Stato membro si esprime, ai sensi dell'art. 227 TCE, in un interpello alla Commissione Europea perché si pronunci in ordine al caso particolare. L'intervento della Commissione riporta il procedimento ad un passaggio assimilabile a quello, parallelo, che conclude la fase "pre-contenziosa" nell'ambito della sopra descritta procedura ex art. 226 TCE, con conseguente identità degli sviluppi successivi.

a) Procedura ex art. 226 del Trattato CE

Quando la Commisssione Europea si determina ad instaurare una procedura di infrazione ex art. 226, invia allo Stato membro ritenuto inadempiente una lettera di "messa in mora", con la quale definisce, per la prima volta, gli estremi di fatto e di diritto della irregolarità contestata, invitando il destinatario a presentare le sue ragioni, a riguardo, entro un termine non tassativamente stabilito dalla normativa comunitaria e che, di consueto, corrisponde ad un periodo di due mesi dal ricevimento della "messa in mora" stessa.

Nel caso in cui lo Stato non dia seguito ai rilievi comunitari, o quando le repliche addotte non siano ritenute convincenti dalla Commissione, ovvero in qualsiasi altra circostanza in cui le parti non raggiungano un accordo che ponga fine al contrasto delle rispettive posizioni, la Commissione procede all'invio di un ulteriore sollecito che prende il nome di "parere motivato". Quest'ultimo rappresenta i termini della vertenza in modo più circostanziato rispetto alla "messa in mora" e contiene l'intimazione, nei confronti dello Stato, a presentare le sue difese entro un termine anch'esso, di regola, corrispondente al decorso di due mesi dal ricevimento dell'interpello.

Qualora la risposta delle Autorità nazionali sia ritenuta ancora insoddisfacente e tale da non ovviare all'inadempimento, la Commissione ha facoltà di archiviare il caso, ovvero di esperire un "ricorso" alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, per ottenere una sentenza che decida la controversia. Detta sentenza può accogliere le ragioni della Commissione e quindi dichiarare esistente la violazione della norma comunitaria da parte del Paese

membro, ovvero può aderire alla posizione di quest'ultimo e quindi respingere il ricorso della Commissione.

b) Procedura ex art. 228 del Trattato CE

La sentenza emanata dalla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 226 TCE, con la quale siano accolte le istanze della Commissione, ha un contenuto di mero accertamento della violazione preesistente e non può implicare l'irrogazione di una condanna nei confronti dell'inadempiente stesso. Questi, tuttavia, deve adottare tutte le misure confacenti all'eliminazione dell'illecito accertato, se non vuole incorrere nei successivi sviluppi della procedura disciplinati dall'art. 228 TCE.

Infatti, qualora permanga l'inadempimento ravvisato dalla Corte, la Commissione, attivandosi in conformità dell'art. 228, rivolge allo Stato membro successive richieste di adeguamento al dettato della sentenza, mediante invio di una "messa in mora" e quindi di un "parere motivato". A fronte di un'insistente inerzia dell'intimato, la Commissione può adire nuovamente la Corte di Giustizia a mezzo di apposito "ricorso", per ottenere una nuova sentenza.

Nel caso in cui la Corte ritenga sussistere ancora l'inadempimento rilevato dalla Commissione, il pronunciamento del giudice comunitario assume un carattere, oltre che di accertamento, di condanna dello Stato al pagamento di una somma, a titolo di penale o di indennità calcolata forfettariamente.

1.2 Aiuti di Stato

La procedura regolata dall'art. 88 TCE, relativa al controllo da parte della Commissione Europea sugli "Aiuti di Stato" erogati dalle Pubbliche Amministrazioni dei Paesi membri in favore degli operatori nazionali, trova il suo fondamento nei principi istituzionali di base delle Comunità Europee, concernenti la creazione di un mercato comune europeo e di un sistema di libera concorrenza.

Poiché l'intervento statuale a favore delle imprese interne è suscettibile, nelle sue diverse forme, di introdurre discriminazioni nei confronti delle imprese estere, comprese quelle comunitarie, in quanto crea condizioni di vantaggio sul mercato a favore dei beneficiari nazionali, il Trattato comunitario ha previsto forme adeguate di monitoraggio per gli "aiuti di stato", attribuendo alle autorità comunitarie il potere di consentire tali erogazioni solo previo accertamento della loro compatibilità con i principi del libero mercato.

Ai sensi del predetto articolo 88 TCE, pertanto, i progetti di "nuovi aiuti" sono soggetti a preliminare notifica alla Commissione, la quale deve valutare l'esistenza o meno, nei programmati interventi di sostegno, di elementi distorsivi della concorrenza.

Nel caso in cui vengano ravvisati aspetti incompatibili con le regole di un mercato concorrenziale, la Commissione instaura un procedimento di "indagine formale", rivolto ad acquisire, di regola nel termine di un mese, gli elementi necessari al completamento della relativa istruttoria, grazie alle informazioni fornite dallo stesso Stato membro responsabile del programma di aiuti.

L'indagine in questione può concludersi con una decisione che riscontri la compatibilità degli "aiuti" con i principi economici fondamentali del Trattato, o con una diversa decisione che attesti la non ammissibilità di tali erogazioni alla luce dei suddetti principi e che, pertanto, imponga la non esecuzione degli "aiuti".

In quest'ultimo caso, qualora lo Stato proceda ugualmente all'erogazione di detti finanziamenti, non adeguandosi al provvedimento della Commissione, quest'ultima può adire la Corte di Giustizia, per ottenere l'emanazione di una sentenza che imponga al Paese membro di sospendere l'erogazione e di procedere al recupero della parte di sussidi già erogata.

1.3. Rinvii Pregiudiziali alla Corte di Giustizia

L'istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai sensi dell'art. 234 TCE, risulta funzionale a garantire l'uniformità del diritto comunitario in tutti i Paesi membri.

Nel caso in cui un giudice nazionale ritenga che, ai fini del giudizio relativo alla controversia sottoposta al suo esame, si renda necessaria l'applicazione di una norma comunitaria, può sospendere la causa e richiedere alla Corte di Giustizia un pronunciamento in ordine alla corretta interpretazione della norma stessa (contenuta nei trattati o negli atti derivati), o alla sua validità (solo ove si tratti di norma derivata).

Qualora il giudice nazionale rappresenti l'ultima istanza del giudizio, il rinvio alla Corte di Giustizia è obbligatorio nel caso in cui sussistano perplessità sull'interpretazione ovvero la validità del diritto comunitario.

Il disposto delle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia ex art. 234 TCE deve essere necessariamente tenuto in considerazione dal giudice nazionale che ha proposto il rinvio pregiudiziale, nonché da ogni altro giudice nazionale che si trovi a decidere, nell'ambito di gradi diversi della medesima controversia, sul caso concreto. Inoltre, tale disposto deve essere applicato dagli altri giudici nazionali e dai giudici degli altri paesi membri che vengano investiti del giudizio su casi analoghi.

CAPITOLO II - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA

2.1 Evoluzione dello stato delle procedure di infrazione

I dati sullo stato del contenzioso con l'Unione europea, al 31 dicembre 2008, sono desunti dall'elenco adottato dal "Collegio dei Commissari" nella riunione del 26 novembre 2008.
Tale organo si occupa dell'esame dei casi di precontenzioso e contenzioso riguardanti le procedure di infrazione attivate nei confronti degli Stati membri, sia in termini di violazione del diritto comunitario (VDC) che di mancata attuazione di nuove Direttive (MA).

Nel caso di "violazione del diritto comunitario", oggetto delle censure elevate dalla Commissione Europea sono atti normativi interni, ovvero atti amministrativi interni o comportamenti amministrativi interni non conformi alle disposizioni del diritto comunitario, mentre, nell'ipotesi di "mancata attuazione di norme comunitarie", la Commissione contesta la persistente omessa attuazione di Direttive Comunitarie, da parte delle competenti autorità di uno Stato membro.

Ciò premesso, si evidenzia che, per quanto riguarda l'Italia, le procedure attive alla data del 31 dicembre 2008, come sopra rilevate, sono 159, di cui 136 casi riguardano contestazioni di violazioni di diritto (VDC), mentre 23 attengono a censure di mancato recepimento delle direttive UE nel nostro ordinamento.

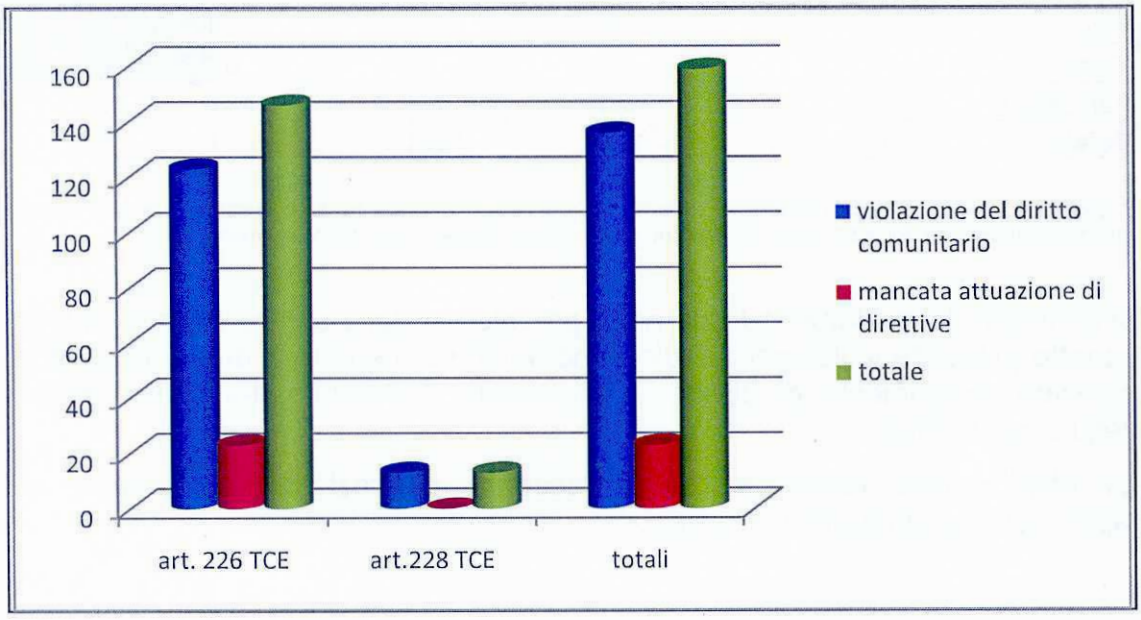
Rispetto alla situazione del contenzioso risultante al 30 giugno 2008 (che contava 176 casi di procedure di infrazione contro l'Italia) si registra un miglioramento, con una riduzione complessiva di 17 casi.

2.2 Le procedure di infrazione al 31 dicembre 2008: dati di sintesi

L'analisi dei dati al 31 dicembre 2008 fa emergere che la quasi totalità delle 159 procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia risulta attualmente ferma alla fase prevista dall'articolo 226 del Trattato CE, mentre solo 13 procedure sono transitate alla sequenza ex art. 228 TCE, come di seguito evidenziato.

Le procedure di infrazione a carico dell'Italia per stadio della procedura e tipologia di violazione.
(dati al 31 dicembre 2008)

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 226 TCE	Articolo 228 TCE	Totali
Violazione del diritto comunitario	123	13	136
Mancata attuazione di direttive	23	-	23
Totali	146	13	159



2.2.1 Le procedure di infrazione al 31 dicembre 2008: analisi per settore

L'impatto più significativo delle procedure d'infrazione riguarda il settore dell' "Ambiente" (43 casi), seguito da "Fiscalità e dogane" (24 casi) e dal settore

"Salute" (15 casi), come rappresentato nella tabella seguente, che riporta i dati sulla ripartizione settoriale delle procedure di infrazione attualmente in itinere.

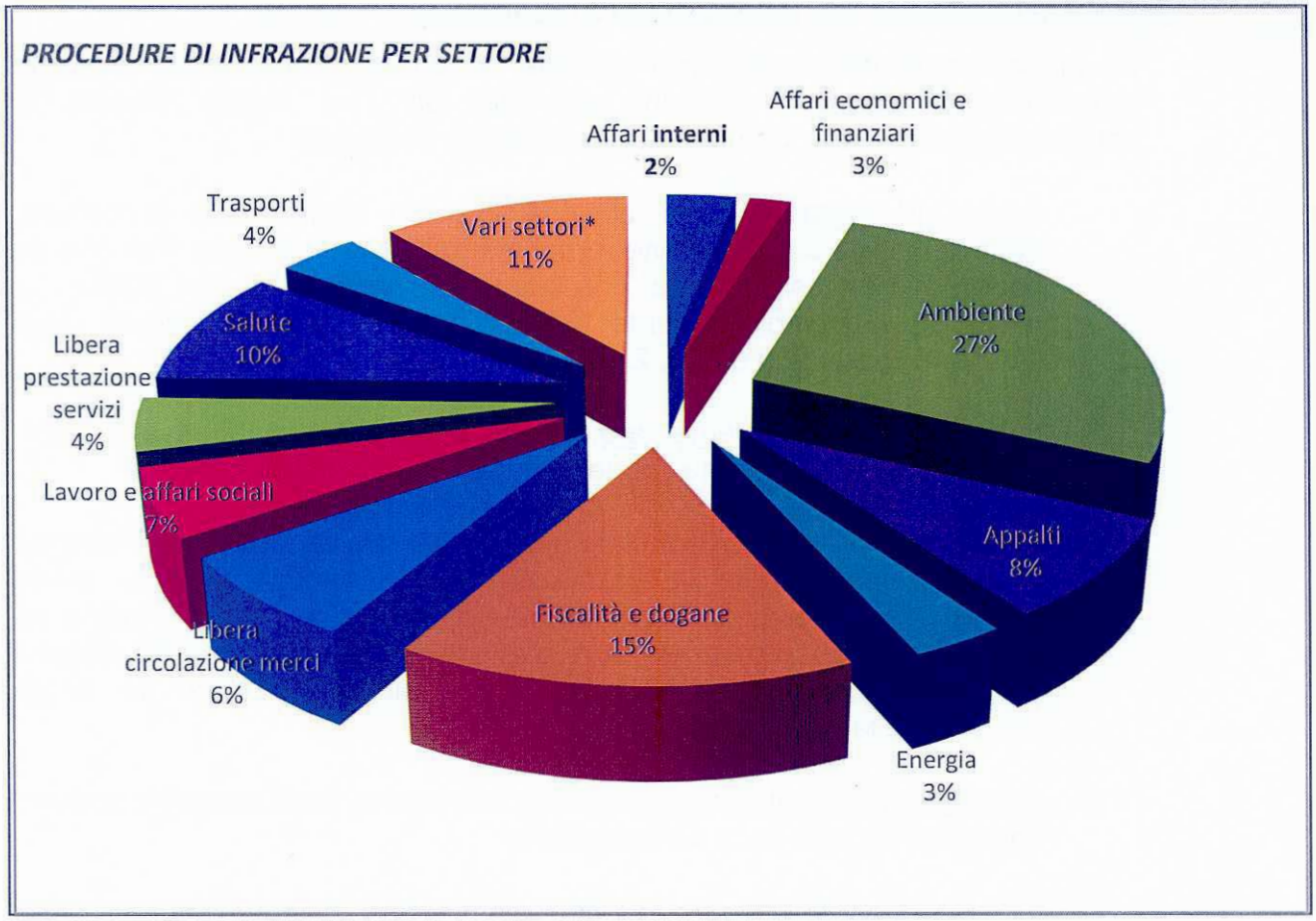
Procedure di infrazione Italia-UE
Articolazione per settori
(Dati al 31 dicembre 2008)

Settore	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE	Totale Procedure	% sul totale
Affari economici e finanziari	4	1	5	3%
Affari interni	0	3	3	2%
Ambiente	1	42	43	27%
Appalti	0	13	13	8%
Energia	0	5	5	3%
Fiscalità e dogane	3	21	24	15%
Lavoro e affari sociali	1	10	11	7%
Libera circolazione merci	2	7	9	6%
Libera prestazione servizi	0	7	7	4%
Salute	9	6	15	10%
Trasporti	2	4	6	4%
Vari settori*	1	17	18	11%
Totale	**23**	**136**	**159**	**100%**

* L'aggregato - *Vari settori* - comprende: Affari Esteri, Agricoltura, Comunicazione, Concorrenza e aiuti di stato, Istruzione Università e Ricerca, Libera circolazione delle persone, Pesca, Tutela dei consumatori

Si conferma la tendenza ad una netta prevalenza delle controversie aventi ad oggetto presunte violazioni del diritto comunitario, rispetto a quelle relative al mancato recepimento di direttive comunitarie nell'ambito del diritto interno degli Stati membri.

La distribuzione numerica delle procedure d'infrazione, per settore, è rappresentata dal grafico che segue:


PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE
Affari economici e finanziari 3%
Affari interni 2%
Trasporti 4%
Vari settori* 11%
Ambiente 27%
Salute 10%
Libera prestazione servizi 4%
Lavoro e affari sociali 7%
Appalti 8%
Fiscalità e dogane 15%
Libera circolazione merci 6%
Energia 3%

2.2.2. Ripartizione dei dati per fase procedurale

Le procedure di infrazione sono ordinate su una successione di momenti procedimentali connessi gli uni agli altri da uno stretto vincolo di consequenzialità, ciascuno brevemente descritto di seguito:

- messa in mora: è l'atto che dà impulso iniziale alla procedura, descrivendo la contestazione formulata dalla Commissione. Per quanto riguarda la "messa in mora" che segue alla sentenza ex art. 226, essa rileva come primo momento dell'iter finalizzato all'irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 228;

- messa in mora complementare: è l'atto, successivo alla messa in mora, che precisa ulteriormente l'oggetto della contestazione;

- parere motivato: viene formulato quando lo Stato membro non risponde ai solleciti precedenti già formalizzati in una "messa in mora" ed in un'eventuale "messa in mora complementare", ovvero non fornisce ad essi risposte soddisfacenti. Con tale atto la descrizione della materia del contendere diviene definitiva e non più modificabilie nel corso ulteriore della procedura;

- parere motivato complementare: con tale parere è più specificatamente descritto l'oggetto della contestazione;

- ricorso: qualora la Commissione rilevi che lo Stato membro non abbia ottemperato alle richieste espresse nei precedenti passaggi della procedura, investe della controversia la Corte di Giustizia, mediante apposito ricorso, il quale può essere preordinato ad una sentenza ai sensi dell'art. 226, ovvero dell'art. 228;

- sentenza: nel caso di sentenza ex art. 226 del TCE la Corte di giustizia delle Comunità Europee accerta formalmente l'inosservanza del diritto comunitario da parte dello Stato membro. In caso di sentenza ex art. 228 TCE si riconosce che lo Stato non si è conformato alla precedente sentenza ex art. 226 TCE e può prevedersi il pagamento di una sanzione.

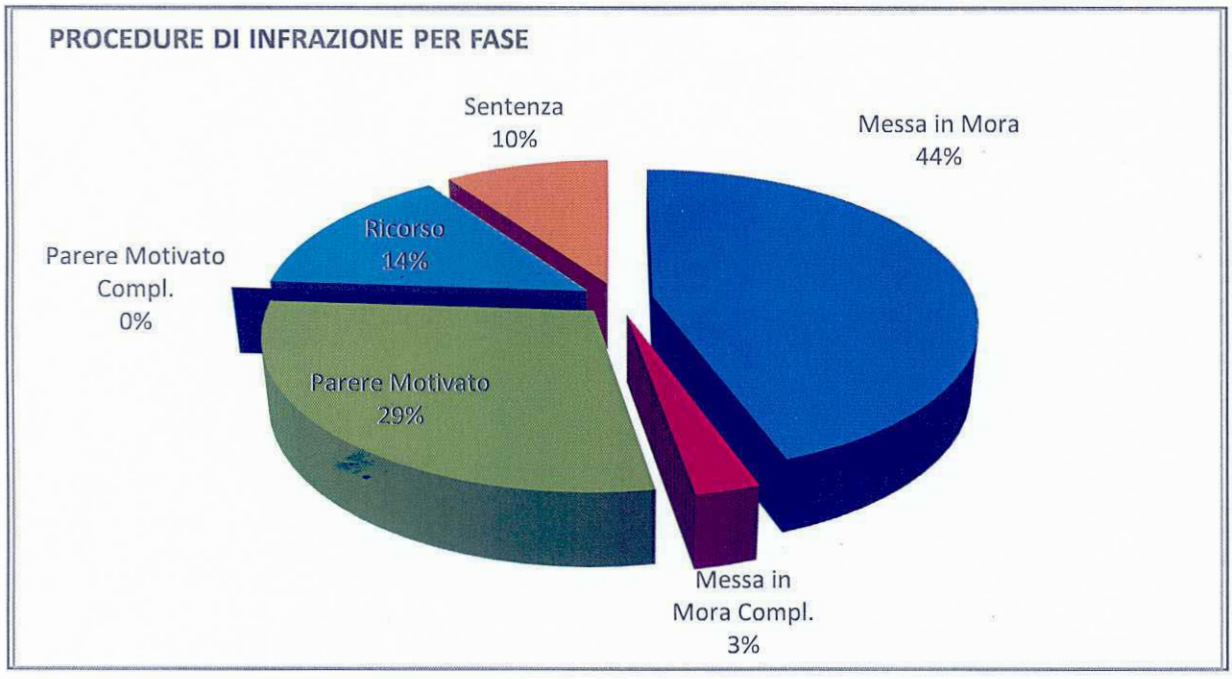
Con riferimento ai dati numerici, si rileva che la maggior parte delle procedure pendenti al 31 dicembre 2008 rimane posizionata in fase di Messa in Mora ex art. 226 (n. 65). Seguono le procedure pervenute alla sequenza del Parere Motivato ex art. 226 TCE (n. 42). Inoltre, 22 procedure sono giunte allo stadio del Ricorso davanti alla Corte di Giustizia e, nel loro ambito, 21 attengono all'art. 226 e soltanto una all'art. 228 TCE.

Nell'ambito dei 42 casi di procedure ferme allo stadio di Parere motivato, sono stati inclusi anche n.12 casi di "decisioni di ricorso", rappresentati da procedure per le quali la Commissione, avendo già emanato senza successo un Parere Motivato, ha assunto la determinazione di adire la Corte di Giustizia, senza avere ancora espresso tale volontà in un formale Ricorso.

La Corte, al momento, ha deciso con sentenza 14 procedure, tutte inerenti alla fase precontenziosa di cui all'art. 226.

Procedure di Infrazione Italia - UE
Ripartizione per Fasi
(Dati al 31 dicembre 2008)

Stadio della Procedura	Fase della procedura						
	Messa in Mora	Messa in Mora Compl.	Parere Motivato	Parere Motivato Compl.	Ricorso	Sentenza	Totali
Articolo 226 TCE	65	4	42	0	21	14	146
Articolo 228 TCE	8	0	4	0	1	0	13
Totali	73	4	46	0	22	14	159



2.3 Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi

L'esito di alcune procedure di infrazione può comportare effetti, di segno positivo o negativo, sulla finanza pubblica, in relazione all'adozione delle misure necessarie alla risoluzione delle controversie, ovvero ad eventuali sanzioni in cui lo Stato può incorrere, nel caso di persistenza nella situazione di inadempimento censurata dalle autorità comunitarie.
Ai fini della presente relazione, i possibili effetti finanziari delle procedure di infrazione vengono classificati nelle seguenti voci:

- Maggiori entrate erariali;
- Minori entrate erariali;
- Minori spese;
- Spese misure ambientali;
- Versamenti Risorse Proprie UE;
- Spese impianti telecomunicazione;
- Spese di natura amministrativa;
- Spese recepimento direttive

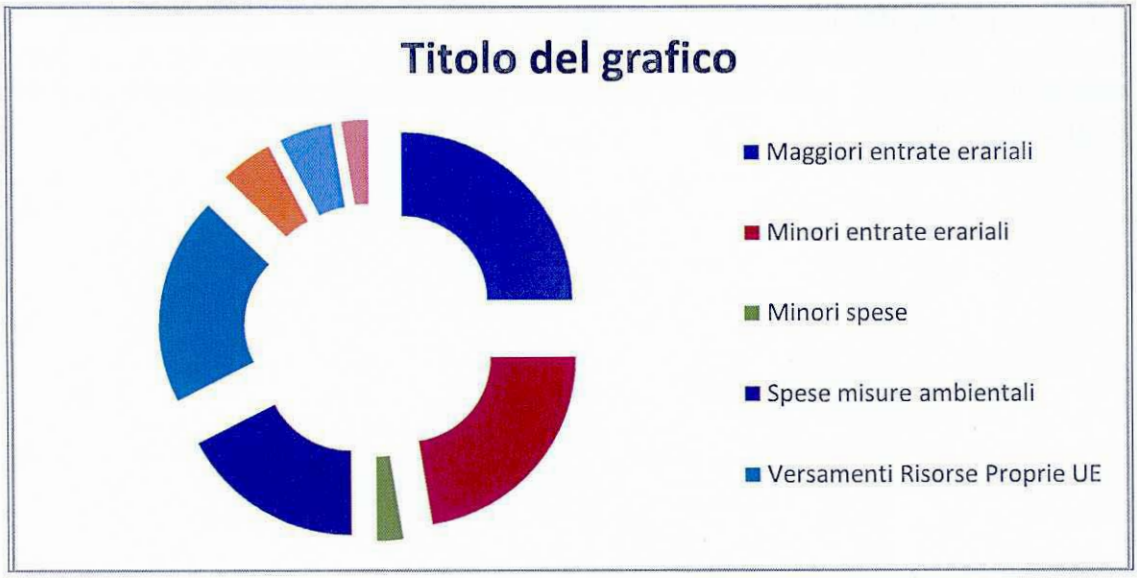
Ciò premesso, dall'analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 31 dicembre 2008, risulta che, dei 159 casi esposti, numero 41 casi sono suscettibili di effetti sulla finanza pubblica, come sintetizzati nel prospetto che segue.

Procedure di infrazione a carico dell'Italia

Classificazione per tipologia di impatto finanziario

Dati al 31 dicembre 2008

Tipologia di Impatto	Numero di procedure
Maggiori entrate erariali	11
Minori entrate erariali	9
Minori spese	2
Spese misure ambientali	7
Versamenti Risorse Proprie UE	7
Spese impianti telecomunicazione	2
Spese di natura amministrativa	2
Spese recepimento direttive	1
TOTALI	41



Procedure di infrazione Italia – UE
Impatto finanziario nel breve/medio periodo
(Dati al 31 dicembre 2008)

SETTORE	Procedure ex 226 TCE	Procedure ex 228 TCE	Totale
Affari economici e finanziari	-	-	-
Affari esteri	1	-	1
Affari interni	1	-	1
Agricoltura	-	-	-
Ambiente	3	4	7
Appalti	3	-	3
Comunicazioni	2	-	2
Concorrenza e aiuti di stato	-	2	2
Energia	1	-	1
Fiscalità e dogane	16	-	16
Giustizia	-	-	-
Istruzione, università e ricerca	-	-	-
Lavoro e affari sociali	1	-	1
Libera circolazione dei capitali	-	-	-
Libera circolazione delle merci	-	-	-
Libera circolazione delle persone	-	-	-
Libera prestazione dei servizi	-	-	-
Pesca	4	-	4
Salute	2	-	2
Trasporti	1	-	1
Tutela dei consumatori	-	-	-
Totali	**35**	**6**	**41**

2.4 Effetti finanziari procedure art. 226 TCE

Considerato che il maggior numero di procedure d'infrazione attualmente pendenti risulta attestato alla fase dell'art. 226 Trattato CE, si procede all'analisi di quelle, comprese in tale ambito, cui si ricollegano effetti sulla finanza pubblica, per lo più ascrivibili alla tipologia dell'aumento delle spese esistenti.

Settore Affari Esteri

Nella procedura 2007/2281, riguardante la "Esternalizzazione di parte della procedura visti e oneri aggiuntivi a carico dei richiedenti il visto", la Commissione contesta l'introduzione di una tassa a carico dei familiari di cittadini comunitari, richiedenti visti di ingresso nel territorio italiano. L'eventuale limitazione di tale tassa, per venire incontro alle richieste della Commissione, avrebbe un impatto negativo sul bilancio, in termini di minori entrate.

Procedure di infrazione Italia – UE
Impatto finanziario Settore Affari Esteri
(Dati al 31 dicembre 2008)

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2007/2281 (Scheda n. 1) Esternalizzazione di parte della procedura visti e oneri aggiuntivi a carico dei richiedenti il visto	Violazione direttiva 2004/38/CE	Messa in Mora ex 226 TCE	Minore entrata

Settore Affari Interni

La procedura 2008/2035 "Mancata comunicazione del regime di sanzioni riguardante i dati informativi che accompagnano il trasferimento di fondi nel quadro della lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo", è suscettibile di impatto finanziario positivo, in quanto l'adeguamento alla normativa UE comporta l'introduzione, all'interno dell'ordinamento italiano, di sanzioni amministrative pecuniarie rivolte al rafforzamento della legislazione nazionale in materia di antiriciclaggio.

Procedure di infrazione Italia – UE
Impatto finanziario Settore Affari Interni
(Dati al 31 dicembre 2008)

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2008/2035 (Scheda n. 1) Mancata comunicazione del regime di sanzioni riguardante i dati informativi che accompagnano il trasferimento di fondi nel quadro della lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo	Violazione Reg. 1781/2006	Messa in Mora ex 226 TCE	Maggiori entrate

Settore Ambiente

Nell'ambito delle 43 procedure aperte in materia ambientale, soltanto numero 3 casi, nel novero delle procedure ferme alla fase ex art. 226 TCE, configurano una possibile incidenza negativa sulla finanza pubblica, in termini di maggiori spese connesse all'adozione delle necessarie azioni correttive, richieste nell'ambito delle censure comunitarie.

Procedure di infrazione Italia – UE
Impatto finanziario Settore Ambiente
(Dati al 31 dicembre 2008)

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della Procedura	Tipologia di impatto
2007/2195 (Scheda n. 7) Nuove discariche in Campania	Violazione Direttiva 2006/12/CE	Ricorso Corte di giustizia ex art. 226 TCE	Spese per misure ambientali
2000/5152 (Scheda n. 37) Trattamento delle acque reflue urbane - Agglomerato Comuni della provincia di Varese - bacino fiume Olona	Violazione Direttiva 91/271/CEE	Sentenza Corte giustizia ex art. 226 TCE	Spese per misure ambientali.
N. 1998/2346 (Scheda n.43) Costruzione Villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	Violazione Direttiva 92/43/CEE	Ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE	Spese per misure ambientali

Settore Appalti

Nel settore Appalti, le procedure suscettibili di comportare effetti finanziari sono tre:

- n. 2007/4440, riguardante l'affidamento del servizio di gestione di farmacie comunali;
- n. 2006/4496, concernente l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti nel comune di Contigliano (prov. Rieti);
- n. 2004/4963, relativa alla concessione di lavori da parte del comune di l'Aquila.

Nei primi due casi, la Commissione contesta il mancato rispetto delle norme riguardanti l'affidamento di appalti pubblici (Direttive 92/50/CE e 2004/18/CE) e chiede l'annullamento delle misure adottate dalle Amministrazioni italiane per l'attribuzione di detti appalti.

In tale eventualità, gli oneri per la finanza pubblica consisterebbero nell'aumento delle spese amministrative necessarie all'espletamento di nuove gare, nonché nelle ulteriori spese derivanti dal possibile contenzioso avviato dagli attuali affidatari dei servizi.

Nel terzo caso, la Commissione contesta al Comune dell'Aquila la concessione di emolumenti pubblici al concessionario del servizio. L'adeguamento ai rilievi della Commissione porterebbe alla soppressione di tale contributo, che si risolverebbe in una diminuzione delle spese per il comune dell'Aquila.

Procedure di Infrazione Italia - UE
Impatto finanziario Settore Appalti
(Dati al 31 dicembre 2008)

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2007/4440 (Scheda n. 3) Affidamento servizi alla gestione di farmacie comunali	Violazione direttiva 92/50/CE – Direttiva 2004/18/CE	Messa in Mora art. 226 TCE	Spese amministrative
2006/4496 (Scheda n. 6 Affidamento servizio di gestione dei rifiuti Comune di Contigliano (Rieti)	Violazione delle direttive 92/50/CE e 2004/18/CE e artt. 43 e 49 TCE	Parere motivato ex articolo 226 TCE	Spese amministrative
N. 2004/4963 (Scheda n. 9) Affidamento concessione di lavori Comune di L'Aquila	Violazione Direttiva 93/37/CEE	Ricorso alla Corte di Giustizia	Minori spese

Settore Comunicazioni

Con le procedure n. 2008/2258 e n. 2006/2114 la Commissione contesta all'Italia la mancata attuazione del sistema del numero unico di emergenza (cosiddetto 112). L'adeguamento alle richieste UE comporta la realizzazione di aggiornati impianti tecnologici necessari all'istituzione di un referente unico per le richieste di soccorso, i costi dei quali graverebbero sulla finanza pubblica.

Procedure di infrazione Italia – UE
Impatto finanziario Settore Comunicazioni
(Dati al 31 dicembre 2008)

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2008/2258 (Scheda n. 1) Garanzia della possibilità di trasferire la chiamata del Numero Unico di emergenza europeo 112 ad altro centralino di emergenza.	Violazione direttiva n. 2002/22/CE	Messa in Mora ex art. 226 TCE	Spese per impianti TLC
N. 2006/2114 (Scheda n. 3) Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112	Violazione direttiva n. 2002/22/CE	Ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE	Spese per impianti TLC

Settore Energia

Con la procedura n. 2006/2378 la Commissione contesta la solo parziale trasposizione nel nostro ordinamento della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.

L'art. 14 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 stabiliva, a titolo di copertura finanziaria della richiesta attuazione, che ad essa si sarebbe proveduto mediante le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta eccezione, tuttavia, per le misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, da finanziarsi mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 119, lett. a) della legge 24 agosto 2004 n. 239.

Procedure di infrazione Italia – UE
Impatto finanziario Settore Energia
(Dati al 31 dicembre 2008)

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2006/2378 (Scheda n. 4) Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia	Incompleta trasposizione direttiva 2002/91/CE	Messa in mora ex articolo 226 TCE	Spese recepimento direttiva comunitaria

Settore Fiscalità e dogane

Le procedure di infrazione riguardanti il settore dei tributi concernono, in molti casi, la richiesta di estensione ulteriore di agevolazioni ed esenzioni, già previste dalla normativa interna solo per particolari categorie di contribuenti. In altri casi, si contesta l'applicazione di imposte contrarie alla normativa comunitaria, di cui si chiede la restituzione ai contribuenti.

Il superamento di tali tipologie di infrazioni potrebbe comportare un onere a carico del bilancio dello Stato, in termini di minori entrate, per diminuzione del gettito fiscale, nonché di oneri diretti per le restituzioni dovute ai terzi.

Inoltre, alcune procedure contestano le modalità di applicazione, definite dal legislatore italiano, di disposizioni comunitarie in materia di accertamento e versamento delle "Risorse Proprie" al bilancio comunitario. Da tali procedure possono derivare oneri, anche in termini di interessi moratori.

Infine, si rilevano procedure che, in quanto fondate sulla contestazione dell'illegittima applicazione di sgravi tributari, impongono, ai fini dell'adattamento alle richieste della Commissione, l'adozione di misure fiscali più penetranti, con conseguente aumento delle entrate statali.

Nel prospetto che segue vengono sintetizzate le procedure attualmente "in itinere", dalle quali è presumibile attendersi un impatto per la finanza pubblica.

Procedure di infrazione Italia – UE
Impatto finanziario Settore Fiscalità e Dogane
(Dati al 31 dicembre 2008)

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2008/4524 (Scheda n. 1) "Regime fiscale speciale delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e non Quotate collegate (SIINQ), che impone una condizione di residenza in Italia"	Violazione art. 43, 48 e 56 TCE e art. 31 Accordo SEE	Messa in mora ex art. 226 TCE	Minori entrate erariali
N. 2008/2164 (Scheda n. 2) Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di	Violazione direttiva 2006/96/CE	Messa in mora ex art. 226 TCE	Maggiori entrate erariali

accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia			
N. 2007/4575 (Scheda n. 6) Errata applicazione della Direttiva n. 2006/112/CE relativa alla valutazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA.	Violazione direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)	Messa in mora ex art. 226 TCE	Minori entrate erariali
N. 2007/2270 (Scheda n. 7) Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane	Violazione Regolamento 1150/2000	Messa in mora ex 226 TCE	Versamento di risorse proprie UE
N. 2006/4741 (Scheda n. 8) Regime fiscale applicato in Italia agli acquisti di beni immobili adibiti ad abitazione principale dell'acquirente, i c.d. benefici "prima casa"	Violazione artt. 18, 39 e 43 TCE e artt. 28 e 31 Accordo SEE	Messa in mora ex 226 TCE	Minori entrate erariali
N. 2006/4094 (Scheda n.9) Regime fiscale dei fondi pensione stranieri	Violazione art. 56 TCE e art. 40 Accordo SEE	Parere Motivato ex art. 226 TCE	Minori entrate erariali
N. 2006/2266 (Scheda n. 11) Mancato rispetto obbligazioni doganali operazioni transito TIR	Violazione del Regolamento CE n. 1150/2000	Ricorso alla Corte di giustizia	Versamento di risorse proprie UE
N. 2006/2227 (Scheda n. 12) Estensione del condono fiscale relativo al pagamento dell'IVA per il periodo di imposta 2002	Violazione della Direttiva 2006/112/CE	Ricorso alla Corte di giustizia	Maggiori entrate
N. 2005/4047 (Scheda n.14) Ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società "madri" da parte delle società "figlie"	Violazione Regolamento CEE n. 2913/92 (Codice Doganale Comunitario)	Parere Motivato ex articolo 226 TCE	Minori entrate erariali
N. 2005/2117 (Scheda n.15) Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie	Violazione Reg. 1552/89; 1150/2000;2913/92	Parere Motivato ex art. 227 TCE	Versamento risorse proprie
N. 2004/4350 (Scheda n.17) Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita	Violazione del trattato e dell'Accordo SEE	Parere Motivato ex 226 TCE	Minori entrate erariali
N. 2003/4826 (Scheda n. 19) Rilascio autorizzazione apertura magazzini doganali	Violazione art. 10 TCE del Regolamento n. 1150/2000 e Decisione 2000/597/CE Euratom	Parere Motivato ex articolo 226 TCE	Versamento Risorse Proprie UE
N. 2003/2241 (Scheda n. 22) Interessi su pagamenti effettuati in ritardo in regime di transito (carnet – TIR)	Violazione del Regolamento 1552/89 (CEE – Euratom	Ricorso alla Corte di Giustizia -	Versamento Risorse Proprie UE

N. 2003/2182 (Scheda n. 23) Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002)	Violazione degli articoli 2, 9, 10 e 11 del Reg. 1552/89 e del Regolamento Euratom 1150/2000.	Ricorso Corte Giustizia	Versamento Risorse Proprie UE
N. 1985/0404 (Scheda n.25) Risorse proprie. Mancata riscossione dazi doganali	Violazione ai Regolamenti CE nn. 2913/92 e1552/89	Ricorso Corte di Giustizia	Versamento Risorse Proprie UE

Settore Lavoro e Affari sociali

In riferimento al presente settore, solo la procedura 2005/2114 risulta idonea a riversare effetti finanziari sul bilancio dello Stato: in adeguamento ai rilievi della Commissione europea - che ha censurato la differenza di età pensionabile delle dipendenti pubbliche rispetto ai dipendenti pubblici, come contraria al principio della "parità di retribuzione" - è stato approntato un intervento normativo che innalzerà a 65 anni l'età pensionabile delle donne ammesse al regime INPDAP, con la conseguenza di una diminuzione delle spese previdenziali a carico del bilancio pubblico.

Procedure di infrazione Italia – UE
Impatto finanziario Settore Lavoro e Affari sociali
(Dati al 31 dicembre 2008)

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2005/2114 (Scheda n. 11) "Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne – Art. 141 CE"	Violazione art. 141 TCE	Sentenza Corte giustizia Ex art. 226 TCE	Minori spese

Settore Pesca

Per quanto attiene al settore in oggetto, si rileva un impatto finanziario per tutte le quattro procedure attualmente pendenti, nella specie di un aumento delle entrate. Le obiezioni delle autorità europee, infatti, vertono sulla mancanza, nelle disposizioni di diritto interno attuative di direttive comunitarie in materia di pesca, di sanzioni pecuniarie adeguate a scoraggiare la realizzazione degli illeciti previsti. Il superamento di tali vertenze, pertanto, implicherebbe per il legislatore italiano l'istituzione delle sanzioni predette, con conseguente aumento degli introiti erariali.

Procedure di Infrazione Italia - UE
Impatto finanziario Settore Pesca
(Dati al 31 dicembre 2008)

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2007/2284 (Scheda n. 1) Carenze nell'attuazione del piano di salvaguardia del tonno rosso e controllo della sua pesca	Violazione Reg. CEE 2847/93, 2371/2002 e 643/2007	Messa in mora ex articolo 226 TCE	Maggiori entrate
N. 2004/2225 (Scheda n. 2) Disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci via satellite	Violazione Reg. CE 2371/2002 e Reg. CE 2244/2003	Parere Motivato ex art. 226 TCE	Maggiori entrate
N. 2001/2118 (Scheda n. 3) Non comunicazione dei dati richiesti dal Regolamento CEE del Consiglio n. 2847 nell'ambito della Politica Comune della Pesca per gli anni 1999-2000	Violazione Reg. CE 2847/93	Sentenza ex art. 226 TCE	Maggiori entrate
N. 1992/5006 (Scheda n. 4) Mancato controllo circa l'impiego di reti da posta derivanti	Violazione Reg. CEE 2241/87 e Reg. CEE 2847/93	Ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE	Maggiori entrate

Settore Salute

Per il settore salute, sussistono effetti finanziari in riferimento a numero 2 procedure, rispettivamente la n. 2007/4516 e la n. 2007/2443.
In ordine alla prima di esse, l'impatto rilevato è negativo in quanto si sostanzierebbe, nel caso di adeguamento alle censure europee, nella soppressione del tributo attualmente incidente sul diritto, spettante ai

fabbricanti di dispositivi medici, di offrire questi ultimi al servizio sanitario nazionale.
La seconda procedura, viceversa, implica un effetto finanziario positivo nei termini di un eventuale aumento delle entrate, nel caso di un intervento normativo diretto all'introduzione di sanzioni pecuniarie, a corredo delle disposizioni attuative della disciplina comunitaria sul commercio dei precursori di droghe.

Procedure di infrazione Italia – UE
Impatto finanziario Settore Salute
(Dati al 31 dicembre 2008)

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2007/4516 (scheda n.8) Nuovo sistema di registrazione dei fabbricanti di dispositivi medici in applicazione del decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997.	Violazione Direttive 93/42/CEE; 90/385/CEE; 1999/93/CE	Messa in mora ex art. 226 TCE	Minori entrate
N. 2007/2443 (Scheda n. 9) Precursori di droghe e loro commercio tra la comunità e i paesi terzi	Violazione Regolamenti 273/2004; 111/2005	Messa in mora ex art. 226 TCE	Maggiori entrate

Settore Trasporti

Nell'ambito del settore considerato, si rileva un'unica procedura - n. 2008/2097 - costitutiva di effetti finanziari, in termini di un aumento degli introiti erariali che si verificherebbe in dipendenza di una modifica normativa rivolta, in ottemperanza alle richieste della Commissione, a munire il Ministero dei Trasporti della possibilità di erogare sanzioni pecuniarie, a corollario della propria posizione di autorità garante della concorrenza nell'ambito dei servizi ferroviari.

Procedure di infrazione Italia – UE
Impatto finanziario Settore Trasporti
(Dati al 31 dicembre 2008)

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di impatto
N. 2008/2097 (Scheda n. 1.) Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario	Violazione Direttiva 91/440 CEE ; Direttiva 2001/14/CE	Messa in mora ex art. 226 TCE	Maggiori entrate

2.5 Effetti finanziari procedure ex art. 228 TCE

Sul totale delle 159 procedure aperte nei confronti dell'Italia, n. 14 casi hanno ricevuto una sentenza della Corte di Giustizia CE (ex art. 226 del Tattato CE) dichiarativa dell'inadempienza dello Stato italiano e sono transitate alla fase procedurale ex articolo 228 del Trattato CE, che risulta orientata al secondo deferimento avanti alla Corte comunitaria, con l'eventuale esito finale dell'erogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dello Stato membro

I settori interessati dalle procedure ex art. 228, con ricadute finanziarie, sono l' "Ambiente" con 4 procedure e "Concorrenza/Aiuti di Stato" con 2 procedure.

Ambiente

Per l'"ambiente", il contenzioso riguarda 4 casi, di cui numero 3 casi (1998/4802, 1999/4797, 2000/4554) attiene alla contestazione dell'inosservanza della direttiva sui rifiuti 75/442/CE, come modificata dalla direttiva 91/156/CE, mentre un caso concerne la violazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE:

- ✓Procedura n. 2001/4156 - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Valloni e steppe pedegarganiche;
- ✓Procedura n. 1998/4802 - Rifiuti pericolosi discarica di Manfredonia (FG);
- ✓ Procedura n. 1999/4797 - Discarica di rifiuti Rodano (MI);
- ✓Procedura n. 2000/4554 - Discarica di rifiuti Campolungo (AP).

L'effetto finanziario negativo, connesso alle citate procedure, inerisce sia alle spese imposte dall'esigenza di interventi sull'ambiente finalizzati alla eliminazione o attenuazione dei danni sussistenti, sia alle uscite corrispondenti alle eventuali sanzioni pecuniarie comminate dal giudice comunitario, in caso di mancato superamento del contenzioso.

Settore Concorrenza ed Aiuti di Stato

Il settore in oggetto presenta numero 2 procedure produttive di effetti finanziari. In entrambi i casi si rileva un impatto di segno positivo per la finanza

pubblica, nei termini dell'adozione di decisioni di recupero al bilancio dello Stato di "aiuti di Stato" indebitamente erogati, allo scopo di ottemperare alle richieste comunitarie in tal senso.

La tabella seguente illustra gli elementi di sintesi relativi, per tutti i settori, alle procedure ex art. 228 implicanti effetti sul bilancio finanziario pubblico.

Procedure di Infrazione Italia - UE ex art. 228 TCE
Impatto finanziario
(Dati al 31 dicembre 2008)

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase della procedura	Tipologia di Impatto
Scheda n. 1 Concorrenza 2007/ 2229 Aiuti urgenti a favore dell'occupazione	Violazione decisione n. 2000/128/CE (regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione)	Parere Motivato ex art. 228 TCE	Maggiori Entrate erariali
Scheda n. 2 Concorrenza 2006/2456 Aiuti illegali a favore di imprese a prevalente capitale pubblico	Recupero agevolazioni fiscali	Parere Motivato ex art. 228 TCE	Maggiori Entrate erariali
Scheda n. 36 Ambiente 2001/4156 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Valloni e steppe pedegarganiche	Violazione Direttive 79/409/CEE 92/43/CEE.	Messa in mora ex art. 228 TCE	Spese per misure ambientali
Scheda n. 39 Ambiente 2000/4554 Discarica di rifiuti Campolungo (AP)	Violazione Direttiva rifiuti 75/442/CE modificata dalla direttiva 91/156/CE	Parere Motivato ex art. 228 TCE	Spese misure ambientali
Scheda n. 40 Ambiente 1999/4797 Discarica Rifiuti Rodano (MI)	Violazione Direttiva rifiuti 75/442/CE modificata dalla direttiva 91/156/CE	Parere Motivato ex art. 228 TCE	Spese misure ambientali
Scheda n. 42. Ambiente 1998/4802 Rifiuti pericolosi discarica Manfredonia	Violazione Direttiva rifiuti 75/442/CE modificata dalla direttiva 91/156/CE	Parere Motivato ex art. 228 TCE	Spese misure ambientali

CAPITOLO III - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

3.1 Rinvii pregiudiziali al 31 dicembre 2008: dati di sintesi

Alla Corte di giustizia delle Comunità europee viene demandata in esclusiva, fra l'altro, la funzione relativa all'interpretazione delle norme comunitarie, previste dai trattati stessi istitutivi delle comunità o dagli atti emanati dagli organi comunitari titolari di potestà legislativa.
Spetta alla Corte stessa, inoltre, il giudizio relativo alla legittimità o meno delle norme comunitarie poste dagli organi predetti, in base ad una valutazione di compatibilità delle stesse con le regole fondamentali contenute nei trattati.

Anche per le sentenze della Corte di Giustizia emanate a definizione di una questione interpretativa, su rinvio ex art. 234, si constata la possibile esistenza di ricadute finanziarie sul bilancio pubblico.
Tale impatto finanziario è meno immediato di quello ipotizzabile a seguito delle procedure d'infrazione, in quanto una sentenza di decisione di rinvio pregiudiziale non sancisce, in via diretta, l'obbligo di uno Stato membro di apportare modifiche del quadro normativo o amministrativo interno. Tuttavia l'adozione, da parte della Corte, di una determinata lettura delle norme comunitarie, può evidenziare una contradditorietà fra le medesime e le disposizioni nazionali di uno Stato facente parte dell'Unione europea.
Ne derivano due ordini di effetti: da una parte - poiché la sentenza ex art. 234 TCE è non solo vincolante nei confronti degli organi giurisdizionali, di ogni grado, tenuti a giudicare sul caso per il quale è avvenuto il rinvio pregiudiziale, ma impronta obbligatoriamente le decisioni di ogni giudice nazionale che si trovi ad affrontare un caso similare - ne deriva che altri ricorrenti potrebbero esperire azioni giurisdizionali su fattispecie analoghe a quelle definite dalla Corte ex art. 234 TCE, estendendo in tal modo gli effetti, anche quelli eventuali di natura finanziaria, che risultano riconducibili alle sentenze da essa emesse ai sensi dell'art. 234 TCE.
Inoltre, l'incompatibilità delle norme comunitarie, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, con gli istituti interni di un Paese membro, può costituire la premessa per l'istaurazione, da parte della Commissione, di una procedura d'infrazione ex 226-228, quest'ultima eventualmente provvista di impatto immediato sulla finanza pubblica.

In questa sede sono stati considerati i casi di rinvio pregiudiziale su questioni interpretative, in ordine ai quali sono state emesse, dalla Corte di Giustizia a composizione della vertenza, "sentenze" o "ordinanze" nel periodo di riferimento della presente relazione.

Nell'ambito di numero 38 casi, si è operata una distinzione fra i rinvii pregiudiziali promossi da giudici italiani e quelli, esperiti da autorità giurisdizionali di altri Paesi comunitari, seguiti da sviluppi processuali cui ha partecipato anche il governo italiano.

3.1.1 Casi proposti da giudici italiani

Dei 38 casi complessivi, 9 riguardano questioni sollevate da giudici italiani, di cui un solo rinvio attiene al settore "agricoltura", numero 2 rinvii al settore "ambiente", uno a quello concernente gli "appalti", uno a quello relativo alla "energia", 2 all'ambito della "giustizia", uno attinente a quello denominato del "lavoro e affari sociali" ed uno, infine, interno al settore della "tutela dei consumatori".
Per quanto attiene alla rilevazione degli effetti finanziari per le sentenze, emesse nel secondo semestre 2008, relative ai rinvii promossi da giudici italiani, non emerge, in riferimento alle stesse, alcuna incidenza di ordine finanziario.

Rinvii Pregiudiziali alla Corte di Giustizia
Casi proposti da Giudici italiani

(Dati al 31 dicembre 2008)

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Tipologia di impatto
Sentenza del 11.12.2008 Cause C-486/07	Prezzo dei cereali – detrazione del prezzo per presenza di maggior tasso di umidità – Regolamenti CEE n. 689/92 (abrogato da reg. n. 824/2000), n. 2486/92, n. 1766/92 e 2131/93 (Corte Suprema di Cassazione)	NO
Sentenza del 11.12.2008 Causa C-387/07	Classificazione dei rifiuti – Direttiva sui rifiuti 75/442/CEE – Codice CER – decisione della Commissione europea 2000/532/CE del 30/05/2000 (tribunale di Ancona)	NO
Ordinanza del 10.07.2008 Causa C-156/07	Artt. 2 e 4 della Direttiva del Consiglio 85/337/CEE – Allegati I, II e III – Progetti da sottoporre a valutazione dell'impatto ambientale – art. 1 D.P.R. 12 aprile 1996 – non inclusione del criterio del cumulo di progetto con altri progetti (Consiglio di Stato)	NO

Ordinanza di cancellazione dal ruolo del 05.09.2008 Causa C-214/06	Disciplina degli appalti di lavori pubblici (TAR Lombardia)	NO
Sentenza del 17.07.2008 Causa C-347/06	Scadenza periodo transitorio del servizio di distribuzione del gas – proproga automatica e generalizzata di concessioni originariamente rilasciate senza procedura di gara – artt. 43, 49 e 86, par. 1 del Trattato CE – Direttiva 2003/55/CE (TAR Lombardia)	NO
Ordinanza di cancellazione dal ruolo del 01.12.2008 Causa C-351/07	Revoca di concessioni (art. 12 decreto legge 31.01.2007 n. 7, convertito con modificazioni nell'art. 13, legge 2.04.2007 n. 40) – principi di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento – Artt. 43, 49 e 56 del Trattato CE (TAR Lazio)	NO
Sentenza del 21.10.2008 Causa da C-200/07 a C-201/07	Parlamento europeo – privilegi e immunità dei Parlamentari e competenze del Giudice nazionale (Corte Suprema di Cassazione)	NO
Ordinanza di irricevibilità del ricorso del 03.10.2008 Causa C-287/08	Applicazioni delle disposizioni del comma 218 dell'articolo 1 della legge 266/2005	NO
Sentenza del 17.07.2008 Causa C-500/06	Pubblicità informativa sui trattamenti medico – chirurgici di natura estetica – artt. 43 e 49 del Trattato CE (Giudice di pace di Genova)	NO

3.1.2 Casi proposti da giudici stranieri

Relativamente alla seconda tipologia, ovvero ai casi di pregiudiziali straniere, sussistono allo stato complessivamente 29 casi di cui
3 per il settore "ambiente", 3 per il settore comunicazioni, un caso per il settore "concorrenza ed aiuti di Stato", ancora un solo caso per il settore relativo all' "energia", 9 concernenti il settore "fiscalità e dogane", 4 per il settore "giustizia", 4 per il settore "lavoro e affari sociali", 2 attinenti all'ambito della "libera circolazione delle persone" e 2, infine, afferenti a quello della "libera prestazione dei servizi e stabilimento".

Sono stati ravvisati effetti finanziari sul bilancio dello Stato italiano, almeno nel breve-medio periodo, soltanto in relazione a una sentenza ex art. 234, emanata a definizione di rinvio pregiudiziale elevato da un giudice belga, concernente profili di illegittimità presenti nella normativa fiscale interna e ravvisabili altresì nella similare disciplina tributaria italiana:

- Causa n. C-48/2007, settore "fiscalità e dogane", "Imposte sulle società – Direttiva 90/435/CEE – Qualità di società madre – Partecipazione nel capitale – Detenzione di quote in usufrutto". La relativa sentenza produrrebbe ricadute finanziarie negative sul bilancio dello Stato in quanto determinerebbe - implicando la detassazione degli utili distribuiti a società italiane, titolari della proprietà o dell'usufrutto su quote di società di altri Paesi membri delle Comunità - una riduzione delle entrate fiscali.

Di seguito si propone un prospetto, recante indicazione degli elementi identificativi essenziali dei "rinvi pregiudiziali" sollevati da giudici stranieri ex art. 234 TCE e relativi a questioni interpretative del diritto comunitario, sui quali la Corte di Giustizia delle Comunità europee si è pronunciata nell'arco del II° semestre 2008.

Rinvii Pregiudiziali alla Corte di Giustizia
Casi proposti da Giudici stranieri
(Dati al 31 dicembre 2008)

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Tipologia di impatto
Sentenza del 21.07.2008 Causa C-142/07	Progetti di intervento su strade urbane – valutazione d'impatto ambientale – Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE	NO
Sentenza del 04.12.2008 Causa C-317/07	Incenerimento di rifiuti gassosi – campo di applicazione della Direttiva 2000/76/CE – gas prodotto in impianto di massificazione e depurato – Direttiva 2006/12/CE	NO
Sentenza del 6.11 2008 Causa C-381/07	Inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità – art. 6 della Direttiva 2006/11/CE – poteri dell'autorità amministrativa	NO
Sentenza del 27.11.2008 Causa C-252/07	Marchi di fabbrica – Direttiva 89/104/CE del 21 dicembre 1988	NO

Sentenza del 16.10.2008 Causa C-298/07	Assicurazioni per autoveicoli via Internet – commercio elettronico nel mercato interno – obblighi del prestatore – art. 5, n. 1, lett. C) della Direttiva 2000/31/CE	NO
Sentenza del 9.12.2008 Causa C-442/07	Riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa – Direttiva 89/104/CE	NO
Sentenza del 16.09.2008 Causa da C-486/06 a C-478/06	Commercio parallelo di prodotti farmaceutici – limitazione delle attività di esportazione causata da rifiuto impresa in posizione dominante di soddisfare integralmente ordinativi di grossisti – eventuale comportamento abusivo ai sensi dell'articolo 82 CE.	NO
Sentenza del 09.10.2008 Causa C-239/07	Art. 15, n. 2 della legge lituana sull'elettricità. Art. 20 della Direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.	NO
Ordinanza di cancellazione dal ruolo del 20.08.2008 Causa C-203/05	Imposta sui dividendi di società controllata in altro Stato membro	NO
Sentenza del 17.07.2008 Causa C-226/07	Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – rimborso di imposta – artt. 14, n. 1 lett. a) della Direttiva 2003/96/CE	NO
Sentenza dell' 11.09.2008 Causa C-288/07	Esenzione IVA dei servizi di autoparcheggio	NO
Sentenza dell' 11.09.2008 Causa da C-428/06 a C-434/06	Misure fiscali adottate da enti sub statali (diminuzione dell'aliquota d'imposta nazionale applicabile alle imprese presenti nella regione) – eventuale natura selettiva dei provvedimenti – art. 87 n. 1 e art. 88 n. 3 del Trattato	NO
Sentenza del 6.11.2008 Causa C-291/07	Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di imposte sulla cifra d'affari – Sesta direttiva 77/388/CEE	NO
Sentenza del 18.12.2008 Causa C-517/07	Tassazione degli additivi per carburanti e prodotti per accrescere il volume finale dei carburanti – art. 2, n. 3 della direttiva 92/81/CEE – art. 2, n. 3 della direttiva 2003/96/CE	NO'

Sentenza del 20.11.2008 Causa C-18/08	Direttiva 1999/62/CE – Art. 6, n. 2, lett. B) – tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture – eventuale esenzione per determinate categorie di veicoli	NO
Sentenza del 20.11.2008 Causa C-375/07	Art. 871 del Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454, come modificato dal regolamento CE 29 luglio 1998, n. 1677	NO
Sentenza del 22.12.2008 Causa C-48/07	Regime di imposta sui dividendi – obbligo di partecipazione nel capitale della società distributrice – artt. 3, 4, 5 direttiva 90/435/CEE: regime fiscale applicabile a società madri e figlie di Stati membri diversi	SI'
Sentenza del 17.07.2008 Causa C-66/08	Mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri – concetto di "residenza" o "dimora" – art. 4, punto 6 della decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI – possibilità di estradizione, per l'esecuzione della condanna penale, di cittadino di altro Stato membro anche se contrario	NO
Sentenza dell' 01.12.2008 Causa C-388/08	Mandato di arresto europeo – interpretazione della Decisione Quadro 2002/584/JAI del 13 giugno 2002	NO
Sentenza del 09.10.2008 Causa C-304/07	Tutela giuridica delle banche dati – Interpretazione dell'art. 7, n. 2, lett. a) della Direttiva 96/9/CE	NO
Sentenza del 18.12.2008 Causa C-349/07	Principio del rispetto dei diritti della difesa – termini previsti dalla legge tributaria portoghese	NO
Sentenza del 17.07.2008 Causa C-303/06	Discriminazione nei confronti di una persona in rapporto con un disabile – Direttiva 2000/78/CE	NO
Sentenza dell' 11.09.2008 Causa C-228/07	Prestazioni di assicurazione pensionistica o contro gli infortuni e prestazione di disoccupazione – Regolamento CEE n. 1408 del 14 giugno 1971	NO'
Sentenza del 16/10/2008 Causa C-310/07	Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 80/987/CE modificata dalla direttiva 2002/74/CE – Impresa attiva sul territorio di diversi Stati membri – identificazione del luogo in cui il lavoro è prestato abitualmente	NO

Sentenza del 18.12.2008 Causa C-306/07	Obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro – Art. 8 della direttiva 91/533/CEE del 14 ottobre 1991	NO
Sentenza del 25.07.2008 Causa C-127/08	Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri	NO
Sentenza del 16.12.2008 Causa C-524/06	Cancellazione di dati registrati nel registro centrale degli stranieri – divieto di discriminazione tra cittadini comunitari. Articoli 12, 17, 18 Trattato CE.	NO
Sentenza del 03.07.2008 Causa C-225/07	Patente di guida – direttiva 91/439/CEE del 29 luglio 1991	NO
Sentenza del 20.11.2008 Causa C-1/07	Patente di guida rilasciata in uno Stato membro – revoca e riconoscimento in altro Stato membro – direttiva 91/439/CEE	NO

CAPITOLO IV - AIUTI DI STATO

4.1 Contenzioso sugli aiuti di Stato al 31 dicembre 2008: dati di sintesi

Gli "aiuti di Stato" che sono divenuti oggetto di contenzioso a livello europeo, in forza della procedura ex art. 88 TCE, sono stati raggruppati in quattro insiemi diversi. Tale classificazione si fonda sulla circostanza per cui i casi controversi risultano attestati, al 31 dicembre 2008, a livelli distinti della procedura comunitaria, come di seguito descritto:

- fattispecie di "aiuti" in ordine ai quali è già stata assunta, dalla Commissione, la decisione di promuovere un' "indagine formale" rivolta a valutarne la compatibilità o meno con i principi del libero mercato, ai sensi dell'art. 88, par. 2 del Trattato CE, essendo pendente, al 31 dicembre 2008, l'istruttoria nella quale si articola l'indagine stessa;
- fattispecie di "aiuti" in relazione ai quali la Commissione ha già assunto una "decisione di recupero", risultando ancora in corso, nel II° semestre del 2008, il consequenziale procedimento inteso al rientro dell'erogazione;
- fattispecie di "aiuti" per i quali la Commissione, a seguito della mancata esecuzione di una "decisione di recupero" già adottata, ha trasferito il relativo procedimento alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, mediante "ricorso";
- fattispecie di "aiuti" in ordine ai quali è già stato emanato il verdetto della Corte di Giustizia che riconosce la mancata esecuzione, da parte dello Stato membro, della "decisione di recupero".

4.1.1 Casi di avvio del procedimento di indagine formale (art. 88, par. 2 TCE)

La prima categoria contempla 25 casi nei quali la procedura in discussione è allo stadio iniziale: in questa fase, infatti, la Commissione ha assunto, nei confronti dell'Italia, una decisione avente ad oggetto l'avvio di un procedimento rivolto a verificare la conciliabilità degli "aiuti di Stato", erogati nelle specifiche circostanze, con il principio della libera concorrenza. Nel corso di tale indagine la Commissione interpella anche le autorità italiane, in modo da acquisire, grazie agli apporti dell'amministrazione nazionale, una cognizione il più possibile chiara ed esauriente della vicenda considerata.

Il seguente prospetto enuclea le decisioni di "indagine preliminare" assunte nei confronti dell'Italia che risultano, al 31 dicembre 2008, ancora vigenti e non seguite da provvedimenti ulteriori.

Aiuti di Stato – Fase del procedimento di indagine formale Art. 88, par. 2 Trattato CE		
Numero	**Oggetto**	**Stato Procedura**
1) C 12c/1995	Legge regionale n. 6/93 (Sicilia) – Aiuti concessi a seguito di disastri naturali	
2) C 4/2001	Interventi per compensare i danni causati dalla siccità nel corso del 2000 (Sardegna)	
3) C 24/2001	Misure in favore degli autotrasportatori a seguito della crisi petrolifera	
4) C 29/2001	Misure in favore della pesca a seguito dell'aumento dei prezzi dei carburanti	
5) C 68/2001	Interventi dei Fondi di solidarietà nazionale a favore delle aziende agricole colpite da malattie vegetali gravi (Emilia Romagna)	
6) C 73/2001	Legge n. 388/2000 (Articoli 121, 123 e 126) – Finanziaria per il 2001	
7) C 90/2001	Salvataggio e ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà (Marche)	
8) C 74/2002	Legge n. 185/92 sui disastri naturali (Articoli 3,4,5,6,8 e 9) – (Sicilia)	
9) C 61/2003	Legge aeronautica n. 808/85	Decisione positiva dell'11/3/2008
10) C 75/2003	Interventi in favore delle cooperative e delle aziende agricole (Lazio)	
11) C 6/2004	Misure in favore del settore agricolo a seguito dell'aumento del prezzo del carburante	
12) C 18/2004	Aiuti al settore della pesca a seguito di calamità naturali (Sicilia)	
13) C 21/2004	Legge regionale n. 32/2000: "Disposizioni concernenti la realizzazione del POP 2000-2006 e regimi di aiuti alle imprese" (Sicilia)	
14) C 38/2004	Portovesme – Tariffe preferenziali	
15) C 5/2005	Esonero dall'accisa sui carburanti agricoli	Istruttoria in corso

16) C 27/2005	Aiuto all'acquisto di foraggio (Friuli Venezia Giulia)	Istruttoria in corso
17) C.13/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica consumata dalle imprese energivore in Sardegna	
18) C 29/2006	Ristrutturazione di cooperative e consorzi (pesca)	Istruttoria in corso
19) C 36b/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica - Alcoa	Istruttoria in corso
20) C 37/2007	Presunti aiuti di Stato concessi a e dall'aeroporto di Alghero a favore di Ryanair e altri vettori aerei	Istruttoria in corso
21) C 39/2007	Aiuto alla ristrutturazione a favore del gruppo tessile Legler	Istruttoria in corso
22) C 59/2007	Aiuto al salvataggio della IXFIN	
23) C 15/2008	Cantieri navali De Poli	Istruttoria in corso
24) C 19/2008	Applicazione abusiva dell'aiuto per il salvataggio a favore della società Sandretto	Istruttoria in corso
25) C.36/08	Aiuti a favore della centrale elettrica Sulcis	

4.1.2 Casi di decisioni di recupero

La seconda categoria contempla n. 16 casi in cui la Commissione, al termine dell'istruttoria definita di "indagine preliminare", ha ritenuto gli aiuti erogati, nei casi specifici, incompatibili con le regole del libero mercato, per cui ha adottato, di conseguenza, una "decisione di recupero" degli emolumenti corrisposti.
La tabella di seguito riportata, pertanto, elenca i casi di "decisioni di recupero" che risultano attualmente già adottate nei confronti dell'Italia e tuttora vigenti, non essendo state seguite da provvedimenti ulteriori da parte delle autorità comunitarie.

In ordine all' "aiuto" C-15/2007, in relazione al quale è stata emanata la "decisione di recupero" dell'11.03.2008, che ha dichiarato illegittime le agevolazioni fiscali previste dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350, istitutiva all'articolo 26 comma 2 di uno speciale regime di riallineamento fiscale per i beni di taluni enti creditizi nati o sottoposti a riorganizzazione ai sensi della legge 30 luglio 1990 n. 218 (recante, quest'ultima, disposizioni sulla privatizzazione degli enti creditizi di diritto pubblico), si precisa quanto segue: la Repubblica Italiana, allo scopo di dare attuazione alle predetta decisione di

recupero, ha emanato il decreto legge n. 112 del 2008, il cui articolo 83 ha disposto modalità e termini di restituzione dell'aiuto. In seguito, con il provvedimento n. 138511 del 18 settembre 2008, da parte del Direttore dell'Agenzia delle entrate, è stato approvato il modello di dichiarazione per il recupero dell'aiuto stesso.

In merito, invece, alla decisione del 12/11/2008, con la quale, al termine della procedura di indagine, la Commissione ha dichiarato illegittimo il prestito di Euro 300 milioni erogato in favore di Alitalia, si sottolinea che il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di ottemperare alla stessa decisione comunitaria, ha presentato istanza con la quale ha richiesto di insinuare al passivo, nell'ambito della procedura di Amministrazione Straordinaria cui la Compagnia aerea è soggetta, il credito alla restituzione dei menzionati 300 milioni.

Con riferimento alla decisione di recupero del 16/07/2008, con la quale la Commissione ha dichiarato incompatibili con le regole della concorrenza, disponendone il recupero, le remunerazioni dei conti correnti di Poste Italiane presso la Tesoreria dello Stato, le autorità italiane hanno provveduto a comunicare all'ente Poste l'importo delle somme indebitamente percepite e oggetto di restituzione, nonché la circostanza per cui, dal 1° gennaio 2008, sarebbero state modificate le condizioni di remunerazione dei depositi in questione. Poiché gli importi da recuperare, maggiorati degli interessi nel frattempo maturati, sono stati approvati da Bruxelles, l'ente Poste ha provveduto a versare al Capo X capitolo 2368 del bilancio dello Stato, in data 15.01.2009, Euro 485.572.317,25, di cui Euro 443.223.020,10 in linea capitale ed Euro 40.687.389,65 per interessi di rivalutazione sul beneficio calcolati sino alla data del 17 novembre 2008.

Decisioni di recupero di aiuti di Stato adottate dalla Commissione attualmente pendenti

Numero	Oggetto	Stato procedura
1) C 27/1997	Applicazione della Legge Fantozzi ai settori automobilistico, costruzione navale e fibre sintetiche	Decisione del 12/07/2000
2) C.28/1998	Aiuti alla centrale del latte di Roma	Decisione del 12/04/2000
3) C 34/1999	Ricapitalizzazione Società Siciliana Acque Minerali Srl	Decisione del 21/06/2000
4) C.45/2002	Regione Sicilia – aiuto all'occupazione	Decisione del 13/05/2003
5) C 4/2003	Aiuti all'esportazione - WAM	Decisione del 19/05/2004
6) C 18/2003	Province Autonome di Bolzano	Decisione del 21/09/2005

7) C 22/2003	Ristrutturazione di enti di formazione professionale	Decisione del 02/03/2005
8) C 1/2004	Legge regionale n. 9/98 (Sardegna) – Rettifica ed estensione del procedimento C 1/2004 ai sensi dell'articolo 88, par. 2 del trattato CE	Decisione del 02/07/2008
9) C 52/2005	Decoder digitali	Decisione del 24/01/2007
10) C 16/2006	Aiuto alla Nuova Mineraria Silius	Decisione del 21/02/2007
11) C 36a/2006	Regime tarrifario speciale per l'energia elettrica a favore di Thyssenkrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche	Decisione del 20/11/2007
12) C 13/2007	Compatibilità degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione a favore di New Interline	Decisione del 16/04/2008
13) C 15/2007	Incentivi fiscali a favore di taluni istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria	Decisione del 11/03/2008
14) C 61/2003	Legge aereonautica n. 808/85	Decisione 11/3/2008
15) C 42/2006	Poste italiane – Banco Posta: Remunerazione dei conti correnti depositati presso la Tesoreria dello Stato	Decisione del 16/07/2008
16) C 26/2008	Prestito di 300 milioni di Euro ad Alitalia	Decisione del 12/11/2008

4.1.3 Casi di mancata esecuzione della decisione di recupero deferiti alla Corte di Giustizia

La terza categoria è ricomprensiva di n. 4 casi, in ordine ai quali la Commissione, constatata la mancata attuazione della propria "decisione di recupero" da parte dell'Italia, ha adito la Corte di Giustizia delle Comunità europee, per sentire dichiarare da quest'ultima la circostanza della mancata esecuzione della decisione stessa. In ordine a tali situazioni si registra pertanto, al 31 dicembre 2008, l'avvenuta presentazione di relativo ricorso da parte della Commissione di fronte alla Corte di Giustizia, pur non sussistendo, alla stessa data, un conseguente pronunciamento da parte del giudice comunitario.

In relazione al procedimento CR 12/2004 – nell'ambito del quale la Commissione ha disposto il "recupero" di agevolazioni fiscali consistenti nella facoltà, per le imprese partecipi all'esposizione di prodotti in fiere all'estero, di escludere dal reddito imponibile dell'impresa stessa le spese direttamente

sostenute per la partecipazione espositiva - si precisa che, nonostante l'Italia abbia predisposto, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 6 aprile 2006, le modalità applicative della decisione assunta dalla Commissione, quest'ultima ha ritenuto comunque opportuno deferire lo Stato italiano alla Corte di Giustizia per mancato adempimento all'obbligo di recupero, in quanto le ingiunzioni di pagamento pendenti nei confronti dei singoli beneficiari degli aiuti sono state impugnate di fronte ai giudici nazionali, i quali, in numerosi casi, hanno deciso di sospenderne l'esecuzione.

Con riferimento al procedimento C 8/2004 – nel corso del quale la Commissione ha deciso, con atto in data 16.03.2005, il recupero degli aiuti concessi in favore delle società recentemente quotate in borsa, maggiorati degli interessi calcolati ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento n. 794/2004/CE, artt. 9, 10 e 11 – si sottolinea che la decisione stessa della Commissione è stata, ai sensi dell'art. 230 TCE, impugnata dal Governo Italiano di fronte alla Corte di Giustizia per ottenerne l'annullamento e che, inoltre, le singole ingiunzioni di pagamento emanate nei confronti dei destinatari specifici degli aiuti sono state impugnate di fronte ai giudici nazionali, i quali ne hanno sospeso l'esecuzione in molteplici casi.
A causa di tali circostanze, la Commissione ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, per sentire dichiarare la mancata attuazione della decisione di recupero.

Aiuti per i quali la Commissione ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia per mancata esecuzione di una decisione di recupero

Numero	Oggetto	Stato della procedura
CR 81/1997	Sgravi Fiscali ad imprese site a Venezia e Chioggia	Ricorso 10.05.2007
CR 12/2004	Incentivi fiscali a favore di società partecipanti e esposizioni all'estero	Ricorso 12.03.2008
CR 57/2003	Proroga della legge Tremonti Bis	Ricorso 11.03.2008
CR 8/2004	Incentivi fiscali per le società recentemente quotate in borsa	Ricorso 11.03.2008

L'ultima delle categorie individuate ricomprende i casi in relazione ai quali, al 31 dicembre 2008, la Corte di Giustizia delle Comunità europee, previo Ricorso da parte della Commissione, ha dichiarato con sentenza la mancata attuazione da parte dell'Italia della "decisione di recupero" precedentemente assunta dalla Commissione stessa.

In relazione al procedimento 27/1999 - nel cui iter la Commissione ha emanato in data 5.6.2002 una decisione di recupero (2003/193/CE) degli aiuti di Stato erogati nella forma di esenzioni fiscali e concessioni di prestiti agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici organizzate nella forma di società per azioni a prevalente capitale pubblico (legge n. 549 del 1995, art. 3 commi 69 e 70) – si precisa che la stessa decisione della Commissione è stata impugnata dall'Italia di fronte alla Corte di Giustizia, ex art. 230 TCE, per ottenerne l'annullamento e che il giudizio relativo, al 31 dicembre 2008, risulta ancora pendente. La Commissione, nel frattempo, ha emanato un'ulteriore decisione con la quale ha disposto il deferimento dell'Italia di fronte alla Corte di Giustizia, per sentire dichiarare la mancata attuazione della precedente decisione di recupero. (Procedura n. 2006/2456 C-207/05)
In proposito la Corte di giustizia, con sentenza in data 01.06.2006, ha accolto il ricorso esperito dalla Commissione e ha dichiarato l'Italia obbligata al recupero degli aiuti. Successivamente la Commissione ha ritenuto opportuno avviare la sequenza propriamente contenziosa della procedura di infrazione, la quale, al 31 dicembre 2008, risulta pertanto pervenuta alla fase del Parere Motivato ai sensi dell'art. 228. Al riguardo, tuttavia, le autorità italiane hanno addotto di aver assunto i provvedimenti idonei a favorire il recupero degli aiuti contestati, mediante attivazione di due distinti procedimenti amministrativi interni: uno di essi, attinente al recupero delle agevolazioni sui prestiti, è stato deferito alla competenza del Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro; l'altro, concernente le esenzioni fiscali, viene attualmente gestito dall'Agenzia delle Entrate.
Per quanto inerisce al procedimento di rientro delle agevolazioni sui prestiti, il Dipartimento del Tesoro ha precisato che la pratica risulta sostanzialmente conclusa, essendo state integralmente riscosse le somme iscritte a ruolo a titolo sia di agevolazioni sui prestiti, sia di sanzioni previste dalla legge 62/2005 che ha disciplinato il recupero medesimo. Di conseguenza è stato accreditato, sul conto corrente speciale impignorabile, previsto dall'art. 27 della legge citata, l'importo di complessivi Euro 7.424.664,16, il quale non può ancora ritenersi definitivamente acquisito alle entrate dello Stato prima della decisione nel merito dei numerosi ricorsi promossi, al riguardo, di fronte ai giudici nazionali.

Aiuti per i quali la Corte di Giustizia ha dichiarato la mancata esecuzione da parte dell'Italia della decisione di recupero		
Numero	**Oggetto**	**Stato della procedura**
CR 49/1998 P.I. ex art. 228 n. 2007/2229	Occupazione – Pacchetto Treu	C-99/02 del 01.04.2004
CR 27/1999 P.I. ex art. 228 n. 2006/2456	Aziende municipalizzate	C-207/05 del 01.06.2006
CR 62/2003	Disposizioni urgenti in materia di occupazione(Brandt)	C-280/05 del 6.12.07

PAGINA BIANCA

PARTE II

ANALISI DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I - DETTAGLIO DELLE PROCEDURE PER SETTORE

L'analisi dettagliata dei casi di contenzioso aperti tra l'Unione europea e l'Italia ricomprende, in questa seconda edizione della Relazione semestrale, non solo le procedure di infrazione, ma anche le sentenze emanate dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee a chiusura di rinvii pregiudiziali proposti da giudici nazionali italiani e stranieri.
Con riferimento, in particolare, alle procedure di infrazione, è stata compilata per ciascuna di esse un'apposita scheda contenente le informazioni maggiormente rilevanti: tipologia di procedura, violazione contestata dalla Commissione europea, stadio della procedura ed impatto finanziario.

La II parte del lavoro si compone, quindi, di 159 schede, raggruppate per ciascun settore di riferimento delle procedure, nell'ordine seguente:

- Affari Economici e Finanziari
- Affari Esteri,
- Affari Interni
- Agricoltura
- Ambiente
- Appalti
- Comunicazioni
- Concorrenza
- Energia
- Fiscalità e Dogane
- Istruzione, Università e Ricerca
- Lavoro e Affari Sociali
- Libera circolazione delle merci e delle persone
- Libera prestazione dei servizi
- Pesca
- Salute
- Trasporti
- Tutela dei consumatori

Per ciascun settore, prima dell'inserimento delle schede analitiche, si è proceduto alla redazione di un breve prospetto riepilogativo delle procedure attive, recante indicazione degli estremi numerici, dell'oggetto, del tipo di contestazione ("violazione del diritto comunitario", oppure mancata attuazione del diritto comunitario) e dello stadio attuale della procedura.

PAGINA BIANCA

Affari Economici e Finanziari

PAGINA BIANCA

Affari Economici e Finanziari

Il presente settore concerne, attualmente, 5 procedure di infrazione, di cui numero 4 procedure hanno ad oggetto la mancata attuazione di direttive comunitarie, mentre una sola procedura riguarda una presunta violazione del diritto comunitario.

Nell'ambito delle procedure considerate, numero 2 procedure si trovano già transitate alla fase contenziosa di fronte alla Corte di Giustizia (la n. 2007/0081 e la n. 2001/2178 risultano attestate al passaggio procedurale del Ricorso di fronte al giudice comunitario).

A parte l'isolata eccezione della n. 2001/2178, le procedure attinenti al settore in esame sono state tutte instaurate recentemente, in quanto risalenti prevalentemente al 2008.

PROCEDURE DI INFRAZIONE SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto finanziario**
Scheda 1 2008/557	Mancato recepimento direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati	PM	No
Scheda 2 2008/0428	Mancato recepimento direttiva 2007/16/CE coordinamento delle disposizioni in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanta riguarda il chiarimento di talune definizioni.	PM	No
Scheda 3 2008/0427	Mancato recepimento direttiva 2007/14/CE che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 2004/109/CE – relativa all'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato	MM	No
Scheda 4 2007/0081	Mancato recepimento della direttiva 2003/58/CE sui requisiti di pubblicità in materia di riparazione del danno ambientale	RC (C-313/08)	No
Scheda 5 2001/2178	Disposizioni concernenti l'esercizio di poteri speciali in società privatizzate golden share	RC. (C-326/07)	No

Scheda 1 – Affari Economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2008/557 – ex art. 226 TCE

"Mancata attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro

Violazione

La Commissione contesta la mancata trasposizione nell'ordinamento italiano della Direttiva 2006/43/CE, concernente le revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, la quale modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e abroga la direttiva 84/253/CEE.
L'art. 53 della direttiva impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 29 giugno 2008, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva stessa.
Poichè la Commissione non ha ricevuto tale comunicazione entro il termine debito, essa ritiene non sussista, allo stato attuale, nessun provvedimento nazionale di recepimento della direttiva in questione.

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008 è stato notificato all'Italia un Parere Motivato ex art 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura non implica oneri per bilancio dello stato

Scheda 2 – Affari Economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2008/428 – ex articolo 226 del Trattato CE
"Mancata attuazione della direttiva 2007/16/CE che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 85/611/CEE – concernente il coordinamento delle disposizioni relative a taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

Violazione
La Commissione Europea, con Messa in Mora n. C (2008) 2220/15 del 23 maggio 2008, ha contestato alla Repubblica Italiana la mancata trasposizione della Direttiva 2007/16/CE, che stabilisce modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni.
Infatti, ai sensi dell'art. 13 della Direttiva in questione, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla sua trasposizione entro il termine del 23 marzo 2008, dandone immediata comunicazione alla Commissione.
Le autorità italiane hanno dato seguito alla lettera della Commissione stessa con nota del 19 agosto 2008, dalla quale risulta che l'Italia non avrebbe ancora emanato i provvedimenti idonei al recepimento, al proprio interno, della normativa in oggetto.
Pertanto, la Commissione europea ha ribadito la propria posizione attraverso l'invio di un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE.

Stato della Procedura
La Commissione Europea, in data 27 novembre 2008, ha comunicato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari Economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2008/427 – ex articolo 226 del Trattato CE
"Mancato recepimento direttiva 2007/14/CE che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 2004/109/CE – relativa all'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

Violazione
La Commissione Europea, con Messa in Mora n. C(2008) 2220/15 del 23 maggio 2008, ha contestato alla Repubblica Italiana la mancata trasposizione della Direttiva 2007/14/CE, modificativa della direttiva 2004/109/CE.
Infatti, ai sensi dell'art. 24 della Direttiva 2007/14/CE dell'8.3.2007, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla sua trasposizione entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di adozione della stessa, dandone comunicazione alla Commissione.
Allo stato attuale, non risulta la trasposizione della Direttiva in questione.

Stato della Procedura
La Commissione Europea, in data 23 maggio 2008, ha comunicato una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE, invitando le autorità italiane a trasmettere le loro osservazioni entro due mesi dal ricevimento di essa.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Affari Economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2007/0081 ex art. 226 del Trattato CE
"Mancata recepimento direttiva 2003/58/CE".

Settore: Affari economici e Finanziari

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno; Ministero della Giustizia; Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Economia e Finanze; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Violazione

La Commissione contesta all'Italia la mancata attuazione integrale, entro il 31 dicembre 2006, delle disposizioni di cui alla direttiva 2003/58/CE, relativa ai requisiti di pubblicità per quanto riguarda taluni tipi di società, in modifica della direttiva 68/151/CEE.
L'art. 2 della sopra menzionata direttiva prevede che gli Stati membri adottino, entro il 31 dicembre 2006, tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa.
In data 12 aprile 2007 le autorità italiane hanno rilevato, tramite una nota del Ministero dello Sviluppo economico, che la direttiva 2003/58/CE sarebbe stata recepita nell'ordinamento interno attraverso il D.P.R. 581/1995, l'art. 31 della Legge 340/2000 e l'art. 9 del D. L. 7/2007.
In seguito, con nota del 18 aprile 2007, hanno comunicato il testo della L. 40/2007, di conversione del decreto 7/2007.
Tuttavia, anche a seguito di tali comunicazioni, la Commissione, in data 11 giugno 2007, ha espresso perplessità sull'effettiva trasposizione dell'art. 1, paragrafi 4, 5 e 6 della direttiva in oggetto, chiedendo chiarimenti a riguardo.
In replica, le autorità nazionali hanno ribadito che la direttiva stessa ha ottenuto una completa attuazione, menzionando, a tale proposito, gli interventi normativi già comunicati, senza citarne di ulteriori.
Pertanto, la Commissione ritiene che l'art. 1, paragrafi 4, 5 e 6 della direttiva 2003/58/CE non abbia ancora ricevuto attuazione nell'ordinamento nazionale italiano.
All'inizio del 2009, al fine di superare la vertenza in questione, è stato presentato dal Governo un emendamento al disegno di legge Comunitaria 2008 (AS 1078).
Si anticipa, in questa sede, che la presente procedura è stata oggetto di archiviazione, in forza di decisione assunta dalla Commissione nel I° semestre 2009.

Stato della Procedura

Il data 11 luglio 2008 la Commissione ha presentato un Ricorso ex art. 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono al momento oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Affari Economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2001/2178 ex art. 226 del Trattato CE
"Disposizioni concernenti l'esercizio di poteri speciali in società privatizzate golden share".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 43 e 56 TCE, relativi alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali. In particolare, l'art. 2, comma 1 del decreto legge n. 332/1994, convertito nella legge n. 474/1994 e modificato dalla legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004), prevede, per alcune società controllate dallo Stato (da individuarsi con successivo decreto della Presidenza del Consiglio) operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e degli altri pubblici servizi, che allo Stato medesimo sia riservata una partecipazione munita di "poteri speciali" (cosiddetta "Golden share"). Tali prerogative, connesse alla partecipazione detenuta dallo Stato in persona del Ministro dell'Economia e Finanze, comprendono: il diritto di opposizione sia all'acquisto, da parte di terzi investitori, di quote rappresentanti almeno il 5% dei diritti di voto, sia alla stipula di patti ed accordi fra gli stessi soci; il diritto di veto rispetto ad alcune rilevanti modifiche dell'organizzazione societaria come il trasferimento all'estero della sede sociale ovvero la trasformazione delle società stessa; il diritto alla nomina di un amministratore senza diritto di voto. Le norme in questione, peraltro, demandano al Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione dei criteri di esercizio di tali "poteri speciali". Tali criteri, effettivamente, sono stati individuati con decreto PCM del 10 giugno 2004, il quale, all'art. 1, 1° e 2° comma, ha finalizzato le particolari potestà, sopra menzionate, alla salvaguardia di importanti esigenze di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di sanità pubblica e di difesa, nonché alla necessità di evitare gravi carenze nell'approvigionamento minimo di prodotti energetici, di materie prime e di beni e servizi essenziali alla collettività, oltre che all'interesse di scongiurare gravi pregiudizi alla continuità dei pubblici servizi, alla sicurezza dei pubblici impianti e all'igiene collettiva. La Commissione osserva che tali circostanze, la cui sussistenza autorizza l'esercizio dei poteri speciali, sarebbero decritte in modo così generico da ricomprendere una vastissima serie di ipotesi non prevedibili dagli eventuali investitori privati, così che gli stessi, in quanto non edotti chiaramente sulle condizioni del loro investimento, verrebbero scoraggiati dall'acquistare le quote delle società privatizzate collocate sul mercato. Ne deriverebbe, pertanto, un limite alle libertà di investimento dei capitali e di stabilimento di impresa. Pertanto la Commissione richiede un intervento diretto a specificare maggiormente i casi, in presenza dei quali soltanto è consentito il ricorso ai "poteri speciali" annessi alla "golden share".

Stato della Procedura
In data 13.07.07 la Commmissione ha presentato ricorso contro lo Stato italiano ex art. 226 del TCE (causa C 326/07).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari Esteri

PAGINA BIANCA

Affari Esteri

Nell'ambito del settore degli Affari Esteri si rilevano, allo stato attuale, 2 procedure di infrazione relative a presunte violazioni del diritto comunitario, delle quali la n. 2007/2281 è la più recente, risalendo la sua instaurazione, come è evidente, all'anno 2007.

Tutte e due le procedure si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del Trattato CE. In particolare la n. 2003/2061 è giunta allo stadio del "parere motivato".

Assume rilievo per il bilancio finanziario dello Stato soltanto la procedura 2007/2281, concernente la contestazione, nei confronti dell'Italia, dell'illegittima applicazione di una tassa per il rilascio di un visto di breve durata ai familiari di cittadini dell'Unione. La procedura in esame, pertanto, implica un effetto finanziario sfavorevole per lo Stato italiano, in termini di minori entrate. Per conformarsi agli orientamenti della Commissione, infatti, l'Italia dovrebbe erogare gratuitamente il servizio di cui si tratta.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE - AFFARI ESTERI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 2007/2281	Esternalizzazione di parte della procedura visti e oneri aggiuntivi a carico dei richiedenti il visto	MM	Si
Scheda 2 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky).	PM	No

Scheda 1 – Affari Esteri

Procedura di infrazione n. 2007/2281 – ex art. 226 TCE

"Esternalizzazione di parte della procedura visti e oneri aggiuntivi a carico dei richiedenti il visto".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 2004/38/CE in materia di rilascio di visti per i cittadini di Paesi dell'Unione europea.
La Commissione ha ritenuto illegittime le spese, a carico dei richiedenti i visti di breve durata per l'ingresso in Italia di familiari di cittadini dell'Unione europea, previste a titolo di corrispettivo dei servizi resi dagli operatori privati esterni a cui i Consolati italiani fanno ricorso per l'istruttoria delle domande di visto.
Secondo la Commissione, infatti, tale prassi viola la disposizione della predetta direttiva (articolo 5, paragrafo 2) che fa obbligo agli Stati membri di prevedere, per i familiari di cittadini dell'Unione europea, ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari e che tali visti siano rilasciati il più presto possibile in base ad una procedura accelerata.

Stato della Procedura

In data 24 ottobre 2007 è stata notificata all'Italia una lettera di messa in mora ex art 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura implica un possibile impatto finanziario per il bilancio dello Stato, in quanto l'eliminazione della tassa relativa al rilascio dei visti determinerebbe una decurtazione delle entrate del pubblico erario

Scheda 2 – Affari Esteri

Procedura di infrazione n. 2003/2061 – ex articolo 226 del Trattato CE.
"Accordo bilaterale con gli Stati Uniti "Open Sky"".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione contesta la violazione del diritto di stabilimento, di cui all'articolo 43 del TCE nonché dell'obbligo, previsto dall'articolo 10 del Trattato, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità.

La Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati uniti, recante un emendamento all'Accordo sul trasporto aereo del 22 Giugno 1970, sancendo l'illegittimità degli articoli 3 e 4 di tale Accordo che consentono agli Stati Uniti di rifiutare, ovvero di limitare, le autorizzazioni concesse a compagnie aeree italiane la cui quota rilevante di proprietà e/o il cui controllo effettivo spetti ad altre compagnie comunitarie. Si sostiene, in particolare, che queste disposizioni costituiscono un'indebita restrizione alla libertà di stabilimento delle imprese di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 43 del Trattato CE.

La Commissione ha, altresì, rilevato come determinate norme dell'Accordo (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) disciplinano una materia, quale il rapporto tra la Comunità ed i Paesi terzi, devoluta dal diritto comunitario alla competenza esclusiva della Comunità, non potendo, pertanto, gli Stati membri assumere al riguardo impegni nei confronti dei Paesi terzi. Nell'esporre le summenzionate argomentazioni la Commissione ha sottolineato come accordi bilaterali simili all'Open Sky fossero stati già ritenuti incompatibili con il diritto comunitario da una recente giurisprudenza della Corte di giustizia. Al riguardo le Autorità italiane hanno affermato che tale giurisprudenza in quanto successiva alla stipula dell'accordo, non ha efficacia retroattiva e pertanto non risulta applicabile all'Accordo medesimo.

Stato della Procedura:

La Commissione ha notificato un Parere motivato ex art 226 del Trattato CE in data 16 Marzo 2005, al quale le Autorità italiane hanno dato seguito con nota n. 8132 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 maggio 2005 che ribadisce la precedente posizione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari Interni

PAGINA BIANCA

Affari Interni

Al settore degli "affari interni" attengono, allo stato attuale, numero 3 procedure di infrazione, riguardanti in ogni caso asserite violazioni del diritto comunitario.

La procedura, avente ad oggetto la "Mancata comunicazione del regime di sanzioni riguardante i dati informativi che accompagnano il trasferimento di fondi nel quadro della lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo", ha avuto il suo esordio nel 2008, le altre 2 procedure sono state avviate nel corso del 2006.

Tutte le procedure del settore in esame si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del trattato CE, la prima, in particolare, risultando collocata allo stadio di "messa in mora" e le ultime due a quello del "parere motivato".
Si registra un impatto finanziario esclusivamente per la procedura n. 2008/2035, in quanto l'adeguamento alla posizione di Bruxelles imporrebbe l'adozione di sanzioni amministrative pecuniarie, con relativo aumento delle entrate del pubblico bilancio, in rafforzamento della normativa contro il riciclaggio di fondi destinati a finanziare il terrorismo.

PROCEDURE DI INFRAZIONE SETTORE - AFFARI INTERNI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 2008/2035	Mancata comunicazione del regime di sanzioni riguardante i dati informativi che accompagnano il trasferimento di fondi nel quadro della lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo	MM	Si
Scheda 2 2006/2126	Non conformità al diritto comunitario della normativa italiana in materia di soggiorno di breve durata dei cittadini di paesi terzi	PM	No
Scheda 3 2006/2075	Mancato rilascio ai cittadini di paesi terzi di permessi di soggiorno conformi al modello uniforme stabilito nel Reg. CE 1030/02	PM	No

Scheda 1 – Affari Interni

Procedura di infrazione n. 2008/2035 – Ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE."Mancata comunicazione del regime di sanzioni riguardante i dati informativi che accompagnano il trasferimento di fondi nel quadro della lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, Ministero dell'Interno.

Violazione
La Commissione Europea contesta la violazione degli obblighi derivanti dal Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006, che introduce misure finalizzate a contrastare il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo stabilendo, tra l'altro, le informazioni che devono essere fornite quando viene posto in essere un trasferimento di fondi.
Gli Stati membri hanno l'obbligo di assicurare l'applicazione del Regolamento introducendo delle sanzioni "...efficaci, proporzionate e dissuasive..." da irrogare in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento.
Ai sensi dell'art 15 del regolamento, in particolare, tali sanzioni devono essere applicate a decorrere dal 15 dicembre 2007 e notificate alla Commissione entro il 14 dicembre 2007, indicando altresì le autorità nazionali responsabili della loro applicazione.
La Commissione, tuttavia, non avendo le autorità italiane provveduto alla notifica delle sanzioni in questione, ritiene che non sia stato adottato alcun regime sanzionatorio.

Stato della Procedura
In data 3 aprile 2008 è stata notificata una Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrenti dal 7 aprile 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
La procedura comporterebbe un impatto finanziario positivo sul bilancio dello Stato, in termini di maggiori entrate, nell'ipotesi in cui, ai fini dell'adeguamento alla normativa comunitaria, vengano introdotte nell'ordinamento interno sanzioni di natura amministrativa pecuniaria.

Scheda 2 – Affari Interni

Procedura di infrazione n. 2006/2126 – ex articolo 226 del Trattato CE.
"Non conformità al diritto comunitario della normativa italiana in materia di soggiorno di breve durata dei cittadini di paesi terzi".
Settore: Affari interni
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno.

Violazione

La Commissione contesta l'illegittimità dell'art. 7, comma 2 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
A seguito dei rilievi sollevati dalla Commissione europea in ordine ad alcune norme comprese nel Testo Unico sopra menzionato, fra cui quella statuita al suddetto art. 7 comma 2, l'Italia aveva emanato il D.L. 10/2007, successivamente convertito con la legge 46/2007, precisando, tuttavia, che tale legge di conversione non aveva recepito il contenuto dell'art. 5 lettera c) dello stesso decreto. Di conseguenza, quest'ultima disposizione, in quanto non convertita in legge, ha attualmente esaurito i suoi effetti, compresi quelli abrogativi del contestato art. 7 comma 2 del Testo Unico, che ha di nuovo acquisito, pertanto, piena vigenza nell'ordinamento italiano.
La Commissione ritiene, dunque, che detto art. 7, comma 2 contrasti con l'art. 22 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen. La norma nazionale, infatti, prevede che, in caso di presenza nel territorio italiano di cittadini di paesi terzi, non solo questi ultimi, ma anche i soggetti che li ospitano a qualsiasi titolo, anche se per ragioni diverse dal fatto di trovarsi a gestire una struttura di alloggio, siano vincolati all'obbligo di eseguire una "dichiarazione di presenza", entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. Tale normativa risulta in contraddizione con l'art. 22 della convenzione applicativa dell'accordo di Schengen, la quale, di regola, impone soltanto al cittadino del paese terzo di procedere alla "dichiarazione di presenza" di cui sopra, escludendo che l'obbligo in oggetto venga esteso anche agli ospitanti dello straniero stesso, salva l'eccezione dovuta alla circostanza in cui detti ospitanti siano responsabili di una struttura di alloggio o ad essa preposti.Pertanto, in quanto viene dilatato indebitamente l'ambito applicativo dell'obbligo di "dichiarazione di presenza", relativa ai cittadini di paesi terzi, la disciplina comunitaria sopra citata risulta violata.
Il Ministero dell'Interno, in risposta alle osservazioni della Commissione, ha rilevato che l'obbligo contestato, a carico dell'"ospitante" che non sia esercente di strutture di alloggio, risulta giustificato in quanto rappresenta, a sua volta, una specificazione dell'obbligo già previsto in generale dall'art. 12 del D. L. 21 marzo 1978 n. 59 , convertito in Legge 191/78, per fini di contrasto al terrorismo, il quale vale con riferimento alla presenza di ogni "ospite", indipendentemente dalla sua nazionalità.

Stato della Procedura

In data 26 novembre 2008 è stato emesso un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari Interni

Procedura di infrazione n. 2006/2075 – ex articolo 226 del Trattato CE
"Mancato rilascio, ai cittadini dei paesi terzi, di un permesso di soggiorno conforme al modello uniforme stabilito nel regolamento CE n. 1030/2002".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno.

Violazione

La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana la violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 1 e 9 del Regolamento CE n. 1030/2002, il quale istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, prevedendo, all'art. 9, che il rilascio di tale modello debba realizzarsi entro un termine massimo scaduto il 14 agosto 2003. Non disponendo di informazioni in merito al rilascio del modello entro il 14 agosto 2003 da parte dell'Italia, la Commissione ha notificato una lettera di Costituzione in Mora in data 10 aprile 2006.

Le Autorità italiane, dando seguito con la lettera del 19 giugno 2006 ai rilievi formulati dalla Commissione, hanno precisato che il Ministro dell'Interno ha emanato regole relative ai permessi di soggiorno e che sono state adottate le opportune misure (decreto 3 agosto 2004; decreto legge 31 gennaio 2005, convertito nella legge del 31 marzo 2005 n. 43; decreto 4 aprile 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze; progetti pilota estesi a tutte le Questure nel periodo luglio – settembre 2006). Le Autorità italiane, peraltro, hanno manifestato l'intenzione di introdurre un nuovo permesso di soggiorno, conformemente alle prescrizioni contenute in un Regolamento comunitario, non ancora emanato, di cui si propetta la futura adozione. In proposito la Commissione replica che l'adozione del nuovo regolamento non solleva le autorità italiane dall'obbligo di adeguarsi alle disposizioni della normativa attualmente in vigore. Si aggiunge altresì che i permessi di soggiorno in corso non corrispondono né alle prescrizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento vigente, né a quelle del futuro regolamento.

Stato della Procedura

In data 6 maggio 2008 è stata notificato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE invitando le Autorità Italiane a far conoscere le proprie osservazioni al riguardo entro il termine di due mesi decorrente dal 9 maggio 2008.

La risposta alle osservazioni della Commissione europea, da inviarsi nel termine come sopra assegnato, sono state elaborate dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e trasmesse in tempo utile dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Interno.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Agricoltura

PAGINA BIANCA

Agricoltura

Il settore dell' "Agricoltura" contempla, allo stato attuale, 3 procedure di infrazione, di cui numero 2 procedure concernono altrettante violazioni del diritto comunitario, mentre la più recente, che corrisponde al n. 2008/680, riguarda un caso di mancato recepimento nel diritto interno di direttiva comunitaria.

Tutte le procedure del settore "agricoltura" si trovano nella fase pre-contenziosa ex art. 226 del trattato CE, allo stadio della "messa in mora".

Per nessuna delle procedure in questione è stato rilevato un impatto finanziario.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE - AGRICOLTURA			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 2008/0680	Mancato recepimento della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente e totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana	MM	No
Scheda 2 2007/4535	Non corretta applicazione della direttiva 1998/34/CE – mancata notifica delle prescrizioni in materia di fertilizzanti	MM	No
Scheda 3 2006/2299	Etichettatura passata di pomodoro	MM	No

Scheda 1 - Agricoltura

Procedura di infrazione n. 2008/0680 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.
"Mancata trasposizione della Direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana"
Settore: Agricoltura
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione
La Commissione, con lettera n. C(2008)5000/15 del 30 settembre 2008, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva n. 2007/61/CE.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il 31 agosto 2008, informandone immediatamente la Commissione.
Al riguardo, non si rileva l'adozione di provvedimenti nazionali di recepimento della Direttiva in questione.

Stato della Procedura
In data 30 settembre 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le Autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro due mesi dalla data del 1° ottobre 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Agricoltura

Procedura di infrazione n. 2007/4535– ex articolo 226 del Trattato CE.
"Non corretta applicazione della Direttiva 1998/34/CE. Mancata notifica delle prescrizioni in materia di fertilizzanti".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Violazione:
La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana la non corretta applicazione della Direttiva 1998/34/CE, che prevede una procedura di informazione delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Si rileva in particolare che il Decreto Legislativo 29 aprile 2006 n. 217, in materia di fertilizzanti, non è stato soggetto dalle autorità italiane alla notifica di cui all'art. 8 della Direttiva, in base alla quale si prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione ogni progetto concernente una "regola tecnica", configurata dalla direttiva stessa, principalmente, come "specificazione tecnica" o "requisito" o "regola" relativa ai servizi - ovvero come disposizione normativa che vieta la fabbricazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto o di un servizio.
La Commissione osserva che il decreto legislativo in oggetto - in quanto contiene prescrizioni tecniche concernenti i concimi, costituisce una "regola tecnica", come tale soggetta all'obbligo di notifica ancora in fase progettuale. Al contrario, le autorità italiane hanno omesso tale comunicazione, sostenendo che il decreto 2006/117, pur rappresentando una "regola tecnica", rientra nell'ambito dell'art. 10 della Direttiva, il quale esonera dall'obbligo di notifica tutte le disposizioni che sono adottate a titolo di semplice esecuzione di preesistenti atti comunitari obbligatori. Poichè il decreto 2006/217 provvederebbe alla mera esecuzione del precedente regolamento CE 2003/2003 (atto obbligatorio) –.esso rientrerebbe nell'eccezione prevista.
La Commissione, tuttavia, osserva che il decreto non ricade nell'ambito dell'eccezione all'obbligo di notifica, in quanto introduce contenuti nuovi rispetto al Reg. 2003/2003 CE e pertanto non può qualificarsi mero atto di esecuzione di quello. Si invitano quindi le autorità italiane ad eseguire la comunicazione del testo del decreto sotto forma di progetto - con esclusivo riferimento ai contenuti nuovi - nonché a procedere all'abrogazione delle vigenti disposizioni del decreto attinenti gli stessi contenuti, in quanto inficiate da vizio di omessa notifica.

Stato della Procedura
In data 26 giugno 2008 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 CTE, invitando le autorità italiane a comunicare le proprie osservazioni entro due mesi dal suo ricevimento.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Agricoltura

Procedura di infrazione n. 2006/2299 ex art. 226 del Trattato CE
"Etichettatura della passata di pomodoro".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Violazione

Violazione degli articoli 18 paragrafo 2 e 19 della Direttiva 2000/13/CE relativa al avvicinamento delle legislazioni nazionali concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

Mediante la lettera di Messa in Mora ex art 226 TCE del 12/10/2006, la Commissione ha rilevato l'illegittimità della norma amministrativa nazionale, che prevede l'obbligo di indicazione del luogo di coltivazione del pomodoro fresco sull'etichettatura della passata, per impedire che il consumatore sia indotto in errore. La Commissione contesta che il decreto sia stato emanato nonostante il parere contrario di Bruxelles e, quindi, in violazione dell'articolo 19 della Direttiva, secondo cui, in caso di parere negativo da parte della Commissione, le Autorità italiane non possono emanare il Decreto prima che la Commissione abbia preso una decisione al riguardo, dopo aver acquisito il parere del Comitato permanente della catena alimentare.

La Commissione ha altresì rilevato un vizio sostanziale ritenendo che l'indicazione obbligatoria della provenienza del pomodoro non sia compatibile con l'articolo 18 della predetta Direttiva, ai sensi del quale tale indicazione può essere prevista come obbligatoria solo qualora " la omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine del prodotto alimentare".

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dando seguito alla Messa in mora con la nota del 2 marzo 2007, ha contestato le considerazioni svolte dalla Commissione ritenendo che l'indicazione obbligatoria garantisce che il consumatore non cada in errore sulla provenienza del pomodoro; le autorità hanno altresì sostenuto che tale obbligo è compatibile con il principio di non discriminazione, interessando sia il prodotto nazionale che quello importato, nonché con il principio di proporzionalità, l'indicazione obbligatoria non limitando lo scambio di merci.

Stato della Procedura

La Commissione ha inviato in data 12.10.2006 una Messa in Mora ex art. 226, cui le Autorità italiane hanno replicato con apposita nota.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Ambiente

PAGINA BIANCA

Ambiente

Il settore "ambiente" attiene, allo stato attuale, a numero 43 procedure di infrazione, concernenti, in numero di 42, altrettante presunte violazioni del diritto comunitario e, in numero di una procedura, un caso di presunto mancato recepimento, nell'ordinamento interno, di direttiva CE.

Nell'ambito del presente settore si rilevano le procedure di infrazione che si attestano nelle fasi più avanzate del relativo "iter", in quanto pervenute allo stadio del contenzioso ex art. 228 TCE.

Le procedure più recenti, invece, sono ferme allo stadio pre-contenzioso ex art. 226 TCE, afferendo variamente o ai passaggi della "messa in mora", ovvero del "parere motivato", o del "ricorso" o, infine, della "sentenza".
Per quanto riguarda l'impatto finanziario, le procedure per le quali si ritiene sussistano oneri potenziali per il bilancio dello Stato, sono le seguenti:

Procedura di infrazione 2007/2195 – ex art. 226 del Trattato CE "Nuove discariche in Campania". La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, dovuto all'istituzione di un fondo per l'emergenza dei rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008 (D.L. 23 maggio 2008 n. 90 art. 17). Tale provvedimento è stato peraltro ritenuto insufficiente dalle autorità europee, per cui sarà necessaria la movimentazione di ulteriori spese per far fronte ai rilievi della Commissione.

Procedura di infrazione n. 2001/4156 - ex art. 226 del Trattato CE "Progetti di reindustrializzazione a Manfredonia SIC - ZPS IT91100008 "Valloni e Steppe Pedegarganiche". Al riguardo sono state rilevate conseguenze finanziarie negative connesse all'adozione delle misure di compensazione del danno ambientale, il cui costo ricade in parte sul bilancio regionale.

Procedura di infrazione n. 2000/5152 - ex art. 226 del Trattato CE "Trattamento acque reflue urbane mancanza di un depuratore per le acque dei Comuni del Bacino fiume Olona (VA)". Come comunicato dall'Amministrazione interessata, le conseguenze finanziarie negative sono riconducibili alla realizzazione dei lavori di adeguamento del bacino del fiume Olona, per i quali è stato stipulato un contratto di appalto a cura della Regione Lombardia.

Procedura di infrazione n. 2000/4554 - ex art. 228 del Trattato CE "Discarica di rifiuti in località Campolungo (AP)". In merito a tale procedura, giunta ormai allo stadio avanzato ex art. 228 Trattato CE, si ravvisa un impatto finanziario

negativo sul bilancio dello Stato, in caso di lavori di adeguamento della discarica a carico delle Amministrazioni interessate.

Procedura di infrazione n. 1999/4797 - ex art. 228 del Trattato CE "Rifiuti depositati nella discarica di Rodano (Milano)". In merito a tale procedura, giunta ormai allo stadio avanzato ex art. 228 Trattato CE, si riscontra un impatto finanzario negativo sul bilancio dello Stato, nel caso in cui le Amministrazioni interessate affrontassero i lavori di adeguamento della discarica richiesti dalla Corte di Giustizia.

Procedura di infrazione n. 1998/4802 - ex art. 228 del Trattato CE "Valutazione impatto ambientale "stabilimento chimico Enichem di Macchia Manfredonia". In merito a tale procedura, pervenuta ormai allo stadio avanzato ex art. 228 Trattato CE, si ravvisa un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, dovuto ai lavori di adeguamento della discarica che fanno carico alle Amministrazioni interessate.

Procedura di infrazione n. 1998/2346 – ex art. 226 del Trattato CE "Villaggio turistico a Is Arenas (Oristano)". Anche in questo caso risultano oneri finanziari, relativi alle previste attività a carico delle Autorità locali e imputati ai finanziamenti del Programma Operativo della Regione Sardegna 2000- 2006, cofinanziato con Fondi dell'Unione europea.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE AMBIENTE			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 2008/4372	Violazione di direttive ambientali in relazione all'Ordinanza del Presidente del Consiglio del 19 marzo 2008 n. 3663, relativa ai "grandi eventi"della Presidenza italiana del G8 e al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia	MM	No
Scheda 2 2008/2076	Limitazioni delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione	MM	No
Scheda 3 2008/2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti	MM	No

Scheda 4 2008/0782	Mancato recepimento della direttiva 2006/66/CE relativa all'armonizzazione delle misure nazionali in materia di rifiuti di pile e di accumulatori	MM	No
Scheda 5 2007/4679	Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale	MM	No
Scheda 6 2007/2492	Interventi edilizi a Baia Caddinas, Golfo Aranci – Valutazione Impatto Ambientale	MM	No
Scheda 7 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	SC C-297/08	Si
Scheda 8 2007/2182	Qualità dell'aria. Valori limiti per lo zolfo (SO2)	MM	No
Scheda 9 2006/4820	Piano regolatore generale del Comune di Staranzano Gorizia	PM	No
Scheda 10 2006/4808	Inquinamento atmosferico nel comprensorio del Mela (ME)	MM	No
Scheda 11 2006/4780	Deviazione acque del fiume Trebbia Emilia Romagna	PM	No
Scheda 12 2006/4482	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	MM	No
Scheda 13 2006/4043	Normativa delle Regione Liguria in materia di caccia	SC 15.05.08 C-503/06	No
Scheda 14 2006/2500	Sistemi di protezione antincendio delle navi ed estintori contenenti halon	MM	No

Scheda 15 2006/2315	Impatto ambientale relativo alla legislazione della Regione Lombardia su progetti di cave	MM	No
Scheda 16 2006/2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga	PM	No
Scheda 17 2006/2017	Rimozione dagli scopi della direttiva 76/160/CEE sulla qualità delle acque di balneazione	MM	No
Scheda 18 2005/4051	Disposizioni sulla corretta gestione dei rifiuti di cui all'allegato I alla direttiva 75/442/CE	SC 22.12.2008 C-283/07	No
Scheda 19 2005/2238	Impatto ambientale relativo al progetto di una cava di calcare a Colle della Duolfa, Macchia di Isernia (Isernia)	MMC	No
Scheda 20 2005/2015	Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico	SC 25.09.2008 C-368/07	No
Scheda 21 2004/5159	Progetti idroelettrici in Val Masino (Sondrio)	MM	No
Scheda 22 2004/4926	Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici	PM	No
Scheda 23 2004/4242	Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga	PM	No
Scheda 24 2004/2116	Applicazione direttive 96/62/CE e 99/30/CE concernenti i valori limite di qualità dell'aria	PM	No
Scheda 25 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	MMC	No

Scheda 26 2003/5046	Violazione della Direttiva 79/409/CE sull'avifauna	SC 20.09.07 C-304/05	No
Scheda 27 2003/4762	Realizzazione del sistema MOSE Venezia	MMC	No
Scheda 28 2003/4506	Discariche di rifiuti (rocce da scavo)	SC 10.04.08 C - 442/06	No
Scheda 29 2003/2204	Cattivo recepimento direttiva veicoli fuori uso	SC 24.05.07 C-394/05	No
Scheda 30 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	MM2	No
Scheda 31 2003/2049	Cattiva applicazione direttiva 85/337/CEE relativa alla VIA	PM	No
Scheda 32 2002/4787	Valutazione dell'impatto ambientale della strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea-via Borisasca (Milano)	PM	No
Scheda 33 2002/2284	Effetti nocivi della raccolta del trasporto del trattamento dell'ammasso e del deposito dei rifiuti	MM2	No
Scheda 34 2002/2213	Cattivo recepimento della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti	SC 18.12.07 C-263/05	No
Scheda 35 2002/2077	Obblighi previsti dalla direttiva 75/442/CEE sui rifiuti	SC 18.12.07 C-194/05	No

Scheda 36 2001/4156	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nella provincia di Foggia	MM2	Si
Scheda 37 2000/5152	Trattamento delle acque reflue urbane-Agglomerato Comuni della provincia di Varese – bacino di Olona	SC 30.11.06 C-293/05	Si
Scheda 38 2000/5083	Bonifica della discarica abusiva a nord della statale "Appia" nel comune di Massafra (Taranto)	MM2	No
Scheda 39 2000/4554	Bonifica della Discarica RSU Campolungo (AP)	PM2	Si
Scheda 40 1999/4797	Bonifica della discarica di Nerofumo a Rodano (Mi)	RC. 2 C-383/02	Si
Scheda 41 1999/4006	Cattivo recepimento delle direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE relative alla disciplina dei rifiuti	SC 18.12.07 C-195/05	No
Scheda 42 1998/4802	Bonifica della discarica di Manfredonia (FG)	PM2	Si
Scheda 43 1998/2346	Costruzione villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	RC C-491/08	Si

Scheda 1 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2008/4372– ex articolo 226 del Trattato CE.
"Violazione di direttive ambientali in relazione all'Ordinanza del Presidente del Consiglio del 19 marzo 2008 n. 3663, relativa ai "grandi eventi" della Presidenza italiana del G8 e al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia".
Amministrazione/Dipartimento di competenza:.Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; PCM - Dipartimento della Protezione Civile.

Violazione
La Commissione Europea contesta la violazione delle Direttive 85/337/CEE, 2006/12/CE, 2006/11/CE, 2006/60/CE, facendo riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008 n° 69 (Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei "grandi eventi" relativi alla Presidenza italiana del G8 e al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia). In particolare la Direttiva 85/37/CEE dispone che la realizzazione dei progetti, per i quali si prevede una notevole incidenza ambientale, sia preceduta da una Valutazione dell'Impatto Ambientale degli stessi (VIA); la Direttiva 2006/12/CE prevede che le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti possano essere realizzate soltanto previa autorizzazione specifica, rivolta a garantire comunque l'integrità dell'ambiente; la Direttiva 2006/11/CE prevede che gli scarichi idrici di sostanze particolarmente tossiche o dotate di effetto nocivo sull'ambiente idrico debbono essere soggetti a preventiva autorizzazione, ad evitare danni ecologici. L'ordinanza menzionata dispone la realizzazione di interventi infrastrutturali connessi ai "grandi eventi", prescrivendo che tali lavori vengano avviati prima del completamento della VIA. L'art. 8, inoltre, prevede che eventuali nuove attività di smaltimento e di recupero rifiuti, sempre connesse ai "grandi eventi", possano realizzarsi in difetto della specifica autorizzazione prescritta e che eventuali nuovi scarichi idrici, anch'essi collegati agli eventi medesimi, possano essere posti in essere pur in mancanza della autorizzazione all'uopo necessaria. Poichè la localizzazione di tali interventi interesserà l'arcipelago della Maddalena, che è una zona di elevato valore ambientale, ne consegue che, laddove la medesima ordinanza ammette che le opere collegate ai grandi eventi possano essere intraprese in difetto delle autorizzazioni sopra citate e che queste ultime possano essere assunte in un secondo momento, essa risulta violare gli obblighi previsti dalle direttive sopracitate.

Stato della Procedura
In data 26 giugno 2008 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2008/2076 – ex articolo 226 del Trattato CE
"Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione
La Commissione contesta alla Repubblica Italiana la violazione dell'Allegato VIIIB della Direttiva 2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.
Il terzo e quarto capoverso del predetto allegato prevedono che le competenti autorità degli Stati membri ricevano, per ogni impianto posto sotto la responsabilità di un "unico gestore", dati informativi riguardanti le emissioni annue totali di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOX) e polveri, nonché la quantità annua totale di apporto di energia, con l'obbligo, a carico delle autorità competenti, di comunicare alla Commissione, ogni tre anni, un sommario dei dati informativi ricevuti. Si prevede inoltre che le competenti autorità sono tenute, su mera richiesta della Commissione, a trasmetterle i dati annuali come sopra indicati. Con lettera del 3 ottobre 2007, la Commissione ha richiesto agli Stati membri, di comunicare, entro e non oltre il 31 dicembre 2007, i dati triennali sulle emissioni, per il triennio relativo agli anni 2004, 2005 e 2006, oltre ai dati annuali considerati impianto per impianto. Per quanto attiene ai dati annuali, la Repubblica Italiana ha trascurato di fornire le informazioni in ordine all'emissione di polveri e all'impiego di energia (previste nell'ambito dei dati annuali stessi dall'Allegato VIIIB), per cui la comunicazione dei dati in oggetto risulta incompleta. A giustificazione di tale lacuna, l'Italia ha addotto il fatto che la Direttiva comunitaria 2001/80 è stata trasposta soltanto nel 2006. Tuttavia, stante che il sommario triennale degli inventari di emissioni e i dati, attinenti a ciascun impianto, dovevano essere comunicati entro e non oltre il 31 dicembre 2007 e che a tutt'oggi l'Italia non ha comunicato dati completi alla Commissione, quest'ultima ritiene violate le disposizioni dell'Allegato VIIIB della Direttiva 2001/80.

Stato della Procedura
Il 6 maggio 2008 la Commissione ha inviato alla Repubblica Italiana una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2008/2071 – ex articolo 226 del Trattato CE
"Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione
La Commissione contesta la violazione della Direttiva 2008/1/CE, in tema di prevenzione e riduzione dell'inquinamento. L'art. 5 di tale Direttiva si applica agli "impianti esistenti", intendendosi per tali quegli impianti che, alla data del 30 ottobre 1999, risultano essere stati in funzione, o autorizzati, ovvero aver costituito oggetto di una richiesta di autorizzazione completa, sempre che, in quest'ultimo caso, siano entrati in funzione non oltre il 30 ottobre 2000. L'articolo 5, quindi, prescrive che gli Stati membri verifichino che gli "impianti esistenti" funzionino secondo i requisiti previsti dagli articoli 3, 7, 9, 10, 13, 14 e 15, i quali individuano le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, nonché la prassi di riesame delle autorizzazioni concesse. L'Italia ha recepito la Direttiva 2008/1/CE con il D. Lgs 59/2005 e con il D. L. 30 ottobre 2007 n. 180, convertito nella legge 19 dicembre 2007 n. 243.
La Commissione, quindi, ha chiesto agli Stati membri di inviare dati relativi al numero degli "impianti esistenti", delle autorizzazioni nuove, di quelle riesaminate e di quelle eventualmente aggiornate, per garantirne la conformità ai parametri della direttiva. Alla luce della risposta inviata dalle Autorità italiane, la Commissione ha elevato le seguenti eccezioni: in primo luogo, con il decreto legge 180/07 è stato indebitamente prorogato, dal 30 ottobre 2007 (indicato nella direttiva) al 31 marzo 2008, il termine per il rilascio delle autorizzazioni; inoltre, il D. Lgs. 59/2005 non prevede la possibilità di riesaminare le autorizzazioni, rilasciate precedentemente all'emanazione della direttiva, per adeguarle alle prescrizioni in essa contenute; peraltro, per 3130 impianti non è possibile indicare quale sia l'attività principale di IPPC (attività di prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento); infine, mancano i dati relativi alle autorizzazioni in Abruzzo e Veneto.

Stato della Procedura
La Commissione, in data 6 maggio 2008, ha inviato alla Repubblica Italiana una lettera di Costituzione in Mora ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4– Ambiente

Procedura di infrazione n. 2008/0782 – Messa in mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE "Mancata attuazione della direttiva 2006/66/CE, relativa all'armonizzazione delle misure nazionali in material di pile ed accumulatori e di rifiuti di pile e accumulatori"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione
La Commissione, con lettera n. C(2008)7500/15 del 28 novembre 2008, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva n. 2006/66/CE.
Ai sensi dell'articolo 26 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il 26 settembre 2008, informandone immediatamente la Commissione.
Le autorità italiane hanno recepito tale direttiva nell'ordinamento nazionale con D.Lgs. 20 novembre 2008 n. 188, rimanendo in attesa, pertanto, della decisione della Commissione di archiviare la relativa procedura di infrazione.

Stato della Procedura
In data 28 novembre 2008 è stata notificata una Costituzione in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE, con invito alle autorità italiane a trasmettere le relative osservazioni entro due mesi dal 1° dicembre 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2007/4679 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.
"Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione
La Commissione Europea evidenzia la violazione degli articoli 1, 3, 4, 6, e 7 dell'allegato II della Direttiva 2004/35/CE in materia di danno ambientale, facendo riferimento al D.Lgs n. 152 del 3 Aprile 2006, che ha trasposto nell'ordinamento italiano la direttiva in oggetto.
Segnatamente, si sollevano i seguenti profili di illegittimità:
1) i criteri di imputazione della responsabilità derivante da danno ambientale: l'art. 311 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 impone l'obbligo di riparare solo il danno ambientale derivante da un comportamento doloso o colposo dell'operatore, laddove l'articolo 3 della Direttiva, prevedendo un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità ambientale, impone l'obbligo di risarcire anche il danno ambientale non causato da colpa dell'agente;
2) un'indebita restrizione dell'ambito applicativo della disciplina: la Commissione evidenzia come, l'articolo 303 del D. Lgs. n. 152/2006 escluda l'obbligo di riparare il danno ambientale "*....in situazioni di inquinamento per le quali... siano intervenute la bonifica....*", introducendo un caso di esclusione della responsabilità ambientale non previsto dall'articolo 4 della direttiva;
3) le misure di riparazione del danno ambientale: la Commissione evidenzia come, per gli artt. 311, 312 e 313 del D. Lgs 152 è ammesso che il danno ambientale venga risarcito pecuniariamente, laddove la Direttiva prevede solo, a riguardo, misure di ripristino dello stato originario dei luoghi.

Stato della Procedura
In data 31 gennaio 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE

Impatto finanziario nel breve medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2007/2492 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Interventi edilizi a Baia Caddinas, Golfo Aranci – Valutazione Impatto Ambientale".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione
La Commissione europea contesta la violazione dell'articolo 4 paragrafi 2 e 3 della Direttiva n. 85/337/CEE, come modificata dalle Direttive n. 97/11/CE e 2003/35/CE, che prevedono come talune tipologie di progetti pubblici e/o privati i quali - per la loro ubicazione, natura e/o dimensioni – sono suscettibili di avere ripercussioni sull'ambiente, possono essere autorizzati solo qualora sia stata previamente valutata la necessità di sottoporre o meno il progetto ad una Procedura finalizzata a determinarne l'impatto ambientale ("V. I. A .").
Al riguardo, si fa riferimento ai lavori in corso nella località Baia Caddinas (Golfo Aranci, Sardegna) per la realizzazione di interventi edilizi di tipo residenziale per circa 48 ettari, i quali sono stati autorizzati senza averne previamente verificato la assoggettabilità alla procedura di V. I. A .
Le Autorità hanno accolto i rilievi formulati dalla Commissione e hanno manifestato la determinazione di provvedere alla verifica dell'assoggettabilità del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ribadendo tale volontà nelle note del 25 febbraio 2008 e del 28 Marzo 2008, con cui informavano la Commissione di una divergenza di interpretazioni tra le autorità regionali sarde e le autorità comunali sulla necessità di assoggettare o meno la realizzazione dei lavori a procedura di V. I. A.
La Commissione, quindi, prendendo atto del fatto che l'autorizzazione dei lavori non è stata ancora sospesa e ribadendo la necessità di provvedere all'espletamento di una valutazione dell'impatto iniziale, ha rappresentato la violazione della Direttiva V. I. A .

Stato della Procedura
In data 5 giugno 2008 è stata notificata una Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le autorità nazionali a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrenti dal 6 giugno 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ex articolo 226 del Trattato CE
"Nuove discariche in Campania"
Settore: Ambiente
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; PCM Dipartimento della Protezione Civile..

Violazione:
La Commissione contesta all'Italia la violazione degli artt. 4 e 5 della direttiva 2006/12/CE sui rifiuti, per non avere, in particolare, stabilito una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento. Specificatamente, l'art. 4 della menzionata direttiva statuisce l'obbligo, a carico degli Stati membri, di garantire il raggiungimento del risultato consistente nel recupero o nello smaltimento dei rifiuti senza pregiudizio per la salute umana e per l'ambiente, mentre l'art. 5 impone, onde perseguire tale obiettivo, di realizzare una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento. Per quanto riguarda la Regione Campania, la Commissione rileva la mancata applicazione degli strumenti indicati dalla direttiva per la realizzazione dei suoi scopi. Infatti, dagli elementi assunti nel corso di un'annosa serie di contatti con le autorità italiane ed anche in considerazione del contenuto dei provvedimenti assunti dall'Italia nel tentativo di fronteggiare l'emergenza rifiuti che si prolunga dall'anno 1994 (con particolare riguardo al D. L. n. 61/2007 convertito nella Legge n. 87/2007 e al D. L. 23 maggio 2008 n. 90), risulta che l'attuale situazione non soddisfa ancora i criteri stabiliti dalla direttiva sopra citata. In particolare, con riguardo alla Campania, si rileva come la raccolta differenziata si aggiri intorno a percentuali assai modeste (il 10,6% a fronte della media europea del 33%). In ordine, poi, ai sette impianti di produzione di CDR, ovverossia "combustibile da rifiuti" (che peraltro non rappresentano un canale di smaltimento definitivo in quanto si limitano semplicemente a sottoporre i rifiuti ad un primo trattamento), risulta che gli stessi abbisognano di ristrutturazione, per cui, durante i relativi lavori, i rifiuti dovranno essere sistemati nelle discariche, con conseguente aggravio delle stesse. Per quanto attiene poi i termovalorizzatori, nessuno degli impianti previsti appare attualmente operante. Quale mezzo di smaltimento viene, pertanto, privilegiato quello relativo al collocamento in discarica, il quale non solo viene considerato dalla normativa europea come soluzione estrema, ma suppone un utilizzo delle discariche campane talmente gravoso da eccedere le possibilità delle meddesime. La Commissione sottolinea, infine, che il deposito in discarica nuoce all'ambiente ed alla salute umana anche nel aso in cui i rifiuti non siano di natura tossica.

Stato della Procedura
In data 3 Luglio 2008 la Commissione Europea ha presentato un Ricorso contro l'Italia ai sensi dell'art. 226 TCE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, dovuto all'istituzione di un fondo per l'emergenza dei rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008 (D.L. 23 maggio 2008 n. 90 art. 17)

Scheda 8 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2007/2182 ex art. 226 del Trattato CE

"Qualità dell'aria. Valori limiti per lo zolfo (SO2)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione ritiene che l'Italia non ottemperi agli obblighi derivanti dalla Direttiva 1999/30/CEE del 22 aprile 1999, il cui articolo 3 comma 1 prevede che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per garantire le concentrazioni di biossido di zolfo, affinché non superino i valori indicati nella Direttiva. Gli Stati membri si sarebbero dovuti conformare a tali valori entro il 1 gennaio 2005 e presentare i rapporti sulle eccedenze ai valori limite non oltre il 30 settembre 2006.
Dall'analisi del rapporto trasmesso alla Commissione, risulta che l'Italia non ha rispettato i valori limite per lo zolfo previsti in varie zone.

Stato della Procedura

In data 27 Giugno 2007 è stata emessa una lettera di Messa in mora ex art 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2006/4820 – ex articolo 226 del Trattato CE
"Piano regolatore generale del Comune di Staranzano (Gorizia)".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione: La Commissione Europea contesta la violazione della Direttiva 2001/42/CE, facendo riferimento all'atto con cui il Comune di Staranzano (GO) ha adottato il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (di seguito PRPC), senza previa verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
La citata direttiva prevede che i piani e i programmi adottati dagli stati membri, attinenti i settori di cui all'art. 3 - fra cui è compreso quello della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli - sono soggetti ad una VAS come disciplinata dagli artt. 4 – 9. Tuttavia, l'art. 3 paragrafo 3 della direttiva stabilisce che tali programmi, quando determinano l'uso di piccole aree a livello locale, non richiedono necessariamente la VAS: essa si impone solamente ove gli Stati Membri, in base ai criteri fissati all'Allegato II della Direttiva stessa 2001/42, ritengano, caso per caso, che i medesimi programmi possano produrre effetti significativi sull'ambiente.
Nel caso di specie il Comune di Staranzano (GO), con delibera del 30 settembre 2005, ha approvato il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale senza la previa verifica, applicata al caso specifico, di assoggettabilità a VAS.
La Commissione osserva che il Piano predetto rientra nell'ambito dei piani o programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale (art. 3 paragrafo 5 della Direttiva 2001/42). Pertanto, si ritiene che il Comune non sarebbe stato necessariamente obbligato a formulare, con riguardo al piano in oggetto, una VAS, ma avrebbe dovuto, comunque, esprimere un giudizio preliminare sulla assoggettabilità di tale piano alla VAS stessa.
Le Autorità Italiane hanno dato seguito ai rilievi formulati dalla Commissione, esprimendo la volontà di sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS il piano in oggetto. Allo stato attuale, tuttavia, la Commissione non ha ricevuto informazioni in merito all'espletamento della verifica.

Stato della Procedura
In data 5 giugno 2008 la Commissione Europea ha inviato alla Repubblica Italiana un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 10 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2006/4808 – ai sensi dell'articolo 226 ex del Trattato CE.
"Inquinamento atmosferico nei comuni del "Comprensorio del Mela" (Messina).
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione
La Commissione contesta la violazione degli obblighi di cui agli articoli 7 ed 8 della Direttiva n. 96/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria.
Ai sensi del summenzionato articolo 7 della Direttiva, gli Stati membri hanno l'obbligo di predisporre dei "piani di azione" che indichino le misure da adottare a breve termine, qualora si profili il rischio che il livello di determinate sostanze inquinanti, presenti nell'aria, superi i "valori limite" indicati nella sezione I dell'allegato I della Direttiva n. 1999/30/CE.
Gli Stati membri hanno altresì l'obbligo, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva, di elaborare un elenco di tutte le zone e degli agglomerati in cui la presenza di inquinanti nell'aria eccede i valori limite.
Al riguardo, la Commissione europea rileva che i comuni nel "Comprensorio del Mela", nella provincia di Messina, registrano un forte inquinamento da SO2.
Quindi, anche alla luce di quanto emerso in una riunione con le Autorità italiane tenutasi a Roma in data 11 dicembre 2006, l'Istituzione comunitaria rappresenta come le Autorità italiane si siano limitate a predisporre dei "piani di azione" ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva, trascurando, però di elaborare dei piani ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva stessa, riguardanti l'elenco delle zone in cui il livello di sostanze inquinanti nell'aria supera i valori limite.
Nello specifico, la Commissione evidenzia come, sulla base della cospicua documentazione trasmessa dalle Autorità in data 26 gennaio 2007 (ENV(2007) A/1679), l'elaborazione dei piani richiesti dall'articolo 8 sia ancora in fase di sviluppo.

Stato della Procedura
In data 26/06/2008 è stata emessa una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le Autorità nazionali a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrente dalla data di ricevimento della lettera.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 11 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2006/4780 – ex articolo 226 del Trattato CE
"Derivazione acque del fiume Trebbia"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione Europea contesta la violazione degli obblighi di cui all'art. 6 della direttiva 92/43/CE, finalizzata alla conservazione degli habitat naturali, la quale prevede la costituzione di una rete di "zone speciali di conservazione", denominata "Natura 2000". In particolare, l'art. 6 impone agli Stati Membri l'obbligo di adottare "*le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali.*" Pertanto, ogni piano o progetto implicante un impatto ambientale significativo sulla zona compresa nel sistema "Natura 2000", deve sottostare ad una previa "valutazione di incidenza" rivolta a verificare la compatibilità del piano stesso con l'esigenza di tutelare l'integrità del sito. Inoltre, la Direttiva in questione estende l'obbligo menzionato alle zone designate dalla precedente Direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici. Nell'anno 2006, la Regione Emilia Romagna ha autorizzato delle opere di derivazione idrica dal fiume Trebbia, le quali risultano localizzate entro un sito, il "Basso Trebbia", che è stato designato come zona di Protezione Speciale (ZPS) e sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi delle citate Direttive n. 79/409 e n. 92/43. Riguardo a tali opere la Regione, con Determinazione del 19 maggio 2006, ha espletato una "valutazione di incidenza" dalla quale risulta che l'attuazione del progetto impone che il prelievo idrico dal fiume Trebbia, in caso di scarsa portata idrica del fiume stesso, venga sospeso, per consentire il rilascio del deflusso minimo vitale di acque (DMV) nell'alveo fluviale. La Commissione, informata del fatto per cui il suddetto DMV non veniva garantito, ha chiesto chiarimenti alle autorità italiane, le quali hanno replicato che nella "valutazione di incidenza" si dispone che il DMV venga rilasciato solo progressivamente. La Commissione replica che nella "valutazione di incidenza", in realtà, il progetto veniva ritenuto rispettoso dell'ambiente, solo a condizione di immediato rilascio del DMV.

Stato della Procedura

In data 5 giugno 2008 la Commissione ha emesso un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 12 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2006/4482 – Procedura di infrazione ex art. 226 TCE. "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 2002/96/CE in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché sull'applicazione della direttiva 2006/12/CE su rifiuti in relazione ad apparecchiature elettriche ed elettroniche.
La Commissione ha in corso di valutazione la conformità del decreto legislativo n. 151 del 25 luglio 2005, con il quale l'Italia ha recepito la direttiva 2002/96/CE. Nelle more di tale valutazione, ha chiesto alle autorità italiane dei chiarimenti in merito ad una disposizione specifica del provvedimento: l'art. 3, comma 1, lettera c) del citato decreto.
Ad avviso della Commissione, tale disposizione rischia di restringere il campo di applicazione delle direttive 2002/96/CE e 2006/12/CE in Italia. Infatti la Direttiva 2006/12/CE considera "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto, rientrante nelle categorie di cui all'Allegato I, di cui il detentore si disfi, o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi, laddove il menzionato art. 3 dispone che le apparecchiature consegnate dal detentore al distributore, al momento della fornitura di un'apparecchiatura di tipo equivalente, non costituiscono, di per sè, dei "rifiuti", sottraendosi in tal modo all'applicazione delle Direttive citate.
Con nota del 24 gennaio 2007, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche comunitarie ha trasmesso alla Rappresentanza Permanente a Bruxelles la risposta elaborata dal Ministero dell'Ambiente alla lettera di messa in mora della Commissione europea, con la quale si forniscono chiarimenti in merito alla portata della disposizioni contenute nel DLGS n. 151/2005 oggetto di contestazione.

Stato della Procedura

In data 12 ottobre 2006 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, con la quale sono state chieste alle Autorità nazionali specifiche osservazioni.
Allo stato attuale si rileva che l'art. 6 del D.L. 8 aprile 2008 n.59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", e convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – prevede il recepimento della predetta normativa, in modo da superare le obiezioni comunitarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 13 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2006/4043 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE."Applicazione della Direttiva n. 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione
La Commissione contesta l'incompatibilità della legge regionale n. 34/2001, approvata dalla regione Liguria, con la Direttiva n. 79/409/CEE, che persegue lo scopo di garantire la protezione, la gestione e la regolarizzazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio degli Stati membri.
Ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva in questione, gli Stati membri hanno la possibilità di adottare provvedimenti nazionali che deroghino alla disciplina comunitaria a condizione che la deroga sia giustificata dalla necessità di tutelare interessi quali la salute pubblica, la sicurezza aerea, la protezione della flora e della fauna, la ricerca e l'insegnamento etc etc. Il provvedimento nazionale di deroga, inoltre deve indicare in maniera precisa le specie di uccelli per i quali si deroga alla normativa comunitaria
La Commissione ritiene che tali condizioni non siano state soddisfatte in quanto la legge Regionale n. 34/2001, nell'autorizzare la caccia degli uccelli selvatici, non specifica le specie di uccelli selvatici per cui si deroga alla direttiva e di cui viene autorizzata la caccia, né i limiti temporali entro cui la deroga può essere applicata. Anche se le autorità italiane hanno abrogato la legge regionale n. 34/2001, la regione Liguria ha poi approvato la Legge regionale n. 36 del 31 ottobre 2006 – che presenta gli stessi profili di illegittimità.
In data 13 Dicembre 2006, la Commissione ha quindi presentato un ricorso dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, al quale le autorità italiane hanno dato seguito depositando un controricorso.
A seguito dell'ordinanza della Corte di Giustizia, con la quale si chiede la sospensione della Legge Regionale Liguria n. 36/2006, con decreto legge in data 27/12/2006 n. 296, convertito in legge 23/2/2007 n. 15, è stata sospesa l'applicazione della stessa legge della Regione Liguria del 31 ottobre 2006, n. 36.

Stato della Procedura
In data 15 maggio 2008 la Corte di Giustizia ha pronunciato una sentenza di condanna nei confronti dell'Italia (C- 503/06) ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, accogliendo i rilievi formulati dalla Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 14 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2006/2500 ex art. 226 Trattato CE
"Sistemi di protezione antincendio delle navi ed estintori contenenti halon"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

Con Messa in Mora del 12.12.2006 la Commissione ritiene che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi imposti degli artt. 4, 16 e 20 del regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
Tale regolamento, infatti, facendo riferimento agli usi critici di una particolare sostanza, l'halon 1301, prevede che le sostanze contenute in sistemi antincendio ed estintori siano recuperate per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate.
In applicazione di tali disposizioni, quindi, gli Stati membri sono tenuti ad eliminare e recuperare gli halon utilizzando le tecnologie appropriate. La Commissione ha in diverse occasioni attirato l'attenzione sull'importanza del recupero e dell'eliminazione degli halon a bordo delle navi nell'ambito della protezione dello strato di ozono e, in particolare sull'obbligo di eliminare gli halon presenti nei sistemi antincendio delle navi e negli estintori. Con la messa in mora la Commissione ha evidenziato che l'Italia non ha provveduto ad inoltrare a Bruxelles le specifiche informazioni richieste in merito all'uso di halon a bordo delle navi e che, pertanto, è presumibile che non ne abbia eliminato l'utilizzo nei sistemi antincendio delle navi e negli estintori.
Il Ministro dell'Ambiente ha sottolineato che la normativa italiana relativa agli usi critici di halon è contenuta nel D.M. 3/10/2001, come modificato dal D.M. 2/9/2003, che ha ulteriormente ridotto gli usi critici rispetto agli usi del regolamento (CE) 2037/2000: in base a tale normativa le navi mercantili esistenti che utilizzano l'halon per la protezione degli spazi occupati, dove può verificarsi la fuoriuscita di liquidi e/o gas infiammabili, hanno presentato entro la fine del 2003 piani per l'eliminazione degli halon negli impianti ad uso antincendio.

Stato della Procedura

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE del dicembre 2006, non avendo ricevuto risposta alla lettera di richiesta di informazioni preventive inviata, dalla Commissione, nel novembre 2005. Il Ministero dell'Ambiente, il 28 novembre 2007, ha inoltrato una seconda nota di risposta alla predetta messa in mora.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 15 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2006/2315 – Procedura di infrazione ex art. 226
"Impatto ambientale relativo alla legislazione della Regione Lombardia su progetti di cave".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione
La violazione riguarda gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/35/CE (che modifica le direttive 85/337/CEE e 97/11/CE) in materia di valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Si tratta di una procedura di infrazione complementare a quella già aperta dalla Commissione nei confronti dell'Italia per inadeguata trasposizione nell'ordinamento interno della normativa UE in materia di impatto ambientale.
La procedura in esame contesta la non conformità alla normativa UE:
- della Delibera di Giunta della Regione Lombardia n. 6/41897 con la quale sono stati determinati i criteri di esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) delle cave comprese nei piani provinciali cave e relative revisioni;
- non corretta applicazione degli obblighi della direttiva VIA con riferimento al "progetto di gestione produttiva dell'ambito territoriale estrattivo (ATE) n. 09 del Piano Provinciale Cave sito nei Comuni di Cazzago S.Martino e Rovato (Brescia), progetto non sottoposto alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

Stato della Procedura
Per rispondere alle osservazioni contenute nella Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE del 18 ottobre 2006, il 5 aprile 2007, la P.C.M. – Dipartimento per le Politiche comunitarie ha trasmesso le notizie fornite dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Ambiente, con le quali si informa che: 1) la Regione Lombardia ha provveduto ad adeguare la propria normativa nel senso richiesto dalla Commissione; 2) sul contestato progetto in provincia di Brescia, si è provveduto ad effettuare la verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale, come richiesto dalla stessa Commissione. In data 27 settembre 2007 il Ministero dell'Ambiente ha inviato per il tramite del Dipartimento per le politiche comunitarie, una nota nella quale si pronunciava per la necessità di sottoporre il progetto in questione a VIA e non a mere verifica di assoggettabilità a VIA.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 16 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2006/2131 - ex art. 226 del Trattato CE-
Non conformità della normativa italiana a vari articoli della Direttiva 79/409/CE, sulla conservazione degli uccelli selvatici.
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione
Recepimento non conforme e non corretta applicazione della Direttiva 79/409/CE sulla conservazione degli uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio degli Stati cui si applica il Trattato. La Commissione con lettera di Messa in mora del 04/04/2006 rileva che la Repubblica italiana, nell'adozione della normativa statale e regionale di recepimento, ha violato diversi articoli della Direttiva, ad es. l'articolo 2, in quanto non ha adottato le misure necessarie per mantenere la popolazione di tutte le specie di uccelli a un livello adeguato alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali o gli articoli 5 e 7, che sono stati sì recepiti dalla legge n. 157/92, ma senza il divieto di distruzione e danneggiamento dei nidi e delle uova e il divieto di disturbare deliberatamente gli uccelli protetti (art. 5) e senza l'espressa indicazione di rispettare il divieto di caccia nel periodo di nidificazione o riproduzione delle specie, ecc..
In occasione dell'incontro con i servizi della Commissione del 5 luglio 2007, le Autorità italiane hanno illustrato tre interventi con i quali si vuole porre rimedio ai profili di incompatibilità della normativa nazionale. Il primo è un decreto del Ministero dell'Ambiente recante "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle ZPS e alle ZSC", che è stato poi adottato (D.M. 17 ottobre 2007). Un ulteriore intervento concerne la "caccia in deroga", con la modifica da parte delle singole Regioni e Province autonome delle rispettive normative che disciplinano il ricorso alle deroghe, in modo da allinearle a quanto previsto dall'articolo 9 della Direttiva. Già alcune leggi sono state adottate sulla base delle indicazioni ricevute dai servizi comunitari e altre sono in itinere e, non appena formalmente adottate, saranno trasmesse. Per rimuovere i restanti aspetti di incompatibilità sono state previste modifiche puntuali alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nel disegno di legge comunitaria 2008.

Stato della Procedura
Parere Motivato ex articolo 226 del Trattato CE del 28 giugno 2006. L'Italia ha trasmesso elementi informativi, da ultimo, il 19 marzo 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 17 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2006/2017 ex art. 226 del Trattato CE
"Rimozione dagli scopi della direttiva 76/160/CEE sulla qualità delle acque di balneazione".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.

Violazione

Con Messa in Mora del 10/04/2006 la CE contesta all'Italia di non aver applicato correttamente la direttiva 76/160/CE dell'8/12/1975, concernente la qualità delle acque di balneazione, con particolare riferimento all'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva di acque di balneazione che figurano nelle relazioni sintetiche annuali notificate dall'Italia ai sensi dell'art. 13 della stessa direttiva.
Dalla citata relazione risulta che l'Italia (per il periodo 1991-2004) ha escluso n. 1248 acque dalla applicazione della direttiva. In tal modo, l'Italia ha evitato di applicare le norme comunitarie a tutela dei bagnanti, mascherando presumibilmente problemi di inquinamento. La CE chiede di effettuare campionamenti come prescritto dalla stessa direttiva, nonché di fornire informazioni molto dettagliate su queste acque per giustificare l'esclusione dalla balneazione. Solo dall'esame di tali giustificazioni, si potrà desumere la correttezza della decisione di esclusione.

Stato della Procedura

Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, del 10 aprile 2006 prot. 201704. Il Ministero della Salute, nel giugno 2007, ha fornito risposta alla messa in mora evidenziando che l'Italia ha 7.373 Km di costa, costantemente controllata con criteri cautelativi e monitorata capillarmente dalle ARPA. Conseguentemente, l'Italia invia annualmente i dati relativi alla attuazione della direttiva sulla balneazione, come richiesto dalla Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 18 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2005/4051 ex art. 226 del Trattato CE "Disposizioni sulla corretta gestione dei rifiuti di cui all'allegato I alla direttiva 75/442/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione ha contestato all'Italia la violazione dell'articolo 1 lett. a) della direttiva 75/442/CE sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE. Tale articolo definisce la nozione di "rifiuto" ricomprendendovi qualsiasi sostanza od oggetto, di cui all'allegato I della direttiva medesima, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

La normativa italiana introdurrebbe un'illegittima limitazione del concetto come sopra descritto, escludendo dal suo ambito e, pertanto, dall'applicazione della normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti e la conseguente protezione dell'ambiente, determinate specie di residui.

Queste ultime, in particolare, si identificano da una parte nei "rottami ferrosi e non ferrosi destinati ad attività siderurgiche e metallurgiche", espunti dalla categoria di "rifiuto" a mezzo dell''art. 1, commi 25 – 27 e 29, lettera a) della legge 308/2004, dall'altra nel "combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi", sottratto all'ambito della stessa categoria in forza delle disposizioni di cui all'art. 1 , comma 29 lettera b) della legge 308/2004, come confermate dagli articoli 183 e 229 del d.lgs. n. 152/2006.

Con riferimento alla fattispecie dei "rottami" ferrosi e non, la Commissione osserva che la legislazione italiana qualifica gli stessi, in generale e a priori, come materie prime e non come rifiuti, basandosi sulla idoneità meramente potenziale degli stessi ad essere riutilizzati in un ciclo produttivo, laddove la normativa comunitaria, per converso, impone a riguardo una valutazione fondata sulle caratteristiche del singolo caso. In virtù di tale approccio, si ritiene che, ove le circostanze specifiche escludano il loro recupero effettivo e manifestino, invece, la volontà o l'obbligo del detentore di disfarsi del rottame, il medesimo dovrebbe inevitabilmente essere valutato in termini di "rifiuto" ed assoggettato alla relativa normativa comunitaria, mentre, nel caso in cui esso risultasse effettivamente inserito in un circuito di trasformazione e convertito in un prodotto siderurgico e metallurgico, la sua definizione in termini di "rifiuto" non risulterebbe più pertinente. Relativamente ai "combustibili da rifiuti", si rileva ugualmente come la normativa italiana estrometta gli stessi dalla classe dei rifiuti veri e propri, in base al criterio astratto del loro eventuale e, quindi, meramente virtuale recupero produttivo, a dispetto della normativa comunitaria che li ritiene estranei alla nozione di rifiuto solo ove, nel caso particolare, vengano concretamente utilizzati nella combustione.

Stato della Procedura

In data 22 dicembre 2008 la Corte di Giustizia, a seguito di ricorso proposto dalla Commissione europea, ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi comunitari in forza di sentenza ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 19 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2005/2238- ex articolo 226 del Trattato CE
Impatto ambientale relativo al progetto di una cava di calcare a Colle della Duolfa, Macchia di Isernia (Isernia).
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione
Inosservanza della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
La Commissione sostiene che la Repubblica italiana, in relazione al progetto di apertura di una cava di calcare a Colle della Duolfa (IS) - che interessa gli habitat e le specie esistenti nel sito di importanza comunitaria proposto (SIC) "Valle Porcina – Torrente Mandra – Cesarata" – ha omesso di adottare misure di tutela idonee a salvaguardare l'interesse ecologico rivestito da detto sito e non ha neppure previsto azioni per evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie per cui tale zona è stata designata.
Inoltre, in data 19 luglio 2006, con decisione C(2006) 3261, il suddetto sito è stato incluso nell'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) e pertanto, a decorrere da tale data, ad esso sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 6, paragrafi da 2 a 4 della citata Direttiva 92/43CEE.

Tali disposizioni prevedono, tra l'altro, per qualunque piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito - ma che possa avere incidenze significative sul sito stesso - una opportuna valutazione di impatto, tenendo conto degli obiettivi di conservazione della zona. La Commissione, dalle informazioni in suo possesso, evince che il progetto può avere, ed in parte ha già avuto, un'influenza significativa sui valori del sito e che le autorità italiane, quindi, anteriormente alla istituzione del SIC, hanno concesso l'autorizzazione senza una valutazione seria di eventuali effetti pregiudizievoli. Successivamente a detta istituzione, poi, non hanno notificato alcuna valutazione di incidenza né informazioni su eventuali misure di compensazione previste per il SIC.

Stato della Procedura
Messa in mora ex art. 226 del Trattato CE in data 18 ottobre 2006, successivamente, la Commissione ha trasmesso una messa in mora complementare in data 18 luglio 2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 20 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2005/2015 ex art. 226 del Trattato CE
"Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico".
Settore: Ambiente
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione, da parte della Repubblica Italiana, degli obblighi derivanti dalla Direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico. In particolare l'art. 5, nn. 1 e 2 della Direttiva in questione, la quale assume l'obiettivo di ridurre l'inquinamento marino riconducibile agli scarichi sopra menzionati, prevede che ciascun porto (sito nel territorio della Comunità europea, come si deriva dall'art. 1 della Direttiva stessa), elabori ed applichi un piano adeguato di raccolta e di gestione dei rifiuti. A completamento di tale disposizione, l'art. 16, n. 1 impone agli Stati membri di conformarsi alla direttiva, attraverso i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi opportuni, entro il 28 dicembre 2002. Decorso da tempo il termine per l'adempimento degli obblighi fissati dalla Direttiva, la Commissione ha richiesto alla Repubblica italiana di comunicare l'adozione dei piani in oggetto, con riferimento ad un campione di porti selezionato dalla Commissione stessa e comprensivo di diciannove unità. Dagli elementi forniti in risposta dalle autorità italiane, è stato rilevato che dieci porti, compresi nel campione scelto dalla Commissione, non disponevano ancora, in data 6 gennaio 2006, di un piano di raccolta e gestione dei rifiuti. A giustificazione di tale situazione, le autorità nazionali hanno addotto la circostanza per cui, in ogni caso, i porti ancora sprovvisti dei piani, di cui è causa, hanno gestito i loro rifiuti in ottemperanza alle disposizioni contenute nelle ordinanze dei comandanti di porto, le quali sono configurate in modo tale da anticipare sostanzialmente i piani ancora in corso di approvazione.

Tuttavia, la Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda in virtù di ricorso della Commissione ex art. 226 TCE, ha rilevato che l'obbligo di predisporre i piani di raccolta e gestione non può ritenersi soddisfatto, semplicemente, mediante emanazione di misure meramente preparatorie, quali le ordinanze sopra citate. Di conseguenza la Repubblica Italiana è stata dichiarata dalla Corte stessa inadempiente agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 5, n. 1 e 16, n. 1, della direttiva 2000/59/CE, non avendo provveduto ad elaborare ed applicare, per ciascun porto italiano, i piani di raccolta e gestione dei rifiuti indicati nella direttiva medesima.

Stato della Procedura

In data 25 settembre 2008, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha dichiarato l'inadempienza della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 226 del TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si prevedono oneri per il bilancio dello Stato.

Scheda 21 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2004/5159 – ex articolo 226 del Trattato CE.
"Progetti idroelettrici in Val Masino (Sondrio)"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione
La Commissione ha richiesto informazioni alle autorità italiane circa la realizzazione di taluni progetti in Siti geografici di Interesse Comunitario (definiti SIC) ovvero in Zone di Protezione Speciale (definite ZPS), suscettibili di avere effetto negativo sull'ambiente circostante.
In difetto di risposta, la Commissione ha iniziato undici procedure di infrazione contro l'Italia notificando circa undici lettere di Messa in Mora ex art. 226 del Trattato CE, ciascuna relativa al progetto in merito al quale non sono state trasmessi i dati. Tra queste procedure è inclusa la n. 2004/5159 concernente la realizzazione di centrali idroelettriche in Val Masino (Sondrio), all'interno del SIC IT 2040020 e del SIC IT 2040019.
Di seguito le autorità italiane hanno affermato di aver espletato una Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale che, appurata la dannosità ambientale del progetto, si è pertanto conclusa con parere negativo sulla attuazione di questo.
Avverso tale parere è stato presentato un ricorso dalla società proponente il progetto, la società "Energia ed Ambiente S.p.A": Tale ricorso è stato tuttavia dichiarato inammissibile con sentenza pronunciata dal Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, e contro questa sentenza non è stato proposto appello.
Le autorità hanno altresì informato la Commissione dell'approvazione di un Piano Territoriale di Coordinamento (della Provincia) che contiene alcune norme finalizzate a proteggere i Siti di Interesse Comunitario in questione: se definitivamente approvato, quindi, questo Piano Territoriale non consentirebbe la realizzazione del progetto.
Pertanto, alla luce della sentenza di inammissibilità del ricorso, nonché delle norme inserite nel Piano Territoriale, le Autorità ritengono siano venuti meno i presupposti per l'approvazione del progetto, e quindi anche i profili di illegittimità sollevati dalla Commissione.

Stato della Procedura
In data 12 Ottobre 2005 la Commissione europea ha notificato una lettera di Messa in Mora ex 226, a cui le Autorità italiane hanno risposto fornendo le informazioni relative, da ultimo con nota in data 8 Marzo 2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 22 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2004/4926 – ex articolo 226 del Trattato CE.
"Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici."
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione
La Commissione contesta la violazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici: tale articolo stabilisce quali siano le condizioni che gli Stati membri devono soddisfare al fine di poter introdurre delle deroghe all'applicazione del regime giuridico previsto dalla Direttiva.
Ai sensi del menzionato articolo 9, la possibilità di derogare all'applicabilità della Direttiva è prevista laddove ciò sia reso necessario ai fini di tutelare interessi quali la salute, la sicurezza pubblica, la ricerca e l'insegnamento.
Il provvedimento nazionale con cui viene disposta la deroga, dovrà inoltre indicare: le specie di uccelli selvatici di cui si autorizza la cattura, la detenzione o l'uccisione; i mezzi, gli impianti ed i metodi da impiegarsi; il limite temporale all'applicabilità della deroga; l'area geografica a cui la deroga si riferisce; i presupposti su cui la deroga viene fondata.
La Commissione ritiene che la Legge Regionale n. 13/2005 della Regione Veneto violi l'art. 9 della direttiva citata sotto tre distinti profili:
1) in primo luogo, viene evidenziata l'eccessiva genericità caratterizzante i provvedimenti di deroga, che non indicano gli elementi richiesti dall'articolo 9;
2) in secondo luogo la Regione non ha previamente provveduto a verificare l'esistenza di soluzioni alternative alla deroga, meno dannose per l'ambiente;
3) in terzo luogo, si rileva come la "piccola quantità" di uccelli, di cui l'articolo 9 consente l'abbattimento al verificarsi dei summenzionati presupposti, sia stata determinata sulla base di criteri erronei che non garantiscono un livello soddisfacente di popolazione delle specie protette.

Stato della Procedura
Parere motivato il 4 aprile 2004. In data 27 giugno 2007 la Commissione ha deciso di ricorrere alla Corte di Giustizia.
Le Autorità italiane hanno dato seguito alla procedura d'infrazione adeguando la normativa regionale, nella seduta del Consiglio Regionale del 31 luglio 2007, conformemente ai rilievi sollevati dalla Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 23 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2004/4242 – ex articolo 226 del Trattato CE.
"Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione:
La Commissione rileva la violazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE (sulla conservazione degli uccelli selvatici), che stabilisce le condizioni da soddisfare affinché gli Stati membri possano introdurre delle deroghe all'applicazione del regime giudico stabilito dalla Direttiva, finalizzato a rafforzare la protezione della flora e della fauna.
In merito all'applicazione di tale norma, la Commissione ha affermato l'illegittimità della Legge regionale n. 13/2004, approvata dalla Regione Sardegna, in quanto tale legge non determina in maniera sufficientemente chiara i criteri che devono essere rispettati al fine di poter beneficiare di una deroga.
In particolare, la Commissione ritiene che sia stato introdotto un regime di deroga troppo generico, laddove la deroga, per definizione, deve costituire un provvedimento a carattere specifico e speciale: non vengono infatti stabiliti quali siano i pericoli che deriverebbero dall'applicazione della Direttiva per la salute e la sicurezza pubblica, né vengono specificati quali siano i soggetti che possono usufruire della deroga.
È stata altresì rilevata l'illegittimità dell'iter procedurale che l'Italia ha seguito nell'adozione della deroga, che è stata adottata senza aver previamente consultato un'autorità scientifica qualificata, come invece richiesto dalla Direttiva: l'omessa consultazione, infatti, può aver indotto la Regione Sardegna in errore nel ritenere che non esistessero possibili soluzioni alternative alla deroga, o nel ritenere che dall'applicazione della Direttiva potesse derivare un pregiudizio per la salute e l'interesse pubblico.

Stato della Procedura
Messa in mora avviata dalla Commissione europea in data 12 ottobre 2005. E' seguita la notifica di Parere Motivato ex art. 226 del 4 aprile 2006. Il 28 giugno 2006 la Commissione ha deciso di ricorrere alla Corte di Giustizia. In data 23 maggio 2006 è stato comunicato alla commissione un emendamento alla legislazione regionale in materia,(legge regionale n. 4/2006), non ancora approvato .

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 24 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2004/2116 ex art. 226 del Trattato CE
Applicazione direttive 96/62/Ce e 99/30/Ce concernenti i valori limite di qualità dell'aria.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione rileva la violazione degli articoli 8 e 11 della Direttiva 96/62/CE, nonché degli articoli 4 e 5 della Direttiva 99/30/CE.

In particolare, la Commissione rileva l'omessa trasmissione da parte dell'Italia, entro il 31/12/2003 (termine stabilito dalla normativa comunitaria), delle informazioni riguardanti i piani ed i programmi elaborati per ridurre la presenza di determinate sostanze (biossido di azoto, ossido di azoto e particolato) nelle zone e negli agglomerati dove tali sostanze superano il limite fissato dalla Direttiva 99/30/CE.

Le autorità italiane hanno dato seguito alle osservazioni formulate affermando di aver già provveduto a trasmettere le informazioni pertinenti a mezzo dei questionari sintetici previsti dall'articolo 1 della Decisione 2004/224/CE; hanno altresì ribadito come, ai sensi del medesimo articolo, l'obbligo di trasmettere il testo integrale dei programmi elaborati sussiste solo se espressamente richiesto dalla Commissione (successivamente alla trasmissione delle informazioni sintetiche).

Stato della Procedura

Notifica di un Parere Motivato ex articolo 226 TCE in data 4 Aprile 2006. Le autorità italiane, comunque, hanno adempiuto alle richieste formulate dalla Commissione trasmettendo il testo integrale dei programmi.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 25 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2004/2034 – Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/Ce: trattamento delle acque superflue.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione ha rilevato la non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/Ce, relativa al trattamento delle acque superflue.

In particolare, la Commissione ha richiesto all'Italia di fornire informazioni relativamente al funzionamento degli impianti di trattamento delle acque superflue urbane nelle aree normali, facendo riferimento, in particolare, ad informazioni sulla situazione al 31 Dicembre 2001 o, alternativamente, al 31 Dicembre 2002.

Alla luce delle informazioni acquisite, la Commissione ha rilevato un non corretto adempimento dell'obbligo di realizzazione di reti fognarie per gli agglomerati superiori a 15.000 a.e. (articolo 3 della direttiva), nonché dell'obbligo di trattamento secondario per gli scarichi (di cui all'articolo 4); la Commissione ha altresì evidenziato una sostanziale contraddizione delle informazioni trasmesse.

Stato della Procedura

Lettera di Messa in Mora ex articolo 226 TCE in data 07.07.04.
Le Autorità, dando seguito ai rilievi formulati, hanno trasmesso una ricognizione della normativa nazionale che stabilisce le modalità di trasmissione delle informazioni, ed ha motivato il carattere contraddittorio delle informazioni trasmesse facendo presente che, all'epoca in cui le Regioni predisponevano le informazioni, era assente una normativa di settore chiara.

In data 17 ottobre 2007 la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora complementare. Il Ministero dell'Ambiente ha risposto, da ultimo, con nota del 14 aprile 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 26 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2003/5046 - ex articolo 228 del Trattato CE
"Progetto per la realizzazione di infrastrutture sciistiche nell'area di Santa Caterina Valfurva".
Settore: Ambiente
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione
La Commissione contesta la violazione degli obblighi sanciti dalla sentenza emessa il 20 settembre 2007 dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C – 304/05, con la quale è stata dichiarata la violazione, da parte dello Stato italiano, dell'art. 6 della Dir. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali, flora e fauna selvatiche, nonché dell'art. 4 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La citata sentenza, in particolare, si riferisce alla realizzazione nella zona di Santa Caterina Valfurva, designata come Zona di Protezione Speciale (Parco Nazionale dello Stelvio), di un piano di riqualificazione degli impianti sciistici comportante un significativo impatto sull'ambiente, in difetto del previo esperimento della procedura di Valutazione dell'Incidenza Ambientale (VIA) di tale progetto. La citata sentenza ha sottolineato, inoltre, come l'applicazione della VIA si sarebbe conclusa nella valutazione di dannosità del progetto per l'ambiente circostante, per cui l'attuazione di tale intervento sarebbe stata possibile solo a condizione che sussistesse in tal senso un imperativo interesse pubblico e che, inoltre, non si fossero prospettate soluzioni alternative, che, altresì, fossero state adottate e comunicate alla Commissione tutte le misure compensative del danno e, infine, che fossero stati predisposti tutti gli accorgimenti diretti ad evitare il deterioramento dell'ambiente e degli habitat di vita e di riproduzione delle specie avicole protette. Essendo il progetto, di cui sopra, realizzato in difetto dei presupposti suddetti, la Commissione ha condannato l'Italia imponendole l'obbligo di assumere tutti i provvedimenti idonei all'attuazione della sentenza stessa. L'italia ha replicato che la VIA è stata effettivamente esperita nel 2006, inviandone la relativa documentazione. Tuttavia, la Commissione ritiene che quest'ultima sia insufficiente a provare l'adozione di tutte le misure cautelative e riparatorie previste dalla legislazione comunitaria. Fra l'altro, si obietta che dal fascicolo inviato non risulterebbe un'esatta individuazione e quantificazione delle aree di nidificazione "perdute" in quanto oggetto di disboscamento, né una stima dell'impatto dovuto alla frammentazione degli habitat e ai rischi della possibile collisione degli uccelli con i cavi degli impianti, ovvero dell'impatto, nei confronti di certe specie (gipeto e aquila reale), connesso al coinvolgimento, nei lavori, di aree utilizzate dagli uccelli stessi come terreno di caccia. Per quanto attiene poi alle misure di compensazione, si osserva che le medesime non eliminano ma semplicemente attenuano il danno verificatosi, come nel caso delle operazioni di rimboschimento, le quali ripristinerebbero l'habitat originario solo dopo il decorso di molti anni.

Stato della Procedura
In data 27 novembre 2008 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 228 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 27 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2003/4762 – ex articolo 226 del Trattato CE
Progetto MOSE - Modulo Sperimentale elettromeccanico (Venezia)
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione rileva la violazione delle Direttive 79/409/CE (sulla protezione degli uccelli selvatici) e 92/43/CE (Direttiva habitat).

La Commissione fa riferimento al progetto Mose, consistente in un sistema di dighe mobili tese a contenere il fenomeno dell'acqua alta a Venezia, evidenziando come tale progetto sia stato approvato, a mezzo della delibera del 3 Aprile 2003 del Comitato Istituzionale per la Salvaguardia di Venezia, senza essere stata previamente espletata una Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della Direttiva 92/43/CE) per determinare l'eventuale impatto negativo prodotto dal progetto sull'insieme delle zone S.I.C. (Siti di Interesse Comunitario), Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale) ed I.B.A. presenti sul territorio.

In particolare la Commissione rileva che, in luogo della summenzionata valutazione d'incidenza, sia stato semplicemente condotto uno studio che ha tenuto in considerazione solo alcuni dei siti Z.P.S. e S.I.C. presenti, ignorando completamente la zona I.B.A. 066.

Se la procedura fosse stata espletata, avrebbe evidenziato la dannosità del progetto per l'habitat della Laguna, determinando pertanto l'obbligo, tra l'altro, di adottare misure di salvaguarda idonee a contenere l'inquinamento ed il degrado ambientale.

La Commissione, quindi, rappresentando l'omessa adozione delle menzionate misure, contesta la legittimità della realizzazione del Progetto Mose.

Stato della Procedura

La Commissione ha notificato una Messa in Mora Complementare ex 226 TCE in data 18.07.2007. Il Dipartimento per le politiche comunitarie ha risposto a nome del Governo in data 19 ottobre 2007, con nota all'indirizzo del Commissario Europeo per l'Ambiente.
In data 16 giugno 2008 si è tenuta una riunione tra le autorità italiane ed i servizi della Direzione Generale dell'Ambiente della Commissione europea, quindi, con nota del 15/7/2008, la Commissione ha inviato una lettera con la quale ha chiesto ulteriori chiarimenti, da inviare entro il 15 settembre 2008, in merito alla documentazione già trasmessa. Successivamente, il Dipartimento per le Politiche Comunitarie ha chiesto alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso la Commissione europea, con lettere del 4 settembre e del 6 ottobre 2008, di instare affinchè il termine concesso al Governo Italiano fosse prorogato due volte.
Il 20/10/2008 lo stesso Dipartimento ha chiesto alla Rappresentanza di inoltrare ai servizi della Commissione la relazione predisposta dall'Ufficio del Magistrato alle acque di Venezia.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 28 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2003/4506 – ex articolo 226 del Trattato CE
"Discariche di rifiuti (rocce da scavo)"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione: La Commissione Europea contesta la non compatibilità del D. Lgs n. 36 del 13 gennaio 2003 con la Direttiva 1999/31/CE sulle discariche dei rifiuti, recepita nell'ordinamento italiano con il medesimo decreto.
Detta Direttiva prevede uno speciale regime giuridico per gli impianti "preesistenti", intendendo per tali solo le discariche già munite di autorizzazione o già in funzione alla data stabilita per il recepimento della direttiva, fissata l 16 luglio 2001 . In forza di tale regime, gli impianti "preesistenti " devono soddisfare i requisiti di cui all'art. 14 della Direttiva quali, a titolo esemplificativo: la presentazione, alle autorità competenti, di un piano di riassetto della discarica entro un anno dal 16 luglio 2001; il rilascio di un'autorizzazione a continuare a funzionare; la definizione, di un periodo di transizione per l'attuazione del piano. La norma comunitaria, tuttavia, è stata trasposta nell'ordinamento italiano solo il 27 marzo 2003, a mezzo del citato decreto 36/2003. La tardività di tale trasposizione ha determinate l'assoggettamento ai requisiti sopra menzionati non delle sole discariche funzionanti o autorizzate al 16 luglio 2001, ma anche di quelle discariche divenute autorizzate o funzionamenti nel periodo 16 Luglio 2001/27 marzo 2003. La Commissione, quindi, evidenzia come, essendo stata differita l'attuazione della direttiva, si sia determinato un illegittimo ampliamento del regime previsto per le discariche "preesistenti".
In proposito l'Italia ha osservato: che il ritardo nell'attuazione di tali norme è imputabile alla mancata adozione nei termini, da parte delle autorità CE, della "Decisione" sui criteri per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche, inoltre, che la disciplina comunitaria è già stata introdotta nell'ordinamento interno, sia ad opera del citato D. Lgs 36/2003 sia a mezzo di norme precedenti .
Al riguardo si evidenzia che le autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi comunitari emanando il Decreto Legge n. 59 del 8.04.2008 (GU del 9.04/2008 n. 84 SG) – convertito in legge con modificazioni, dalla Legge del 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella GU n. 132 del 7 giugno 2008 - il cui art. 6 introduce disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura
A seguito di ricorso della Commissione, il 10 aprile 2008 la Corte di Giustizia ha dichiarato l'Italia inadempiente con sentenza ex art. 226 TCE (C- 442/06)

Impatto finanziario
Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 29 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2003/2204 ex art. 226 del Trattato CE.
Attuazione non conforme della Direttiva 2000/53 sui veicoli fuori uso.
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione
la Commissione, con messa in mora del 19 dicembre 2003, rileva che la Repubblica italiana, nell'adozione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, ha trasposto in modo non conforme nel diritto nazionale le disposizioni della Direttiva 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso. Secondo la Commissione il decreto citato non prevede disposizioni dirette all'istituzione di sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori uso e, nella misura tecnicamente fattibile, delle parti usate (allo stato di rifiuto), nonché ad assicurare un'adeguata presenza di centri di raccolta sul territorio nazionale (articoli 3 e 5 della Direttiva). Inoltre, contesta al Governo italiano di non avere fornito informazioni riguardo alla percentuale di reimpiego, recupero e riciclaggio, per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, previste delle soglie inferiori a quelle standard. Per quanto riguarda, poi, la trasposizione dell'articolo 8 della Direttiva mediante l'articolo 10, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 209/2003, la Commissione rileva che si è omesso di specificare che le informazioni da fornire da parte dei produttori di veicoli e componenti debbono corrispondere a quanto richiesto dagli "impianti di trattamento". La Commissione, pertanto, ha proposto un ricorso alla Corte di Giustizia. Il Governo italiano ha tuttavia osservato che il ricorso era divenuto privo di oggetto in seguito alle modifiche apportate nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 149/2006, concernente "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003". Allo stato attuale si rileva che l'art. 7 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – prevede norme che consentono di superare le obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura
La Corte di Giustizia europea ha pronunciato in data 24 maggio 2007 una sentenza ex articolo 226 TCE nei confronti dell'Italia (causa C - 394/05), accogliendo i rilievi sollevati dalla Commissione. La Legge 6 giugno 2008 n. 101 ha posto termine alle violazioni.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 30 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2003/2077 ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE."Discariche abusive su tutto il territorio nazionale".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione
La Commissione Europea contesta la mancata esecuzione della sentenza C-135/05 del 26 Aprile 2007 con cui la Corte di Giustizia delle CE aveva dichiarato la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (relativa ai rifiuti), n. 91/689/CEE (relativa ai rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (relativa alle discariche), non avendo le autorità italiane garantito che lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti avvenisse senza pregiudizio per l'uomo e per l'ambiente, né assicurato che le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti fossero debitamente autorizzate.
In seguito a tale sentenza, la Commissione aveva chiesto alle Autorità italiane informazioni in merito alle misure adottate per dare seguito alla decisione della Corte di Giustizia, richiedendo una lista completa ed aggiornata di tutti i casi di smaltimento e di recupero illegale dei rifiuti sul territorio italiano.
In risposta le autorità italiane hanno fornito informazioni che la Commissione non ha ritenuto adeguate, evidenziando come le regioni abbiano fornito un quadro sintetico ed approssimativo della situazione attuale, limitandosi ad indicare il numero dei siti bonificati, senza fornire informazioni specifiche né indicare la dislocazione dei siti scoperti dopo il 2002. La Commissione ha ribadito la necessità di acquisire informazioni analitiche su ciascun singolo sito di smaltimento/recupero illegale ai fini di un monitoraggio completo. Pertanto, nel considerare insufficienti gli sforzi compiuti dalle autorità italiane, la Commissione ha ritenuto che l'Italia non abbia adottato le misure necessarie ad adeguarsi alla sentenza della Corte di Giustizia. Al riguardo si evidenzia che le autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi comunitari emanando il Decreto Legge n. 59 del 8.04.2008 (GU del 9.04/2008 n. 84 SG) – convertito in legge con modificazioni, dalla Legge del 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella GU n. 132 del 7 giugno 2008 - il cui art. 6 introduce disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura
In data 31 gennaio 2008 la Commissione Europea ha notificato all'Italia una lettera di messa in Mora ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 31 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2003/2049 - ex articolo 226 del Trattato CE
"Non conformità della normativa nazionale e regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) alla Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla Direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

Violazione degli artt. 2, 4, 5, 6 e 9 della Direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici o privati , come modificata dalla Direttiva 97/11/CE.

La Commissione, con lettera di messa in mora del 16 dicembre 2003 sostiene che la Repubblica italiana mantiene nel proprio ordinamento, sia a livello statale che regionale, una disciplina sulla V.I.A. che, tra l'altro:
- non è totalmente aderente alle disposizioni della citata Direttiva;
- fa riferimento ad una lista di progetti che non è conforme a quella di cui agli allegati I e II della Direttiva medesima.

Le Autorità italiane hanno comunicato la loro intenzione di modificare l'ordinamento sulla V.I.A. e nell'ambito dell'iter procedurale hanno trasmesso i provvedimenti adottati e da adottare. Nel maggio 2006, la Presidenza del Consiglio ha inviato alla nostra Rappresentanza permanente a Bruxelles il D:Lgs 3 aprile 2006, n. 152, concernente "Norme in materia ambientale" (adottato in attuazione di delega prevista dalla legge 15 dicembre 2004, n. 308 "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione") nel quale sono state trasposte diverse Direttive comunitarie del "Settore Ambiente".

Stato della Procedura

In data 5 luglio 2005 la Commissione ha notificato un parere motivato, in cui si dichiara la non conformità della normativa italiana alla citata Direttiva 85/337/CEE.
L'Italia nel corso del 2005 ha trasmesso ulteriori informazioni e nel 2006 ha inoltrato il decreto legislativo n. 152/2006, finalizzato a conformare la legislazione nazionale al diritto comunitario. Successivamente, è stato adottato il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che ha modificato l'intera Parte II del decreto n. 152 del 2006, venendo incontro alle osservazioni di Bruxelles. E' attesa, quindi, l'archiviazione della procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 32 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2002/4787 ex art. 226 del Trattato CE.
"Valutazione di impatto Ambientale Comune di Milano. Progetto di una strada di scorrimento a quattro corsie".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione europea sostiene che la Repubblica Italiana non ha applicato correttamente gli artt. 2 e 4 della Direttiva 85/337/CEE (all. n. III) modificata dalla direttiva 97/11/CE.

Secondo la Commissione, il Comune di Milano ha omesso di effettuare la VIA ad un progetto di costruzione di una strada urbana nonostante il notevole impatto ambientale dell'intervento. Con lettera del 7 aprile 2003, la Commissione ha chiesto all'Italia di fornire informazioni sull'applicazione della direttiva ad un progetto di strada a 4 corsie, da realizzarsi alla periferia di Milano. Le autorità italiane (Ministero Infrastrutture, Ministero Ambiente e Comune di Milano) hanno risposto che il progetto è stato suddiviso in più tratte: pertanto non si è proceduto alla VIA in quanto la strada è da classificarsi interquartiere urbana (la strada richiederebbe la VIA solo se superiore alla lunghezza di 1500 metri soglia introdotta dal DPR 12.4.1996).

Poiché la Commissione non ha ritenuto esaustive le motivazioni addotte dalle Autorità italiane, bensì ha eccepito che comunque il progetto doveva essere considerato nella sua globalità, indipendentemente dalla divisione in quattro tratte, è stata avviata una Lettera di Messa in Mora il 1 aprile 2004 e Messa in Mora Complementare il 21 marzo 2005.

Stato della Procedura

La Commissione ha dato corso ad un Parere Motivato ex art. 226 TCE con nota C(2006)2635 del 28/06/2006 a cui il Ministero dell'Ambiente ha dato riscontro con nota del 30 agosto 2006 prot. UL/2006/4498. Nella predetta nota si è fatto presente che è stato avviato uno studio finalizzato alla determinazione delle misure ambientali da assumere.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato.

Scheda 33 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2002/2284 – ex articolo 228 del Trattato CE
"Piani di gestione dei rifiuti"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione
La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana la mancata attuazione della sentenza C-082/06, emessa il 14 giugno 2007 dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, specificatamente nella parte in cui vi si dichiara la violazione dell'articolo 7 della Direttiva 75/42 e dell'articolo 6 della Direttiva 91/689, riguardanti, rispettivamente . lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e la gestione controllata dei rifiuti pericolosi mediante elaborazione di piani di gestione dei rifiuti entro il termine del 12 dicembre 1993.
La Commissione ha constato l'inosservanza da parte dello stato italiano degli obblighi previsti dalle suddette direttive e ha presentato infine ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE. Pertanto, Il 14 giugno 2007 la Corte di Giustizia ha accertato, con sentenza C-82/06, l'inadempimento agli obblighi comunitari da parte dell'Italia, in quanto quest'ultima non ha elaborato in relazione alle zone considerate nella sentenza medesima, i piani di gestione dei rifiuti.
In data 31 luglio 2007 l'Italia ha comunicato alla Commissione che, fatta eccezione per il piano della Regione Lazio, tutti i piani di gestione dei rifiuti indicate nella sentenza sono stati adottati. Tuttavia, stante la mancata adozione del relative piano da parte della Regione Lazio, la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana una Messa in Mora ex 'art. 228 del Trattato CE che impone l'obbligo di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Allo stato attuale si rileva l'emanazione del Decreto Legge n. 59 del 08.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 09.04.2008 n. 84 Serie Generale, il cui articolo 8 introduce disposizioni tese al recupero degli aiuti in questione prevedendo procedure giudiziali abbreviate in caso di ordinanza di sospensione del giudice nazionale.

Stato della Procedura
La Commissione, in data 6 maggio 2008, ha inviato alla Repubblica Italiana una lettera di Costituzione in Mora, ai sensi dell'articolo 228 del trattato CE, invitando le Autorità Italiane a far conoscere le proprie osservazioni al riguardo, entro il termine di due mesi a decorrere dal 9 maggio 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 34 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2002/2213 – ex articolo 226 del Trattato CE
"Smaltimento rifiuti (definizione di "rifiuto").
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione: La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana l'incompatibilità dell'art. 14 della legge italiana 2002/178 con la Direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE e dalla Decisione 96/350/CE.
Il decreto legislativo 1997/22 ha trasposto nell'ordinamento italiano le direttive, definendo"rifiuto" *qualsiasi sostanza od oggetto elencato nell'allegato A del decreto stesso, di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi ovvero abbia l'obbligo di disfarsi.* Tuttavia, l'art 14 della L. n. 2002/178 riferisce il concetto di "disfarsi" esclusivamente alle attività di smaltimento o di recupero elencate negli allegati B e C del decreto n. 97/22, implicitamente escludendo da tale nozione tutte quelle attività di smaltimento e di recupero non elencate nei predetti allegati B e C. L' art. 14, inoltre, sancisce che non sono oggetto di un "disfarsi" le sostanze riutilizzate nello stesso processo produttivo o in un processo produttivo diverso. La Commissione, quindi, osserva che tale restrizione della nozione di "disfarsi" determini, a sua volta, una limitazione della nozione di "rifiuto" che, per la norma comunitaria è costituito da "*..qualsiasi sostanza...di cui il detentore...si disfi..*" senza ulteriori specificazioni. In risposta, l'Italia ha affermato che la finalità sottesa alla norma nazionale non è quella di restringere la nozione di rifiuto bensì quella di fornire un' interpretazione autentica del concetto di "disfarsi", coerentemente con il principio secondo cui le modalità attuative di una direttiva sono determinate dagli Stati membri. In secondo luogo, le Autorità italiane, con specifico riferimento alla nozione di rifiuti, hanno evidenziato come, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria, tutti i residui la cui riutilizzazione sia certa, indipendentemente dal tipo di processo, sono sempre esclusi dalla nozione di rifiuto. La Commissione, non avendo accolto le argomentazioni formulate dalle Autorità italiane, ha intentato un Ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE.

Stato della Procedura
In data 18 dicembre 2007 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 226 TCE (C-263/05) dichiarando la violazione del diritto comunitario da parte dell'Italia.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 35 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2002/2077 – ex articolo 226 del Trattato CE
Nozione di "rifiuti" – Terre e rocce da scavo
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione

La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana la violazione degli obblighi derivanti dalla Direttiva 1975/442 CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla Direttiva 91/156/CEE, avendo la Repubblica italiana indebitamente escluso dalla nozione di "rifiuto" le terre e le rocce da scavo destinate "all'effettivo utilizzo".

La Direttiva in questione definisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, ovvero abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi, rientranti nelle categorie riportate nell'allegato I della Direttiva stessa.

In Italia, la disciplina sullo smaltimento dei rifiuti è contenuta nel decreto legislativo 1997/22, il cui art. 8 esclude dal concetto di "rifiuto" un elenco di materiali comprensivo - al punto f) bis introdotto dall'art. 10 della legge 23 marzo 2001 n. 93 - delle terre e delle rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati - salve alcune eccezioni di cui allo stesso punto. In seguito, l'art. 1, commi 17 e 19 della legge 21 dicembre 2001 n. 443, ha precisato il significato del concetto di "effettivo utilizzo", sottolineando che tale utilizzo, con riferimento alle terre e rocce da scavo, sussiste anche nel caso in cui le medesime vengano destinate a differenti cicli di produzione industriale, ovvero vengano ricollocate in altro sito.

In proposito, la Commissione ritiene che la normativa nazionale sia illegittima, in quanto contraria alla giurisprudenza della Corte di Giustizia per la quale i residui non si considerano rifiuti solo se utilizzati nello stesso ciclo produttivo.

Ai rilievi della Commissione il governo italiano ha replicato comunicando un nuovo testo di legge (306/2003) modificativo della normativa contestata.

Le autorità italiane, contestando la Commissione, osservano che la giurisprudenza della Corte di Giustizia, relativa alla definizione della categoria di "rifiuti", stabilisce che i residui non possono ritenersi "rifiuti"quando sussiste la certezza del loro utilizzo, anche se nell'ambito di processi produttivi differenti.

Stato della Procedura

La Corte di Giustizia, il 18 dicembre 2007, ha emesso sentenza ex art. 226 del Trattato CE (C-194/05), dichiarando l'illegittimità della normativa nazionale.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 36 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2001/4156 - ex articolo 228 del Trattato CE.
"Progetti di reindustrializzazione a Manfredonia. Salvaguardia di valloni e steppe pedegarganiche".
Settore: Ambiente
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione
La Commissione europea contesta la mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla sentenza emessa in data 20 settembre 2007 (C-388/05), con la quale la Corte di Giustizia ha dichiarato la violazione, da parte dell'Italia, dell'art. 4 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonchè dell'art. 6 della Dir. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche. In particolare, la sentenza fa riferimento all'impatto ambientale pregiudizievole (degrado degli habitat e perturbamento delle specie), sulla Zona di Protezione Speciale denominata "Valloni e steppe pedegarganiche", verificatosi a seguito degli interventi connessi ai progetti di reindustrializzazione nel comune di Manfredonia. Le autorità italiane, dando seguito ai rilievi espressi nella sentenza citata, si sono impegnate all'adozione di una serie di atti formali rivolti a mitigare e compensare il danno in oggetto. A riguardo, esse sottolineano l'avvenuta stipula, in data 6 giugno 2006, di una Convenzione Regione Puglia - Comune di Manfredonia, quindi l'emanazione, da parte del Comune di Manfredonia il 31 gennaio 2007, di un atto con il quale un'area di 500 ettari a sud del lago Salso è stata vincolata alla rinaturalizzazione, infine l' impegno, da parte della Regione Puglia, della somma di € 500.000 per la realizzazione delle richieste opere di compensazione. Comunque, è stato specificato che, sia la Convenzione che gli altri atti, sarebbero stati inseriti in un più vasto "piano di gestione", il quale avrebbe dovuto ricevere l'approvazione e del Comune e della Regione citati entro, rispettivamente, il 20 ottobre ed il 31 ottobre 2008 e che, infine, dopo 4 mesi dall'approvazione di tale piano, il Comune avrebbe provveduto a modificare il programma urbanistico censurato, in modo da renderlo conforme al piano e quindi coerente con gli orientamenti comunitari. Tuttavia, la Commissione obietta che, nella documentazione inviata, non vengono precisati i tempi per l'approvazione del piano di gestione da parte del comune e della Regione, derivandone pertanto una situazione di persistente inattuazione degli obblighi stabiliti dalla sentenza sopra citata.

Stato della Procedura
In data 27 novembre 2008 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ex art. 228 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rilevano conseguenze finanziarie negative connesse all'adozione delle misure di compensazione previste nella Convenzione sottoscritta il 6 giugno 2006, i cui costi, in parte, sono stati già impegnati dal bilancio regionale (500.000,00 euro).

Scheda 37 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2000/5152 procedura ex art. 226 del Tratto CE
"Trattamento acque reflue urbane mancanza di un depuratore per le acque dei Comuni del Bacino fiume Olona (VA)".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per la Qualità della Vita.

Violazione
La Commissione ritiene che la Repubblica Italiana sia venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 5 n. 2 e 5 della Direttiva 91/271/CEE.
La Commissione ritiene che l'agglomerato interessato dal bacino del fiume Olona, richieda un trattamento delle acque reflue più spinto (con impianti di depurazione adatti ad aree sensibili). Per tale motivo la Commissione, con nota del 22 agosto 2001, ha richiesto informazioni allo Stato italiano, a cui sono seguite riunioni di coordinamento e risposte delle autorità italiane con la rassicurazione che gli impianti di depurazione sarebbero stati operativi nel 2003.
L'Italia ha giustificato la mancata realizzazione degli impianti eccependo che la Commissione non ha indicato i motivi per cui il territorio interessato dal progetto è stato identificato come area sensibile.
La Commissione, avendo constatato delle inadempienze nel trattamento delle acque reflue del Comune di Olona, ha avviato una Messa in Mora in data 17 ottobre 2003 invitando a presentare osservazioni. Ritenendo le risposte dell'Italia non soddisfacenti, la Commissione ha emesso Parere Motivato in data 9 luglio 2004, seguito da un ricorso alla Corte di Giustizia.
Conseguentemente la Corte, con sentenza ex art. 226, ha dichiarato che l'Italia non ha adottato le misure per assicurare un trattamento adeguato delle acque reflue, venendo meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271/CEE.

Stato della procedura

La Corte ha pronunciato una sentenza ex art. 226 in data 30.11.2006 (causa C-293/05). Il Ministero dell'Ambiente, ha comunicato l'inizio dei lavori dell'impianto di depurazione del fiume Olona per il trattamento delle acque reflue, in esecuzione della Sentenza della Corte.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura determina un impatto finanziario in termini di aumento delle spese a carico dell'Italia, in quanto, per la realizzazione dei lavori di adeguamento del bacino del fiume Olona, è stato stipulato un contratto di appalto a cura della Regione Lombardia per un costo totale di 7.528.309,95, come comunicato dal Ministero dell'Ambiente con nota del 29 gennaio 2007.

Scheda 38 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2000/5083 – ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE."Inceneritore a Massafra (Taranto). Sentenza della Corte di Giustizia del 23 novembre 2006".

.**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta l'incompleta esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia in data 23 novembre 2006 ex art. 226 TCE, nella Causa C- 486/04, in cui la Corte dichiarava la violazione degli obblighi di cui all'articolo 2 n. 1 e all'art.4 nn. 1, 2 e 3 della Direttiva n. 85/337/CEE, concernente la Valutazione dell'Impatto Ambientale (nel prosieguo "procedura V.IA.") derivante da determinati progetti pubblici e/o privati. In particolare la sentenza - con riferimento all'inceneritore di rifiuti sito in Massafra (TA) contestava che:

1) il progetto fosse stato autorizzato senza aver previamente espletato una procedura di V.I.A; 2) la normativa italiana – segnatamente l'art. 3 comma 1 del DPCM 3 settembre 1999 – inquadrasse tale tipologia di inceneritori nell'ambito di quei progetti per cui l'espletamento della V. I. A. non fosse obbligatorio, essendo rimesso alle autorità competenti valutare, caso per caso, se fosse opportuno attivare tale procedura, laddove la Direttiva, per converso, ha inserito tale tipologia di inceneritori nell'ambito di quei progetti per cui per cui la V. I. A. è imprescindibile e non aleatoria; 3) in terzo luogo, il fatto che il medesimo art. 3 stabilisse che per i progetti, autorizzati mediante "procedura semplificata" non fosse previsto l'obbligo di espletare la procedura di V. I. A.: a riguardo la Commissione aveva precisato che la Direttiva, pur ammettendo la possibilità di soprassedere all''espletamento obbligatorio della VIA, ha subordinato tale possibilità alla sussistenza di presupposti specifici, fra i quali non è inclusa la circostanza dell'essere stato, l'inceneritore, autorizzato mediante procedura semplificata. La Commissione osserva come la procedura di V.I.A. ancora non sia stata espletata con riferimento all'Inceneritore di Massafra.

Stato della Procedura

In data 6 maggio 2008 la Commissione ha emesso una Messa in Mora ai sensi dell'articolo 228 TCE. Le violazioni di carattere normativo sono state sanate con D.Lgs 4/2008, n. 4 (art. 36, comma 3, lett. aa) e allegato III, lett. m) ed n).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 39 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2000/4554 ex art. 228 Trattato CE
"Discarica di rifiuti in località Campolungo (AP)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio

Violazione

La Commissione contesta alla Repubblica Italiana la mancata esecuzione dei provvedimenti da adottare in ottemperanza della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 16 dicembre 2004 causa C 516/03, per violazione degli articoli 4 e 8 della Direttiva del consiglio 75/442/CEE relativa ai rifiuti (con riferimento alla discarica di Campolungo).

In data 16 dicembre 2004 la Corte di Giustizia ha riconosciuto che l'Italia non ha adottato i provvedimenti necessari, affinché i rifiuti fossero raccolti in base alla direttiva 75/442/CEE.

Successivamente, la Commissione europea ha emesso una lettera di messa in mora ex art. 228, nel dicembre 2005, a cui la Repubblica Italiana ha risposto con nota del 2 marzo 2006.

In particolare, la Commissione Europea ha osservato che la sentenza concerne l'intera discarica, mentre le informazioni fornite riguardavano il 70% degli interventi previsti.

Stato della Procedura

In data 15 aprile 2006, la CE ha notificato il Parere Motivato n. C (2006) 1228 ex art. 228 TCE.

Le autorità italiane hanno fornito informazioni aggiuntive riguardo la discarica e hanno riferito che i lavori verranno effettuati nel 2007. In data 14 aprile 2008, il Ministero dell'Ambiente, ha fornito ulteriori aggiornamenti sui lavori in corso, rispetto ai quali non risultano repliche della Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto negativo sulla finanza pubblica, derivante dai costi relativi ai lavori di adeguamento della discarica, facenti carico alle Amministrazioni interessate.

Scheda 40 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 1999/4797 ex art. 228 del Trattato CE
"Rifiuti depositati nella discarica di Rodano (Milano)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione

La Commissione contesta alla Repubblica italiana la mancata esecuzione della sentenza della Corte del 9 settembre 2004 causa C-383/02 e la violazione degli articoli 4 e 8 della direttiva del Consiglio, 75/442/CEE relativa ai rifiuti modificata dalla direttiva 91/156/CEE.
La Commissione contesta all'Italia di non aver adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti, depositati nelle discariche di Rodano, fossero recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e dell'ambiente e che il detentore di rifiuti, depositati in tali discariche, li consegnasse ad un raccoglitore privato o pubblico.
Nel settembre del 2004, la Corte si è pronunciata sulla causa C-383/02 con sentenza ex art. 226 del Trattato, sostenendo che l'Italia ha violato la direttiva sui rifiuti per quanto riguarda tre discariche di rifiuti pericolosi situate sul sito di un ex impianto chimico. Le discariche, considerate una minaccia per la salute umana a causa dell'inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque sotterranee, sono state chiuse nel 1983 e sono in attesa di bonifica dal 1986.

Stato della Procedura

La Commissione ha emesso un parere motivato ex art. 228 del Trattato CE in data 19.12.2005, vista la mancata attuazione degli adempimenti richiesti nella sentenza della Corte del 2004.

Intanto, per riqualificare l'area è stato sottoscritto un accordo di Programma ed il Ministero dell'Ambiente invia periodicamente elementi informativi a Bruxelles.

La Commissione ha, quindi, deciso in data 21 marzo 2007 di "sospendere il deposito presso la Corte di giustizia del ricorso ex art. 228 TCE", subordinando tale decisione al regolare invio, da parte delle autorità italiane di puntuali informazioni sul proseguimento dei lavori di bonifica dei siti interessati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura determina un impatto negativo sulla finanza pubblica, derivante dai costi relativi ai lavori di bonifica dei siti coinvolti, facenti carico alle Amministrazioni interessate.

Scheda 41 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 1999/4006 – ex articolo 226 del Trattato CE
"Non conformità art. 1 Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione
La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana la violazione dell'art. 1, lettera a), della Direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, come modificata dalla Direttiva 91/156/CEE.
L'art.1 lettera a) ricomprende nella nozione di rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto, rientrante nell'elenco contenuto nella Decisione 532/2000/CE e successive modifiche, di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi, o abbia l'obbligo di disfarsi. La Commissione ha ritenuto non conforme alla Direttiva in questione il documento, elaborato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, con il quale si escludevano dalla nozione di "rifiuto"gli scarti alimentari destinati ad alimentazione per animali.
Le Autorità Italiane non hanno contestato le censure della Commissione, precisando che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome aveva ricondotto anche gli scarti, destinati alla produzione di mangimi per animali, nell'ambito della nozione di "rifiuto" e quindi nella sfera di applicazione della Direttiva 75/442/CEE.
La Commissione ha contestato, nella successiva Circolare del Ministero dell'Ambiente del 28 giugno 1998, l'esclusione dei predetti residui dalla nozione di "rifiuto", ritenendola in contrasto con la Direttiva 75/442/CEE, in quanto le finalità di protezione dell'ambiente impongono di estendere la nozione di "rifiuto" anche agli scarti comunque riutilizzati. Inoltre, si osserva che la Direttiva risulta ulteriormente violata dalla Circolare del Ministero della Salute del 22.07.2002, che esclude dal concetto di "rifiuto" gli scarti dell'industria agroalimentare se riutilizzati nel ciclo alimentare zootecnico. La Commissione rileva, da ultimo, l'illegittimità dell' art. 23 della L. n. 179 del 31 luglio 2002, poichè esclude dalla nozione di "rifiuto" i residui derivanti dalle preparazioni nelle cucine.

Stato della Procedura
A seguito del ricorso presentato in data 2 maggio 2005, in data 18 dicembre 2007 la Corte di Giustizia ha emanato una sentenza ex art. 226 TCE (causa 195/05), dichiarando la violazione, da parte della Repubblica Italiana, della Direttiva n. 75/ 442/CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 42 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 1998/4802 ex art. 228 del Trattato CE "Valutazione impatto ambientale "stabilimento chimico Enichem di Macchia Manfredonia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

Violazione degli articoli 4 e 8 della direttiva 75/442 relativa ai rifiuti in materia ambientale, modificata dalla direttiva 91/156CEE.

L'Italia non ha adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti stoccati in discarica, presenti nel sito dell'ex stabilimento Enichem di Manfredonia e nella discarica di Pariti 1 nel Comune di Manfredonia, fossero recuperati o smaltiti senza pericoli.

Inoltre, per quanto riguarda le discariche Pariti e Conte di Troia esterne al sito Enichem, la Commissione Europea ha constatato che nulla in concreto era stato fatto nonostante le dichiarazioni del Ministro dell'Ambiente rese nel corso della Conferenza di Servizi del 2000.

La procedura di messa in mora è stata avviata nel 2000, è seguito un Parere motivato il 24 novembre 2000 e, successivamente, a seguito del persistere della situazione, è stato intentato un ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE. La Corte, con sentenza del 25 novembre 2004, ha ritenuto fondata la censura della Commissione, in quanto le autorità italiane hanno omesso, entro il termine stabilito in sede di parere motivato, di adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti fossero recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente.

Inoltre, la Corte ha statuito che i proprietari delle discariche devono considerarsi detentori di rifiuti e consegnare gli stessi ad un raccoglitore privato, o provvedere essi stessi al recupero.

In seguito ai rilievi formulati dalle Autorità comunitarie, in ambito nazionale sono stati avviati i lavori per la bonifica dei siti interessati.

Stato della Procedura

Attualmente si è allo stadio di Parere motivato ex art. 228 (del 19.12.2005). La Commissione ha, tuttavia, deciso in data 21 marzo 2007 di "sospendere il deposito presso la Corte di giustizia del ricorso ex art. 228 TCE", subordinando tale decisione al regolare invio da parte delle autorità italiane di puntuali informazioni sul proseguimento dei lavori di bonifica dei siti interessati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura determina un impatto finanziario negativo, dovuto all'aumento dei costi facenti carico alle Amministrazioni interessate, a causa dei lavori di bonifica dei siti coinvolti.

Scheda 43 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 1998/2346 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Villaggio turistico a Is Arenas (Oristano)".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione
La Commissione contesta la violazione degli obblighi imposti dalla Direttiva n. 92/43/CEE del 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che prevede l'istituzione – a mezzo di un'apposita procedura definita dall'articolo 3 della Direttiva – di una rete ecologica europea, denominata Natura 2000, costituita da un'insieme di Siti di Comunitaria Importanza (SIC), meritevoli di una particolare protezione da parte degli Stati Membri. Al riguardo, la Commissione evidenzia come l'intervento turistico "Is Arenas", localizzato nel comune di Narbolia (Oristano), sia stato realizzato in violazione dell'articolo 6 della summenzionata Direttiva.
Tale articolo prevede che la realizzazione di un progetto, non connesso alla gestione del sito e suscettibile di produrre un impatto negativo sulla sua conservazione, impone il previo espletamento di una procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA); inoltre, qualora dall'espletamento della VIA emerga che il progetto produce effetti ambientali negativi, esso è realizzabile solo se sussiste un interesse di pubblica rilevanza e si adottino delle misure compensative del danno all'ambiente.
Nel caso di specie, la Commissione rappresenta l'irregolarità della procedura di VIA espletata, essendo il progetto dannoso per l'ambiente e non essendo state adottate le conseguenti misure compensative. Sostenendo le Autorità italiane che talune aree, come quelle toccate dall'intervento di cui sopra, sono meno rilevanti ai fini ambientali, formulando quindi l'ipotesi di escluderle dai SIC, la Commissione ha disposto una perizia in loco in data 15 aprile 2005 e, pur constatando la minore rilevanza delle "aree pineta", ha evidenziato come il loro mantenimento all'interno del SIC sia comunque necessario ai fini della conservazione degli habitat.

Stato della Procedura
In data 12 novembre 2008 la Commissione ha presentato un Ricorso alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Dalle attività previste a carico delle autorità locali, in adeguamento alle richieste della Commissione, derivano oneri finanziari in termini di maggiori spese, imputate al Programma Operativo della Regione Sardegna 2000 – 2006, cofinanziato con fondi dell'Unione europea.

PAGINA BIANCA

Appalti

PAGINA BIANCA

Appalti

Il settore degli "appalti" abbraccia, allo stato attuale, 13 procedure di infrazione, tutte concernenti la contestazione di presunte violazioni del diritto comunitario.
Fra le procedure meno recenti (la n. 2002/5260, la n. 2003/2158 e la n. 1999/5352), numero 3 procedure risultano già pervenute alla fase propriamente contenziosa ex art. 228 TCE. Le altre procedure sono ferme allo stadio pre-contenzioso ex articolo 226 del Trattato CE.

In ordine alle procedure di seguito indicate si riscontra un impatto finanziario negativo, dovuto all'aumento delle spese da sostenersi dalle Amministrazioni per la predisposizione di eventuali attività difensive, nel caso in cui la risoluzione dei contestati contratti di affidamento, richiesta dalla Commissione quale presupposto per la composizione delle relative procedure, incoraggi l'instaurazione di contenziosi da parte degli attuali affidatari degli appalti:

Procedura 2007/4440 "Comuni di Pistoia, Quarrata e Larciano (PT) - Affidamento di servizi relativi alla gestione di farmacie comunali alla società FAR.COM. S.p.a";

Procedura n. 2006/4496 "Affidamento da parte del Comune di Contigliano (RI) del servizio gestione rifiuti alla società AMA servizi s.r.l".

Nel caso, invece, della **Procedura n. 2004/4963** "Affidamento lavori per la realizzazione di una tranvia su gomma per il Comune di l'Aquila", si constata la rilevanza di un possibile impatto positivo nel senso di una riduzione delle spese, in quanto l'adeguamento ai rilievi della Commissione implicherebbe l'eliminazione di un canone attualmente facente carico ad un'amministrazione comunale.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE APPALTI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 2007/4832	Offerte di servizi bancari per Università di Parma	MM	No

Scheda 2 2007/4649	Realizzazione linea B1 metropolitana di Roma	MM	No
Scheda 3 2007/4440	Comuni di Pistoia, Quarrata e Larciano (PT) - Affidamento di servizi relativi alla gestione di farmacie comunali alla società FAR.COM. S.p.a.	MM	Si
Scheda 4 2007/4269	Affidamento del servizio idrico da parte dell'ATO 2 Marche	PM	No
Scheda 5 2007/2309	Incompleta trasposizione del Codice degli appalti	MM	No
Scheda 6 2006/4496	Affidamento da parte del Comune di Contigliano (Rieti) del servizio gestione rifiuti alla società AMA Servizi Sr.l.	PM	Si
Scheda 7 2006/4419	Proroga concessione autostradale per Autocamionale Cisa	MM	No
Scheda 8 2006/4378	Proroga concessione autostrada Brescia - Verona-Vicenza-Padova	MM	No
Scheda 9 2004/4963	Affidamento lavori per la realizzazione di una tramvia su gomma nel Comune di L'Aquila	RC C-437/07	Si
Scheda 10 2003/5352	Acquisizione di elicotteri leggeri per Forze di Polizia e Corpo dei Vigili del Fuoco. Presunta violazione della Direttiva 93/36/CEE	SC 2.10.08 C-157/06	No
Scheda 11 2003/2158	Acquisizione diretta di elicotteri "Agusta" o "Agusta Bell" da parte del governo italiano	MM2 C-337/05	No

Scheda 12 2002/5260	Stipula di convenzioni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziale, prodotta dai Comuni della regione Sicilia	MM2	No
Scheda 13 1999/5352	Affidamento del servizio di raccolta e gestione delle scommesse sportive in materia ippica	MM2	No

Scheda 1 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2007/4832 – ex articolo 226 del Trattato CE.
"Offerte di servizi bancari per l'Università di Parma" .
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Università e della Ricerca.

Violazione

La Commissione Europea contesta la violazione della Direttiva 2004/18/CE sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, facendo riferimento alla gara di appalto che l'Università di Parma, ha pubblicato, con bando del 31 agosto 2007 per garantire il proprio servizio di cassa per tre anni. Con tale atto si è stabilito che i partecipanti alla relativa gara presentassero determinati requisiti, attinenti sia all'esercizio attuale di un servizio di cassa o tesoreria per conto di Università italiane, sia alla presente disponibilità di agenzie nel comune di Parma con non meno di 12 sportelli.

Dal momento che l'appalto sopra descritto rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva 2004/18/CE, la Commissione osserva come le predette condizioni di partecipazione siano censurabili, in quanto incompatibili con il combinato disposto degli artt. 2 e 44 della Direttiva 2004/18/CE in base al quale, nell'aggiudicazione di un appalto pubblico, le Amministrazioni aggiudicatrici debbono trattare i concorrenti in modo non discriminatorio, potendo richiedere loro, pertanto, solo i "livelli minimi di capacità" connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto.

Al riguardo, la Commissione rileva che la richiesta di una pregressa gestione per altre Università italiane e dell'esistenza di sportelli nel Comune di Parma, risulta lesiva del principio di concorrenza, in quanto avvantaggia gli operatori economici già stabiliti in Italia in danno degli stranieri. Peraltro, tali condizioni non soddisfano i criteri di connessione e adeguatezza rispetto all'oggetto del contratto, di cui all'art. 44. Per converso le autorità Italiane ritengono soddisfatti tali criteri in quanto la prima delle condizioni predette garantisce all'amministrazione prestazioni tecnicamente adeguate, mentre la seconda facilita l'utilizzazione del servizio da parte degli studenti residenti nel Comune e degli operatori amministrativi e contabili dell'Università.

Stato della Procedura

In data 26 giugno 2008 la Commissione ha inviato una Costituzione in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2007/4649 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE."Appalto pubblico per la progettazione e realizzazione della Linea B1 della Metropolitana di Roma – Modifiche contrattuali, attribuzione di lavori supplementari."
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Comune di Roma, Roma Metropolitane S.r.L, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione
La Commissione contesta l'incompatibilità dell'appalto pubblico di lavori, affidato dal Comune di Roma all "ATI Risalto", con le Direttive 93/37/CEE e 2004/18/CE che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.
L'appalto in questione ha ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione di una linea metropolitana sotterranea di per un importo pari a 379.070.591,53 Euro. Tuttavia, successivamente alla stipula del contratto d'appalto, le condizioni essenziali dell'accordo sono state modificate in maniera rilevante, con l'affidamento all'aggiudicatario della realizzazione di lavori nuovi rispetto a quelli descritti nel bando di gara, fra cui la realizzazione della nuova linea B1.
Tali varianti sono state adottate con delibere e ordinanze dell'amministrazione comunale di Roma sulla base dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 (nel prosieguo: OPCM), che ha affermato la "somma urgenza" di realizzare le opere integrative summenzionate.
Al riguardo, la Commissione rappresenta l'illegittimità della modifica delle condizioni contrattuali evidenziando che, ammontando l'importo dei "lavori" integrativi a 169 milioni di euro, la loro realizzazione deve considerarsi come un nuovo e distinto appalto rispetto a quello originario, anche in ragione del fatto che la situazione di urgenza segnalata dall'OPCM rimane non dimostrata.

Stato della Procedura
La Commissione ha notificato una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando l'Italia a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrenti dal 29 febbraio 2008.

Impatto finanziario
Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2007/4440 – ex articolo 226 del Trattato CE
"Comuni di Pistoia, Quarrata e Larciano (PT) - Affidamento di servizi relativi alla gestione di farmacie comunali alla società FAR.COM. S.p.a."
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.

Violazione
La Commissione Europea contesta la violazione della Direttiva 92/50/CEE e della Direttiva 2004/18/CE, relative agli appalti pubblici di servizi, nonchè degli artt. 43 e 49 del Trattato CE, relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi, facendo riferimento alle delibere con le quali i Comuni di Pistoia (delibera 177/2000), di Quarrata (delibera 70/98) e Larciano (delibera 65/2002) hanno affidato alla società FAR.COM S.p.a. la gestione delle rispettive farmacie comunali, senza messa in concorrenza dell'affidamento.
Al riguardo, la Commissione evidenzia la necessità imprescindibile di una gara:
1) qualora detti affidamenti vengano qualificati come appalti di importo superiore alla soglia fissata dalle Direttive citate e si ritenga che la gestione di una farmacia rientri nella "consulenza gestionale e affini", allora l'affidamento ricadrebbe per intero nell'ambito delle direttive e dovrebbe essere posto in gara per previsione delle stesse;
2) nel caso in cui detti affidamenti si definiscano appalti di importo superiore alla soglia fissata dalle direttive e la gestione di farmacie si riporti alla categoria "altri servizi", le direttive citate si applicherebbero solo in parte. Pertanto, per la parte riconducibile alle direttive, si imporrebbero le procedure concorrenziali ivi previste, laddove, per la parte residua, la concorsualità sarebbe imposta dai principi di pubblicità e trasparenza impliciti agli artt. 43 e 49 del Trattato CE;
3) nell'ipotesi in cui gli affidamenti siano qualificabili non come appalti ma come concessioni, ovvero quali appalti di importo inferiore alla soglia fissata dalle direttive, essi risulterebbero aggiudicabili per messa in concorrenza in base ai suddetti principi di cui agli art. 43 e 49 TCE.

Stato della Procedura
La Commissione in data 05/06/2008 ha notificato una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
La procedura comporta un impatto finanziario negativo, dovuto a possibili spese di natura amministrativa che potrebbero derivare qualora, a seguito dell'annullamento dell'attuale affidamento, l'assegnatario del medesimo dovesse intentare eventuali azioni legali.

Scheda 4 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2007/4269 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Regione Marche – affidamento gestione servizio idrico integrato nel territorio regionale".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione:
La Commissione contesta l'illegittimità dell'affidamento, da parte delle "Autorità di Ambito Ottimale 2" della Regione Marche (nel prosieguo: "ATO2"), della gestione del servizio idrico in favore della società Multiservizi S.p.A, società a capitale interamente pubblico. La Commissione ritiene che detto affidamento configuri una concessione di servizi, in quanto la remunerazione a favore di Multiservizi è costituita dal diritto agli utili derivanti dalla gestione del servizio.
L'attribuzione di tale concessione, quindi, nel rispetto dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi sanciti dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, avrebbe dovuto far seguito, secondo la Commissione, ad una procedura concorrenziale
Le autorità italiane hanno giustificato l'affidamento diretto in favore di Multiservizi invocando la natura "in house" della medesima, in quanto:
1) gli enti pubblici esercitano, sulla gestione della società, un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi, essendo il capitale sociale interamente pubblico;
2) la società svolge l'80% delle proprie attività con gli enti locali azionisti.
Sussistendo quindi, secondo le autorità nazionali, un affidamento "in house", non è richiesto l'espletamento della messa in concorrenza. La Commissione, tuttavia, ha replicato che la natura interamente pubblica del capitale sociale non è sufficiente affinché una società possa qualificarsi "in-house", essendo altresì richiesto che il controllo degli enti pubblici/soci su tale società sia tanto intenso quanto quello esercitato sui propri servizi: al riguardo, la Commissione ha evidenziato come la configurabilità di un tale controllo sia esclusa dall'ampia autonomia gestionale riservata al Consiglio di Amministrazione sulla gestione sociale, in detrimento del potere dei soci.
La Commissione, pertanto, ha ritenuto che l'attribuzione della gestione del servizio idrico dovesse esser preceduta dall'espletamento di adeguate forme di pubblicità e concorrenza.

Stato della Procedura
In data 3 aprile 2008 la Commissione ha emesso un Parere motivato ex articolo 226 del Trattato CE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2007/2309 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato.
"Incompleta trasposizione del Codice degli appalti".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione
La Commissione contesta l'incompatibilità di alcune norme del D.lgs. 163 del 12 aprile 2006 (nel prosieguo: "il Codice") con la Direttiva 2004/17/CE - che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua ed energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali - e con la Direttiva 2004/18/CE, sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. La Commissione evidenzia i seguenti profili di illegittimità:
i) appalti aggiudicati a scopo di rivendita o locazione a terzi: tali appalti si sottraggono alla Direttiva 2004/18/CE soltanto se aggiudicati nei settori interessati dalla Direttiva 2004/17CE e summenzionati, laddove il tenore dell'art. 24 par. 1 del Codice sembrerebbe estendere l'inapplicabilità della Dir. 2004/18/CE anche agli appalti a scopo di rivendita non aggiudicati nei settori della Direttiva stessa; ii) soggetti affidatari di appalti pubblici: gli artt. 34 par 1, 90, 101, e 237 del Codice escludono dalla partecipazione alla gara, in generale, tutti quei soggetti dotati di forma giuridica diversa da quella prevista dal Codice stesso; iii) partecipazione dei gruppi temporanei di imprese e consorzi: l'art. 37 par. 11 del Codice introduce una condizione non prevista dalla norma comunitaria, consentendo all'affidatario di subappaltare solo se cointeressato con il subappaltatore in un'associazione temporanea di imprese;iv) dialogo competitivo: la norma comunitaria stabilisce che i criteri di individuazione dell'offerta più vantaggiosa sono definiti prima del "dialogo" con i partecipanti alla gara, mentre l'articolo 58 paragrafo 15 consente di introdurli anche successivamente;v) promotore: il Codice non prevede che l'incarico di promotore venga messo a gara e stabilisce, inoltre, che il promotore debba confrontarsi solo con i concorrenti che hanno presentato le due offerte migliori.

Stato della Procedura
In data 31 gennaio 2008 è stato notificato una Messa in Mora ex art. 226 TCE. In risposta, l'Amministrazione italiana ha proposto, per alcuni rilievi, modifiche di natura normativa, mentre per altri ha reso edotta la Commissione circa l'interpretazione che viene data in ambito nazionale alle norme contestate, in modo da renderle compatibili con la normativa comunitaria. In data 27 giugno 2008, il Consiglio dei Ministri ha deliberato per la prima volta sullo schema di decreto legislativo recante "ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163", nel quale si è avuto cura di recepire le osservazioni della Commissione europea in materia di contratti pubblici. Con nota successiva, quindi, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottolineato che nello schema predetto sono state inserite le modifiche al Codice funzionali sia all'eliminazione delle contestate incompatibilità con il diritto comunitario, sia all'adeguamento del Codice stesso alla sentenza del 15.05.2008 C. 147/06 e C. 148/06, relativa all'esclusione automatica delle offerte anomale sotto soglia

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2006/4496 ex art. 226 del Trattato CE
"Affidamento da parte del Comune di Contigliano (Rieti) del servizio gestione rifiuti alla società AMA Servizi S.r.l.".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Comune di Contigliano (Rieti).

Violazione
La Commissione ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi derivanti dalle direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE in materia di appalti e degli articoli 43 e 49 TCE, relativamente all'attribuzione, da parte del Comune di Contigliano, del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e di raccolta differenziata alla società AMA s.r.l.
In particolare, si contesta l'affidamento diretto del servizio ad una società a capitale pubblico.
La Commissione inoltre rileva che sembra da escludere che l'AMA possa essere considerata una struttura interna al Comune di Contigliano (società "in house") e che pertanto possa beneficiare dell'attribuzione diretta dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ai sensi della giurisprudenza concernente i rapporti in house. La Commissione osserva che il Comune di Contigliano detiene una quota pari allo 0,5 % del capitale della società in questione (il 98,50% del capitale è detenuto da una Spa a sua volta detenuta al 100% dal Comune di Roma), parte troppo esigua per consentire al Comune di esercitare sulla società un controllo analogo, per intensità, a quello che esso esercita sui propri servizi.

Stato della Procedura
Il 12.12. 2006 la Commissione ha notificato all'Italia una messa in mora ex art. 226. Il Comune di Contigliano, con nota del febbraio 2007, ha rilevato che la società in questione ha capitale interamente pubblico ed è partecipata indirettamente dal Comune di Roma. Inoltre, l'utilizzo della forma di s.r.l. e il peculiare assetto statutario della società consentirebbero al Comune di Contigliano di esercitare un penetrante potere di influenza e direzione sulla attività resa dalla società. Il 27.06.2007 la Commissione ha emesso un Parere Motivato ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
La procedura comporterebbe possibili effetti finanziari negativi, relativi ad un aumento delle spese di natura amministrativa che potrebbe derivare al Comune di Contigliano, qualora l'attuale affidamento venisse annullato. In particolare tale aumento potrebbe ricondursi alle spese richieste da un eventuale resistenza in giudizio della Pubblica Amministrazione, nell'ambito di un possibile contenzioso instaurato dal titolare dell'affidamento annullato .

Scheda 7 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2006/4419 ex art. 226 Trattato CE.
"Proroga concessione autostradale".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione
In materia di appalti, la Commissione ritiene che vi sia stata violazione del diritto comunitario (direttiva 2004/18/CE e degli articoli 43 e 49 del TCE) da parte del governo italiano, in quanto l'ANAS, con delibera del febbraio 2006, ha accordato una proroga di 34 anni della concessione autostradale di cui è titolare la società Autocamionale della Cisa, approvando l'atto aggiuntivo diretto a modificare, in tal senso, la convezione di concessione.
Già con la lettera del giugno 2006 la Commissione aveva richiesto delle informazioni supplementari, segnalando che la proroga in questione sembrava contraria al diritto comunitario in materia di appalti pubblici e di concessioni: infatti, ai sensi del diritto comunitario, una proroga di concessione già esistente equivale ad una nuova concessione, la quale può essere affidata solo attraverso una procedura di messa in concorrenza. Pertanto la Commissione ha chiesto alle Autorità italiane di astenersi dal dar corso alla procedura di approvazione della suddetta delibera.
Con la messa in mora la Commissione, ritenendo che le spiegazioni fornite dalle Autorità italiane non sembrano suscettibili di giustificare la proroga dell'attuale concessione in favore della suddetta società, afferma che la proroga della concessione accordata dall'ANAS costituisce violazione della direttiva 2004/18/CE.

Stato della Procedura
La Commissione ha inoltrato una lettera di Messa in mora ex art. 226 TCE il 12 ottobre 2006, non avendo ritenute esaustive le osservazioni fornite dal governo italiano in seguito alla richiesta di informazioni.
L'Amministrazione competente, con note di risposta del dicembre 2006 e maggio 2007, ha comunicato alla Commissione che la durata della concessione è stata ridotta complessivamente di 13 anni e che l'attuale termine finale non appare ragionevolmente suscettibile di ulteriori riduzioni.
Nel mese di Aprile 2008 si è svolto un incontro fra il Ministro competente e i Servizi della Commissione, mentre, con nota 11 giugno 2008, la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti, diretti ad approfondire se, nel caso di mancata realizzazione delle opere, si proceda comunque ad eventuali proroghe temporali della concessione. Con nota del 24 giugno 2008, l'Amministrazione ha fornito i necessari chiarimenti. Si precisa che la procedura in oggetto non è giuridicamente connessa con la procedura n. 4378/2006, in quanto quest'ultima concerne un diverso affidamento di appalto in favore di una diversa società (Società Autocamionale della Cisa).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2006/4378 ex art. 226 del Trattato CE.
" Proroga concessione autostradale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione ha ricevuto reclami a proposito della proroga della concessione autostradale accordata dall'autorità concedente ANAS alla Società per l'autostrada Brescia-Verona Vicenza Padova. In particolare, la Commissione ha ritenuto che la decisione di accordare una proroga della concessione in favore della società in questione costituisca una violazione della direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di servizi e forniture, e segnatamente del suo articolo 58. Infatti, secondo il diritto comunitario, la proroga di un affidamento di servizi e forniture già esistente deve qualificarsi come un nuovo affidamento, il quale, pertanto, può realizzarsi solo attraverso procedura concorrenziale, in base alla direttiva citata ove l'affidamento da reiterarsi risulti di un valore superiore alla soglia da essa fissata, ovvero in base agli artt. 43 e 49 TCE ove il predetto valore sia inferiore a tale soglia. Il governo italiano ha sottolineato che la proroga della concessione attuale è necessaria per permettere alla società di realizzare un tratto incompiuto della autostrada e di gestirlo per il periodo strettamente necessario a garantire una remunerazione suscettibile di permettere il finanziamento dei lavori.

Stato della Procedura

In data 12 ottobre 2006, la Commissione ha provveduto a notificare all'Italia una lettera di messa in mora ex art. 226 TCE. Con lettera di risposta rispettivamente del dicembre 2006 e del maggio 2007, l'Amministrazione competente precisava che le opere oggetto dell'appalto contestato rappresentano l'attualizzazione di un intervento infrastrutturale per la cui realizzazione, fino ad allora, non si erano mai poste le condizioni giuridiche e finanziarie di attuazione.

. Nel mese di Aprile si è svolto un incontro fra il Ministro competente e i Servizi della Commissione, mentre, con nota 11 giugno 2008, la Commissione ha richiesto ulteriori chiarimenti, diretti ad approfondire se, nel caso di mancata realizzazione delle opere, si proceda comunque ad eventuali proroghe temporali della concessione. Con nota del 24 giugno 2008, l'Amministrazione ha fornito i necessari chiarimenti. Si precisa che la procedura in oggetto non è giuridicamente connessa con la procedura n. 4419/2006, in quanto quest'ultima concerne un diverso affidamento di appalto in favore di una diversa società (Società per l'autostrada Brescia-Verona Vicenza Padova).

Il 19 novembre 2008 i competenti servizi della Commissione hanno inviato una lettera al Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, in cui hanno sottolineato che la soluzione proposta dal Governo italiano risulta inidonea al superamento dell'infrazione alle regole comunitarie in materia di appalti pubblici, come contestata nella Costituzione in Mora.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2004/4963 – ex articolo 226 del Trattato CE.
"Affidamento della realizzazione e della gestione di una tramvia su gomma per il trasporto pubblico".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione Europea contesta la violazione degli artt. 7 e 11 della Direttiva 93/37/CE relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, nonchè degli art. 43 e 49 TCE. In particolare, l'art. 7 della citata Direttiva dispone che la procedura di "project financing" non è ammessa in funzione dell'affidamento di appalti pubblici di lavori soggetti alla Direttiva stessa.

Il Comune di L'Aquila ha espletato, ai fini dell'affidamento di lavori pubblici, relativi alla progettazione e realizzazione di una tranvia, una procedura di project financing finalizzata ad una concessione di lavori. Tuttavia, poichè il compenso pattuito per l'affidatario consiste in un canone fisso e non nei proventi derivanti dalla gestione dell'opera realizzata, la Commissione ritiene che il caso di specie si profili come "appalto pubblico di lavori" e non come "concessione". Pertanto si rileva che, avendo il Comune di L'Aquila applicato una procedura di project financing ad un caso in cui avrebbe dovuto concludere un appalto, risultano violati gli art. 7 e 11 della Direttiva 93/37/CE. Inoltre, in quanto il progetto in gara ha subito, dopo la pubblicazione del bando, una modifica dei requisiti di ammissione alla gara, si ritengono violati gli artt 43 e 49 TCE sulla libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, per non essere stati i concorrenti edotti, sin da principio, sulle condizioni della gara.

L'Italia ha ribadito che l'affidamento in oggetto integra una "concessione", poichè il compenso dell'affidatario è comunque aleatorio, sia per il rischio connesso all'obbligo di garantire la manutenzione straordinaria dell'opera, sia per quello relativo alla natura sperimentale dell'opera stessa e, il 14 Novembre 2006, ha reso nota la modifica alla Convenzione fra il Comune di L'Aquila e l'affidatario, che elimina l'obbligo di pagamento del canone fisso.

Stato della Procedura:

In data 19 settembre 2007 la Commissione ha presentato Ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rileva un impatto finanziario positivo per il Comune dell'Aquila, in quanto è stata eliminata la disposizione che prevedeva l'erogazione a carico del Comune di un corrispettivo semestrale a titolo di canone per lo sfruttamento e l'utilizzazione delle tramvie.

Scheda 10 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2003/5352 ex art. 226 del Trattato CE.
"Acquisizione di elicotteri leggeri per Forze di Polizia e Corpo dei Vigili del Fuoco. Presunta violazione della Direttiva 93/36/CEE".

Settore : Appalti

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno; Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

Con messa in Mora del 1.04.2004, la Commissione ha rilevato la violazione degli articoli 2, 6 e 9 della Direttiva 93/36/CEE in materia di appalti pubblici di forniture. In particolare, la Commissione ritiene illegittimo che per l'acquisizione di elicotteri leggeri per Forze di Polizia e Corpo VV.FF, con il Decreto del Ministero dell'Interno dell'11 Luglio 2003 sia stata prevista la possibilità di derogare al regime previsto dalla Direttiva sopra citata. Secondo tale regime, l'acquisizione degli elicotteri avrebbe dovuto costituire oggetto di una procedura concorsuale finalizzata all'affidamento di un appalto pubblico di forniture, in quanto, in tutti i casi in cui l'importo dell'affidamento sia superiore alla soglia prevista dalla Direttiva stessa, l'aggiudicazione delle commesse pubbliche attraverso pubblica gara risulta inderogabile.
Le argomentazioni a giustificazione dell'omesso esperimento della procedura concorsuale, addotte dal Governo italiano, fanno riferimento alle esigenze di segretezza e di sicurezza quali connesse agli appalti in questione. Questi ultimi, infatti, hanno ad oggetto forniture da utilizzarsi fondamentalmente a scopi civili, ma anche, occasionalmente, a fini di difesa militare, per cui l'espletamento di una pubblica gara avrebbe favorito e favorirebbe, anche in futuro, la propagazione di notizie relative a circostanze da mantenersi segrete, a pena, in caso contrario, di pregiudicare la sicurezza militare del paese. In proposito, l'italia si richiama all'art. 2, n. I, lettera b) della stessa direttiva 93/36, la quale esclude, dall'ambito di applicazione delle procedure di pubblica gara, gli affidamenti concernenti appalti di forniture che sono dichiarati segreti o la cui esecuzione debba essere accompagnata da misure speciali di sicurezza. In risposta, la Commissione ha osservato che la possibilità che gli elicotteri vengano utilizzati come sistemi di arma e di difesa risulta così marginale, da provare che gli stessi hanno una destinazione essenzialmente civile. Di conseguenza, il decreto ministeriale, sopra menzionato, che autorizza l'affidamento della loro fornitura tramite negoziazione privata e non per pubblica gara, appare illegittimo.

Stato della Procedura

In data 2 ottobre 2008 la Corte di Giustizia ha emanato una sentenza ex art. 226 TCE, con la quale ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi comunitari.
In risposta alla lettera della Commissione del 15 ottobre u.s., il Ministero dell'Interno ha informato che, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte, si appresta ad adottare un idoneo intervento per sancire la cessazione degli effetti del Decreto Ministeriale contestato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 11 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2003/2158 – ex articolo 228 del Trattato CE.
"Acquisizione senza gara di elicotteri "Agusta" o "Agusta Bell" da parte del governo italiano".
Settore: Appalti
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ministero dell'Interno – Ministero della Difesa – Ministero Economia e Finanze – Ministero Politiche Agricole e Forestali – PCM – Dipartimento della Protezione Civile.

Violazione
La Commissione Europea osserva l'inosservanza degli obblighi sanciti dalla sentenza dell'I'8 aprile 2008 dalla Corte di Giustizia, con la quale si dichiarava la violazione, da parte dell'Italia, della Dir. 93/36/CEE e, prima ancora, delle Dir.ve 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, a causa del reiterato affidamento senza concorso, in favore della ditta "Agusta", della fornitura di elicotteri leggeri a determinati Corpi militari dello Stato. In particolare, la Commissione afferma la violazione delle norme delle citate Direttive, che prevedono l'esperimento di procedure concorsuali ai fini dell'affidamento degli appalti pubblici di forniture, tutte le volte in cui il valore dei medesimi, come nel caso di specie, superi la soglia prevista. L'Italia sostiene che con il ricorso all'affidamento diretto in favore della "Agusta", si è voluta tutelare l'esigenza di protezione del segreto militare, nonché quella della sicurezza dello Stato, che impone un elevato livello tecnico delle prestazioni. In ordine al profilo della segretezza, la Commissione osserva che questo attiene al momento della esecuzione del contratto e non a quello della sua aggiudicazione, per cui non avrebbe potuto risentire alcun pregiudizio da una procedura di evidenza pubblica, che attiene la fase di aggiudicazione del contratto e non quella della sua attuazione. In riferimento all'esigenza di un'elevata qualità delle forniture, si aggiunge che, sotto tale rispetto, l'esperimento di procedure concorrenziali, grazie al raffronto di offerte diverse, garantisce la pubblica amministrazione in misura maggiore rispetto alla procedura negoziata. In seguito alla sentenza di cui sopra, la Commissione ha rilevato che i contratti contestati ancora non sono stati risolti, essendo peraltro stata prevista, per il futuro, un'ennesima attribuzione alla "Agusta", senza messa in concorrenza, della fornitura di un importante numero di elicotteri. In proposito, il Ministero dell'Interno ha chiarito che, per quanto riguarda i contratti da esso stipulati già pervenuti alla fase della consegna o, comunque, di ultimazione della costruzione dei veivoli, non è configurabile alcun intervento risolutorio. Il Ministero della Difesa, quale parte contrattuale di un accordo specifico, relativo alla commessa di 17 elicotteri per l'Arma dei Carabinieri, per il quale risulta l'avvenuta realizzazione del prodotto, ha ottenuto che la Commissione recedesse dalla richiesta di risoluzione del contratto stesso. Il Dipartimento della Protezione Civile (PCM), per quanto di sua competenza, si è impegnato all'espletamento di una gara di evidenza internazionale per le future commesse, ribadendo la non risolubilità dei contratti già eseguiti.

Stato della Procedura
Il 16 ottobre 2008 è stata notificata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 228 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 12 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2002/5260 – ex articolo 228 del Trattato CE.
"Stipula di convenzioni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziale, prodotta dai Comuni della regione Sicilia".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture, Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, Regione Sicilia, Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque.

Violazione:
La Commissione contesta la mancata esecuzione della Sentenza C-382/05 pronunciata dalla Corte di Giustizia ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, con cui la Corte ha dichiarato che le convenzioni aventi ad oggetto l'utilizzo di rifiuti urbani prodotti dalla Regione Sicilia - al fine di produrre energia elettrica destinata alla rivendita – sono state stipulate violando le procedure di aggiudicazione degli appalti definite dagli articoli 11, 15 e 17 della Direttiva n. 92/50/CEE.
La Corte nella sentenza afferma che la convenzione in questione avrebbe dovuto essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee utilizzando il modello di bando di gara di Appalto - dettagliatamente descrittivo delle prestazioni oggetto della convenzione - e non utilizzando un modello che descrivesse in maniera meramente indicativa il contenuto della convenzione.
La Corte, infatti, ha ritenuto che la convenzione in questione non costituisca una concessione di lavori bensì un appalto pubblico, in quanto l'istituto giuridico della concessione presuppone che la "remunerazione" - per il soggetto privato - sia costituita dall'utile derivante dalla gestione dell'opera da realizzare e non da un compenso fisso erogato dalla Pubblica Amministrazione, laddove, nel caso di specie, la convenzione prevede che il soggetto privato percepisca un compenso da parte della Pubblica amministrazione.
Non avendo l'Italia comunicato le misure adottate per dare esecuzione a tale sentenza, la Commissione ha notificato una lettera di Messa in Mora ex articolo 228 del Trattato CE.
Le competenti autorità italiane si sono impegnate ad espletare una nuova procedura di gara per l'affidamento di appalti in sostituzione delle convenzioni concluse illegittimamente, allo scopo di ottenere l'archiviazione del caso.

Stato della Procedura
in data 29 novembre 2007 la Commissione ha notificato una lettera di Messa in mora ai sensi dell'articolo 228 TCE, a cui ha fatto seguito una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie in data 28 Gennaio 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 13 – Appalti

Procedura di infrazione n. 1999/5352 – ai sensi **dell'articolo 228** del Trattato CE."Concessioni per l'esercizio di scommesse ippiche. Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee nella Causa C-260/04".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Violazione
La Commissione europea contesta la mancata esecuzione della sentenza C - 260/04, ex art. 226 emessa in data 13 settembre 2007, con cui la Corte di Giustizia constatava che l'affidamento di 329 concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche - senza il previo espletamento di una gara d'appalto – violava i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 43 e 49 TCE. La Commissione chiedeva pertanto che le concessioni predette venissero nuovamente affidate a mezzo di procedura concorsuale.
Le autorità italiane, in replica, hanno sottolineato che, prima di dar corso alle gare, era necessario procedere ad una ricognizione del "minimo garantito", rappresentato dalla parte fissa del compenso che i concessionari debbono corrispondere alla PA. A tal fine, le concessioni già assegnate erano state prorogate per stabilire l'entità definitiva del predetto "minimo garantito". La Repubblica Italiana ha inoltre affermato che la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, di un bando di gara per l'attribuzione di concessioni, nuove avrebbe aperto il settore alla libera concorrenza, rendendo pertanto non necessaria la "riattribuzione" delle 329 concessioni iniziali.
La Commissione, di contro, ha ritenuto che l'attribuzione di concessioni nuove non costituisca una misura sufficiente ad attuare la sentenza della Corte e che, pur impegnandosi l'italia a mettere in gara anche le concessioni originarie, in proposito non è stato adottato nemmeno un calendario delle operazioni. Al fine di dare esecuzione a detta sentenza sono state introdotte modifiche mediante l'art. 4/bis del decreto legge dell'8 aprile 2008 n. 59, convertito in legge 6 giugno 2008 n. 101, recante "disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee".
Si precisa altresì che, per quanto riguarda le concessioni "storiche" esistenti in numero di 329, le stesse, per previsione dell'art. 2, comma 50 della legge 22 dicembre 2008 n. 203 (legge finanziaria per il 2009), dovranno necessariamente cessare entro il termine ultimo del 31 marzo 2009.

Stato della Procedura
La Commissione, in data 7 aprile 2008, ha notificato all'Italia una lettera di messa in Mora ai sensi dell'art. 228 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato

Comunicazioni

PAGINA BIANCA

Comunicazioni

Il settore delle "comunicazioni" contempla, allo stato attuale, 4 procedure di infrazione, ciascuna delle quali attinente a presunte violazioni del diritto comunitario.

Le procedure in oggetto risultano instaurate in un arco di tempo compreso tra il 2004 ed il 2008 e sono tutte ferme alla fase precontenziosa ex art. 226 TCE.

Nel loro ambito, la n. 2006/2114 e la n. 2008/2258, entrambi relative alle contestazioni della Commissione circa la mancata introduzione del numero unico europeo 112, presentano un impatto finanziario, costituito dall'aumento delle spese richieste dagli interventi di aggiornamento sulle infrastrutture tecnologiche TLC.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE COMUNICAZIONI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 2008/2258	Numero unico 112	MM	Si
Scheda 2 2007/2110 2005/2240 2004/4303	Violazione della direttiva Televisione senza frontiere	MM	No
Scheda 3 2006/2114	Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112 da telefoni cellulari. Numero unico europeo di emergenza	RC C-539/07	Si
Scheda 4 2005/5086	Ass.ne Altroconsumo contro Repubblica italiana (legge Gasparri)	PM	No

Scheda 1 – Comunicazioni

Procedura di infrazione n. 2008/2258 ex art. 226 del Trattato CE
Settore: Comunicazioni
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione contesta all'italia la violazione dell'art. 26, paragrafo 2, della Direttiva 2002/22/CE, che regola l'istituzione di un numero di emergenza unico (112), da rendersi accessibile a tutti gli utenti di servizi telefonici.

In particolare, l'articolo sopramenzionato disciplina il funzionamento del numero 112 nel caso in cui, all'interno dello stato membro, la prestazione dei servizi di soccorso venga ascritta alla competenza di soggetti istituzionali diversi, contattabili mediante composizione di numeri di emergenza nazionali differenti, a seconda del tipo di richiesta. Sussistendo tali circostanze, la normativa comunitaria dispone che gli utenti che si rivolgono al numero 112, per richiedere un servizio di soccorso, ottengano un trattamento di efficacia pari a quello che avrebbero ottenuto qualora avessero direttamente adito il numero di emergenza nazionale specificatamente pertinente alla situazione particolare.

A riguardo, risulta che in Italia, attualmente, le chiamate al 112 vengono gestite dall'Arma dei Carabinieri, mentre altri servizi di emergenza, in particolare ambulanze e vigili del fuoco, hanno sistemi diversi di centralini e di numeri di emergenza nazionali. Contrariamente alle disposizionI della direttiva comunitaria, il sistema italiano di emergenza è strutturato, peraltro, in modo tale che, nel caso in cui pervenga una chiamata al 112 con la richiesta di un servizio di soccorso contattabile direttamente su altro numero, l'Arma dei Carabinieri non dispone della possibilità di inoltrare la chiamata medesima al servizio di emergenza specificatamente collegato a tale numero, con il risultato che il centralinista del servizio richiesto può ricevere solo quei dati che gli vengono riferiti, per interposta persona, dal centralino dell'Arma dei Carabinieri, senza poter comunicare direttamente con l'utente stesso del 112 ed assumere, da quest'ultimo, informazioni supplementari e immediate. Pertanto, poiché il chiamante al numero di emergenza 112, il quale abbia necessità di un servizio di soccorso attivabile su altri numeri di emergenza nazionali, risulta ricevere un trattamento meno efficace di quello che riceverebbe qualora si rivolgesse immediatamente al centralino di competenza specifica, la Commissione ritiene violato il sopra menzionato articolo della direttiva 2002/22/CE.

Stato della Procedura

In data 18 settembre 2008 è stata inviata una Costituzione in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato potrebbero derivare qualora, dando seguito alle richieste della Commissione, il Governo italiano procedesse all'adattamento delle strutture teconologiche informative, per consentire che le chiamate vengano direttamente inoltrate ai numeri di emergenza nazionali.

Scheda 2 – Comunicazioni

Procedura di infrazione n. 2007/2110; 2005/2240 e 2004/4303 – ex articolo 226 del Trattato CE.
"Mancata conformità della normativa e della prassi italiane riguardanti inserimento e durata della pubblicità nei programmi televisivi".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.

Violazione
La Commissione Europea lamenta la non conformità della normativa e prassi italiana con la Direttiva n. 89/552/CEE come modificata dalla Direttiva 97/36/CE, concernente le attività televisive e trasposta nell'ordinamento italiano dal T.U. della Radiotelevisione D. Lgs n. 177/2005, dalla Delibera dell'AGCOM n. 538/01/CSP e dal Decreto del Ministero delle Comunicazioni n. 581/93.
La Commissione rileva, fra l'altro, che: secondo l'art. 18 bis della Direttiva le televendite devono avere una durata minima ininterrotta di 15 minuti, mentre in Italia essa è pari a circa tre minuti.;l'art. 11 della Direttiva prevede che la pubblicità sia inserita solo negli intervalli o nelle parti autonome dei programmi, laddove le norme italiane consentono inserzioni eccessive di spot nel corso di spettacoli e trasmissioni sportive; il numero di interruzioni pubblicitarie all'interno di films è superiore a quanto consentito dalla Direttiva (art. 11 paragrafo 3); il sistema sanzionatorio italiano (applicato in base all'art. 51 comma 2 del Testo Unico) in materia di pubblicità è inefficace.
Al riguardo, si evidenzia che le autorità italiane hanno emanato il Decreto Legge n. 59 dell'8 aprile 2008 pubblicato sulla GU del 9 aprile 2008 n. 84 – convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 – il cui articolo 8/decies introduce norme di superamento della procedura in questione.

Stato della Procedura
La presente procedura unifica le procedure 2004/4303, 2005/2240, e 2007/2110. L'11 dicembre 2007 la CE con lettera di Messa in Mora, ha sollecitato l'adozione del DDL "Gentiloni", in rafforzamento del sistema sanzionatorio italiano nel settore televisivo. Con nota del 12 febbraio 2008 il Ministero delle Comunicazioni ha replicato che è stato modificato il Reg. 538/01/CSP, onde porre rimedio ad alcune delle contestazioni comunitarie, mentre, riguardo ad altre, è intervenuto il sopra menzionato Decreto Legge n. 59 dell'8 aprile 2008. Si è precisato, inoltre, di aver fatto richiesta di inserire un articolo, nella legge comunitaria 2008, già approvato dal Consiglio dei Ministri, per ciò che concerne i procedimenti sanzionatori.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Comunicazioni

Procedura di infrazione n. 2006/2114 ex art. 226 Trattato CE
"Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112 da telefoni cellulari. Numero unico europeo di emergenza"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica Italiana non abbia garantito la corretta applicazione delle direttiva 2002/22/CE relativa ai diritti degli utenti di reti e servizi di comunicazione elettronica. Essa stabilisce, in particolare, che gli Stati membri garantiscano la disponibilità, per le autorità incaricate dei servizi di soccorso, delle informazioni relative all'ubicazione del chiamante sia da telefono fisso che da telefono cellulare. Nonostante il Ministero delle Comunicazioni abbia istituito il "Numero unico europeo di emergenza", la Commissione rileva che il servizio informazioni sull'ubicazione del chiamante per tutte le chiamate effettuate al numero di emergenza unico europeo non è ancora disponibile per le autorità di soccorso italiane. Inoltre, la Commissione ha segnalato che da un recente incontro con i rappresentanti delle autorità italiane è emerso che il nuovo piano per il 112 in Italia è significativamente differente dal progetto originario, esprimendo perplessità a tal proposito. Nel luglio 2007 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso nota la bozza del testo di un Accordo quadro sul Numero Unico di Emergenza (NUE) tra le Amministrazioni centrali coinvolte, volto a rendere operativo il servizio del NUE sull'intero territorio nazionale, entro il 31 luglio 2008.

Stato della Procedura

La Commissione, il 30 novembre 2007, ha presentato alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee un Ricorso contro la Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 226 TCE. Al fine di ottemperare agli obblighi comunitari, l'ex Ministero delle Comunicazioni ha emanato il decreto ministeriale 22 gennaio 2008 "numero unico di emergenza europeo 112". Si ritiene che, entro il 10 luglio 2008, il menzionato servizio di emergenza verrà reso disponibile nella provincia di Salerno, con ulteriore e progressiva estensione all'intero territorio nazionale.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

E' ipotizzabile un impatto finanziario, in termini di oneri necessari per adeguare le infrastrutture tecnologiche TLC, il quale potrebbe, anche in parte, gravare sul bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Comunicazioni

Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex articolo 266 del Trattato CE.
"Altroconsumo contro Repubblica italiana" (legge Gasparri)."
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.

Violazione

La Commissione, dando seguito ad una denuncia sporta dall'associazione Altroconsumo, ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale sul sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la legge n. 112/2004 (legge Gasparri), il D. Lgs n.177/2005, nonché la delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che possono transitare dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, le aziende che, all'entrata in vigore della legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta all'autorizzazione generale. Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che, al momento dell'entrata in vigore della legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", e convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 19 Luglio 2006 è stata notificata una Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Concorrenza e Aiuti di Stato

PAGINA BIANCA

Concorrenza e Aiuti di Stato

Il settore "concorrenza e aiuti di Stato" annovera, allo stato attuale, numero 2 procedure di infrazione, ciascuna riguardante presunte violazioni del diritto comunitario.
Le procedure in oggetto sono relativamente recenti, essendo state avviate nel corso del 2006 e 2007.
Entrambe le procedure si trovano nella fase contenziosa ex art. 228 del Trattato CE, più precisamente allo stadio dell'invio di "parere motivato".
Tali procedure risultano costitutive di effetti positivi sulla finanza pubblica in termini di aumento delle entrate, a seguito del rientro, nelle casse dello Stato, degli aiuti illegittimamente erogati.

PROCEDURA INFRAZIONE
SETTORE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO

Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	PM2 C- 99/02	Si
Scheda 2 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	PM2 C- 207/05	Si

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ai sensi **dell'articolo 228** del Trattato CE.
"Aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Violazione
La Commissione contesta la mancata adozione, da parte delle Autorità italiane, delle misure nazionali necessarie a dare esecuzione alla sentenza n.C-99/02 del 01/04/2004, con cui la Corte di Giustizia accertava la violazione dell'obbligo di recuperare gli aiuti di stato, dichiarati illegittimi dalla Commissione con Decisione n. 2000/128/CE, erogati per finanziare interventi a sostegno dell'occupazione.
Le autorità italiane hanno trasmesso le informazioni relative alle misure adottate per eseguire la sentenza della Corte, giustificando il mancato recupero degli aiuti erogati con l'elevata complessità della procedura di recupero, nel corso della quale sono mutati i dati sul numero dei beneficiari e sull'importo dell'aiuto da recuperare. Si è comunque precisato che le procedure di recupero sono già iniziate con emissione di 1475 ordini di recupero ed avendo, l'INPS, dato inizio ai procedimenti esecutivi nel rispetto delle scadenze previste.
La Commissione, in risposta, ha evidenziato che la complessità della procedura di recupero di un aiuto di Stato non può giustificare la mancata esecuzione di una sentenza della Corte, in secondo luogo ha constatato che le Autorità hanno recuperato solo lo 0,5 %(1,6 milioni euro) dell'importo da recuperare. Evidenzia quindi che l'Italia non ha fornito informazioni aggiornate sugli importi recuperati.
La Commissione ha quindi confermato i profili di illegittimità precedentemente sollevati. In tema di aiuti di Stato, il legislatore ha adottato il D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, i cui art. 1 e 2 recano disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile e tributaria.

Stato della Procedura
In data 31 gennaio 2008 è stato notificato un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE pochè l'Italia non si è adeguata alla sentenza del 1° aprile 2004 ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
La procedura comporta conseguenze finanziarie positive per il bilancio dello Stato, costituite dagli introiti derivanti dal recupero dell'importo degli aiuti erogati. Al riguardo si rappresenta che l'INPS ha emesso cartelle per un totale di 492 milioni di euro, di cui 322 milioni per contributi non versati e circa 170 milioni per interessi, con la precisazione che quasi tutte le cartelle emesse sono state opposte nelle competenti sedi giudiziarie e, pertanto, risultano temporaneamente sospese in via cautelare.

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2006/2456 ai sensi **dell'articolo 228** del Trattato CE.
"Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Violazione
La Commissione contesta la non completa esecuzione della sentenza C- 207/05 ex art. 226 TCE, che dichiarava l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato illegittimi (Decisione n. 2003/193/CE), concessi sotto forma di prestiti a tasso agevolato ed esenzioni fiscali in favore di imprese esercenti servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.
Successivamente le autorità italiane fornivano i dati relativi ai recuperi effettuati ed in particolare precisavano che: a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti a tasso agevolato ammontavano a circa 6,8 milioni di euro, distribuiti presso 39 beneficiari già sottoposti, tutti, ad esecuzione forzata; b) gli aiuti concessi sotto forma di esenzioni fiscali ammontavano a 100 milioni di euro erogati in favore di 148 beneficiari, i quali avevano resituito, a quel tempo, solo 24, 3 milioni, avendo impugnato le ingiunzioni di pagamento dinnanzi al giudice nazionale.
In tema di aiuti di Stato, allo scopo di superare la presente vertenza, il legislatore ha adottato il D.L. 8/4//2008, n. 59, convertito dalla L. 6 giugno 2008, n. 101, i cui artt. 1 e 2 recano disposizioni sul recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile e tributaria.

Stato della Procedura
Il 31.1.2008 è stato adottato il Parere Motivato ex art. 228 TCE. A seguito delle note inviate dal Governo italiano il 4 aprile 2008 e il 14 aprile 2008, con le quali è stato dato atto dei recuperi effettuati a quella data e dell'adozione del D. L. 8 /4 2008 n. 59, già menzionato, la Commissione ha sospeso il procedimento ex art. 228 TCE (note del 20/5/2008 e del 23/7/2008), riservandosi di rivalutare la faccenda successivamente. Al fine del richiesto recupero, le autorità italiane hanno instaurato due procedimenti interni, consistenti l'uno nel recupero degli aiuti consistenti in agevolazioni sui prestiti, l'altro nel recupero degli sgravi fiscali. Il primo procedimento risulta attualmente concluso, con accreditamento su conto corrente postale di Euro 7.424.664,16, non ancora interamente riscossi a causa dei numerosi procedimenti di impugnazione, di fronte al giudice amministrativo, degli ordini di pagamento. Gli "aiuti di Stato" della presente procedura sono stati impugnati dalla Commissione, oltre che a mezzo della medesima, anche nei modi e nei termini di cui all'art. 88 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
La procedura comporta un impatto finanziario positivo relativamente a quanto effettivamente recuperato, produttivo di un aumento di gettito stimabile intorno ai 30 milioni di Euro, a cui potrebbero, tuttavia, contrapporsi nuovi oneri, stante la circostanza per cui la presente vertenza è pervenuta ad uno stadio, quello del Parere Motivato ex art. 228, che è prossimo all'eventuale sentenza comportante una penale in relazione alla parte di aiuti non recuperata.

PAGINA BIANCA

Energia

PAGINA BIANCA

Energia

Le procedure del settore "energia", avviate tra il 2006 ed il 2008, sono 5, instaurate, tutte, a seguito della contestazione di presunte violazioni di diritto comunitario.
Tali procedure si trovano nella fase pre-contenziosa ex art. 226 del Trattato CE: precisamente, 4 di esse risultano posizionate allo stadio della "messa in mora", mentre la rimanente, identificata dal n. 2006/2057, è già transitata alla sequenza del "parere motivato".
Riguardo alle presenti procedure, si rileva la sussistenza di effetti finanziari sul bilancio dello Stato solo in riferimento ad una di esse, la n. 2006/2378, a titolo di un aumento degli oneri finanziari dovuto alla movimentazione delle spese necessarie al recepimento nel diritto nazionale della direttiva 2002/91/CE, come disposto dal decreto di attuazione della direttiva stessa (art. 13, comma 3, del decreto legislativo 192/05).

PROCEDURA INFRAZIONE SETTORE ENERGIA			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 2008/4661	Mancata notifica dell'adozione delle prescrizioni stabilite dalla direttiva 1998/34/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche.	MM	No
Scheda 2 2008/2132	Mancata comunicazione del rapporto biennale sulla realizzazione degli obiettivi nazionali	MM	No
Scheda 3 2006/4990	Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili rifiuto di accettazione di garanzie di origine debitamente rilasciate in altri Stati membri (Slovenia)	MM	No

Scheda 4 2006/2378	Incompleta trasposizione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.	MM	Si
Scheda 5 2006/2057	Trasposizione non conforme alla direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità	PM	No

Scheda 1 - Energia

Procedura di infrazione n. 2008/4661 – ex articolo 226 del Trattato CE
"Mancata notifica dell'adozione delle prescrizioni stabilite dalla direttiva 1998/34/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione
La Commissione Europea contesta alla Repubblica italiana l'inosservanza degli obblighi imposti dall'art. 8.1 della direttiva 98/34/CE, il quale prevede che ogni progetto di atto contenente una "regola tecnica" debba essere immediatamente comunicato alla Commissione. Si precisa che in base all'art. 1 della stessa direttiva, si intende per regola tecnica, fra l'altro, "una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto.....quali il livello di qualità e le proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni.....".
Pertanto, la Commissione ritiene violato il citato art. 8, laddove alcune Regioni italiane hanno omesso di notificare alla Commissione medesima, ai sensi di tale articolo, i progetti di alcuni atti da esse adottati e contenenti "regole tecniche" secondo la definizione di cui all'art. 1 della direttiva in questione.
In particolare, gli atti emanati dalle autorità italiane e non debitamente comunicati sono la decisione n. 156 della Regione Emilia Romagna, recante l'indicazione di requisiti di rendimento energetico e delle procedure di certificazione energetica degli edifici; la decisione n. 98 della Regione Piemonte, relativa alla tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico, di riscaldamento ambientale e di condizionamento; la legge n. 13 della Regione Piemonte, concernente la materia del rendimento energetico nell'edilizia.
Si precisa che, in virtù dell'art. 10 della direttiva 98/34/CE, gli atti che gli Stati membri adottano, in attuazione di atti comunitari obbligatori, vanno esenti dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 8, anche se contenenti norme e regole tecniche, in quanto riproducono un contenuto già sottoposto al controllo comunitario.
In proposito la Commissione sottolinea, relativamente alle norme regionali contestate, che queste ultime, pur essendo attuative di Direttive comunitarie – precisamente della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico dell'edilizia, della Direttiva 2006/32/CE sugli usi finali dell'energia e i servizi energetici; della Direttiva 2005/32/CE relativa alla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia – non rientrano nell'eccezione all'obbligo di comunicazione prevista dall'art. 10, in quanto non possono definirsi adottate in conformità ad atti comunitari di tipo "obbligatorio". Infatti le direttive menzionate presentano un contenuto obbligatorio soltanto in relazione all'indicazione dei fini da raggiungere, mentre lasciano al legislatore interno piena libertà in merito alla scelta dei mezzi confacenti a tali fini.

Stato della Procedura
In data 27 Novembre 2008 la Commissione ha comunicato alla Repubblica Italiana una lettera di Costituzione in Mora.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Energia

Procedura di infrazione n. 2008/2132 – ex articolo 226 del Trattato CE
"Mancata comunicazione del rapporto biennale sulla realizzazione degli obiettivi nazionali"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione
La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana la violazione dell'art. 3, paragrafo 3, della Direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
In particolare, la disposizione citata prevede che, per la prima volta entro il 27 ottobre 2003 e, successivamente, ogni due anni, gli Stati membri pubblichino una relazione contenente un'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali.
Nel paragrafo 2 del medesimo articolo è contenuta la definizione di tali obiettivi, i quali attengono al consumo futuro di elettricità, prodotta da fonti energetiche rinnovabili in termini di percentuale del consumo di elettricità.
Dal momento che, in base ai termini fissati dal predetto paragrafo 3, il rapporto sul raggiungimento dei predetti "obiettivi indicativi nazionali", come sopra descritti, deve essere pubblicato ogni due anni a decorrere dal 27 ottobre 2003, la Repubblica Italiana avrebbe dovuto elaborare la relazione più recente entro il 27 ottobre 2007.
Tuttavia, alla Commissione delle Comunità Europee non risulta che il Governo Italiano abbia trasmesso la relazione relativa al 2007, per cui essa ritiene che l'Italia non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 3 della Direttiva in questione.

Stato della Procedura
In data 5 giugno 2008 la Commissione ha comunicato alla Repubblica Italiana una lettera di Costituzione in Mora.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Energia

Procedura di infrazione n. 2006/4990 – ex articolo 226 del Trattato CE.
"Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili - rifiuto di accettazione di garanzie di origine debitamente rilasciate in altri Stati membri (Slovenia)".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione
La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 della Direttiva n. 2001/77/CE (fonti energetiche rinnovabili). L'articolo 5 prevede il rilascio, da parte degli Stati membri, di una attestazione (cosiddetta "garanzia di origine") comprovante che l'energia elettrica sia stata effettivamente prodotta mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
La Commissione rappresenta di aver ricevuto una denuncia da parte della società HSE (una società attiva nel settore della produzione dell'energia elettrica in Slovenia) in cui si lamenta il mancato riconoscimento delle garanzie rilasciate dalle autorità competenti in Slovenia. A seguito di tale denuncia, la Commissione ha rilevato, che la menzionata normativa comunitaria è stata correttamente trasposta mediante il Decreto Legislativo del 29/12/03 n. 387, il cui articolo 11 comma 10 prevede espressamente che le garanzie di origine rilasciate in altri Stati membri vengono riconosciute in Italia, ma che tale decreto sia stato tuttavia interpretato dal MISE in maniera da escludere il riconoscimento delle garanzie di origine rilasciate da altri Stati membri relativamente all'energia importata negli anni 2004 e 2005. Tale interpretazione integrerebbe, una violazione dell'obbligo di riconoscimento delle garanzie. Il MISE ha rappresentato che il mancato riconoscimento delle garanzie di origine rilasciate in Slovenia è legittimo, alla stregua della Comunicazione della Commissione del 7 Dicembre 2005, che definisce i requisiti che gli Stati membri debbono integrare, affinchè le garanzie di origine da essi rilasciate possano essere riconosciute in altri Stati membri. Nell'ambito di tali requisiti è previsto quello per cui lo Stato abbia nominato le autorità competenti per il rilascio delle garanzie. Nella stessa comunicazione è indicato che per la Slovenia tale requisito è stato integrato solo a partire dal 2006.

Stato della Procedura
E' stata notificata una lettera di Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE in data 21 marzo 2007, a cui hanno fatto seguito una prima Nota del Ministero dello Sviluppo economico il 23/05/2007 e una successiva in data 19 novembre 2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Energia

Procedura di infrazione n. 2006/2378 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.
"Incompleta trasposizione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia."
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione ha contestato l'incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, che avrebbe dovuto essere trasposta entro il 4 gennaio 2006. La Commissione evidenzia come il Decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 - rubricato "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" pone esclusivamente un quadro generale di riferimento, che avrebbe dovuto essere completato con decreti successivi e linee guida non ancora emanati.

Le autorità italiane hanno precisato che, per la quota della materia devoluta alla legislazione concorrente Stato-Regioni, queste ultime provvederanno ad emanare l'apposita disciplina nel rispetto dei principi indicati nella prima parte del decreto legistativo suddetto. Relativamente alla seconda parte, più prettamente regolamentare, si "*rende direttamente operativa la disciplina della Direttiva 2002/91/CE in tema di prescrizioni e di requisiti minimi per edifici ed impianti...senza necessità di ulteriori atti regolamentari.*"

Le Autorità italiane hanno quindi precisato che la completa trasposizione della Direttiva in questione difetta solo riguardo agli aspetti concernenti "la climatizzazione estiva" e la "certificazione energetica" e comunicano, riguardano a questo ultimo aspetto, l'avvenuta emanazione di un decreto, modificativo del decreto legislativo n. 192/2005, finalizzato a completare la trasposizione della direttiva. Allo stato attuale, si rileva che il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 – rubricato "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia"- è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1-2-2007.

Stato della Procedura

In data 18/10/2006 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta al momento un impatto finanziario negativo, come previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, il quale dispone che agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse recate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.

Scheda 5 - Energia

Procedura di infrazione n. 2006/2057 – ex articolo 226 del Trattato CE
"Trasposizione non conforme alla direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione contesta la non corretta trasposizione della Direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'elettricità (articoli 3, paragrafo 6, 9, 15, 20). La Commissione rileva che la normativa italiana non ha previsto il diritto dei consumatori ad essere informati circa la provenienza dell'elettricità. Inoltre, la Commissione ritiene che il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 13 Dicembre 2005 attribuisca, indebitamente, all'Acquirente Unico – società di diritto pubblico - un accesso prioritario, rispetto ad altri soggetti, alla trasmissione dell'energia elettrica sulla frontiera italo-francese, violando il principio dell'accesso senza discriminazione alla trasmissione dell'energia (artt. 9 e 20 Direttiva). Un ulteriore rilievo attiene agli obblighi di informare la Commissione - al momento dell'attuazione della Direttiva e, successivamente, con cadenza biennale - sulla regolarità e la qualità delle forniture, sul prezzo applicato, nonché sulla tutela dell'ambiente. L'Italia inoltre avrebbe omesso di informare la Commissione sull'esistenza dell'obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica, di applicare, senza possibilità di deroga, determinate tariffe a tutti gli utenti, al fine di garantire la possibilità a tutti gli utenti di accedere alla distribuzione dell'energia elettrica. La Commissione ritiene incompatibile con l'art 15 della Direttiva la mancanza di un'indipendenza funzionale tra l'attività di distribuzione e le altre attività diverse dalla distribuzione svolte dalla medesima impresa.

Stato della Procedura

In data 12/12/2006 è stato notificato un Parere Motivato ex art. 226 del Trattato CE, a cui le autorità hanno dato seguito con l'approvazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/12/2006 che ha eliminato la posizione di vantaggio attribuita all'Acquirente Unico. In data 18 Gennaio 2007, l'Autorità per l'energia elettrica e per il gas ha deliberato l'obbligo di una separazione amministrativa e contabile per quelle imprese che svolgono attività distinte dalla distribuzione, al fine di garantire l'indipendenza tra l'attività di distribuzione e le altre attività.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

PAGINA BIANCA

Fiscalità e Dogane

PAGINA BIANCA

Fiscalità e Dogane

Il settore "fiscalità e dogane" ricomprende nel complesso 25 procedure di infrazione, di cui numero 22 procedure aventi ad oggetto presunte violazioni del diritto comunitario e numero 2 procedure pertinenti a casi di mancato recepimento di direttive nell'ambito del diritto interno.
In ordine al presente settore, non si rilevano procedure pervenute alla fase contenziosa di cui all'art. 228 TCE.
Le procedure cui si potrebbero connettere effetti finanziari, a seguito dell'adattamento alle censure comunitarie, sono le seguenti:

Procedura n. 1985/0404 – "Risorse proprie. Mancata riscossione di dazi doganali relativi ad importazioni di materiale ad uso civile e militare". Potrebbero rilevare effetti finanziari negativi, in termini di maggiori spese, per l'adempimento all'obbligo alla corresponsione di risorse proprie arretrate, nel caso in cui la Corte accerti l'esistenza di tale obbligo per il periodo 1999-2003, con la necessità del pagamento, oltre che delle somme in linea capitale, dei relativi interessi moratori.

Procedura n. 2003/2182 – "Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002)". Nel caso in cui la Corte recepisca i rilievi della Commissione, per l'Italia sarà necessario versare a Bruxelles, a titolo di risorse proprie arretrate, i dazi doganali elusi, per i periodi di imposta compresi fra il 1998 ed il 2002, sull'importazione di materiale "ad uso civile e militare", maggiorando degli interessi moratori i relativi importi.

Procedura n. 2003/2241 – "Non corretta applicazione del Regolamento (CEE, Euratom) n.1552/89. Interessi su pagamenti effettuati in ritardo (regime di transito – carnet TIR)". La procedura potrebbe implicare oneri finanziari derivanti dall'obbligo di versare gli interessi di mora richiesti dalla Commissione, quantificati al momento in euro 847,06, per ritardata contabilizzazione delle obbligazioni doganali coperte da garanzia globale e tardivo accreditamento dei diritti sul conto della CE.

Procedura n. 2003/4826 – "Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati in relazione alla mancata applicazione di dazi". In conseguenza dell'illegittima autorizzazione, concessa da alcune autorità doganali italiane, all'esercizio di attività implicanti la totale esenzione dai dazi doganali, pur in difetto dei corrispondenti presupposti di legge, si imporrebbe la necessità di regolarizzare il contributo italiano alle risorse comunitarie per quanto attiene le imposte non riscosse a tempo debito. Ne deriverebbero effetti finanziari negativi in termini di maggiori spese, relative alla corresponsione al bilancio comunitario di risorse proprie eluse, per un ammontare stimato in euro 22.730.826,29 a cui andranno aggiunti gli interessi

di mora calcolati secondo le procedure di cui all'articolo 11 del Regolamento Euratom del 22 Maggio 2000 n. 1150/2000.

Procedura. 2004/4350 – "Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore con i principi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione di capitali". La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il Bilancio dello Stato a seguito della riduzione del gettito fiscale, imputabile alla non applicabilità della ritenuta alla fonte sui dividendi in uscita corrisposti da società italiane a partecipanti comunitari non residenti in Italia.

Procedura n. 2005/2117 – "Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie relativa alla tardiva contabilizzazione dei dazi doganali", con conseguente impatto finanziario negativo dovuto all'incremento delle spese per la corresponsione dei tributi doganali non riscossi, maggiorati degli interessi di mora.

Procedura n. 2005/4047 – "Rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società "madri" residenti nei Paesi Bassi da parte delle società stabilite in Italia". Un onere finanziario potrebbe derivare dall'eliminazione ovvero dall'attenuazione del regime della doppia imposizione societaria attualmente vigente ove le società partecipanti non risiedano in Italia. Ne deriverebbe l'obbligo per l'Italia di restituire le somme pagate dalle società italiane all'Amministrazione finanziaria a titolo di ritenuta alla fonte sui dividendi trasferiti.

Procedure n. 2006/2227 – "Estensione del Condono fiscale relativo al pagamento dell'IVA per il periodo d'imposta 2002". La procedura comporterebbe, in prima battuta, effetti finanziari di segno positivo poichè, avendo implicato il "condono" la perdita dei maggiori introiti che sarebbero derivati da un accertamento fiscale integrale, la revoca dell'applicazione del condono stesso al periodo di imposta 2002 comporterebbe l'acquisizione del gettito erariale nella sua interezza. Peraltro, l'acquisizione di un maggior introito IVA determinerebbe, altresì, oneri finanziari ulteriori, relativi al simmetrico obbligo per l'Italia di corrispondere al bilancio comunitario, a titolo di imposta sul valore aggiunto, un più consistente contributo.

Procedura n. 2006/2266 – "Mancato rispetto regolamenti comunitari relativi ad obbligazioni doganali nell'ambito di operazioni di transito TIR, relativa alla tardiva contabilizzazione di obbligazioni doganali". Non avendo le autorità italiane proceduto tempestivamente all'iscrizione delle imposte negli appositi registri, sussisterebbe l'obbligo di corrispondere alle Comunità interessi moratori per € 3322,00 (tremilatrecentoventidue/00).

Procedura n. 2006/4094 – "Regime fiscale dei fondi pensione stranieri, relativa alla detassazione o attenuazione della tassazione sugli utili derivanti da partecipazioni e quote intitolate a fondi pensione stranieri su società italiane". La procedura implicherebbe un effetto finanziario negativo dovuto alla conseguente riduzione del gettito fiscale, qualora anche gli utili distribuiti da società italiane ai fondi pensione stranieri, in conformità alle richieste della Commissione, venissero a beneficiare dell'esenzione fiscale concessa agli stessi utili ove distribuiti a favore di fondi pensione italiani.

Procedura n. 2006/4741 – "Regime fiscale applicato in Italia agli acquisti di beni immobili adibiti ad abitazione principale dell'acquirente, i c.d. benefici "prima casa"". Si tratta di una procedura da cui potrebbero derivare effetti finanziari di segno positivo o negativo, a seconda della soluzione approntata dalle autorità italiane per garantire, in accordo con la posizione della Commissione, il superamento del contenzioso comunitario attraverso l'eliminazione del trattamento fiscale più svantaggioso riservato ai cittadini comunitari acquirenti di "prima casa" in Italia, che tuttavia non abbiano in Italia la propria residenza, rispetto ai cittadini italiani acquirenti di "prima casa" in Italia che risiedano anch'essi all'estero. In questa prospettiva, se l'equiparazione delle due categorie fosse garantita attraverso l'estensione del beneficio fiscale della "prima casa", implicante una riduzione delle imposte, ai cittadini comunitari non residenti in Italia, si determinerebbe una diminuzione delle entrate pari a 0,5 milioni di Euro per esercizio finanziario, mentre, applicando la soluzione relativa all'eliminazione del beneficio fiscale a favore dei cittadini italiani residenti all'estero e acquirenti di "prima casa" in Italia, si registrerebbe un aumento del gettito erariale pari a 1,7 miloni di euro annui.

Procedura n. 2007/2270 – "Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane, relativa all'obbligo di applicazione dei dazi doganali sul peso reale e non su quello standard", con conseguente effetto finanziario negativo consistente nell'obbligo di recuperare e corrispondere le risorse proprie non prelevate negli anni passati, a causa dell'applicazione del tributo doganale ad una base imponibile più ridotta di quella prescritta dalle norme comunitarie.

Procedura n. 2007/4575 – "Errata applicazione della Direttiva n. 2006/112/CE relativa alla valutazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA". Ne deriverebbero effetti finanziari negativi, derivanti dall'obbligo di applicare l'imposta sul valore reale dei beni anziché sul corrispettivo ricevuto, con effetti finanziari negativi in termini di minori entrate erariali.

Procedura n. 2008/2164 –"Violazione della direttiva 2000/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota

di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia" La procedura implicherebbe un effetto finanziario positivo ove la Corte di Giustizia accogliesse le conclusioni della Commissione europea, in quanto l'Italia dovrebbe garantire il ripristino per intero, nella Regione Friuli, delle accise finora applicate in misura ridotta, con conseguente aumento delle entrate del bilancio pubblico.

Procedura n. 2008/4524 – "Regime fiscale speciale delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e non Quotate collegate (SIINQ), che impone una condizione di residenza in Italia" La procedura comporterebbe un impatto finanziario negativo per il bilancio pubblico nel senso di una riduzione degli introiti, nel caso in cui, ai fini dell'estinzione del contenzioso con le Comunità europee, l'Italia dovesse estendere il regime fiscale di favore, attualmente previsto unicamente per le SIIQ italiane, anche alle SIIQ residenti nei paesi Ue o SEE.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE FISCALITA' E DOGANE			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 2008/4524	Regime fiscale speciale delle Società d'Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e non Quotate collegate (SIINQ), che impone una condizione di residenza in Italia	MM	Si
Scheda 2 2008/2164	Violazione della direttiva 200/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli Venezia Giulia	MM	Si

Scheda 3 2008/0556	Mancato recepimento della direttiva 2006/38/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture	MM	No
Scheda 4 2008/0312	Mancata trasposizione della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto	PM	No
Scheda 5 2008/0145	Attuazione della Direttiva 2006/69/CE del Consiglio del 24 luglio 2006 che modifica la direttiva n. 77/388/CEE per misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale	PM	No
Scheda 6 2007/4575	Errata applicazione della Direttiva n. 2006/112/CE relativa alla valutazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA. Valutazione secondo il valore reale dei beni anziché secondo il corrispettivo ricevuto	MM	Si
Scheda 7 2007/2270	Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane	PM	Si
Scheda 8 2006/4741	Regime fiscale applicato in Italia agli acquisti di beni immobili adibiti ad abitazione principale dell'acquirente, i c.d. benefici "prima casa"	MM	Si
Scheda 9 2006/4094	Regime fiscale dei fondi pensione stranieri	PM	Si
Scheda 10 2006/2550	Regime speciale IVA per le agenzie di viaggio in Italia	PM	No

Scheda 11 2006/2266	Mancato rispetto dei regolamenti comunitari relativi ad obbligazioni doganali nell'ambito del transito TIR	RC. C - 275/07	Si
Scheda 12 2006/2227	Estensione del Condono fiscale relativo al pagamento dell'IVA per il periodo d'imposta 2002	SC C - 174/07	Si
Scheda 13 2005/4158	Violazione del codice doganale comunitario relativamente alla verifica di esigenze economiche al fine del rilascio di autorizzazioni alla gestione di un deposito doganale	MM	No
Scheda 14 2005/4047	Rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società madri residenti nei Paesi Bassi da parte delle società stabilite in Italia	PM	Si
Scheda 15 2005/2117	Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie	RC C- 423/08	Si
Scheda 16 2005/2107	Tassazione del tabacco - mancato rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio	PMC	No
Scheda 17 2004/4350	Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore coi principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei capitali	RC. C - 540/07	Si
Scheda 18 2004/2190	Tassazione discriminatoria degli oli lubrificanti rigenerati	PM	No
Scheda 19 2003/4826	Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati in relazione alla mancata applicazione di dazi	RC C-334/08	Si
Scheda 20 2003/4648	Rimborso IVA ai soggetti passivi non residenti	RC. C-244/08	No

Scheda 21 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MM	No
Scheda 22 2003/2241	Interessi su pagamenti effettuati in ritardo (regime di transito – carnet TIR).	RC. C - 275/07	Si
Scheda 23 2003/2182	Accertamento risorse proprie e messa a disposizione	RC. C - 239/06	Si
Scheda 24 1985/0404	Risorse proprie mancata riscossione di dazi doganali relativi ad importazioni di materiale ad uso militare	RC. C - 387/05	Si

Scheda 1 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2008/4524 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE
"Regime fiscale speciale delle Società d'Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e non Quotate collegate (SIINQ), che impone una condizione di residenza in Italia"
Settore: Fiscalità e Dogane
"**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Entrate

Violazione
La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 43 e 48 del Trattato CE e dell'art. 31 dell'Accordo SEE, relativi alla libertà di stabilimento nel territorio, rispettivamente, dei paesi membri dell'Unione europea e dei paesi aderenti all' Accordo sullo spazio economico europeo, per effetto di alcune norme fiscali italiane ed in particolare dell'art. 1, commi da 119 a 141, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007), come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 374 della Legge finanziaria per il 2008. Le norme nazionali citate hanno per oggetto le Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e stabiliscono che le stesse, quando presentino determinati requisiti - costituzione in forma di s.p.a., svolgimento in via prevalente di attività di locazione immobiliare, emissione di titoli negoziati in mercati regolamentati dei paesi Ue o SEE, diritti patrimoniali dei soci non eccedenti i valori indicati nelle norme medesime - possono optare per un regime fiscale implicante l'esonero del reddito, derivante dall'attività di locazione immobiliare, dalle imposte IRES ed IRAP. Tale beneficio, in ogni caso, viene accordato solo a condizione che la SIIQ abbia la residenza fiscale in Italia, pertanto solo ove la sede legale dell'amministrazione, o l'oggetto principale dell'ente, siano ubicati sul territorio italiano. L'art. 125 della Finanziaria 2007 aggiunge, peraltro, che tale esenzione può essere concessa, alle stesse condizioni, anche alle Società di Investimento Immobiliare non Quotate (SIINQ). La normativa italiana, tuttavia, non consente l'estensione del regime fiscale di favore, di cui sopra, ai redditi da locazione immobiliare prodotti in Italia dalle SIIQ le quali, pur presentando per il resto tutti i requisiti per l'accesso a tale regime, non hanno la residenza fiscale in Italia, avendo sul territorio italiano solo una "stabile organizzazione" (filiale o agenzia), ma non la sede legale nè l'oggetto principale dell'impresa. Quindi una SIIQ residente in Italia può usufruire, rispetto al reddito da locazione prodotto da una filiale italiana, di sgravi fiscali che non vengono concessi quando la titolare di tale agenzia in Italia è una SIIQ estera. Pertanto, la minore competitività, sotto tale rispetto, delle SIIQ di altri paesi Ue o SEE, rispetto alle SIIQ italiane, disincentiverebbe le prime dall'insediare in Italia le loro succursali e, quindi, significherebbe una conseguente restrizione della loro libertà di stabilimento, come sancita dalle norme del Trattato CE e dell'Accordo SEE. Onde superare la vertenza, le autorità italiane (Agenzia delle Entrate e Dip. Tesoro) hanno predisposto, rispettivamente, due testi di modifica alla normativa interna concernente il trattamento fiscale dei redditi da locazione immobiliare, prodotti dalle SIIQ e SIINQ residenti all'estero.

Stato della Procedura
In data 27 /11/ 2008 è stata notificata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
La procedura comporterebbe un impatto finanziario negativo per il bilancio pubblico in termini di minori entrate, qualora, in vista dell'adeguamento alle richieste di Bruxelles, il regime fiscale di favore concesso alle SIIQ italiane venisse esteso anche alle SIIQ dei paesi Ue e SEE

Scheda 2 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2008**/2164** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.
"Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione
La Commissione contesta all'Italia l'incompatibilità della normativa italiana sull'applicazione di una accisa "ridotta" sulle benzine e sul gasolio per motori nella regione Friuli Venezia - Giulia, con la direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, la quale non ammette che singole regioni riducano le accise sul loro territorio. La legge n. 549/85, come modificata dalla legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l'accisa di cui si tratta è un'imposta di fabbricazione su tali prodotti, gravante sul loro "fabbricante" .Tuttavia il fabbricante, il quale è il debitore di detta imposta e ne deve eseguire il pagamento, la "scarica", di fatto, sul "distributore" del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente . Il distributore, a sua volta, "scarica" l'accisa sul consumatore finale della merce, applicando una simmetrica maggiorazione di prezzo nei suoi confronti. Ora, il combinato disposto della sopra citata L. 549/85 - la quale consente alle Regioni di introdurre una diminuzione del prezzo del gasolio e della benzina – e della Legge regionale Friuli Venezia–Giulia n. 47/1996, prevede che una quota dell'accisa riscossa affluisca all'erario della Regione e che quest'ultima applichi delle riduzioni di prezzo nei confronti di certe categorie di consumatori del prodotto energetico, a condizione che risiedano nella regione. Quindi, i distributori del carburante e del gasolio, sui quali è già stata scaricata l'accisa da parte dei produttori, non possono a loro volta scaricare, in tutto, l'accisa sul consumatore, in quanto sono obbligati alla riduzione dei loro prezzi. Ma la normativa regionale prevede che i distributori ottengano il rimborso, da parte dei produttori, delle somme corrispondenti alla riduzione di prezzo applicata e che, per parte loro, i produttori vengano rimborsati, da parte della Regione, delle somme già da essi rimborsate ai distributori. Tale ultimo rimborso viene eseguito con gli importi già corrisposti dai produttori in conto della quota di accisa spettante alla regione, traducendosi, pertanto, in un rimborso dell'accisa stessa e quindi in una sua riduzione.

Stato della Procedura
Il 27 novembre 2008 è stata notificata una Costituzione in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE. Attualmente i rappresentanti delle Amministrazioni centrali e regionali sono impegnati ad un tavolo di lavoro, per elaborare gli elementi da trasmettere alla Commissione in risposta ai rilievi comunitari.

Impatto finanziarionel breve/medio periodo
La procedura implica un impatto positivo sul bilancio pubblico, in termini di aumento delle entrate, mediante l'eliminazione di una riduzione dell'accisa sui prodotti energetici applicata dal Friuli Venezia – Giulia e il ripristino di tale imposta per intero.

Scheda 3 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2008/0556 – ex articolo 226 del Trattato CE.
"Mancata attuazione della direttiva 2006/38/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci per l'uso di alcune infrastrutture"
Settore: Fiscalità e Dogane
Amministrazione/Dipartimento di competenza: : Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze

Violazione
La Commissione contesta la mancata trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva 2006/38/CE, concernente la tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci per l'uso di alcune infrastrutture.
L'art. 2 della direttiva dispone che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa, entro il 10 giugno 2008, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Stato della Procedura
In data 30 luglio 2008 è stata notificata una lettera di messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE.
Nel Settembre 2008 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rispondeva a tale Messa in Mora, rilevando che la direttiva in questione era stata già inserita nell'ambito dei provvedimenti da attuare mediante lo strumento del Decreto Legislativo, compresi nell'Allegato B del disegno di legge comunitaria 2008. Si aggiungeva, inoltre, che il testo era stato già sottoposto al Consiglio dei Ministri, per l'approvazione in via preliminare, il 27 giugno 2008 e che, successivamente, il disegno di legge comunitaria era stato inviato alla Conferenza Stato Regioni, che aveva espresso il proprio parere il 17 luglio 2008. Si ritiene, pertanto, che il provvedimento di recepimento, dopo essere stato definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri in data 28 agosto 2008, verrà a breve presentato in Parlamento. Il Ministro, inoltre, inviava al Dipartimento per le Politiche Europee, in data 19 febbraio 2009, una nota che rappresentava l'iter di approvazione del disegno di legge comunitaria in cui si trovava inserita la direttiva in oggetto.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari

Scheda 4 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2008/0312 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE "Mancata trasposizione della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto."
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze.

Violazione
La Commissione europea, con lettera n. C(2008)1091/15 del 17 marzo 2008, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva n. 2006/112/CE.
Ai sensi dell'articolo 412 paragrafo 1 della Direttiva in questione, gli Stati Membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 gennaio 2008, trasmettendone immediatamente il testo integrale alla Commissione.
Attualmente, non risultano atti normativi interni di recepimento della Direttiva in argomento.
Tuttavia, è stata elaborata una bozza di modifica normativa rivolta a superare le obiezioni della Commissione, sulla quale l'Agenzia delle Entrate ha già espresso parere favorevole con nota del 23 settembre 2008 n. 136780, successivamente ribadita con nota del 30 dicembre 2008 n. 190896.

Stato della Procedura
In data 17 marzo 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le Autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro la data del 19 Maggio 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2008/0145 – ai sensi dell'articolo 226 del Ttrattato CE.
"Mancata attuazione della direttiva 2006/69/CE, sulle misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale".
Settore: Fiscalità e Dogane
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione
La Commissione contesta, con la nota C(2008)7229, la mancata adozione di provvedimenti nazionali di attuazione della Direttiva 2006/69/CE, che modifica la Direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure, aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale.
Ai sensi dell'art. 3 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva stessa, con decorrenza, al più tardi, dal 1° gennaio 2008.
Al momento, non risultano adottati provvedimenti nazionali di recepimento nel diritto interno della Direttiva in questione.

Stato della Procedura
In data 27 novembre 2008 è stato notificato all'Italia un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 TCE.
Al fine di superare le obiezioni comunitarie, è stato approntato un testo di modifica normativa che ha già ottenuto il parere favorevole dell'Agenzia delle Entrate con nota del 23 settembre 2008 n. 136780, ribadita, successivamente, dalla nota del 30 dicembre 2008 n. 190896

Impatto finanziario nel breve e medio periodo
Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6- Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2007/4575 - ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Errata applicazione della Direttiva n. 2006/112/CE relativa alla valutazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA. Valutazione secondo il valore reale dei beni anziché secondo il corrispettivo ricevuto."
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Agenzia delle Entrate.

Violazione
La Commissione europea contesta alla Repubblica Italiana la violazione degli articoli 73 e 80 della Direttiva n. 2006/112/CE (nel prosieguo: "Direttiva IVA), facendo segnatamente riferimento all'articolo 54 comma 3 del D.P.R. del 26/10/1972 n. 633 (nel prosieguo: "il D.P.R."). La Commissione rileva come, ai sensi della Direttiva IVA, "la base imponibile IVA", in caso di cessione di beni e di prestazione di servizi, è costituita dal corrispettivo percepito dal cedente o dal prestatore. Solamente in casi particolari, tassativamente elencati dall'articolo 80 della direttiva, è possibile determinare la base imponibile Iva in funzione del "valore normale" del bene ceduto, ossia del suo valore di mercato. Al riguardo, la Commissione lamenta l'illegittimità del D.P.R. n. 633/72, il quale da un lato prevede, in coerenza con la norma comunitaria, che la base imponibile IVA sia costituita dal corrispettivo percepito dal cedente o dal prestatore; attribuendo tuttavia alle autorità fiscali il potere di rettificare l'importo dell'IVA, relativamente alla cessione di immobili, in funzione del valore normale del bene immobile. Secondo la Commissione, è illegittimo presumere che il corrispettivo realmente percepito sia diverso da quello dichiarato, solo perché non coincide con il valore di mercato del bene, essendo viceversa possibile che gli immobili vengano acquistati ad un prezzo diverso dal valore normale del bene. Pertanto, un generale potere di rettifica della base imponibile Iva in funzione del valore reale, anche in assenza di prove che dimostrino una divergenza tra il corrispettivo dichiarato e quello percepito, determinerebbe "un ingiusto arricchimento delle Autorità italiane a spese del contribuente".

Stato della Procedura
In data 26.06.08 è stata emessa una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE. In risposta, le Autorità italiane hanno deciso un adeguamento ai rilievi comunitari nell'ambito del disegno di legge comunitaria 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato dovuto, in adeguamento ai rilievi della Commissione, ad una diminuzione delle entrate derivante dall'impossibilità di rettificare la base imponibile IVA in rapporto al valore "normale" dell'immobile.

Scheda 7 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2007/2270 - ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Mancato trasferimento di risorse proprie conseguente all'importazione di banane fresche nella Comunità".
Settore: Fiscalità e Dogane
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Dogane

Violazione
La Commissione europea rileva che, in ordine alle operazioni di sdoganamento, in Italia, delle banane fresche importate, per il periodo 1998-2003, è stata violata la normativa comunitaria in materia di risorse proprie. In particolare si è constatato come i servizi doganali italiani abbiano accettato sistematicamente tutte le dichiarazioni doganali che, con riferimento al peso delle banane importate, indicavano un valore "standard", laddove un'ispezione comunitaria ha rilevato che il peso reale delle merci era quasi sempre superiore a tale parametro. Esso, infatti, come ammontante a 18,14 Kg, risulta corrispondente al tipico "peso minimo garantito dal venditore per le banane maturate", che è un valore in uso nella prassi negoziale. Pertanto le dogane italiane, le quali hanno eseguito i loro controlli solo su un "campione" della merce, avrebbero dovuto estenderli al 100%, al fine di rilevare, caso per caso, il peso reale delle banane importate. Quindi, la Commissione ha invitato l'Italia a ricalcolare i maggiori diritti doganali dovuti dal 1998 ad oggi, in ogni caso in cui sia stato dichiarato un peso pari a 18, 14 Kg. Ai fini di tale rettifica, è stato suggerito di assumere, come peso di riferimento, il "peso medio"della merce, da computarsi in base alle risultanze dei controlli a campione presso i singoli Uffici. In data 16 Gennaio 2009, l'Agenzia delle Dogane ha formulato una nota con la quale sostiene: 1) che l'espletamento di controlli sul 100% della merce importata, oltre che impraticabile per il rallentamento delle operazioni che ne deriverebbe, non è obbligatorio, in quanto la normativa comunitaria ammette un controllo minimo alla soglia del 10%, peraltro ampiamente superata dalle ispezioni doganali italiane 2) che la Commissione, mentre ritiene fittizio il peso di 18, 14 Kg, tralascierebbe di dimostrare il suo assunto; 3) che respingendo tale valore in quanto fittizio, si pretende, paradossalmente, che esso venga sostituito con un altra grandezza anch'essa fittizia, poichè fornita dal "peso medio" come calcolato sulla base dei controlli a campione; 4) che, in contrasto con i dati della Commissione, risulta che le dichiarazioni accettate, recanti il peso di 18,14 Kg, rappresentano solo una modesta percentuale, mentre nella maggior parte dei casi sono stati dichiarati pesi compresi fra un minimo di 18, 50 ed un massimo di 18, 83 Kg.

Stato della Procedura
In data 27.11.08 è stata emesso un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
La procedura comporta un impatto finanziario in termini di maggiori oneri, quantificato dalla Commissione in € 6.742.478,83 a titolo di risorse proprie da corrispondere al bilancio comunitario, cui si aggiungono gli interessi di mora calcolati secondo le procedure di cui all'art. 11 del Reg. 22 maggio 2000 n. 1150/2000

Scheda 8 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2006/4741 – ex articolo 226 del Trattato CE.
"Regime fiscale applicato in Italia agli acquisti di beni immobili adibiti ad abitazione principale dell'acquirente, i c.d. benefici "prima casa"".
Settore: Fiscalità e Dogane
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione
La Commissione rileva che il regime fiscale previsto in Italia per l'acquisto della "prima casa", contrasti con gli artt. 18, 39 e 43 TCE, nonchè con gli artt. 28 e 31 dell'accordo SEE, concernenti la libera circolazione delle persone e la libertà di stabilimento all'interno, rispettivamente, della "Unione europea" e dello "Spazio Economico europeo", oltre che con gli artt. 12 e 56 TCE, 40 e 41 SEE, relativi alla libertà di circolazione dei capitali nelle stesse aree. Infatti, le norme italiane prevedono che i contribuenti che acquistano per la prima volta in Italia un immobile (non di lusso) da adibire a residenza principale, ubicato nel Comune di residenza o in quello ove esercitano la propria attività, godano di un trattamento fiscale agevolato (imposte di registro al 3% o IVA al 4% e ipotecaria e catastale fisse). L'acquirente, peraltro, non può rivendere l'immobile prima di 5 anni ovvero, se lo rivende prima, deve acquistare, entro un anno, un altro immobile da adibire a residenza principale, il quale deve essere localizzato anch' esso in Italia, pena la perdita del beneficio fiscale. La Commissione rileva che quanti, cittadini italiani o degli altri paesi Ue o SEE, hanno acquistato la "prima casa" in Italia e vogliano alienarla, prima di cinque anni, per acquistare un altro immobile non in Italia ma nei diversi Stati Ue o SEE, ne verranno scoraggiati per timore di perdere i vantaggi fiscali della "prima casa". I princìpi della libera circolazione delle persone e della libertà di stabilimento ne risultano pertanto violati. Inoltre il regime agevolato della "prima casa" viene concesso anche ai cittadini italiani residenti all'estero acquirenti casa in Italia, ma non ai cittadini Ue o SEE, pure acquirenti casa in Italia, che risiedano all'estero. Questi ultimi, quindi, sono meno incentivati, rispetto agli italiani, all'investimento dei loro capitali in immobili siti in Italia, risultandone violato il principio della libera circolazione dei capitali.

Stato della Procedura
In data 6.5.2008, è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE.
Per superare i rilievi comunitari, le autorità italiane potrebbero: 1) estendere il beneficio fiscale ai cittadini Ue o SEE, residenti all'estero, che acquistino una "prima casa" in Italia e, inoltre, a quelli residenti in Italia che alienino la "prima casa" entro un quinquennio spostando la residenza all'estero; 2) estromettere dal beneficio fiscale l'acquisto della "prima casa" da parte di italiano residente all'estero.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Con la prima opzione (estensione beneficio fiscale) il bilancio italiano subirebbe una diminuzione di entrate pari a 0,5 milioni di Euro all'anno, mentre, con la seconda opzione (soppressione del beneficio) , si verificherebbe un aumento degli introiti pari a 1, 7 milioni di euro annui.

Scheda 9 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2006/4094 – ex articolo 226 del Trattato CE
"Regime fiscale dei fondi pensione stranieri".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione
La Commissione sostiene che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 56 del Trattato CE e 40 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), in quanto il regime fiscale applicabile in Italia sui dividendi distribuiti da parte di società residenti in Italia a Fondi pensione stabiliti in altri Stati membri UE, o in paesi aderenti all'Accordo di Libero Scambio e allo Spazio Economico europeo, risulta meno favorevole rispetto a quello applicato ai Fondi pensione stabiliti in Italia. Dal 1 gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari in Italia sono oggetto di nuova disciplina: in particolare il regime fiscale dei fondi pensioni risulta dall'art. 17 del D.Lgs n. 252/2005. Dalla legislazione nazionale, emerge che i rendimenti conseguiti dai fondi pensione sugli investimenti di capitale sono tassati con una aliquota pari all'11% della base imponibile nel caso in cui si tratti di fondi pensione italiani. Per converso, le distribuzioni effettuate a favore di un fondo pensione comunitario sono soggette a ritenuta con una aliquota pari al 27%, la quale, combinata alla restituzione dell'imposta versata dal fondo pensione stesso all'amministrazione fiscale estera, conduce all'inferiore aliquota del 15%, la quale rimane, tuttavia, significativamente superiore a quella dell'11% applicata ai rendimenti dei fondi pensioni italiani. Ciò determina, secondo la Commissione europea, un'ingiusta disparità di trattamento fiscale, a danno dei fondi pensioni comunitari che abbiano investito in Italia. La Commissione lamenta che gli effetti restrittivi della legislazione italiana operano discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o sulla residenza delle parti o sul luogo del collocamento dei capitali, che potrebbero scoraggiare i Fondi Pensione esteri ad investire in società aventi sede in Italia.

Stato della Procedura
In data 26/6/2008 la Commissione Europea ha inviato alle autorità italiane un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE. Al fine di adeguare la normativa italiana ai rilievi comunitari, è stato predisposto un testo di modifica delle norme interne vigenti in material fiscale

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio pubblico, dovuto alla diminuzione delle entrate che si verificherebbe a seguito della riduzione dell'aliquota effettiva applicata ai fondi pensione esteri. In relazione all'anno di imposta 2004, risulta che l'ammontare delle ritenute del 27%, ovvero delle imposte sostitutive, sugli utili distribuiti a società estere UE o AELS/SEE, è stato pari a circa 150 meuro. La diminuzione dal 27% all'11% dell'aliquota di prelievo fiscale sui dividendi determinerebbe una perdita di gettito annua pari a 22 meuro.

Scheda 10 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2006/2550 – ai sensi dell'articolo 226 del Ttrattato CE.
"Regime speciale IVA per le Agenzie di viaggio in Italia".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione
La Commissione contesta la violazione degli articoli da 306 a 310 della Direttiva 2006/112/Ce (nel prosieguo: "la Direttiva IVA"), che disciplinano il regime speciale Iva applicabile ai servizi di vendita di pacchetti turistici prestati dalle agenzie turistiche.
La Commissione, in particolare, ritiene illegittimo interpretare l'articolo 74 ter del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, nel senso di estendere il regime speciale IVA anche alle operazioni di vendita svolte nei confronti di soggetti diversi dai viaggiatori. Nel dare seguito ai rilievi formulati dalla Commissione, le Autorità italiane hanno affermato la legittimità della normativa nazionale rappresentando, nello specifico, che tale applicazione estensiva del regime speciale Iva viene suffragata dallo stesso tenore letterale della versione inglese della direttiva Iva che, nell'individuare il destinatario del servizio di vendita soggetto a regime speciale, non utilizza il termine "viaggiatore" ma, in senso lato, utilizza il termine "cliente", ciò consentendo l'estensione del regime speciale Iva anche a servizi di vendita offerti a "clienti" diversi dai viaggiatori.Tali osservazioni sono state ritenute infondate dalla Commissione, la quale ha ribadito che la ratio delle norme comunitarie in questione impone un'applicazione non estensiva, ma restrittiva del regime speciale.

Stato della Procedura
In data 28 febbraio 2008 è stato notificato all'Italia un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato.
Poichè la presente procedura si fonda su contestazioni elevate nei riguardi di diversi Paesi membri della Ue, successivamente all'invio del Parere Motivato si è tenuto un incontro della Commissione con le delegazioni degli Stati direttamente coinvolti, nel corso del quale i Paesi Bassi hanno avanzato una proposta di modifica della normativa comunitaria. Tale progetto è stato inviato dal MEF – Dipartimento delle Finanze, con nota 25 febbraio 2009 n. 1825, all'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'acquisizione del parere di tale amministrazione.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo
Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto l'applicazione del particolare regime del margine per le agenzie di viaggio non comporta una riduzione di imposta, quanto una mera semplificazione di procedura, concepita essenzialmente per superare le difficoltà pratiche che le imprese di questo tipo dovrebbero affrontare, in caso di applicazione del regime ordinario, quanto alla determinazione analitica della base imponibile e dell'imposta pagata a monte. Pertanto, si evince che la interpretazione estensiva degli articoli dal 306 al 310 della Dir. 2006/112/CE non implica una diminuzione dei contributi a titolo di risorse proprie IVA. Di conseguenza, l'adeguamento alle censure comunitarie non dovrebbe comportare effetti sul gettito di tale imposta.

Scheda 11 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2006/2266 Procedura di infrazione ex art. 226 "Obbligazioni doganali nell'ambito di operazioni di transito TIR – Mancato rispetto Regolamenti UE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze – Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione europea eccepisce nei confronti dell'Italia il mancato rispetto degli obblighi sanciti dal Regolamento 1552/89 - il quale impone di contabilizzare le obbligazioni doganali al più tardi entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l'accertamento - laddove detto Stato membro non ha contabilizzato, entro detto termine, le obbligazioni doganali sorgenti da alcune operazioni di transito comunitario in regime di "carnet TIR"e, quindi, messo a disposizione delle Comunità europee l'importo delle medesime obbligazioni. Il regime di transito in base a "carnet TIR" investe la circolazione di merci, fra Stati diversi delle Comunità, normalmente non sottoposte a prelievi doganali, salva l'ipotesi in cui il transito in questione venga ritenuto "irregolare" per effetto della commissione di qualche infrazione. Un'irregolarità idonea a determinare l'insorgenza di un'obbligazione doganale, ad esempio, rileva nel caso in cui le merci pervengano all'"ufficio di destinazione" tardivamente, cioè una volta scaduti i termini assegnati, all'uopo, dall'"ufficio di partenza" delle merci stesse. In proposito, risulta da un'ispezione condotta dalle Comunità europee sin dall'anno 1994, che in Italia, sino al 1997, alcune operazioni di transito doganale in regime "carnet TIR" sono state regolarmente effettuate, in quanto le merci sono giunte tempestivamente all'ufficio di destinazione e tempestivamente sono stati esibiti a tale ufficio i documenti di accompagnamento (c.d. "carnet TIR"), sussistendo tuttavia la circostanza per cui la comunicazione di tale puntuale ricezione, nonché del puntuale scarico documentale, era stata inviata tardivamente all'uffico di partenza. Al riguardo, la Commissione ritiene che anche tale situazione debba ritenersi costitutiva di un'obbligazione doganale che l'Italia avrebbe dovuto contabilizzare e accreditare, quanto al suo importo, a favore delle Comunità, per cui il mancato espletamento di tali procedure comporterebbe per l'Italia l'obbligo di pagare degli interessi di mora. L'Italia ha replicato che quando un'operazione di transito è regolare, il tardivo recepimento della prova di tale regolarità non può, di per sé, essere costitutivo di un'obbligazione doganale, per cui nessun interesse di mora può essere dovuto per un'obbligazione inesistente.

Stato della Procedura

In data 8/6/ 2007 (causa C 275/07), è stata presentato un Ricorso la Corte di giustizia x art. 226 TCE. La presente procedura risulta connessa con la n. 2003/2241.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato, quantificato in caso di soccombenza, in euro 3.322,00 (tremilatrecentoventidue/00).

Scheda 12 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2006/2227 – ex articolo 226 del Trattato CE.
"Estensione del Condono fiscale relativo al pagamento dell'IVA per il periodo d'imposta 2002".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Violazione
La Commissione contesta l'incompatibilità dell'articolo 2, commi da 44 a 51, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) con gli articoli da 193 a 273 della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, che hanno abrogato e sostituito, dal 1 gennaio 2007, gli articoli 2 e 22 della VI Direttiva IVA 77/388/CEE. Al riguardo, la Commissione ritiene illegittime le disposizioni della legge finanziaria 2004, che, estendendo al periodo d'imposta relativo all'anno 2002 il condono fiscale introdotto con la legge finanziaria 2003 (legge 27 Dicembre 2002 n. 289), consentono al contribuente di regolarizzare la propria posizione ai fini del versamento IVA, sia nell'ipotesi di omessa dichiarazione, (pagando una somma forfettaria pari a € 1.500 con innalzamento di detto importo a € 3.000 per le società ed i soggetti assimilati), sia nell'ipotesi di dichiarazione originaria incompleta (presentando una dichiarazione integrativa e pagando una somma pari al 2 % dell'IVA dovuta). In entrambi i casi, la regolarizzazione della propria posizione da parte del contribuente comporta la preclusione di ogni accertamento tributario rivolto all'esazione dell'imposta per il suo superiore ammontare, così come stabilito dalla normativa comunitaria. A riguardo la Commissione contesta l'illegittimità dell'estensione temporale del condono fiscale e non anche l'illegittimità del condono in sé, che costituisce oggetto di un'altra procedura di infrazione (2003/2156), archiviata per decisione della Commissione del 27 novembre 2008.

Stato della Procedura
Ila 11/12/2008 la Corte di Giustizia ha dichiarato l'Italia inadempiente ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/ medio periodo
La procedura implicherebbe, essenzialmente, un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, derivante dal maggior gettito IVA dovuto alla revoca dell'estensione del condono al 2002. Peraltro, l'aumento degli introiti IVA comporterebbe la maggiorazione del contributo dovuto, a tal titolo, al bilancio comunitario, derivandone pertanto un corrispondente incremento della spesa pubblica. Le autorità italiane hanno comunque precisato che il gettito IVA, grazie al condono, si è aggirato intorno a € 542.000.000. A seguito della sentenza della Corte, l'Italia ha attivato la Commissione Risorse proprie Iva, la quale sta procedendo ad una nuova determinazione della quota di risorse proprie spettanti al bilancio comunitario grazie al condono e alla sua estensione al 2002, onde dimostrare che gli effetti del condono stesso avrebbero garantito un introito IVA, già versato dall'Italia negli anni 2002-2006, che supererebbe il gettito acquisibile in base alle modalità ordinarie, stante le difficoltà dell'accertamento dell'imposta nella sua interezza, come regolato dalla legge vigente.

Scheda 13 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2005/4158 – ex articolo 226 del Trattato CE.
"Violazione del codice doganale comunitario relativamente alla verifica di esigenze economiche al fine del rilascio di autorizzazioni alla gestione di un deposito doganale".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità della prassi, seguita dalle autorità doganali italiane con gli articoli 100, 106, 131, 132 e 133 del Regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il Codice Doganale Comunitario, relativamente alle condizioni per il rilascio di un'autorizzazione alla gestione di un deposito doganale, e con gli articoli 526, 527 e 552 del Reg. 2454/93 che fissa disposizioni di applicazione del Reg. 2913/92 .
La normativa comunitaria prevede che il rilascio di tale autorizzazione sia subordinato ad una previa richiesta scritta nella quale l'istante deve indicare, in particolare, l'esigenza economica di depositare le merci nel deposito doganale. La norma comunitaria, quindi, prevede l'obbligo per gli Stati membri di verificare che l'esigenza economica di depositare le merci effettivamente esista: a tal riguardo, la Commissione ritiene che le Autorità italiane abbiano violato la norma comunitaria omettendo di svolgere i controlli in questione. In particolare la Commissione, dando seguito ad una denuncia sporta dalla Guardia di Finanza, ha appreso che le Autorità italiane, in luogo di un reale controllo sull'esistenza effettiva dell'esigenze economiche dell'istante, si limitano a richiedere la presentazione di un certificato rilasciato dalla camera di commercio.
Le Autorità italiane, nel dare seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione, hanno asserito la legittimità della prassi seguita nel rilascio delle autorizzazioni, affermando l'esistenza di controlli adeguati e conformi alla normativa comunitaria. In particolare, con nota dell'Agenzia delle Dogane del 20 Aprile 2007, hanno descritto in maniera analitica i requisiti imposti dalla normativa nazionale ai fini del rilascio dell'autorizzazione, respingendo le contestazioni formulate dalla Commissione.

Stato della Procedura

In data 21 marzo 2007 è stata notificata una Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, a cui ha fatto seguito una Nota dell'Agenzia delle Dogane del 24 Aprile 2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 14 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2005/4047 – ex articolo 226 del Trattato CE.
"rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società madri residenti nei Paesi Bassi da parte delle società stabilite in Italia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione ha rilevato la violazione dell'articolo 5 della Direttiva n. 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. La Commissione ritiene incompatibile con tale norma l'articolo 10 della Convenzione stipulata dall'Italia con i Paesi Bassi, ratificata con legge n. 26 luglio 1993, n. 305 che prevede l'applicazione di una ritenuta alla fonte del 5% sugli utili distribuiti da società figlie residenti in Italia a società madri residenti in altro stato membro.

L'Agenzia delle Entrate, con Nota del 14 Febbraio 2007, ha precisato che la Convenzione, sebbene applichi una ritenuta alla fonte non prevista dalla Direttiva, attribuisce alle società figlie la possibilità di ottenere il rimborso di quanto versato alle società madri a titolo di "Maggiorazione di conguaglio", possibilità che non è invece prevista dalla Direttiva; pertanto, l'assoggettamento degli utili al regime fiscale previsto dalla Convenzione, anziché a quello previsto dalla Direttiva, deve ritenersi legittimo ai sensi dello stesso articolo 7 della Direttiva, che prevede l'applicabilità del regime giuridico previsto dalla Direttiva salva l'esistenza di un regime fiscale più favorevole.

Stato della Procedura

E' stato notificato un Parere Motivato ex articolo 226 del Trattato CE in data 12/12/2006.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'eventuale abolizione della ritenuta alla fonte del 5% sugli utili distribuiti da società figlie, residenti in Italia, a società madri residenti in altri Stati membri, potrebbe comportare una diminuzione delle entrate, per una perdita di gettito complessiva, comprensiva anche degli interessi, pari a circa 9, 4 milioni di euro annui.

Scheda 15 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2005/2117 ex articolo 226 del TCE
Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie.
Settore: Fiscalità e Dogane
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ; Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione ha contestato la violazione degli artt. 2, 6, 9, 10 dei Reg.ti 1552/89 e 1150/2000, nonché con l'art. 220 del Reg. n. 2913/92, ove la normativa italiana regola l'accertamento "a posteriori" dei diritti doganali. Tale tipo di accertamento concerne quei diritti doganali che, non essendo stati dichiarati tempestivamente dal debitore, vengano riscontrati dalle autorità a seguito di verifica successiva e, tramite "verbale di accertamento", comunicati al debitore stesso. Quest'ultimo può elevare contestazioni entro un termine di trenta giorni, durante il quale l'amministrazione italiana non avrebbe facoltà né di accertare, né di contabilizzare, nè alfine di esigere tale imposta, in contrasto pertanto con le norme doganali europee, da cui si desume come i diritti doganali, accertati successivamente, debbano essere iscritti nei conti e riscossi entro soli due giorni dalla data in cui l'autorità "si è resa conto" della situazione di irregolarità ed è in grado sia di calcolare l'importo dovuto, sia di determinare il debitore. L'Italia ha replicato che la Commissione non avrebbe adeguatamente interpretato l'art. 220 del Reg. 2913/92, il quale dispone che la contabilizzazione e la riscossione dei dazi accertati "a posteriori" deve avvenire entro due giorni dal momento in cui l'autorità "si è resa conto" della situazione. In proposito, si precisa che le norme italiane prevedono senz'altro un periodo di 60 giorni, durante i quali l'iscrizione e la riscossione del dazio rimangono sospese, ma che esso decorre dal momento in cui, essendo consegnato al debitore, semplicemente, il verbale dell'ispezione nei suoi locali, non può ancora ritenersi che l'amministrazione si sia "resa conto" dell'esistenza di un obbligo tributario evaso, dal momento che essa si propone, in quel frangente, di completare la relativa istruttoria acquisendo proprio gli elementi addotti dal debitore. Quindi, l'amministrazione assume definitiva consapevolezza, circa l'esistenza dell'imposta, solo mediante elaborazione, trascorsi i sessanta giorni predetti, del successivo "avviso di accertamento", con obbligo del debitore di corrispondere le somme in esse acclarate entro due giorni dalla comunicazione del medesimo avviso.

Stato della Procedura

Il 23/9/2008 è stato presentato un Ricorso (C-423/08) alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo a carico del bilancio dello Stato, per l'obbligo di corrispondere Interessi di Mora (circa € 300.000), causa il ritardo nella messa a disposizione delle Risorse Proprie tradizionali.

Scheda 16 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2005/2107 - ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE."Tassazione del tabacco - mancato rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato.

Violazione
La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti, in materia di fiscalità, dall'articolo 9 paragrafo 1 della Direttiva n. 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari, che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati. Si sollevano due diversi profili di illegittimità:
I) in primo luogo, la Commissione ha rappresentato la violazione del diritto dei produttori di tabacco e dei loro rappresentanti, di stabilire liberamente i prezzi della vendita al minuto dei tabacchi lavorati.
In particolare, la Commissione ha evidenziato come il Decreto del 25 Luglio 2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, definendo il prezzo minimo che i produttori di tabacco devono applicare nella vendita al consumo dei tabacchi lavorati, imponga non solo un limite diretto alla libertà di fissazione del prezzo minimo, ma anche un limite indiretto alla libertà di determinare il prezzo massimo del tabacco lavorato, che non può, infatti, essere inferiore al prezzo imposto dal decreto;
II) in secondo luogo, la Commissione ritiene che un ulteriore ostacolo alla possibilità di stabilire liberamente i prezzi di vendita del tabacco sia costituito dal termine di 120 giorni che i produttori di tabacco devono attendere affinché sia dato seguito alla propria richiesta di modifica dei prezzi: la Commissione ritiene tale termine eccessivamente lungo. Dal canto loro, le autorità italiane hanno sostenuto che il prezzo minimo costituisce un deterrente contro il tabagismo e che l'osservanza del predetto termine di 120 gg è necessaria per valutare l'impatto, sul bilancio dello Stato, di una variazione dei prezzi di listino. La Commissione, quindi, suggerisce all'Italia di combattere il tabagismo aumentando l'imposizione fiscale sui prodotti del tabacco lavorato e non fissando minimali di prezzo, così da non violare il diritto comunitario.

Stato della Procedura
In data 31 gennaio 2007 è stato notificato un Parere Motivato Complementare ex articolo 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rileva impatto finanziario immediato per il bilancio dello Stato.

Scheda 17 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2004/4350 – ex articolo 226 del Trattato CE
"Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore coi principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei capitali".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Violazione
La Commissione Europea contesta la non conformità della legislazione fiscale italiana, concernente il regime di imposizione dei dividendi in uscita, con l'art. 56 CE - che stabilisce la libera circolazione dei capitali fra gli Stati membri - e con gli artt. 40 e 31 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo concernenti, rispettivamente, la libertà di circolazione dei capitali fra i paesi aderenti allo Spazio stesso e la libertà di stabilimento tra gli stessi Stati.
La normativa italiana prevede, infatti, che i dividendi distribuiti da società italiane a società socie residenti negli altri stati membri della UE ovvero dell'AELS (Area Europea di Libero Scambio) o della SEE (Spazio Economico Europeo), vengano assoggettati ad una ritenuta in uscita sul loro intero ammontare, in base ad un aliquota compresa tra il 5% e il 15%.
Diversamente, nel caso in cui detti utili vengano corrisposti a società residenti in Italia (cosiddetti "dividendi domestici"), essi non risultano soggetti ad alcuna ritenuta e vengono esclusi dalla base imponibile IRES per il 95% del loro ammontare. Un tale regime discriminatorio, secondo la Commissione, contrasta con il principio della libera circolazione dei capitali e con quello della libertà di stabilimento, in quanto rende meno appetibile, per una società estera, l'investimento in società italiane. Al fine di superare le censure comunitarie, le autorità italiane hanno modificato la legislazione fiscale contestata, introducendo nella legge 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) gli artt. 1, commi 67, 68 e 69, stabilendo altresì che gli effetti di tale modifica decorrano dal 1° gennaio 2008.

Stato della Procedura
In data 30 Novembre 2007 la Commissione ha presentato Ricorso (C – 540/07) ex art. 226 del Trattato CE di fronte alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Impatto finanziario nel breve/ medio periodo
La procedura comporterebbe un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato. L'Italia, infatti, in ottemperanza alle richieste della Commissione e, pertanto, per garantire il rimborso alle società UE o AELS dei prelievi già indebitamente applicati, in passato, sugli utili derivanti dalle loro partecipazioni in società italiane, dovrebbe estendere retroattivamente la minore imposta sui dividendi in uscita, come prevista dalla finanziaria 2008 (aliquota di ritenuta dell'1, 375%, ovvero del 27,5% del 5%), anche ai periodi di imposta precedenti alla finanziaria stessa, precisamente fino al 2004. L'applicazione retroattiva di tale regime, pertanto, comporterebbe per lo Stato l'obbligo al rimborso delle imposte illegittimamente riscosse, pari a 333 milioni di euro per l'anno 2004, 320 milioni di euro per l'anno 2005, 320 milioni di euro per l'anno 2006 e 310 milioni di euro per l'anno 2007.

Scheda 18 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2004/2190 – Procedura ex art. 226 del Trattato CE. "Tassazione discriminatoria degli oli lubrificanti rigenerati"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economie e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione ha contestato la legittimità dell'art. 62 del decreto legislativo 26 Ottobre 1995 n. 504 nonché dell'art. 116 della legge 23 Dicembre 2005 n. 266, in quanto tali norme prevedono un regime fiscale agevolato per gli oli lubrificanti rigenerati, prodotti utilizzando oli usati che siano stati raccolti sullo Stato Italiano, non estendendo il medesimo beneficio fiscale agli Oli rigenerati prodotti usando oli usati raccolti sul territorio di altri Stati membri.
La Commissione ha evidenziato come la normativa italiana scoraggi i produttori di oli rigeneranti ad utilizzare oli usati provenienti da altri Strati membri, incoraggiandoli invece ad utilizzare oli usati raccolti in Italia. La normativa italiana è stata, pertanto, dichiarata incompatibile con l'articolo 90 TCE, ai sensi del quale nessuno Stato membro può applicare, direttamente o indirettamente, ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne più gravose di quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari. La Commissione ha ritenuto incompatibile con il diritto comunitario il mantenimento di una tassazione che concede un'agevolazione fiscale agli oli lubrificanti rigenerati prodotti da oli usati raccolti in Italia ma "*rifiutando di concedere la stessa agevolazione agli oli lubrificanti rigenerati prodotti da oli usati raccolti in altri Stati membri*".Le Autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi formulati dalla Commissione modificando la normativa nazionale. Tali emendamenti prevedono, tra l'altro, l'abrogazione della norma che ha introdotto l'agevolazione fiscale (art. 62 del decreto legislativo 26 Ottobre 1995 n. 504) e la modifica della norma che riserva tale agevolazione agli oli rigenerati usando oli usati italiani (art. 116 della legge 23 Dicembre 2005 n. 266).

Stato della Procedura

La Commissione ha emesso un Parere Motivato ex art. 226 del TCE in data 27.06.2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura non comporta un impatto finanziario: l'estensione della agevolazione fiscale a tutti gli olii rigenerati comporterebbe, infatti, effetti non significativi sul gettito erariale. L'intervento più generale di abrogazione dell'aliquota agevolata sugli oli lubrificanti ottenuti da rigenerazione (art. 62 comma 5 D.lgs.504/1995) e la contestuale uniformazione, ma a livello più basso con aliquota gravante sugli oli lubrificanti, comporterebbe invece un effetto congiunto sul gettito erariale di sostanziale parità. Applicando la nuova aliquota (423 Euro per 1000 litri) si avranno maggiori entrate in termini di accisa pari a 2, 58 milioni di Euro. Considerando un consumo del gasolio da parte delle imprese pari al 40% si avrà un effetto IVA pari a 0,31 milioni di Euro, per un totale complessivo di 2, 89 milioni di Euro su base annua.

Scheda 19 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2003/4826 – ex articolo 226 del Trattato CE.
"Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati in relazione alla mancata applicazione di dazi".

Settore: Fiscalità e Dogane

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze; Ministero della Giustizia.

Violazione

La Commissione europea contesta alla Repubblica italiana la violazione degli obblighi derivanti dall'art. 10 del Trattato della Comunità Europea, dall'art. 8 della decisione 2000/597/CE, relativa al sistema delle risorse proprie, nonché dagli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 del Regolamento 1150/2000 attuativo della decisione 94/728/CE relativa al sistema delle risorse proprie. L'art. 10 TCE impone agli Stati membri di adottare le misure adeguate all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato stesso. L'art. 8 della decisione 2000/597/CE fa carico agli Stati membri dell'onere di riscuotere i dazi della tariffa doganale. I precitati articoli del Reg. 1150/2000 stabiliscono, nel loro complesso che: i diritti doganali debbono essere accertati non appena l'importo viene quantificato ed il debitore accorrentato del diritto stesso; che la contabilizzazione di tali diritti deve seguire entro il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato constatato; che ogni ritardo nella contabilizzazione dà luogo al pagamento di un interesse pari a quello previsto per i finanziamenti a breve termine; che, infine, gli Stati membri debbono garantire che gli importi dei diritti in questione siano messi a disposizione della Commissione. Tale normativa sarebbe stata contraddetta dalle autorizzazioni che le autorità doganali per la Regione Puglia e Basilicata hanno rilasciato, dal 27/2/1997 fino alla loro revoca il 4/12/2002, a creare e gestire "magazzini doganali privati di tipo "C"", nonché ad esercitare in essi attività di trasformazione sotto controllo doganale, senza che ricorressero i presupposti di cui al codice doganale comunitario. Pertanto, attesi l'irregolarità di tali autorizzazioni e il fatto che l'istituzione dei suddetti magazzini comporta la totale esenzione dai prelievi doganali delle merci in essi depositate, l'Italia avrebbe disapplicato le norme relative all'accertamento, alla contabilizzazione e riscossione dei diritti doganali sorti nel periodo precedente alla revoca delle anzidette autorizzazioni. La replica italiana verte sulla presunta impossibilità di addossare allo stato la responsabilità per gli atti dei suoi organi quando questi hanno agito, come nel caso di specie, fraudolentemente.

Stato della Procedura

In data 16 luglio 2008 è stato presentato un ricorso contro l'Italia ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo quantificato in euro 22.730.826, 29 di risorse proprie da corrispondere al bilancio comunitario, a cui andranno aggiunti gli interessi di mora calcolati secondo le procedure di cui all'articolo 11 del Regolamento Euratom del 22 Maggio 2000 n. 1150/2000.

Scheda 20 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2003/4648 "Rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non residenti – obbligo di registrazione diretta".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell'art. 1 della direttiva 79/1072/CEE e dell'art. 1 della direttiva 86/560/CEE, in materia di IVA, ai sensi delle quali un soggetto passivo IVA si definisce non residente in un paese membro quando, nel periodo di imposta, non ha fissato in tale paese, fra l'altro, né la sede principale della sua attività economica, né un "centro di attività stabile". Laddove tale operatore soggetto ad IVA, residente in un paese membro, abbia acquistato beni o servizi in un altro paese membro e tali acquisti siano impiegati per le attività di cui all'art. 2 della Dir. 79/1072/CEE, è stabilito che lo Stato membro, nel cui territorio hanno avuto luogo detti acquisti, debba "rimborsare" all'operatore stesso l'IVA a credito, sorgente in dipendenza degli acquisti medesimi. Si premette che l'operatore sottoposto ad IVA può detrarre, dal debito di imposta a suo carico, quelle somme di cui il cedente di beni e servizi a suo favore era a sua volta debitore a titolo di IVA sulla transazione effettuata e che sono state scaricate dal cedente stesso sull'acquirente attraverso maggiorazione del prezzo della prestazione o del bene. Questa somma, che l'acquirente di beni e servizi, soggetto ad IVA, può detrarre dal debito IVA da cui è personalmente gravato (IVA a debito), prende il nome di IVA a credito. Le direttive in oggetto, prevedendo che l' IVA a credito venga "rimborsata" e non "detratta", ovviamente hanno senso solo nel caso in cui il soggetto passivo IVA non abbia, nel Paese membro dove si è fatto cessionario di beni o servizi, una qualche forma di residenza, altrimenti, se così non fosse, egli diventerebbe perciò stesso titolare di partita IVA e debitore IVA verso tale Paese, per cui le somme, scaricate su di lui dal cedente e dante causa all'IVA a credito a suo favore, le potrebbe recuperare attraverso il meccanismo della detrazione dal suo debito IVA, senza ricorrere alla più gravosa procedura del rimborso. Per questo si contesta l'illegittimità della normativa italiana, laddove essa prevede, a dispetto delle norme UE, che il soggetto ad IVA debba ricorrere al rimborso dell'IVA a credito anche quando possiede, nel paese ove acquista beni o servizi, un "centro di attività stabile" (sempre che gli acquisti non siano fatti per suo tramite), circostanza, questa, che lo rende, nei confronti di quel paese, debitore IVA e che gli permetterebbe di recuperare l'IVA a credito mediante semplice detrazione

Stato della Procedura

Il 4/6//2008 è stato presentato un Ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE (C-244/08).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura incide solo sulle modalità del recupero dell'IVA a credito e non sull'entità del gettito fiscale, per cui non presenta impatto finanziario

Scheda 21 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2003/2246 ex art. 226 del Trattato CE
"Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: MEF/Dipartimento Tesoro – Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 90 del Trattato CE, ai sensi del quale gli Stati membri non possono applicare delle imposizioni fiscali che colpiscano, anche indirettamente, i prodotti degli altri Stati membri in misura superiore rispetto ai prodotti nazionali similari.
La Commissione ha rilevato che il significato di tale norma è stato interpretato dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, secondo la quale il divieto di cui al menzionato articolo 90 TCE è incompatibile anche con un'imposizione fiscale che, sebbene colpisca prodotti nazionali e prodotti di altri Stati membri in ugual misura, generi un gettito monetario che viene destinato esclusivamente a vantaggio della produzione Italiana.
Nel caso di specie, la Commissione contesta che il sovrapprezzo per onere nucleare applicato dallo Stato italiano costituisca un onere fiscale destinato a finanziare aiuti speciali riservati solo ai produttori italiani di energia rinnovabile: i maggiori introiti servono infatti a compensare l'Enel per i costi legati all'abbandono della energia nucleare.
Le Autorità italiane hanno affermato la legittimità dell'imposizione fiscale in questione, evidenziando, in via preliminare, come tali sovrapprezzi non "esistono più in quanto tali ma sono oggi identificati quali componente tariffaria A2 e A3... non configurabili quali oneri fiscali". In secondo luogo, le Autorità hanno negato che il relativo gettito monetario venga destinato a vantaggio dei produttori italiani affermando che tale "finanziamento" non è concesso allo scopo di coprire costi di produzione, ma esclusivamente al fine di compensare le imprese italiane che hanno sopportato costi supplementari nello svolgimento di un servizio di interesse comune quale lo smantellamento delle centrali dismesse e chiusura del nucleare.

Stato della Procedura

Alla Messa in mora del 30.3.2004 il Dipartimento del Tesoro del MEF ha risposto con nota del 29 luglio 2004 e il Ministero Attività Produttive ha risposto con nota del 26 luglio 2004. Entrambi hanno contestato l'esistenza della violazione dell'art. 90 del Trattato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 22 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2003/2241 ex art. 226 del Trattato CE
Interessi su pagamenti effettuati in ritardo (regime di transito – carnet TIR)
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze - Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione europea contesta che, per la ritardata contabilizzazione dei diritti doganali sorgenti da operazioni di transito comunitario in regime di "carnet TIR" , l'Italia ha violato l'art. 6, par. 2, lettera a) del regolamento n. 1552/89, il quale dispone che le obbligazioni doganali devono essere contabilizzate al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l'accertamento. Il regime del transito comunitario in base a "carnet Tir" attiene alla circolazione, da un Paese all'altro della Comunità, di merci per le quale non è prevista, normalmente, l'obbligazione al pagamento di dazi doganali. Tuttavia, obbligazioni doganali possono comunque sorgere ove risulti che, in relazione a tali operazioni di transito, è stata commessa una qualche irregolarità. Al riguardo, un tipo di infrazione suscettibile di dare causa ad un obbligazione doganale consiste, atteso che l'"ufficio di partenza" della merce deve definire un termine entro il quale la merce medesima deve pervenire all'"ufficio di destinazione", nella circostanza per cui la merce non giunga all'ufficio di destinazione stesso entro la data stabilita. Ora, da ispezioni delle Comunità a partire dall'anno 1994, risulta che, in relazione ad alcune operazioni di transito comunitario in regime di "Carnet TIR", gli uffici di destinazione, pur essendo loro pervenute le merci nel rispetto dei termini assegnati dall'Ufficio di partenza, avevano dato tuttavia tardiva comunicazione, a questi ultimi, dell'avvenuta ricezione e del contestuale scarico dei documenti doganali (c.d. "appuramento"). In merito, la Commissione sostiene che, anche se la merce è stata portata a destinazione nei termini, tuttavia, poiché l'Ufficio di partenza non ne ha ricevuto la prova nella data prescritta, l'operazione di cui trattasi deve ritenersi irregolare, ragion per cui, nella specie, è sorta un'obbligazione doganale da contabilizzarsi e adempiersi nel relativo importo. Poiché l'Italia non ha esperito tali procedimenti, essa dovrebbe corrispondere gli interessi di mora per il ritardo nella contabilizzazione e corresponsione di risorse proprie. L'Italia ha replicato che, mentre la tardiva ricezione delle merci da parte dell'ufficio di destinazione è costitutiva di un'obbligazione doganale, l'intempestività della mera comunicazione di tali adempimenti sarebbe, al riguardo, irrilevante. Pertanto nessun interesse moratorio potrebbe essere richiesto all'Italia a causa di una tardiva contabilizzazione di un'obbligazione doganale di fatto inesistente.

Stato della Procedura

In data 8/6/2007, ai sensi dell'art. 226 TCE, è stato presentato un ricorso innanzi alla Corte di Giustizia, che ha deciso di trattare la procedura in oggetto insieme alla n. 2006/2266.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un onere finanziario per l'erario, pari a Euro 847,06 di interessi di mora, per il tardivo accreditamento a favore delle Comunità europee dei prelievi doganali sulle operazioni in regime di "transito comunitario mediante carnet TIR".

Scheda 23 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2003/2182 procedura ex art. 226 del Trattato CE "Accertamento risorse proprie e messa a disposizione".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: MEF – Dipartimento delle Finanze - Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione europea contesta all'Italia di aver omesso il calcolo e la corresponsione al bilancio delle Comunità, per i periodi di esercizio dal 1998 al 2002, dei dazi doganali relativi all' importazione di materiali ad uso specificamente militare, con ciò contravvenendo all'art. 26 del Trattato CE, agli artt. 20 e 217 Reg. 2913/92 e al Reg. 1552/89 di applicazione della normativa sulle risorse proprie della Comunità. In particolare, l'art. 26 TCE dispone che la competenza normativa, in materia di dazi doganali, spetta esclusivamente al Consiglio delle Comunità europee, con conseguente estromissione dei singoli Stati membri dalla possibilità di disapplicare tali tributi. Gli artt. 20 e 217 del Reg. 2913/92, nonché il Reg. 1552/89, inoltre, precisano che le tariffe doganali sono fissate in ambito comunitario e che, peraltro, le autorità nazionali debbono, non appena dispongono degli elementi necessari alla determinazione dell'imposta doganale dovuta, procedere alla contabilizzazione del relativo credito e alla sua iscrizione negli appositi registri contabili. Infine, ai sensi degli stessi articoli, l'importo dei tributi deve essere messo a disposizione delle Comunità su un dato conto corrente aperto presso il Tesoro ovvero presso altro organismo competente. La Commissione sottolinea, altresì, che pur avendo previsto, lo stesso Consiglio, la disapplicazione dell'imposta doganale sui prodotti ad uso militare, tale eccezione opera soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2003. L'Italia, pertanto, esonerando dal prelievo doganale, anche per il periodo precedente al 1° gennaio 2003, determinati prodotti che risultavano, allora, soggetti al dazio in base alle determinazioni del Consiglio delle Comunità, ha assunto una iniziativa unilaterale illegittima che contravviene alle norme comunitarie in precedenza menzionate. A giustificazione del suo indirizzo, l'Italia ha invocato l'art. 226 TCE, che autorizzerebbe le deroghe al Trattato e, quindi, anche all'art. 26 del medesimo, ove ciò sia imposto dall'esigenza di far salvi interessi essenziali alla sicurezza di uno Stato: ne deriverebbe che lo Stato membro sarebbe autorizzato a disapplicare il dazio comunitario gravante l'importazione dei materiali bellici, per incentivare l'acquisizione di tali prodotti e potenziare in tal modo la sicurezza nazionale. In risposta, la Commissione ha replicato che il disposto dell'art. 226 TCE non può legittimare la sospensione dei dazi comunitari.

Stato della Procedura

In data 29 maggio 2006 la Commissione ha presentato un ricorso ex art. 226 TCE contro l'Italia (causa C-239/06).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove la Corte dichiari l'Italia inadempiente, questa ultima dovrà versare al bilancio comunitario, a titolo di "risorse proprie", i prelievi doganali elusi, calcolando i relativi importi capitali per gli esercizi 1998-2002 e maggiorandoli degli interessi moratori.

Scheda n. 24 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 1985/0404 – ex articolo 226 del Trattato CE.
"Mancata riscossione di dazi doganali per importazioni di materiale ad uso civile e militare".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione contesta all'Italia la violazione dell'art. 26 TCE, degli artt. 20 e 217 del Reg. 2913/92 e delle disposizioni contenute nel Reg. 1552/89 di applicazione della normativa sulle risorse proprie della Comunità, per aver esentato dai dazi doganali, a decorrere dal periodo di esercizio 1998 sino a quello 2002, l'importazione di prodotti a doppio uso civile e militare. Tale condotta contrasterebbe innanzitutto con l'art. 26 TCE prima citato, in quanto lo stesso, avocando esclusivamente al Consiglio delle Comunità il potere di decidere in materia di dazi doganali, colpisce di illegittimità le relative decisioni unilaterali dei singoli Stati membri. Inoltre, il censurato comportamento violerebbe i citati articoli del Reg. 2913/92 ed il Reg. 1552/89 sopra menzionato, che impongono alle autorità nazionali di ciascun Paese membro di procedere, non appena dispongano degli elementi per la determinazione dell'imposta in questione, al computo e alla iscrizione in bilancio del relativo importo, quindi alla corresponsione del medesimo alle Comunità attraverso suo accreditamento su un conto corrente aperto presso il Tesoro o altro organismo competente.
Da ultimo la Commissione ha precisato che lo stesso Consiglio delle Comunità europee ha esonerato dal prelievo doganale, a mezzo del Reg. 150/2003, i prodotti a duplice uso civile e militare e che, tuttavia, detto sgravio è stato fissato a far data esclusivamente dal 1° gennaio 2003, rimanendo impregiudicata la vigenza del dazio per i periodi di esercizio precedenti a tale termine.
Il Governo italiano ha obiettato alla Commissione che l'esenzione dal tributo doganale, come contestato, si giustifica in base all'art. 226 del Trattato CE. Quest'ultimo autorizza l'adozione di misure, da parte delle autorità nazionali, in deroga al medesimo Trattato, quando esse risultino necessarie alla salvaguardia della "sicurezza" degli Stati membri. L'articolo in oggetto, pertanto, consentirebbe la disapplicazione anche dell'art. 26 del Trattato nei termini di una sopressione del dazio sui materiali a "doppio uso", in quanto lo sgravio dall'imposta, favorendone l'importazione, si risolverebbe, in ultima istanza, in un irrobustimento della sicurezza nazionale, stante l'utilizzabilità di detta merce anche a fini militari.

Stato della Procedura

In data 24 Ottobre 2005 è stato presentato un ricorso ex articolo 226 del Trattato CE (Causa n. C 387/05)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato: qualora la Corte effettivamente accerti che per il periodo 1999-2003 sono rimaste eluse le imposte doganali sui materiali a "doppio uso", esse dovranno essere corrisposte al bilancio comunitario con i relativi interessi moratori, in termini di "risorse proprie".

PAGINA BIANCA

Istruzione Università e Ricerca

PAGINA BIANCA

Istruzione, Università e Ricerca

Il settore "istruzione, università e ricerca" ricomprende una sola procedura di infrazione, avente ad oggetto la contestazione, nei confronti dell'Italia, dell'interdizione ai lettori universitari stranieri di accedere a posti temporanei nelle Università italiane.

La procedura in questione, avviata nel 2003, rimane ferma allo stadio iniziale della "messa in mora" ex art. 226 TCE e non risulta comportare effetti di natura finanziaria sul bilancio pubblico.

PROCEDURA INFRAZIONE SETTORE ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 2003/4524	Impossibilità ai lettori non italiani di accedere a posti temporanei nelle Università italiane	MM	No

Scheda 1 - Istruzione, Università e Ricerca

Procedura di infrazione n. 2003/4524 ex art. 226 TCE
"Impossibilità per i lettori non italiani di accedere a posti temporanei nelle Università italiane".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Violazione
La Commissione ha ritenuto che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 39 del TCE in quanto gli insegnanti lettori stranieri non possono partecipare a bandi per posti temporanei presso Università italiane. Infatti, numerose Università respingono le domande di supplenza, nonostante vi sia una specifica sentenza della Corte di giustizia interpellata per una pronuncia pregiudiziale sottopostale dal TAR del Veneto (causa C-90/96 del 20 novembre 1997) che considera illegittimo il rifiuto agli insegnanti lettori non italiani di accedere ai posti temporanei nelle università (vige infatti il principio di parità di trattamento). I giudici della Corte hanno affermato il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 48 del Trattato e nel contempo, hanno ritenuto che "spetta al giudice nazionale accertare se la normativa nazionale che riserva unicamente ai professori di ruolo e ai ricercatori la possibilità di ottenere supplenze nell'insegnamento universitario", consenta l'accesso alle supplenze anche ad altre categorie professionali il cui accesso all'insegnamento non avvenga mediante concorsi pubblici.

Stato della Procedura
In data 13 dicembre 2005, la Commissione ha messo in mora l'Italia, per non aver ricevuto informazioni relative all'applicazione della sentenza del TAR del Veneto del 12 aprile 99 che aveva stabilito l'accesso ai lettori. In data 28 giugno 2006, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha inviato ai Rettori di tutte le università, la direttiva di ammettere anche i lettori non italiani ai posti temporanei ed è stato posto alla firma del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca lo schema di decreto ministeriale relativo all'attuazione dell'art. 1, comma 10, l. n. 230 del 2005, ai sensi del quale le università possono conferire incarichi di insegnamento a soggetti qualificati, sulla base di criteri e modalità definiti dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. In tale decreto, all'art. 1, comma 1, lett. b), sono stati esplicitamente menzionati, tra i destinatari degli incarichi, i lettori di madre lingua straniera, nonché i collaboratori ed esperti linguistici, i quali hanno già avviato apposite vertenze avverso il mancato conferimento di incarichi di insegnamento.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

Lavoro e Affari Sociali

PAGINA BIANCA

Lavoro e Affari Sociali

Il settore "lavoro e affari sociali" coinvolge, allo stato attuale, 11 procedure di infrazione, di cui 10 procedure inerenti a presunte violazioni del diritto comunitario e numero una procedura riguardante la mancata trasposizione di direttive nell'ordinamento interno.

Si tratta di procedure, distribuite in un arco di tempo che si estende dal 2002 al 2006, che risultano tutte ferme allo stadio pre-contenzioso ex art. 226 TCE.

Suscettibile di ingenerare effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato è una sola procedura, la n. 2005/2114 "Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne", con la quale la Commissione ha rilevato che la differenza di età pensionabile fra uomini e donne, come prevista per i dipendenti pubblici soggetti al regime INPDAP, risulta contraria al principio della parità di retribuzione. Poiché l'adattamento della legislazione italiana alle censure della Commissione prevede l'innalzamento dell'età pensionabile delle pubbliche impiegate ai 65 anni di età, già fissati per i pubblici impiegati, si determinerebbe una diminuzione della spesa sociale iscritta nel bilancio dello Stato.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 2008/2226	Mancata notifica della relazione biennale sull'attuazione della direttiva 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto	MM	No
Scheda 2 2008/0678	Mancato recepimento della direttiva 2005/47/CE relativa all'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (EFT) sulle condizioni di lavoro	MM	No

Scheda 3 2007/4734	Abuso di contratti di formazione e di lavoro a tempo determinato	MM	No
Scheda 4 2006/4917	Non corretta trasposizione delle direttive 2002/73/CE e 2006/54/CE relative alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro	MM	No
Scheda 5 2006/2535	Parità di trattamento tra uomini e donne	PM	No
Scheda 6 2006/2441	Non corretta applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro	MM	No
Scheda 7 2006/2228	Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza	PM	No
Scheda 8 2005/2433	Non conformità della legislazione italiana con l'art 5.3 della Direttiva 2001/23/CE	RC. C-561/07	No
Scheda 9 2005/2358	Attuazione della Direttiva 2000/43/CE "Parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etniche"	PM	No
Scheda 10 2005/2200	Prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri mobili – Direttive 92/57/CEE e 89/391/CEE	SC 25.07.08 C-504/06	No
Scheda 11 2005/2114	Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne	SC 13.11.08 C-46/07	Sì

Scheda 1 – Lavoro e Affari Sociali

Procedura di infrazione n. 2008/2226 – ex articolo 226 del Trattato CE
"Mancata notifica della relazione biennale (relativa al periodo 2005 – 2007) sull'attuazione della direttiva 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto"
"**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione
La Commissione contesta la violazione della Direttiva 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.
In particolare, l'art. 13 della sopra menzionata direttiva dispone che, ogni due anni, gli Stati membri sono tenuti ad elaborare una relazione concernente lo stato di attuazione della Direttiva stessa, recante indicazioni, segnatamente, in merito al monitoraggio e all'attuazione, alle misure connesse all'applicazione e alle sanzioni, nonchè ai pareri del settore interessato. Inoltre, ove possibile, il documento dovrebbe contenere anche i dati relative ai criteri in base ai quali si opera una distinzione fra lavoratori mobili e autotrasportatori autonomi, nonchè a quelli adottati per identificare i cosiddetti "finti" conducenti autonomi.
Tale relazione, inoltre, entro la data del 30 settembre successivo alla fine del biennio cui la singola relazione si riferisce, deve essere presentata alla Commissione.
Poichè, alla data del 30 settembre 2007, la Commissione non ha ancora ricevuto dalle autorità italiane la relazione relativa al periodo 2005 – 2006, l'Italia viene ritenuta inadempiente agli obblighi prescritti dall'art. 13 della Direttiva 2002/15/CE, come sopra descritti.

Stato della Procedura
La Commissione, il 27 novembre 2008, ha inviato alla Repubblica Italiana una lettera di Costituzione in Mora ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Lavoro e Affari Sociali

Procedura di infrazione n. 2008/0678 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.
"Mancata trasposizione della Direttiva 2005/47/CE, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario".
Settore: Lavoro e Affari Sociali
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione
La Commissione, con lettera n. C(2008)5000/15 del 30 settembre 2008, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva n. 2005/47/CE.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della Direttiva in questione, gli Stati membri mettono in vigore, previa consultazione delle parti sociali, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 luglio 2008, o si accertano che, entro questa data, le parti sociali abbiano adottato le disposizioni necessarie per mezzo di accordi.
Gli Stati membri stessi, quindi, comunicano immediatamente alla Commissione tali disposizioni.
Al riguardo, non si rileva l'adozione di provvedimenti nazionali di recepimento della Direttiva in questione.

Stato della Procedura
In data 30 settembre 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le Autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro due mesi dalla data del 1° ottobre 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Lavoro e Affari sociali

Procedura di infrazione n. 2007/4734– ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.
"Abuso di contratti di formazione e di lavoro a tempo determinato"
Settore: Lavoro e Affari Sociali
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione
La Commissione contesta alla Repubblica italiana la violazione della Direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
In particolare, l'art. 2 dell'accordo quadro, come allegato alla direttiva sopra menzionata, prevede che gli stati membri possano escludere i contratti e rapporti di "formazione" e "inserimento" dall'ambito di applicazione delle norme contenute nell'accordo stesso e segnatamente dall'applicazione dell'art. 5, il quale, in materia di contratti a tempo determinato, ammette la proroga o il rinnovo dei medesimi solo nel rispetto di limiti particolarmente penetranti.
La direttiva 1999/70/CE è stata recepita nell'ambito della legislazione nazionale a mezzo del D. lgs n. 368/2001, che, all'art. 10, avvalendosi della facoltà di deroga prevista dalla direttiva medesima e sopra menzionata, dispone che le norme in esso contenute non si estendono ai contratti di "formazione e lavoro". Questi ultimi, pertanto, rimangono soggetti ad una differente disciplina (art. 36 del D. lgs 29/1993 come successivamente modificato e contratto collettivo nazionale di lavoro del 14 febbraio 2001), dalla quale si deriva che i contratti stessi di "formazione e lavoro" non possono in nessun modo essere prolungati o rinnovati, salva la sussistenza di circostanze specifiche, in quanto la caratteristica della "formazione" suppone necessariamente una durata limitata del contratto formativo (secondo la Commissione, non superiore a 24 mesi).
L'INAIL, a seguito di concorso pubblico, nel dicembre del 2001 ha assunto personale con contratti biennali di "formazione e di lavoro", per il periodo 2001 - 2003. In seguito a reiterate proroghe previste dalle leggi finanziarie per il 2005, 2006, 2007 e 2008, tali contratti sono stati prolungati sino al dicembre 2009.
La Commissione, osservando che tali contratti non possono essere più definiti di "formazione e lavoro", in quanto significativamente prolungati nel tempo, ma "contratti a tempo determinato", li ritiene pienamente assoggettati alla normativa concernente questi ultimi. Di conseguenza, le proroghe di tali contratti verrebbero ammesse non indiscriminatamente, ma solo a condizione del rispetto dei requisiti e limiti previsti dall'art. 5 della direttiva 1999/70/CE per il rinnovo dei contratti a tempo determinato
Dal momento che tali condizioni, come fissate dall'art. 5, non sono state soddisfatte, la Commissione ritiene violati gli art. 2 e 5 della direttiva predetta.

Stato della Procedura
In data 16 ottobre 2008 è stata invia una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Lavoro e Affari sociali

Procedura di infrazione n. 2006/4917 – ex art. 226 del Trattato CE "Non corretta trasposizione delle direttiva 2002/73/CE e 2006/54/CE relative alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro"

Settore: Lavoro e Affari Sociali

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute, del Lavoro e dell Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione contesta la violazione delle Direttive 76/207/CEE (come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE) e 2000/78/CE, rispettivamente relative alla parità di trattamento fra uomini e donne e alla parità di trattamento fra soggetti di età diversa. In particolare, l'art. 2 della Direttiva 76/207/CEE estende il divieto della disparità di trattamento, relativa al sesso, anche alle disposizioni che, pur non esplicitamente, pongono le persone appartenenti ad uno dei due sessi in una posizione di particolare svantaggio rispetto alle persone dell'altro sesso. L'art. 3, inoltre, sottolinea l'applicazione del principio di cui sopra alla fattispecie dell'accesso al lavoro e all'occupazione. Si ritiene pertanto incompatibile con la predetta direttiva l'art. 15, commi 6 e 7, della Legge 230/1998, il quale, prevedendo a carico degli "obiettori di coscienza" una serie di incapacità, con efficacia illimitata nel tempo, rispetto ad occupazioni e lavori implicanti l'uso delle armi, introduce un trattamento deteriore nei confronti dell'uomo lavoratore rispetto alla donna lavoratrice, in quanto la condizione di chiamato alla leva e quella correlata di obiettore di coscienza, con gli annessi limiti, possono essere riferite soltanto ad individui di sesso maschile. A riguardo, l'Italia ha replicato che, collegando l'obiezione di coscienza ai divieti sopra descritti, si è inteso garantire che la stessa fosse fondata su un autentico rifiuto di ogni forma di violenza e non fosse strumentalizzata per eludere l'obbligo militare. Essendo quindi tale discriminazione correlata ad uno scopo legittimo, si giustificherebbe in base alla direttiva stessa (art. 2, paragrafo 2, 2° capoverso). La Commissione ha ribattuto che detto scopo potrebbe essere perseguito con mezzi meno dirompenti, attraverso la comminatoria di incapacità limitate nel tempo.L'art. 2 par. 2 della Dir. 2000/78/CE estende il divieto delle discriminazioni fondate sull'età a quelle previsioni che, apparentemente neutrali, introducono discriminazioni indirette nei confronti di persone di un'età rispetto a quelle di età diversa, precisando l'art. 3 che tale divieto si applica, in particolare, con riferimento all'accesso al lavoro. Pertanto, le incapacità a carico degli obiettori di coscienza, in combinata lettura con le leggi 226/2004 e 115/2005, le quali stabiliscono che i nati dopo il 1985 sono esenti dall'obbligo di leva - con ciò limitando l'operatività delle predette incapacità solo ai nati prima del 1985 – ledono, fra l'altro, anche il principio che vieta le disparità di trattamento fondate sull'età.

Stato della Procedura

Il 18/9/2008 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Lavoro e Affari sociali

Procedura di infrazione n. 2006/2535 ex art. 226 del Trattato.
"Mancato recepimento o non corretto recepimento dell'art. 1 della direttiva 2002/73/CE, relative all'attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne riguardo all'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro".
Settore: Lavoro e Affari sociali
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione
La Commissione europea contesta il non corretto recepimento interno dell'art. 1, paragrafo 7 della Direttiva 2002/73/CE. Tale articolo ha introdotto un nuovo art. 8 bis nella direttiva 76/207/CEE, relativa al principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne in ordine all'accesso al lavoro, alla formazione e promozione professionali e alle condizioni di lavoro. In particolare, il nuovo art. 8 bis introduce l'obbligo, per gli Stati membri, di istituire uno o più organismi preposti alla promozione, allo studio ed al monitoraggio della parità di trattamento di tutte le persone, senza discriminazioni fondate sul sesso. Per consentire l'espletamento delle funzioni suddette, lo stesso articolo riconosce agli organismi citati un insieme di competenze, ricomprensivo dell'assistenza indipendente alle vittime di discriminazioni nel dare seguito alle denunce da esse presentate a riguardo, nonchè, dello svolgimento di inchieste indipendenti, della pubblicazione di relazioni indipendenti e della formulazione di suggerimenti sempre in materia di discriminazioni. A tal proposito, la Commissione ritiene che il D. Lgs n. 145, del 30 maggio 2005, attuativo della direttiva 2002/73/CE, non contiene una norma di recepimento, nell'ordinamento italiano, delle disposizioni relative agli organismi di cui sopra ed ai relativi poteri. Del resto, si osserva che un tale istituto non è riscontrabile nella legislazione italiana anteriore al decreto di recepimento, in quanto le caratteristiche dei predetti organismi, segnatamente la titolarità della funzione relativa all'assistenza indipendente alle vittime di discriminazione, non ricorrono nello statuto dell'entità creata dall'art. 6 della legge n. 145 del 30 maggio 2005. In risposta, le autorità italiane hanno indicato alla Commissione, con nota del 15 gennaio 2009, le norme del D. Lgs 198/2006, le quali attribuirebbero autonomi poteri di intervento agli "organismi interni di parità", regolamentati dal Codice delle pari opportunità.

Stato della Procedura
In data 27 novembre 2008, la Commissione ha presentato un Parere Motivato ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Lavoro e Affari sociali

Procedura di infrazione n. 2006/2441 ex art. 226 del Trattato CE .
"Non corretta applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione
La Commissione ritiene che l'Italia non abbia correttamente applicato la direttiva 2000/78/CE art. 18, in materia di parità di trattamento nelle condizioni di lavoro, in quanto essa dispone che alcuni requisiti specifici siano esigibili solo nel caso costituiscano elementi essenziali per l'attività. Per cui si censura il Decreto Legislativo 216/03 sotto i seguenti profili:
1) l'Italia ha ampliato eccessivamente i casi in cui non costituisce discriminazione la differenza di trattamento dovuta a caratteristiche connesse alla religione, all'handicap all'orientamento sessuale ecc.
2) l'obbligo per i datori di lavoro di prevedere "soluzioni ragionevoli" per i disabili che in Italia si applicano solo a certe categorie di disabili
3) la giustificazione delle disparità di trattamento collegate all'età che secondo la direttiva, deve essere legata strettamente ad una finalità legittima (es. obiettivo di mercato del lavoro e formazione professionale e politica del lavoro).
4) la Tutela dei diritti: il decreto limita il diritto ad avviare procedure finalizzate all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla direttiva solo alle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tale limitazione restringe la possibilità di assistenza alle vittime di discriminazione.
5) onere della prova: il giudice nazionale ha la piena libertà di decidere se accettare o meno gli elementi come prova della discriminazione subita dalla parte, ed ha facoltà di non dar seguito al ricorso. Il Ministero del Lavoro, con nota del 15 febbraio 2007, condividendo parte delle eccezioni sollevate afferma di voler apportare alcune modiche al decreto legislativo 216/03 di recepimento della direttiva.

Stato della Procedura
E' stata notificata una Messa in Mora con nota del 12 dicembre 2006.
L'art. 8 septies del D.L. 8 aprile 2008 n.59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", e convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 7 - Lavoro e Affari Sociali

Procedura di infrazione n. 2006/2228 – ex articolo 226 del Trattato CE.
"Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione
La Commissione contesta l'incompatibilità dell'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001 con l'articolo 2 paragrafo 7 della Direttiva 76/207/CEE, tesa a garantire l'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne relativamente all'accesso al lavoro ed alle condizioni di lavoro. Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 7, riservare un trattamento meno favorevole ad una donna in ragione della sua maternità costituisce una violazione della Direttiva. La Commissione, in particolare, evidenzia come il menzionato articolo preveda l'obbligo, per gli Stati membri, di adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le lavoratrici gestanti (o puerpere o in fase di allattamento) siano obbligate a svolgere del lavoro notturno. La Commissione, tuttavia, osserva che l'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001 non si limita a prevedere che le donne incinte o puerpere non vengano obbligate, dal datore di lavoro,a svolgere lavoro notturno (ferma restando, pertanto, la possibilità per tali lavoratrici di essere adibite al lavoro notturno in base ad una loro autonoma scelta), ma introduce un vero e proprio divieto, per le donne incinte o puerpere, di svolgere tale lavoro, anche nel caso in cui le stesse vi consentano spontaneamente. L'articolo 53, infatti, vieta che si adibiscano donne incinte o puerpere ad attività lavorative tra le ore 24.00 e le 6.00. Pertanto, nonostante che l'intento della normativa nazionale sia quello di tutelare le lavoratrici puerpere o incinte, tale norma finisce per tradursi in un pregiudizio a danno di quelle lavoratrici che, in ragione di tale divieto, non hanno la possibilità di lavorare, percependo, in luogo della retribuzione, soltanto una forma di indennità pari all'80% della retribuzione per l'intero periodo.
Le Autorità italiane per rispondere a tali osservazioni sostenengono che la Direttiva in questione si limita a stabilire delle misure minime di protezione della salute delle lavoratrici, potendo gli Stati membri anche adottare delle misure più rigorose e che per quanto riguarda l'indennità erogata in luogo della retribuzione, la stessa Direttiva comunitaria, prevede questa possibilità al considerando n. 17.

Stato della Procedura
In data 24 gennaio 2007 è stato notificato un Parere Motivato ex articolo 226 del Trattato CE, a cui ha fatto seguito una Nota del Ministero del Lavoro del 19 marzo 2007, con cui è stata ribadita la legittimità della normativa nazionale.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 8 - Lavoro e Affari Sociali

Procedura di infrazione n. 2005/2433 – ex articolo 226 del Trattato CE.
"Non conformità della legislazione italiana con l'art 5.3 della Direttiva 2001/23/CE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione
La Commissione contesta l'incompatibilità dell'articolo 47 commi 5 e 6 della Legge n. 428/1990 con gli articolo 3, 4 della Direttiva 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei lavoratori in caso di trasferimenti di azienda. I menzionati articoli 3 e 4 prevedono che a garanzia dei lavoratori di imprese che sono oggetto di trasferimento, il lavoratore conserva, nei confronti del cessionario, i medesimi crediti, diritti ed obblighi di cui era titolare nei confronti del cedente al momento del trasferimento. In particolare, l'articolo 4 prevede che il trasferimento dell'azienda o di parte di essa non comporta necessariamente il licenziamento del lavoratore; possibile solo laddove, a seguito del trasferimento, sia necessario per motivi economici, tecnici o d'organizzazione. Le menzionate garanzie, tuttavia, ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 della Direttiva, non si applicano nell'ipotesi in cui l'impresa oggetto di trasferimento sia sottoposta ad una procedura fallimentare o ad una procedura d'insolvenza analoga che sia finalizzata a realizzare la liquidazione dei beni dell'impresa e che si svolga sotto il controllo di un'autorità pubblica.
Al riguardo, la Commissione evidenzia come l'articolo 47, paragrafi 5 e 6, della Legge n. 428/1990 preveda che le garanzie in questione sono assicurate anche nell'ipotesi – non prevista dalla normative comunitaria - in cui l'impresa verta in una situazione di crisi economica. Le giustificazioni addotte dalle autorità italiane per cui tale ipotesi sarebbe prevista dall'articolo 5 paragrafo 3 della Direttiva sono state ritenute infondate dalla Commissione.

Stato della Procedura
In data 21 marzo 2007 è stato notificato un Parere Motivato ex articolo 226 del Trattato CE, a cui ha fatto seguito una nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in cui viene ribadita la legittimità della norma nazionale. Il 29 maggio 2007 l'Avvocatura ha depositato la memoria di replica sulla scorta delle osservazioni formulate dal Ministero del Lavoro da ultimo con Nota del 24 maggio 2007.
In data 18.12.07 la Commissione ha presentato Ricorso ex art. 226 (C – 561/07).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Lavoro e Affari sociali

Procedura di infrazione n. 2005/2358 ex art. 226 del Trattato.
Attuazione della Direttiva 2000/43/CE "Parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etniche.
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità; Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Ministero dell'Interno.

Violazione
La Commissione europea rileva la non corretta attuazione della Direttiva 2000/43/CE ("Parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etniche"), recepita con il Decreto legislativo n. 215 del 9 Luglio 2003 e, in particolare, all'articolo 2 paragrafo 3 (definizione di molestie), all'articolo 8 paragrafo 1 (onere probatorio della molestia), nonché all'articolo 9 (ambito di applicazione della tutela) Riguardo alla disposizione che contiene la definizione di molestie, la Commissione rileva nella normativa nazionale una restrizione delle condotte considerate come "moleste prevedendo - a differenza di quanto indicato nella direttiva - che le caratteristiche identificative della condotta devono presentarsi cumulativamente anzichè separatamente; Con riferimento al secondo profilo, la Commissione rileva come lo scopo della norma sia quello di agevolare per il ricorrente la prova della discriminazione subita, disponendo che sia il presunto autore della condotta a dimostrarne il carattere non-discriminatorio; la normativa italiana, dispone, al contrario, che il ricorrente dimostri l'esistenza di fatti "gravi, precisi e concordanti" per aversi una presunzione di discriminazione rimettendone la valutazione alla discrezionalità del giudice. Per quanto riguarda, infine, il terzo profilo di legittimità, la Commissione rappresenta che mentre la normativa comunitaria supporta coloro aiutano le vittime della discriminazione, la normativa italiana invece protegge solo la vittima della discriminazione.

Stato della Procedura
In data 27.06.2007, la Commissione ha presentato un Parere Motivato ex art. 226 TCE, invitando l'Italia ad adottare le misure necessarie a conformarvisi.
Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 sexies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 10 – Lavoro e Affari sociali

Procedura di infrazione n. 2005/2200 – ex art. 226 del Trattato CE "Prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri mobili – Direttive 92/57/CEE e 89/391/CEE".
Settore: Lavoro e Affari Sociali
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione La Commissione ritiene che l'Italia non abbia recepito correttamente l'articolo 3 par. 1 della Direttiva 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili. Il paragrafo menzionato, infatti, prevede l'obbligo, a carico del committente o del responsabile dei lavori, di designare uno o più coordinatori in materia di sicurezza e di salute, quando in un cantiere siano presenti più imprese. Diversamente, il D.Lgs. 14 agosto 1996, che traspone la predetta direttiva comunitaria nel diritto nazionale, limita l'obbligo alla nomina dei coordinatori solo ai casi in cui l'entità presunta del cantiere sia pari o superiore ai 200 uomini al giorno, ovvero i lavori comportino i rischi particolari elencati nell'allegato II della stessa direttiva 92/57, con ciò ponendo restrizioni indebite all'ambito applicativo della norma comunitaria. La Commissione, pertanto, ha ritenuto tale disciplina non conforme alla direttiva 92/57/CEE, in quanto, se è pacifico che la direttiva medesima prevede un'eccezione alla prescrizione di approntare le misure di sicurezza da essa previste (comma 2 del paragrafo 2 dell'art. 3), tale deroga attiene all'obbligo del committente o del responsabile dei lavori di predisporre, prima dell'apertura del cantiere, un piano di sicurezza e di salute e non anche al diverso obbligo avente ad oggetto la nomina di uno o più coordinatori. Le autorità italiane, in risposta, hanno giustificato l'eccezione, contenuta nella normativa interna, con la circostanza per cui i cantieri con meno di 200 uomini al giorno e che non comportano i rischi di cui all'allegato II della direttiva, sarebbero coperti dall'applicazione del decreto n. 626/1994, il cui art. 7 fa obbligo al datore di lavoro committente di svolgere, fra le altre, anche le funzioni proprie dei coordinatori, per cui la nomina di questi ultimi si renderebbe superflua. La Commissione ha replicato che il decreto citato addossa ai committenti soltanto un generico obbligo di coordinamento, senza prevedere, specificatamente, l'esercizio di determinate mansioni di coordinamento relative alla fase della elaborazione e della realizzazione dell'opera, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della direttiva 92/57/CEE. Pertanto, anche nei cantieri con numero di operai inferiore a 200 e non adibiti ad attività rischiose ai sensi dell'allegato II, l'obbligo relativo alla nomina dei coordinatori non può soffrire alcuna deroga. Poichè la Corte di Giustizia ha dichiarato l'Italia inadempiente, è stato introdotta, nella legge comunitaria 2008, una modifica dell'art. 90, comma 11 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per rendere tale norma conforme alla legislazione comunitaria sopra menzionata.

Stato della Procedura
In data 25 luglio 2008 la Corte di Giustizia ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato. Potrebbe derivare un impatto finanziario negativo a carico dei privati, i quali dovrebbero avvalersi di un'apposita figura professionale (il coordinatore) per lo svolgimento di mansioni finora svolte dal semplice datore di lavoro.

Scheda 11 – Lavoro e Affari sociali

Procedura di infrazione n. 2005/2114 ex art. 226 del Trattato CE
"Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne – Art . 141 CE".
Settore: Lavoro e Affari Sociali
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione
La Commissione ritiene che la normativa italiana – segnatamente il combinato disposto dell'art. 5 del decreto legislativo n. 503/1992 e dell'art. 2.21 della legge n. 335 dell'8 Agosto 1995 – sia incompatibile con l'articolo 141 TCE, che sancisce il principio di parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile. La normativa nazionale sopra menzionata prevede, infatti, che per quanto riguarda i lavoratori pubblici dipendenti, il cui regime pensionistico è gestito dall'INPDAP, le donne possano andare in pensione all'età di sessanta anni, mentre gli uomini, per gli stessi effetti, debbano attendere di aver compiuto i sessantacinque anni di età. Tale sistema contrasterebbe con il principio di parità di retribuzione di cui al Trattato CE, cui la materia in questione andrebbe soggetta in quanto le erogazioni pensionistiche rientrerebbero nel concetto di "retribuzioni". La giuriprudenza della Corte di Giustizia, infatti, definisce "retribuzione" tutti gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro nei confronti di categorie particolari di lavoratori (tali considerandosi i pubblici dipendenti nel loro insieme), i quali vengano quantificati in funzione sia dello stipendio percepito negli ultimi tempi del rapporto sia degli anni dell'attività lavorativa. Poichè le pensioni erogate dall'INPDAP ai dipendenti pubblici integrerebbero tutti i requisiti suddetti, ne deriverebbe l'inclusione delle stesse nella categoria di "retribuzione", venendo pertanto assoggettate al principio di "non discriminazione" in base al sesso. Le autorità italiane sostengono, al contrario, che il trattamento INPDAP rappresenta non una retribuzione ma una forma di previdenza legale, al pari di quella riservata dall'INPS ai lavoratori del settore privato e alla quale si è ormai completamente assimilata, in forza della progressiva "privatizzazione" del pubblico impiego. Pertanto, stante l'uniformità fra il settore pubblico ed il privato, l'età pensionabile dei pubblici dipendenti deve essere definita in coerenza con quella fissata nel settore privato, che coincide con i sessanta anni per le donne e sessantacinque per gli uomini. Poichè la Corte di Giustizia ha ritenuto l'Italia inadempiente, con sentenza del 13/11/2008, è stato predisposto lo schema di un provvedimento che prevede una progressiva elevazione dell'età pensionabile delle donne, pubbliche dipendenti, a 65 anni di età.

Stato della Procedura
In data 13 Novembre 2008 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha dichiarato l'Italia inadempiente ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
La procedura potrebbe comportare effetti finanziari positivi in termini di diminuzione delle spese previdenziali ove, ai fini dell'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia, si modificasse la normativa lavoristica vigente nel senso del presvisto innalzamento dell'età pensionabile per le dipendenti donne della Pubblica Amministrazione .

PAGINA BIANCA

Libera Circolazione delle Merci

PAGINA BIANCA

Libera Circolazione delle Merci

Il settore relativo alla "libera circolazione delle merci" contempla, allo stato attuale, 9 procedure di infrazione, di cui numero 7 procedure concernenti presunte violazioni del diritto comunitario e numero 2 procedure attinenti la presunta mancata attuazione di direttive comunitarie.
Tutte le procedure interessate dal presente settore si attestano alla fase non propriamente contenziosa, disciplinata dall'art. 226 TCE.
In particolare, delle 11 procedure attualmente pendenti, 5 risultano ferme allo stadio di "messa in mora" ex art. 226 TCE, (P.I. n. 2008/0783, 2008/0679, 2007/4764, 2007/2393, 2006/4280), mentre la procedura n. 2005/5055 risulta avanzata di uno step ulteriore rispetto a quello rilevato dalla precedente relazione, in quanto transitata alla sequenza della "messa in mora complementare". La procedura n. 2003/5258 consta essere ferma alla fase del "parere motivato" ex art. 226 TCE. Rileva il posizionamento allo stadio del "ricorso" di fronte alla Corte di giustizia delle procedure n. 2002/4007 e n. 2005/4897, quest'ultima pervenuta a tale fase contenziosa nel semestre considerato dalla presente relazione. Non risulta che da tali procedure, nel loro complesso, possano derivare effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 2008/0783	Mancato recepimento della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati	MM	No
Scheda 2 2008/0679	Mancato recepimento della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)	MM	No
Scheda 3 2007/4764	Ostacoli all'importazione dei ricevitori radio in Italia	MM	No
Scheda 4 2007/2393	Indicazione obbligatoria dell'origine dell'olio di oliva	MM	No
Scheda 5 2006/4280	Ostacoli all'importazione parallela di medicinali	MM	No

Scheda 6 2005/5055	Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento (videogiochi)	MMC	No
Scheda 7 2005/4897	Etichettatura delle carni avicole – disposizioni contro l'influenza aviaria	RC C- 383/08	No
Scheda 8 2003/5258	Etichettatura dei prodotti di cioccolato	PM	No
Scheda 9 2002/4007	Ostacoli all'importazione ed utilizzazione di rimorchi per veicoli e in particolare per motocicli	RC C-110/05	No

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2008/0783 Procedura di infrazione ex art. 226.
"Mancata attuazione della direttiva 2007/45/CE, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione, con lettera n. C(2008)7500/15 del 28 novembre 2008, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva 2007/45/CE.

Ai sensi dell'art. 8 della direttiva in oggetto, gli Stati membri mettono in vigore tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro l'11 ottobre 2008, informandone immediatamente la Commissione.

Allo stato attuale, si rileva che le autorità italiane hanno inserito, nel disegno di legge comunitaria 2008, la delega per il recepimento della direttiva in questione nel diritto interno.

Stato della Procedura

In data 28 novembre 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ex art 226 TCE, con invito alle autorità italiane a trasmettere le relative osservazioni entro due mesi dal 1° dicembre 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2008/0679 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.
"Mancata trasposizione della Direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)."
Settore: Libera circolazione delle merci
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione
La Commissione, con lettera n. C(2008)5000/15 del 30 settembre 2008, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva n. 2006/42/CE.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 1 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa entro il 29 giugno 2008, informandone immediatamente la Commissione.
Al riguardo, essendo la delega per il recepimento della direttiva, introdotta nella legge comunitaria 2007, scaduta il 29 giugno 2008, si rileva che la stessa è stata ripresentata nel disegno di legge comunitaria 2008.

Stato della Procedura
In data 30 settembre 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le Autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro due mesi dalla data del 1° ottobre 2008.

Impatto finanziario nel breve medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2007/4764 - ex art. 226 del Trattato CE.
"Ostacoli all'importazione dei ricevitori radio in Italia"
Settore: Ambiente
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione
La Commissione contesta all'Italia la non compatibilità della legislazione interna in materia di ricevitori radio con l'art. 28 TCE, che sancisce il principio del libero scambio delle merci.
In particolare, il Decreto n. 548/1995 del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni dispone all'art. 2, paragrafo 1, che in Italia i ricevitori radio possono sintonizzarsi solo sulle bande di frequenza fissate negli allegati ai decreti del 25 giugno 1985 e 27 agosto 1987, emanati dallo stesso Ministero. Il paragrafo 2 del medesimo articolo prevede, inoltre, che la rispondenza dei ricevitori sonori alle prescrizioni di frequenza, come indicate nei decreti del 1985 e del 1987, debba essere attestata da un certificato di conformità riportato nel manuale d'uso degli apparecchi stessi. A tal proposito, pur prevedendo la legislazione nazionale che gli standards di cui sopra debbano indifferentemente applicarsi sia ai ricevitori radio fabbricati in Italia sia a quelli fabbricati e commercializzati in altri paesi membri, la Commissione osserva in primo luogo che tali apparecchi, ove realizzati in altri paesi Ue e conformi alle legislazioni in essi vigenti, non possono comunque essere importati in Italia qualora risultino idonei a ricevere frequenze oltre quelle autorizzate dalla legislazione italiana, attesa, del resto, l'impossibilità di modificare le frequenze stesse successivamente alla fabbricazione dell'oggetto. In seconda battuta si rileva che, anche nel caso in cui i ricevitori risultino tecnicamente adeguati alla legislazione nazionale, gli importatori debbono sopportare costi di etichettatura supplementari rispetto al prodotto italiano, per procurarsi il parere di conformità. Pertanto, la Commissione sostiene che il sistema istituzionale interno introduca indirettamente delle limitazioni al libero scambio intercomunitario dei prodotti, con conseguente violazione dell'art. 28 TCE, il quale vieta tutte le misure nazionali di effetto equivalente alle restrizioni quantitative alle importazioni da altri paesi membri. L'articolo da ultimo citato, peraltro, ammette che il principio della libera circolazione delle merci possa subire una deroga solo ove questa sia funzionale alla tutela di un interesse pubblico e risulti proporzionata rispetto a tale scopo di tutela. Tuttavia, nel caso di specie, le autorità italiane non hanno dimostrato, in base a studi scientificamente impostati, come l'immissione sul mercato interno di apparecchi esteri, idonei a captare bande di frequenza oltre quelle ammesse dal diritto italiano, possa risultare lesiva dell'igiene pubblica ovvero della sicurezza pubblica.

Stato della Procedura
In data 16 ottobre 2008 è stata inviata una Costituzione in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.
Le autorità italiane hanno fornito la loro replica in data 18 dicembre 2008, dando peraltro contezza dell'intenzione di eliminare le norme contestate.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2007/2393 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE "Norme di etichettatura e di commercializzazione dell'olio di oliva".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Violazione
La Commissione contesta la violazione degli obblighi imposti dall'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, relativo alla commercializzazione dell'olio di oliva.
Al riguardo, evidenzia come la commercializzazione dell'olio di oliva costituisca un ambito disciplinato da norme comunitarie armonizzate – segnatamente dal summenzionato Reg. n. 1019/2002 nonché dal Reg. n. 865/2004, essendo pertanto preclusa agli Stati membri la possibilità di regolamentare tale settore mediante norme nazionali quali il Decreto ministeriale pubblicato il 19 Ottobre 2007.
Inoltre il summenzionato decreto sancisce l'obbligo di indicare nell'etichetta dell'olio di oliva il paese da cui provengono le olive e quello in cui è ubicato il frantoio, in contrasto con l'articolo 4 del reg. n. 1019/2002, ai sensi del quale tale indicazione non è obbligatoria ma meramente facoltativa.
Infine, l'articolo 6 del decreto non prevede la possibilità, nel caso di oli vergini ed extra vergini di oliva provenienti in misura pari o superiore al 75% da altro Stato membro o dalla Comunità, di indicare nell'etichetta l'origine comunitaria del prodotto e la relativa percentuale, in contrasto con la norma comunitaria che prevede espressamente tale possibilità.
In data 14 marzo 2008 il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per la competitività ha ribadito che il Decreto del 19 ottobre 2007 è stato emanato ad opera del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Per quanto attiene al merito della procedura, ribadisce la contrarietà a rendere obbligatoria l'indicazione dell'origine delle olive, che il Regolamento comunitario 1019/2002 prevede solo come facoltativa.

Stato della Procedura
In data 28 febbraio 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.
In data 24 aprile 2008, il Ministero delle Politiche Agricole ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico elementi informativi, ai fini della risposta da fornire alla Commissione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rileva onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2006/4280 Procedura di infrazione ex art. 226.
"Ostacoli all'importazione parallela in Italia di specialità medicinali per uso umano".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 28 e 30 TCE, che vieta agli Stati membri restrizioni quantitative sulle importazioni da altri Stati membri, o misure che abbiano effetti equivalenti, se non per esigenza di tutela della salute e della vita delle persone. In quest'ultimo caso, tuttavia, i divieti non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. La Commissione europea ritiene che la legislazione italiana sull'importazione di medicinali (decreto del Ministro della Sanità del 29 agosto 1997, recante "Procedura di autorizzazione per l'importazione parallela di specialità medicinali per uso umano") ostacoli il commercio parallelo intracomunitario promosso dagli articoli 28 e 30 TCE. In particolare, le criticità evidenziate dalla Commissione attengono a:

- mancanza di coordinamento delle procedure di autorizzazione e determinazione dei prezzi ai fini del rimborso;
- centralizzazione delle procedure di autorizzazione.

La Commissione ritiene che i suddetti ostacoli non possano essere giustificati da motivi di tutela della sanità pubblica, in quanto essi conseguono a ritardi ed inefficienze del sistema amministrativo, per cui ha richiesto la modifica della legislazione nazionale in materia.
Al fine di superare le obiezioni della Commissione, le autorità italiane avevano provveduto a predisporre un Decreto Ministeriale in sostituzione del decreto contestato (D.M. 29 agosto 1997). Tale decreto, in quanto rappresentava una "regola tecnica", era stato notificato alla Commissione ai sensi della direttiva 93/34/CE. In seguito, avendo espresso la Commissione delle perplessità, tale decreto era stato modificato, senza, tuttavia, incontrare il pieno gradimento della Commissione, che si era riservata il diritto di riesaminare la situazione una volta che il decreto fosse stato adottato.

Stato della Procedura

In data 17 ottobre 2007 è stata notificata all'Italia una lettera di messa in mora ex art 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2005/5055 Procedura di infrazione ex art. 226 del Trattato CE "Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento".
Settore: Libera circolazione delle merci
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Violazione
La Commissione rileva che l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 28 e 30 del Trattato CE, secondo cui gli Stati membri non possono introdurre restrizioni quantitative sulle importazioni da altri Stati membri o misure che abbiano effetti equivalenti.
La Commissione europea ritiene incompatibile con i predetti articoli del TCE la normativa nazionale recante le procedure per la produzione e commercializzazione di apparecchi da intrattenimento che non distribuiscano vincite, in quanto introdurrebbe ostacoli ingiustificati alla libera circolazione di tali prodotti. In particolare, il decreto AAMS dell'8/11/2005 e la Circolare esplicativa del 18/11/2005 prevedono che gli apparecchi da intrattenimento, di cui è causa, siano sottoposti a verifica tecnica di conformità, la quale, ove si concluda con un parere positivo, consente il rilascio di un certificato di conformità. La stessa circolare, inoltre, prevede l'apposizione, sugli apparecchi, di un dispositivo elettronico finalizzato alla loro identificazione: tali procedure autorizzative sono ritenute dalla Commissione troppo gravose e tali da implicare costi economici eccessivi, i quali ostacolerebbero pesantemente la commercializzazione in Italia degli apparecchi da intrattenimento non distributori di vincite importati dagli Stati membri, con violazione degli art. 28 e 30 del TCE.
Con particolare riferimento ai costi predetti, la Commissione sottolinea, ancora, che la previsione di un'autorizzazione, quale condizione per l'immissione in commercio di un prodotto non interno ma importato da un altro Stato membro, è giustificata solo se comporta, per l'operatore stesso sottoposto ad autorizzazione, l'esborso di somme proporzionate alle spese "necessarie" all'ispezione amministrativa e non eccedenti tale funzionalità. Pertanto, i costi della procedura autorizzativa, concernente gli apparecchi da intrattenimento importati da altri paesi della Comunità, risultano eccessivi, in quanto non appaiono, secondo la Commissione, strettamente imposti dalle esigenze di controllo, soprattutto nel caso in cui gli apparecchi in oggetto siano stati già autorizzati al commercio nel loro paese di provenienza.
Infine, la Commissione rileva come implichi un costo amministrativo superfluo, operante in pregiudizio ulteriore al principio della libera circolazione delle merci sancito dal Trattato, la norma italiana che prevede la reiterazione del controllo autorizzatorio su apparecchi sostanzialmente identici ad altri già importati in precedenza e già provvisti di autorizzazione.

Stato della Procedura
In data 18 settembre 2008 è stata notificata una Messa in Mora Complementare ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2005/4897 procedura di infrazione ex art. 226 del Trattato CE "Etichettatura delle carni avicole – disposizioni contro l'influenza aviaria".

Settore: Libera circolazione delle merci

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione sostiene che la Repubblica Italiana, mediante adozione dell'ordinanza ministeriale del 26 agosto 2005, come da ultimo modificata dall'ordinanza 17 dicembre 2007, abbia violato l'art. 3, par. 1 e l'art. 18, par. 2 della Direttiva 2000/13, in combinato disposto con l'art. 5, par. 3 e 4 del Reg. 1906/90 e con l'art.5, par. 5 del Reg. 543/2008.

L'ordinanza 17 dicembre 2007 ha confermato le disposizioni precedenti in ordine all'obbligo del produttore o del primo destinatario, se italiani, di indicare, nell'etichettatura delle carni avicole fresche, il paese di origine di tale merce, ove questa provenga da paesi terzi o da paesi della Ue. La Commissione osserva che tali previsioni, laddove assoggettano all'indicazione del paese di origine anche il prodotto proveniente dall'Unione europea, contrastano con la normativa comunitaria sopra menzionata ed in particolare: 1) con la Dir. 2000/13/CE, la quale, definendo i dati da riportare nell'etichetta dei prodotti alimentari in generale, rende obbligatoria l'indicazione del paese di origine solo quando l'omissione di tale riferimento possa ingannare il consumatore circa tali origine e provenienza, ovvero quando tale dicitura si imponga per esigenze di tutela della salute pubblica; 2) con i Reg.ti 1906/90 e 543/2008, che impongono la menzione del paese di origine delle carni avicole solo ove queste siano preconfezionate e provengano da paesi terzi. L'Italia ha eccepito, a riguardo, che la norma contestata, in quanto adottate in occasione dell'emergenza dovuta al fattore "aviaria", si è resa necessaria ai fini di una piena informazione del consumatore sulla provenienza della merce e di una rapida rintracciabilità, da parte degli operatori, dei prodotti avicoli nocivi. Pertanto, la deroga nazionale alla disciplina comunitaria verrebbe autorizzata da questa medesima, per un'efficace protezione della "salute pubblica". La Commissione replica che l'Italia non ha fornito prove specifiche dell'inadeguatezza delle regole comunitarie, in materia di etichettatura, ad informare il consumatore sull'origine del pollame e che l'obbligo di indicare la provenienza delle carni avicole, anche quando le stesse vengano importate in Italia da paesi Ue, risulta pleonastico ai fini della tutela della salute pubblica, attesa l'esistenza di una cospicua normativa comunitaria di prevenzione.

Stato della Procedura

Il 25/8/2008 la Commissione ha presentato un Ricorso di fronte alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2003/5258 – ex articolo 226 del Trattato CE.
"Etichettatura dei prodotti di cioccolato definiti dalla Direttiva 2000/36/CE con la dizione "cioccolato puro"".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 della Direttiva 2003/36/CE, relativa ai prodotti di cioccolato e di cacao destinati all'alimentazione umana, nonché degli obblighi derivanti dall'art. 2 n. 1 lett. a) della Direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni nazionali concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari. La Commissione, in particolare, dichiara incompatibile con la summenzionata normativa comunitaria l'art. 28 della legge n. 38/2002 (Legge Comunitaria 2001) e l'art. 6 del D.Lgs. n. 178/2003, ai sensi dei quali l'etichetta dei prodotti di cacao e di cioccolato in commercio deve recare l'indicazione "cioccolato puro se essi sono composti esclusivamente di burro di cacao, laddove, se risultino utilizzati anche grassi vegetali diversi dal burro di cacao, l'indicazione "cioccolato puro" non potrà figurare nell'etichetta. In merito, la Commissione sostiene che l'etichetta con la dizione "cioccolato puro" è illegittima, in quanto non rientra nell'elenco tassativo di tutte le denominazioni di vendita con cui i prodotti di cioccolato possono essere commercializzati (l'elenco delle denominazioni è contenuto nell'allegato I della Direttiva 2000/36/CE).

La Commissione afferma, altresì, che tale denominazione potrebbe indurre il consumatore a ritenere, erroneamente, che il prodotto contenente l'indicazione "cioccolato puro" sia di qualità superiore rispetto al prodotto che non contiene tale indicazioni, creando, pertanto, una distorsione della concorrenza tra le imprese produttrici di cioccolato.

Stato della Procedura

In data 5-07-2005 è stato notificato un Parere Motivato ex art. 226 del Trattato CE, al quale ha fatto seguito una nota inviata dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 2006 con cui viene contestata la posizione espressa dalla Commissione ed affermata la legittimità della norma nazionale (art. 28 della legge n. 38/2002 e art. 6 del D.Lgs. n. 178/2003).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2002/4007 Procedura di infrazione ex art. 226 "Ostacoli all'importazione ed utilizzazione di rimorchi per motocicli".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dall'articolo 28 del Trattato CE e dell'art. 11 degli accordi sullo Spazio Economico Europeo, secondo cui gli Stati membri non possono introdurre restrizioni quantitative sulle importazioni da altri Stati membri o misure che abbiano effetti equivalenti.

La Commissione europea ritiene che l'articolo 56 del decreto legislativo n. 285/1992 (codice della strada), nel vietare ai motoveicoli il traino di rimorchi, ha per effetto di impedire l'uso e la commercializzazione in Italia di rimorchi, lecitamente prodotti e commercializzati in altri Stati membri, costituendo di fatto un intralcio alla libera circolazione delle merci in ambito comunitario.

Le Autorità italiane avevano evidenziato alla Commissione, già nel 2003, a seguito dei rilievi mossi, l'impegno a rimuovere gli ostacoli mediante apposito intervento modificativo della normativa contestata. Tale normativa di adeguamento, tuttavia, non è ancora intervenuta.

Stato della Procedura

La Commissione europea ha deferito l'Italia davanti alla Corte di Giustizia con ricorso pesentato in data 4 marzo 2005.

Con ordinanza della Corte, in data 7 marzo 2007, è stata riaperta la fase dibattimentale, con la richiesta agli altri Stati membri di esprimere eventuali osservazioni sulla seguente questione: in che misura e a quali condizioni le norme nazionali che disciplinano non le caratteristiche di un prodotto ma il suo utilizzo e che sono applicabili senza distinzione sia a prodotti nazionali che a quelli importati debbano essere considerate misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione ai sensi dell'art. 28 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Libera Circolazione delle Persone

PAGINA BIANCA

Libera Circolazione delle Persone

Il settore "libera circolazione delle persone" consta, attualmente, di una sola procedura di infrazione, concernente una presunta violazione del diritto comunitario (n. 2006/4366).

La procedura in oggetto non risulta transitata a passaggi ulteriori rispetto a quello della "messa in mora" ex art. 226 del TCE e non comporta effetti di natura finanziaria sul bilancio dello Stato.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 2006/4366	Ingaggio stagionale di giocatrici di pallacanestro provenienti da altri Stati membri	MM	No

Scheda 1 – Libera circolazione delle Persone

Procedura di infrazione n. 2006/4366 ex art. 226 Trattato CE
"Libera circolazione giocatrici di pallacanestro".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Violazione

In seguito ad una denuncia in merito a delle irregolarità esistenti nel campionato italiano di pallacanestro femminile, la Commissione ha richiesto informazioni al governo italiano in quanto le parti denuncianti ritengono che le norme in vigore penalizzino le giocatrici provenienti da altri Stati membri e costituiscano un'infrazione del diritto comunitario concernente la libera circolazione dei lavoratori.

Ritenendo non esaustiva la nota di risposta ricevuta dal governo italiano, la Commissione ha provveduto a notificare una messa in mora, con la quale, sulla base del diritto comunitario vigente, ha affermato che le norme, relative alla partecipazione dei giocatori stranieri agli incontri sportivi, non possono derogare all'obbligo di rispettare le disposizioni attinenti alla libera circolazione delle persone, ove esse si applichino all'insieme degli incontri ufficiali delle società. Pertanto, a detta della Commissione, le norme della Federazione Italiana di pallacanestro, imponendo delle quote basate sulla nazionalità, violano il diritto comunitario ed, in particolare, l'art. 39, par. 2 TCE e l'art. 4 del Regolamento 1612/68/CE in quanto viene limitato, a discapito delle giocatrici provenienti da altri Stati membri, il numero delle giocatrici che possono essere ingaggiate dalle società italiane.

Stato della Procedura

La Commissione, con nota del 18 luglio 2007, ha provveduto a notificare all'Italia una lettera di messa in mora ex art. 226 TCE, a cui le autorità italiane hanno risposto con nota del 18 giugno 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

PAGINA BIANCA

Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Il settore "libera prestazione di servizi e stabilimento" racchiude, attualmente, 7 procedure di infrazione, tutte riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario e ferme allo stadio precontenzioso del procedimento.

Nessuna delle procedure in oggetto assume evidenza agli effetti finanziari.

PROCEDURE INFRAZIONE
SETTORE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO

Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2007/4601	Relativa ad alcuni aspetti della normativa italiana concernenti lo stabilimento di farmacie	MM	No
Scheda 2 2007/4541	Riconoscimento delle qualifiche professionali (maestri di sci)	MM	No
Scheda 3 2006/4179	Oscuramento dei siti internet che offrono servizi di scommesse "on line" in assenza di autorizzazioni	MM	No
Scheda 4 2005/2198	Normativa che stabilisce le tariffe professionali forensi.	PM	No
Scheda 5 2004/4928	Restrizione alla libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali con riferimento alle società di gestione di esercizi farmaceutici	RC C - 531/06	No
Scheda 6 2004/4252	Problemi riscontrati da alcune imprese di assicurazione europee che offrono servizi in Italia	RC C - 518/06	No
Scheda 7 2003/4616	Restrizioni all'esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive	MM	No

Scheda n. 1. - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2007/4601 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Normativa italiana in materia di farmacie in contrasto con l'art. 43 del Trattato CE relativo alla libertà di stabilimento".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione
La Commissione contesta l'incompatibilità di alcune disposizioni della normativa italiana in materia di farmacie con l'art. 43 del Trattato CE, relativo alla libertà di stabilimento di impresa. In particolare, si rileva l'illegittimità del divieto, per il singolo farmacista, di essere titolare di due o più autorizzazioni all'apertura o all'esercizio di una farmacia, nonchè di "gestire" una società di farmacisti. Tale proibizione, infatti, introduce un trattamento discriminatorio nei confronti degli operatori di altri Stati membri, dal momento che, ove questi ultimi risultino già titolari, nel loro paese, di un'autorizzazione siffatta, non potranno aprire una farmacia in Italia, nè assumerne l'esercizio nella forma di impresa individuale o in quella di "amministratori" di società di farmacisti. Ne deriverebbe, di conseguenza, il mantenimento del monopolio delle imprese italiane sul settore della somministrazione dei farmaci al pubblico e la violazione della libertà di installare un'impresa in ogni Stato membro. Le autorità italiane hanno precisato che il divieto del cumulo delle autorizzazioni è stato previsto sia per garantire, in ordine ad ogni farmacia, l'adeguata presenza di un professionista in grado di monitorare la delicata funzione della vendita dei medicinali, sia per evitare la formazione di concentrazioni imprenditoriali nocive alla libera concorrenza. In merito al primo punto la Commissione ha replicato che il cumulo suddetto non osterebbe alla garanzia di un attento controllo sulla somministrazione dei farmaci, ove venisse comunque garantita, in ogni filiale, la presenza di un farmacista preposto alle relazioni con la clientela, pur spettando la titolarità di più farmacie ad un unica persona. Circa il secondo rilievo, si è ribattuto che il principio della libertà di stabilimento può essere derogato solo per ragioni di salute pubblica, di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, pertanto non allo scopo di tutelare interessi di tipo economico. La Commissione contesta anche le disposizioni interne che, pur ammettendo che una società di farmacisti possa essere titolare di più farmacie, limita a quattro il numero consentito, peraltro imponendo che le filiali siano ubicate nella provincia dove la società medesima ha la sede legale. Le previsioni in oggetto sarebbero lesive della libertà di stabilimento in quanto, in prima battuta, impediscono alle società farmaceutiche di altri paesi membri di stabilirsi ovunque nel territorio italiano, essendo vincolate al territorio di una sola provincia e, in secondo luogo, impongono alle stesse società, se vogliono entrare nel mercato italiano, di stabilire in Italia la sede legale, ledendo il loro diritto di mantenere detta sede all'estero e di ubicare in Italia una mera filiale.

Stato della Procedura
In data 3 aprile 2008 è stato emesso un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda n. 2. - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2007/4541 – ex articolo 226 del Trattato CE.
"Riconoscimento delle qualifiche professionali (Maestri di sci)"
Settore: Libera prestazione dei servizi e stabilimento
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione contesta la non conformità alla normativa comunitaria, specificatamente alla Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dell'art. 5.1 del D. Lgs n. 206/2007 e dell'art. 9 della legge regionale del Piemonte n. 50 /1992, come modificata dalla legge regionale n. 1/2005. Si constata, in particolare, che l'art. 5.1, lettera m) del citato decreto designa le regioni e le province autonome come autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche professionali, con pertinenza, tuttavia, solo per quei settori in ordine ai quali esse regioni e province sono investite di una competenza "esclusiva". Dunque, il decreto non riconosce i citati soggetti come preposti al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore dello sport, giacchè, al riguardo, la loro competenza non è "esclusiva" ma "concorrente". Quindi, lo stesso art. 5 del decreto indica, quali autorità investite del riconoscimento dei titoli professionali nell'ambito dello sport, con efficacia su tutto il territorio nazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Commissione osserva, tuttavia, che ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le regioni e le province autonome hanno il potere di attuare le norme comunitarie nelle materie di competenza concorrente, spettando loro, quindi, anche il riconoscimento dei titoli professionali nel settore sportivo, come sottoposto alla potestà "concorrente" medesima. L'art. 5.1 dovrebbe dunque essere riformulato, in quanto omette di menzionare - nell'elenco delle autorità deputate al riconoscimento a livello nazionale delle qualifiche professionali rilasciate in altri Stati membri - le Regioni e le Province autonome. L'articolo in questione, pertanto, riportando un elenco lacunoso, contrasta con la sopra citata direttiva 2005/36/CE, dal momento che essa prevede, all'art. 56.3, che entro il 20 ottobre 2007 gli Stati abbiano designato tutte le autorità competenti a rilasciare o ricevere i titoli di formazione, nessuna esclusa. In ordine all'art. 9 della L. 50/92 della regione piemonte, esso dispone che i maestri di sci italiani, già iscritti negli albi di altre regioni o province autonome, possono esercitare, in Piemonte, tramite automatica iscrizione all'albo piemontese dei maestri di sci. Per converso i maestri di sci, abilitati in altri paesi membri, se pure iscritti agli albi di altra regione o provincia autonoma italiana, possono esercitare in Piemonte solo in forza di una previa prassi di "riconoscimento", non automatica. Ne deriva che le condizioni imposte ai maestri di sci di altri paesi membri, per accedere alla professione in Piemonte, sono più gravose di quelle previste per i cittadini italiani, in violazione della libertà di stabilimento sancita dal TCE, nonchè dalla direttiva 2005/36/CE artt. 13.1 e 63.

Stato della Procedura

Il 6/5/2008 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2006/4179 – ex articolo 226 del Trattato CE.
"Oscuramento dei siti internet che offrono servizi di scommesse "on line" in assenza autorizzazioni."
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità della normativa nazionale disciplinante la raccolta di scommesse tramite internet con il principio della libera prestazione di servizi, sancito dall'articolo 49 del Trattato CE.

La Commissione rileva, in particolare, l'illegittimità del Decreto adottato il 21 marzo 2006 dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, recante misure di regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, nonché l'illegittimità dell'articolo 1 commi da 535 a 539 della legge 23 Dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006). Le summenzionate disposizioni ostacolano, indebitamente, l'esercizio transfrontaliero delle attività telematiche di raccolta di scommesse, vietando, in Italia, i servizi di scommesse on line che vengono forniti da soggetti residenti in altri Stati membri, e quindi sprovvisti di un'autorizzazione rilasciata in conformità alla normativa italiana; la Commissione, evidenzia come siffatto divieto colpisca, in maniera generalizzata, anche quei soggetti che, nell'ambito del proprio Stato membro di origine, siano stati legalmente autorizzati a svolgere attività di raccolta di scommesse on line a seguito dell'espletamento di rigorosi controlli. Le Autorità italiane hanno giustificato la previsione di tale divieto affermando la necessità di contrastare la diffusione delle attività illecite e criminali legate al settore delle scommesse. In pendenza della Procedura in questione, hanno fatto seguito diversi incontri tra le Autorità italiane e i rappresentanti della Commissione, nel corso dei quali è emersa la volontà di quest'ultima di superare la presente procedura d'infrazione, attesa la presentazione, da parte di AAMS, di una bozza di norma primaria (regolamento ministeriale) recante la disciplina dei requisiti per l'esercizio e la raccolta del gioco a distanza e delle relative modalità.

Stato della Procedura:

In data 12 ottobre 2006 è stata notificata una Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda n. 4 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2005/2198 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE."Normativa che stabilisce le tariffe professionali forensi".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Giustizia.

Violazione

La Commissione contesta l'illegittimità della normativa nazionale disciplinante le modalità di determinazione degli onorari, applicabili all'attività giudiziaria ed extragiudiziaria svolta dagli avvocati, ritenendo incompatibile con il diritto comunitario il fatto che la normativa italiana - anche alla luce del Decreto Legge n. 223/2006 (decreto Bersani) convertito nella Legge 248/2006 – imponga un limite massimo inderogabile da rispettare nella determinazione degli onorari in questione.

La Commissione evidenzia come la normativa nazionale contrasti con gli articoli 43 e 49 del Trattato CE, che sanciscono, rispettivamente, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi. A tal riguardo, citando la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 25 luglio 1991 causa C-76/90 "Dennemeyer", la Commissione ritiene violare gli artt. 43 e 49 TCE non solo le misure nazionali che si applicano esclusivamente ad "operatori" residenti in altri stati membri, ma anche le misure nazionali che, pur applicandosi indiscriminatamente sia agli operatori residenti in altri stati membri sia agli operatori residenti in Italia, finiscono per imporre una restrizione ulteriore agli operatori "trasfrontalieri" limitando loro l'accesso al mercato italiano.

Nel caso di specie, la Commissione ritiene che la previsione di un massimale nella determinazione degli onorari, sebbene rivolto sia agli avvocati "trasfrontalieri" sia agli avvocati italiani, comunque danneggi soltanto gli avvocati "trasfrontalieri". Tale limite, infatti, non consente loro di recuperare i costi derivanti dagli spostamenti effettuati e le spese di rappresentanza sostenute. Per quanto riguarda la necessità di garantire l'accesso alla giustizia da parte dei cittadini meno abbienti, circostanza questa, addotta dall'Italia a giustificazione del massimale, la Commissione evidenzia come tale esigenza venga soddisfatta già dall'istituzione del gratuito patrocinio, risultando pertanto non necessaria l'imposizione di un massimale.

La Commissione, pur ammettendo che la previsione di "limiti" possa fornire al giudice una base obiettiva per la determinazione degli importi dovuti dal cliente, evidenzia che è sufficiente prevedere dei massimali puramente indicativi e non rigidamente vincolanti.

Stato della Procedura

In data 3 aprile 2008 è stato emesso un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda n. 5 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2004/4928 ex art. 226 del Trattato CE
"Società di gestione di esercizi farmaceutici".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; Ministero della Salute.

Violazione

La Commissione rileva la violazione degli articoli 56 e 43 TCE che sanciscono, rispettivamente, la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento.

In particolare, viene evidenziata l'illegittimità della normativa nazionale (legge 362/1991 Norme di riordino del settore farmaceutico, che riserva la titolarità delle farmacie private esclusivamente alle persone fisiche laureate in farmacia o a società composte solo da farmacisti. Si contesta, altresì, la normativa che vieta alle imprese di distribuzione di prodotti farmaceutici di acquisire quote nelle società di gestione di farmacie comunali.

In merito al primo rilievo sollevato, in particolare, la Commissione evidenzia la rilevanza transfrontaliera che una tale limitazione riveste, essendo suscettibile di colpire anche società residenti in Italia ma appartenenti a gruppi di società stabilite in più Stati membri.

Allo stato attuale si rileva che le Autorità italiane hanno dato seguito alle censure mosse dalla Commissione provvedendo ad emendare, almeno in parte, la normativa nazionale; in particolare, con D. Lgs. del 29 Dicembre 2007 n. 274, si è provveduto a modificare il d. Lgs. n. 219/2006, segnatamente l'art. 100, inserendo un nuovo comma 1 bis nel quale viene espressamente consentito il "cumulo" delle attività di distribuzione all'ingrosso e della gestione delle farmacie comunali. Peraltro, si evidenzia come l'incompatibilità di tale cumulo fosse già stata abolita, abrogando il comma 2 dello stesso articolo, con il D.L. 4 luglio 2006 come modificato dalla relativa legge di conversione. Rimane tuttavia "aperta" la censura attinente al requisito della laurea in farmacia per tutti i titolari di farmacie private, anche se consorziati: in merito a tale punto l'Amministrazione di competenza sostiene la legittimità della normativa nazionale.

Stato della Procedura

In data 22 dicembre 2006, la Commissione ha presentato un ricorso ex articolo 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2004/4252 ex articolo 226 del Trattato CE.
"Problemi riscontrati da alcune imprese di assicurazione europee che offrono servizi in Italia."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione contesta la violazione del principio della libera commercializzazione dei prodotti assicurativi, di cui agli articoli 6, 29, e 39 della Direttiva 92/49/CEE (che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita). In particolare, la Commissione dichiara illegittimo l'articolo 11 comma 1 della legge n. 990/1969, che prevede l'obbligo, per le imprese di assicurazione autorizzate, di fornire l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto in Italia a tutti gli utenti in tutti le regioni, autorizzando l'ISVAP ad infliggere sanzioni pecuniarie alle imprese di assicurazione che applicano tariffe troppo alte: ad avviso della Commissione, ciò costituirebbe un ostacolo all'accesso al mercato italiano per quelle imprese la cui sede centrale è ubicata in altri Stati membri, in quanto, sebbene tale norma si applichi indistintamente sia alle imprese comunitarie sia a quelle nazionali, in concreto l'osservanza dell'obbligo di stipulare l'assicurazione obbligatoria si dimostra sensibilmente più arduo per le imprese comunitarie.
La Commissione ritiene altresì incompatibile con il diritto comunitario il comma 1- bis della citata norma, che attribuisce all'ISVAP un potere di controllo sulla "base tecnica utilizzata per la determinazione dei premi": ad avviso della Commissione, questo controllo costituirebbe una forma di vigilanza finanziaria che, se esercitata anche su imprese assicuratrici europee, violerebbe l'articolo 9 della Terza Direttiva, ai sensi del quale tale vigilanza forma oggetto di competenza esclusiva dello Stato Membro d'origine. Le Autorità italiane, nel dare seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione, hanno affermato la legittimità della normativa nazionale.

Stato della Procedura

E' stato presentato il ricorso C-518/06 in data 20 Dicembre 2006 ex articolo 226 del Trattato CE. Il giudizio è ancora pendente innanzi alla Corte di giustizia.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

Scheda 7 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2003/4616 – ex articolo 226 del Trattato CE.
"Restrizioni all'esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità della Legge 13 Dicembre 1989 n. 401, relativa al settore del gioco e delle scommesse clandestine, con la "libera prestazione di servizi" sancita dall'articolo 49 del Trattato CE. La normativa in questione (articolo 4 comma 2 della L. n. 401/1989) vieta di organizzare il gioco del lotto, scommesse o concorsi pronostici, essendo queste attività riservate allo Stato o ad altro soggetto concessionario in base ad una autorizzazione della AAMS, ai sensi del D. Lgs 14 Aprile 1948 n. 496. Quest'ultimo, peraltro, conferisce al CONI o all'UNIRE il diritto esclusivo ad organizzare ed offrire servizi di scommesse relativi ad eventi sportivi. La Commissione ha, altresì, ritenuto incompatibili con il diritto comunitario le norme che applicano sanzioni a quanti esercitano le attività in questione in assenza di concessione, autorizzazione o licenza (art 4, commi 3, 4, 4bis e 4ter). La Commissione, infatti, ritiene che le norme in oggetto costituiscano un illegittimo ostacolo alla libera prestazione di servizi, in quanto conferiscono al CONI un monopolio legale sull'esercizio delle attività in argomento e ne precludono l'accesso alle società autorizzate residenti in altri Stati membri. La Commissione ha ritenuto altresì, che le summenzionate sanzioni contrastino con il diritto comunitario in quanto colpiscono in maniera più incisiva le società comunitarie. Le autorità italiane hanno evidenziato come l'individuazione del soggetto concessionario segua sempre ad una gara e che la sanzione applicata agli operatori non autorizzati è funzionale ad ostacolare frodi, negando, in merito, una valenza discriminatoria a danno delle imprese comunitarie della suddetta sanzione

Stato della Procedura

In data 4 Aprile 2006 la Commissione ha emesso una lettera di Messa in Mora ex. articolo 226 TCE, alla quale le Autorità italiane hanno replicato con nota del 21 Luglio 2006, adducendo la possibilità di addivenire ad una soluzione congiunta estensibile alla Procedura n. 2006/4179, attraverso l'adozione di una bozza di norma primaria, recante la disciplina dei requisiti per l'esercizio e la raccolta del gioco a distanza e delle relative modalità.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Pesca

PAGINA BIANCA

Pesca

Per il settore "pesca" si rilevano al momento numero 4 procedure, tutte inerenti a presunte violazioni del diritto comunitario e rientranti nella fase pre-contenziosa ex art. 226 del TCE, con una sola procedura pervenuta al momento culminante di tale fase mediante emanazione di relativa sentenza da parte della Corte di giustizia CE.

La procedura meno recente è stata instaurata nel 2001 (n. 2001/2118).

Per tutte le procedure in esame si ravvisano effetti finanziari, riconducibili alla necessità, allo scopo di estinguere il contenzioso attualmente in essere, di introdurre sanzioni pecuniarie amministrative, a garanzia dell'effettività della normativa interna attuativa delle disposizioni comunitarie in materia di pesca.

PROCEDURE DI INFRAZIONE SETTORE PESCA			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 2007/2284	Carenza nel controllo della pesca del tonno rosso	MM	Si
Scheda 2 2004/2225	Inadempimenti nell'attuazione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite in caso di mancato rispetto delle norme	PM	Si
Scheda 3 2001/2118	Mancata comunicazione per gli anni 1999/2000 dei dati richiesti dal Regolamento CEE n. 2847/93 in materia di pesca	SC 7.12.2006 C - 161/05	Si

Scheda 4 1992/5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti	RC. C - 249/08	Si

Scheda 1 – Pesca

Procedura di infrazione n. 2007/2284 – ex articolo 226 del Trattato CE.
"Carenze nell'attuazione del piano di salvaguardia del tonno rosso e controllo della sua pesca".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Violazione
La Commissione Europea ha contestato la violazione dei Regolamenti CEE 2847/93, 2847/93, 2371/2002 e 643/2007, che prevedono l'obbligo per ciascuno Stato membro di garantire un controllo effettivo sulla pesca, allo scopo di garantire un razionale sfruttamento delle risorse ittiche. Al riguardo, la Commissione ha rilevato come le autorità italiane, non osservando puntualmente gli obblighi di controllo, hanno recato danno alla realizzazione del piano pluriennale comunitario di ricostituzione delle riserve di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. In particolare, il paragrafo 2 dell'art. 21 del Reg. 2847/93, sopra menzionato, impone agli Stati membri di individuare, tramite opportuno monitoraggio sulle attività di pesca, una data alla quale si debba ritenere che il "contingente" di alcune specie ittiche, previamente assegnato dalle Comunità allo Stato medesimo, risulti vicino al suo esaurimento. A decorrere da tale data, quindi, lo Stato membro deve interdire ai pescherecci che battono la sua bandiera, o comunque registrati nel suo territorio, la pesca della stessa varietà di pesce oggetto di contingentamento. In proposito, la Commissione ritiene che per l'anno 2007, a causa dell'approssimazione dei controlli espletati, l'Italia abbia chiuso la stagione della pesca, in ordine alla specie contingentata del "tonno rosso", dopo che il contingente risultava già esaurito, per cui i pescherecci italiani avrebbero attinto, illegittimamente, dai contingenti ittici attribuiti dalle Comunità ad altri Paesi membri.
Inoltre l'Italia non avrebbe sufficientemente assolto agli obblighi di comunicare alle Comunità alcuni dati inerenti alle attività di pesca, come quelli relativi al numero di unità abilitate alla pesca del tonno rosso, alla pesca congiunta, sportiva e ricreativa, alle catture effettuate nel complesso ogni cinque giorni e ogni mese, alle operazioni id ingabbiamento e ai nomi degli ispettori e delle navi da ispezione. IN ossequio ai rilievi della Commmissione , l'Italia ha emanato il D. L. n. 59 del 8.04.2008 - convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 – il cui art. 8, comma 3 prevede una sanzione pecuniaria per la violazione delle norme, relative ai piani di ricostruzione di specie ittiche, previste da normative comunitarie.

Stato della Procedura
In data 25/9/ 2007 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ex art.226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all'aumento delle entrate erariali dovuto all'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie

Scheda 2 – Pesca

Procedura di infrazione n. 2004/2225 – Procedura di infrazione ex art. 226 del Trattato TCE"Disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci via satellite".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione
Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dal Regolamento CE 2371/2002, relativo alla conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca; nonché del Regolamento CE 2244/2003, concernente il controllo via satellite dei pescherecci. In particolare, in Italia, il controllo viene applicato solo i pescherecci di misura superiore a 24 metri, laddove la normativa europea richiede che i controlli si applichino a partire dai 15 metri di lunghezza; è rimasto inosservato, altresì, l'obbligo di trasmettere a Bruxelles la relazione semestrale di cui all'art. 16 del Regolamento CE 2244/2003, relativa al funzionamento dei sistemi di controllo sui pescherecci. Si registra, inoltre, il mancato rispetto dell'obbligo di installazione sui pescherecci di un impianto di localizzazione via satellite, come prescritto dall'articolo 3 del Regolamento CE 2847/1993, nonchè la mancata emanazione, da parte delle autorità marittime, delle istruzioni previste dall'art. 24, in materia di riservatezza delle informazioni trasmesse.

Stato della Procedura
In data 27 giugno 2007 è stato notificato all'Italia un Parere Motivato ex art 226 TCE, cui il Ministero delle Politiche Agricole ha risposto nel maggio 2007 e il 20 agosto 2007, con note recanti una serie di chiarimenti.
L'art. 8 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie. In particolare, il comma 3 del predetto articolo 8 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle norme relative al sistema VMS (Vessel monitoring system).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all'aumento delle entrate erariali dovuto all'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Scheda 3 – Pesca

Procedura di infrazione n. 2001/2118 ex art. 226 del Trattato CE "Non comunicazione dei dati richiesti dal Regolamento CEE del Consiglio n. 2847 nell'ambito della Politica Comune della Pesca per gli anni 1999-2000".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Violazione

La Commissione ritiene che l'Italia abbia violato gli obblighi derivanti dagli articoli 15 n. 4 e 18 n. 1 del Reg. CEE n. 2847/93, che istituisce il regime di controllo nell'ambito della Politica Comune della Pesca, in quanto ha omesso di comunicare i dati sulle specie ed i quantitativi di pesce sbarcati per gli anni 1999 e 2000, nei modi ed entro i termini stabiliti. Non sono state peraltro accettate le ragioni addotte dall'Italia circa l'esistenza di difficoltà di invio del giornale di bordo, poichè uno Stato membro non può eccepire circostanze interne per giustificare l'inosservanza del diritto comunitario. Allo stato attuale, tuttavia, si rileva che l'art. 8 comma 2 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie, prevedendo la sanzione amministrativa per l'imprenditore ittico che omette di trasmettere le dichiarazioni statistiche, peraltro triplicando tale sanzione nel caso di omessa dichiarazione di catture e sbarchi di pesce tutelato dai piani di protezione degli stocks ittici, o pescate fuori dalle acque mediterranee.

Stato della Procedura

La Corte di Giustizia, il 7 dicembre 2006, ha pronunciato una sentenza di condanna ex art. 226 TCE nei confronti dell'Italia, alla quale ha fatto seguito un sollecito, per l'adozione delle misure necessarie all'adeguamento a detta sentenza entro il 24 Febbraio 2007, pena l' apertura della procedura d'infrazione ex art. 228 TCE. A tale sollecito è stato dato seguito trasmettendo elementi informativi relativi agli adempimenti, che la Direzione Generale della Pesca e dell'Agricoltura ha posto in essere in collaborazione con le Capitanerie di Porto competenti, in modo da ottemperare alla sentenza citata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all'aumento delle entrate erariali dovuto all'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Scheda 4 – Pesca

Procedura di infrazione n. 1992/5006 ex art. 226 del Trattato CE "Mancato controllo circa l'impiego di reti da posta derivanti".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell'art. 1 paragrafo 1 del Reg. CEE 2241/87, nonché dell'art. 2 paragrafo 1 e dell'art. 31 paragrafi 1 e 2 del Reg. CEE 2847/93. La Commissione ha rilevato l'insufficienza del monitoraggio sul rispetto del divieto di utilizzare reti da pesca di lunghezza superiore a 2,5 Km, nonché l'assenza di un sistema sanzionatorio chiaro che punisca coloro che violano le norme comunitarie in materia. La Commissione evidenzia in particolare la violazione dell'art. 31 paragrafi 1 e 2 del Reg. (CEE) n. 2847/93, ai sensi del quale gli Stati membri devono adoperarsi affinchè i trasgressori della normativa in materia siano privati dell'arricchimento derivante dall'infrazione commessa.

Le Autorità Italiane hanno replicato negando che il sistema di controlli sia inadeguato, specialmente considerando le caratteristiche fisiche dell'area geografica da monitorare. Hanno annunciato, peraltro, modifiche normative per la risoluzione del problema. Poiché la Commissione ha ribadito la propria posizione, le autorità Italiane hanno risposto di avere adottato delle misure adeguate, pur nella consapevolezza degli ulteriori miglioramenti da apportare.

Stato della Procedura

In data 19 giugno 2008 la Commissione Europea ha notificato un ricorso alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 226 TCE (C-249/08).

L'art. 8 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 - ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie. Il decreto in questione, in particolare, ha introdotto nell'ordinamento interno le sanzioni per la detenzione di attrezzi non consentiti, quindi ha raddoppiato le sanzioni pecuniarie e previsto la sospensione della licenza di pesca da 10 a 30 giorni, quali misure punitive accessorie finalizzate ad attuare la normativa comunitaria.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all'aumento delle entrate erariali dovuto all'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Salute

PAGINA BIANCA

Salute

Il settore "salute" abbraccia, allo stato attuale, 14 procedure, 9 delle quali fondate sulla contestazione del mancato recepimento di direttive comunitarie nell'ordinamento giuridico interno, mentre numero 5 procedure riguardano altrettante presunte violazioni del diritto comunitario.

Il periodo interessato dalle procedure in questione si estende dal 2002 al 2008. Le procedure più recenti sono 3 (n. 2008/2295, 2008/785, 2008/784), attualmente attestate alla fase pre-contenziosa ex art. 226 del Trattato CE.

L'unica procedura cui potrebbero ricollegarsi effetti finanziari sul bilancio dello Stato è la n. 2007/2443, il superamento della quale comporterebbe, per l' Italia, l'introduzione di sanzioni amministrative di tipo pecuniario, rivolte a garantire una più rigorosa osservanza delle disposizioni in tema di "precursori di droghe", con conseguente aumento delle entrate pubbliche.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE SALUTE			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 2008/2295	Errata applicazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 1976/160/CE	MM	No
Scheda 2 2008/0785	Mancato recepimento della direttiva 2008/42/CE relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III	MM	No
Scheda 3 2008/0784	Mancato recepimento della direttiva 2008/14/CE relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III	MM	No
Scheda 4 2008/0682	Mancato recepimento della direttiva 2008/64/CE relativa alle misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione all'interno della Comunità	MM	No

Scheda 5 2008/0681	Mancato recepimento della direttiva 2008/53/CE concernente la viremia primaverile della carpa (VPC)	MM	No
Scheda 6 2008/0560	Mancato recepimento della direttiva 2007/68/CE che modifica l'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari	MM	No
Scheda 7 2008/0559	Mancato recepimento della direttiva 2007/19/CE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati al contatto con i prodotti alimentari	MM	No
Scheda 8 2007/4516	Nuovo sistema di registrazione dei fabbricanti di dispositivi medici in applicazione del decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997	MM	No
Scheda 9 2007/2443	Non conformità della normativa italiana al Reg. CE n. 273/04 sui precursori di droghe	MM	Si
Scheda 10 2007/1127	Mancata attuazione della direttiva 2006/86/CE relativa alle prescrizioni in tema di rintracciabilità, per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane	PM	No
Scheda 11 2007/1005	Mancato recepimento della direttiva 2005/94/CE relativa a misure contro l'influenza aviaria	RC	No
Scheda 12 2007/0411	Mancato recepimento della direttiva 2006/17/CE per il controllo di tessuti e cellule	PM	No
Scheda 13 2005/5068	Promozione congiunta di medicinali per uso umano	PM	No
Scheda 14 2003/4755	Protezione sanitaria in caso di emergenza radioattiva	PM	No

Scheda 15 2002/5113	Compatibilità di disposizioni nazionali riguardanti i prezzi dei medicinali e l'etichettatura del foglio illustrativo dei medicinali	PM	No

Scheda 1 – Salute

Procedura di infrazione n. 2008/2295 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE."Erronea applicazione della Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 1976/160/CEE."
Settore: Salute
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione
La Commissione europea contesta l'erronea applicazione della direttiva 2006/7/CE, che abroga la direttiva 76/160/CEE, concernente la gestione delle acque di balneazione.
In particolare, l'art. 3, paragrafo 1 della Direttiva sopra menzionata prevede che ogni anno, prima dell'inizio della stagione balneare e per la prima volta prima dell'inizio della stagione balneare successiva al 24 marzo 2008, gli Stati membri sono tenuti a compilare un elenco delle acque di balneazione e a stabilire la durata della stagione balneare.
L'art. 13, quindi, stabilisce che, prima dell'inizio della stagione balneare medesima e sempre, per la prima volta, prima dell'inizio della stagione balneare successiva al 24 marzo 2008, gli Stati membri sono tenuti a comunicare tale elenco alla Commissione, adducendo le ragioni di eventuali cambiamenti rispetto all'anno precedente.
Infine, l'art. 11 della citata Direttiva impone agli Stati membri di garantire la partecipazione del pubblico all'attuazione della direttiva stessa, assicurando che la collettività venga messa in condizione di formulare suggerimenti, osservazioni e reclami in riferimento alla preparazione degli elenchi succitati.
Pertanto, non avendo la Repubblica italiana, anteriormente all'inizio della stagione balneare successiva al 24 marzo 2008, ottemperato all'obbligo sancito all'art. 13 di comunicare alla Commissione il predetto elenco delle acque di balneazione, la Commissione ritiene violato sia l'art. 13 medesimo, sia il predetto art. 11, il quale prevede l'elaborazione dell'elenco in oggetto mediante la partecipazione del pubblico.

Stato della Procedura
In data 27 novembre 2008 è stata comunicata una Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rileva un impatto finanziario per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Salute

Procedura di infrazione n. 2008/0785 ex art. 226 del Trattato CE "Mancata attuazione della direttiva 2008/42/CE relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III"
Settore: Salute
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione
La Commissione europea, con lettera n. C(2008)7500/15 del 28 novembre 2008, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva 2008/42/CE.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi ad essa entro il 4 ottobre 2008, dandone immediata comunicazione alla Commissione.
Le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva in questione tramite Decreto Ministeriale 11 novembre 2008.
La Commissione, tuttavia, ritenendo la direttiva non recepita, ha ritenuto opportuno avviare la relativa procedura di infrazione.
Si è comunque in attesa dell'archiviazione della procedura in argomento.

Stato della Procedura
In data 28 novembre 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrenti dal 1° dicembre 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Salute

Procedura di infrazione n. 2008/0784 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.
"Mancata attuazione della direttiva 2008/14/CE relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III"
Settore: Salute
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione
La Commissione europea, con lettera n. C(2008)7500/15 del 28 novembre 2008, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva 2008/14/CE.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della Direttiva in oggetto, gli Stati Membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi ad essa entro il 16 agosto 2008, informandone la Commissione senza ritardo.
Si precisa che le autorità italiane hanno recepito tale direttiva nell'ordinamento italiano a mezzo di D. M. 15 settembre 2008.
La Commissione, tuttavia, non ritenendo che la direttiva sia stata attuata, ha ritenuto opportuno avviare la relativa procedura di infrazione.
Si resta comunque in attesa della decisione della Commissione stessa di archiviare la procedura in argomento.

Stato della Procedura
In data 28 novembre 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le Autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrenti dal 1° dicembre 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Salute

Procedura di infrazione n. 2008/0682 ex art. 226 del Trattato CE

"Mancata trasposizione della Direttiva 2008/64/CE, relativa alle misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione all'interno della Comunità"

Settore: Salute

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Violazione

La Commissione, con lettera n. C(2008)5000/15 del 30 settembre 2008, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva n. 2008/64/CE.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della Direttiva in questione, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 agosto 2008, informandone immediatamente la Commissione.
Al riguardo, non si rileva l'adozione di provvedimenti nazionali di recepimento della Direttiva in questione.

Stato della Procedura

In data 30 settembre 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le Autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro due mesi dalla data del 1° ottobre 2008.

Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha predisposto, di intesa con i Servizi fitosanitari regionali, lo schema di provvedimento di recepimento della direttiva in oggetto, il quale ha già ottenuto i pareri positivi del Comitato fitosanitario nazionale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della seduta del 18/12/2008. Tale provvedimento, in forma di Decreto Ministeriale, munito della firma del Sig. Ministro, è stato già inviato alla Corte dei Conti per il controllo preventive di legittimità, in data 28 gennaio 2009.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Salute

Procedura di infrazione n. 2008/0681 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE."Mancata attuazione della Direttiva 2008/53/CE, concernente la viremia primaverile della carpa (VPC)"
Settore: Salute
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Violazione:
La Commissione, con lettera n. C(2008)5000/15 del 30 settembre 2008, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva n. 2008/53/CE.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad esso entro il 31 agosto 2008, informandone immediatamente la Commissione.
Allo stato attuale, si rileva che le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva in questione mediante Decreto Ministeriale del 5 novembre 2008.
Si resta pertanto in attesa dell'archiviazione della relativa procedura di infrazione.

Stato della Procedura
In data 30 settembre 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi dalla data del 1° ottobre 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Salute

Procedura di infrazione n. 2008/0560 - ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.
"Mancata attuazione della direttiva 2007/68/CE che modifica l'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE per quanto concerne l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari"
Settore: Salute
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione
La Commissione contesta la mancata trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva 2007/68/CE, la quale modifica l'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari.
L'art. 2 della Direttiva dispone che gli Stati membri adottino, entro il 31 maggio 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, dandone immediata comunicazione alla Commissione.
Attualmente, non risultano provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva in oggetto.

Stato della Procedura
In data 30 luglio 2008 è stata notificata all'Italia una lettera di Messa in Mora ex art 226 TCE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Salute

Procedura di infrazione n. 2008/0559 - ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.
""Mancata attuazione della direttiva 2007/19/CE, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali ed agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la direttiva 85/572/CEE che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari"
Settore: Salute
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione
La Commissione Europea contesta la mancata trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva 2007/19/CE, concernente i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, la quale modifica 2002/72/CE e la direttiva 85/572/CEE.
L'art. 3 della direttiva prescrive che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi alla direttiva stessa, entro il 1 maggio 2008, dandone immediata comunicazione alla Commissione.
Dal momento che la comunicazione suddetta non è stata eseguita entro il termine debito, la Commissione ne deduce la mancata adozione dei prescritti provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva.
Si precisa, tuttavia, che la Repubblica italiana ha dato attuazione alla direttiva in oggetto mediante il Decreto Ministeriale 24 settembre 2008 n. 174, rimanendo pertanto in attesa dell'archiviazione della relativa procedura di infrazione.

Stato della Procedura
In data 30 luglio 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE

Impatto finanziario
Non si rilevano oneri finanziari

Scheda 8 – Salute

Procedura di infrazione n. 2007/4516 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE
"Nuovo sistema di registrazione dei fabbricanti di dispositivi medici in applicazione del decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997"
Settore: Salute
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute, del Lavoro e della Politiche Sociali

Violazione
La Commissione rileva che il Decreto Legislativo 24 Febbraio 1997 n. 46 e il Decreto del Ministro della Salute del 20 febbraio 2007, relativi alla registrazione dei dispositivi medici, violano le Direttive 93/42/CEE, 90/385/CEE e 1999/93/CE.
In particolare, le norme citate prevedono che anche la registrazione dei dispositivi medici appartenenti alla classe I (dispositivi discliplinati all'art. 11, paragrafo 5 della Direttiva 93/42) e dei sistemi e kit completi per campo operatorio, risulti subordinata alla elencazione di vari dati, fra cui quelli inerenti alle caratteristiche tecniche del prodotto e alla sua classificazione, laddove la normativa comunitaria stabilisce che la registrazione dei medesimi richieda soltanto la comunicazione dell'indirizzo del fabbricante e la descrizione del dispositivo stesso. Inoltre, la Commissione evidenzia come la normativa italiana preveda che i dati, richiesti in via preliminare alla registrazione del dispositivo, comprendano alcune nozioni (come quelle relative ai prezzi di vendita, ai volumi annuali di vendita al Servizio Sanitario Nazionale), che esulano dalla finalità di garantire una sufficiente identificazione della merce, derivandone, piuttosto, un intralcio sproporzionato al libero movimento della merce ed una conseguente violazione dell'art. 4 della direttiva 93/42/CEE e dell'art. 4 della direttiva 90/385/CEE. Si ritiene altresì che le norme comunitarie risultino ulteriormente violate per effetto della disciplina interna in base alla quale il dispositivo medico non può essere fornito al Servizio Sanitario Nazionale, se non previ attribuzione al dispositivo medesimo di un numero di identificazione, sua pubblicazione in un apposito Repertorio e pagamento di una tassa di € 100 per ogni unità, tali previsioni determinando un intralcio alla libera commercializzazione del prodotto. Infine, poichè le norme nazionali prevedono che i dati rilevanti ai fini della registrazione devono essere trasmessi a mezzo di "smart card", con firma elettronica certificata per l'Italia e che tali documenti possano essere rilasciati solo da operatori italiani, la Commissione ritiene tale previsione incompatibile con la direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.

Stato della Procedura
Il 19/11/ 2008 è stato presentato un Ricorso alla Corte di Giustizia, a norma dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
La procedura comporterebbe un effetto finanziario negativo per il bilancio dello stato in termini di minori entrate, laddove, in adeguamento alle richieste di Bruxelles, l'Italia sarebbe tenuta ad eliminare la tassa attualmente gravante l'autorizzazione ad offrire il dispositivo medico al Servizio Sanitario Nazionale.

Scheda 9 – Salute

Procedura di infrazione n. 2007/2443 - ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.
"Precursori di droghe e loro commercio tra la comunità e i paesi terzi".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.

Violazione
La Commissione Europea contesta la violazione degli obblighi imposti dal Regolamento n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 febbraio 2004, nonhcè del Regolamento n. 111/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, disciplinanti i precursori di droghe ed il loro commercio tra la Comunità ed i Paesi terzi.
In particolare, la Commissione evidenzia come, ai sensi dei summenzionati Regolamenti, gli Stati Membri abbiano l'obbligo di introdurre norme che dispongano l'applicazione di sanzioni a fronte di violazioni della normativa comunitaria. In proposito si rappresenta come, alla luce della Documentazione trasmessa dalle autorità italiane con lettera datata 14 settembre 2007 (rif.ENIR/2007/A/25650), le disposizioni interne disciplinanti la materia in questione non prevedano l'applicazione di sanzioni a fronte di violazioni della normativa comunitaria, ma sanzionino esclusivamente la violazione della normativa nazionale vigente in materia.
In secondo luogo la Commissione evidenzia come, in base anche a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con sentenza n. 94/77 del 31 Gennaio 1978 (caso "Zerbone"), la normativa nazionale, precedente ad un regolamento comunitario e contenente disposizioni ridondanti rispetto alle disposizioni contenute nel regolamento, dovrebbe essere abrogata.

Stato della Procedura
In data 31 gennaio 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario
La procedura comporta effetti finanziari positivi sul bilancio dello Stato, qualora lo Stato adotti norme che prevedano, nei confronti dei trasgressori della normativa comunitaria, sanzioni amministrative di tipo pecuniario, implicanti maggiori introiti erariali.

Scheda 10 – Salute

Procedura di infrazione n. 2007/1127 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.
"Mancata attuazione della direttiva 2006/86/CE relativa alle prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ad eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane (modifica direttiva n. 2004/23/CE del Parlamento europeo)".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.

Violazione
La Commissione Europea ha contestato la mancata trasposizione della direttiva n. 2006/86/CE, il cui art. 11 fa obbligo agli Stati Membri di adottare le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie alla trasposizione della stessa direttiva entro il 1 settembre 2007, dandone immediata comunicazione alla Commissione. Poiché le Autorità italiane non hanno informato la Commissione di provvedimenti nazionali di recepimento, l'Istituzione comunitaria ha concluso che allo stato attuale la Direttiva in questione non è ancora stata recepita nell'ordinamento interno.
Le autorità nazionali hanno dato seguito alle argomentazioni sollevate dalla Commissione affermando che, con l'entrata in vigore della Legge n. 34 del 25 febbraio 2008 (Legge Comunitaria 2007), viene concessa al Governo la delega per attuare con apposito provvedimento la Direttiva n. 2006/86/CE.

Stato della Procedura
In data 26 giugno 2008 è stato emesso un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.
A livello nazionale la legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Legge Comunitaria 2007) prevede che la direttiva in questione sia recepita, tramite decreto legislativo, entro e non oltre i novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (cioè il 24 giugno 2008), mentre l'attuazione del cosiddetto Sistema Europeo di Codifica è prevista per il 1 settembre 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano conseguenze finanziarie a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 11 – Salute

Procedura di infrazione n. 2007/1005 – ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE.
"Misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria".
Settore: Salute
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Violazione
La Commissione contesta, con la nota JURM(2008)1126 del 17 novembre 2008, la mancata adozione di provvedimenti nazionali di attuazione della Direttiva 2005/94/CE del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza avaria, che abroga la Direttiva n. 92/40/CE.
Ai sensi dell'art. 67 della Direttiva in questione, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva entro il 1° luglio 2007, comunicando immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
A seguito dell'invio di un Parere Motivato in data 6 giugno 2008, la Rappresentanza permanente d'Italia ha trasmesso, con lettera del 18 luglio 2008, una nota del Dipartimento per le Politiche comunitarie, ove si comunicava che le disposizioni della direttiva erano state inserite nell'allegato B del disegno di legge comunitaria 2008.
In seguito, la Rappresentanza permanente ha inviato, in data 6 agosto 2008, un'ulteriore lettera con la quale ha trasmesso una nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, cui era allegato un comunicato della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario. Quest'ultimo documento ribadiva la notizia dell'inclusione delle disposizioni della direttiva nell'allegato B del disegno di legge comunitaria, aggiungendo che dette disposizioni, comunque, erano già state applicate, in concreto, su tutto il territorio nazionale grazie alla nota amministrativa n. prot. DGSAIII/8620/P-I.8.d/108 del 1° agosto 2007, emanata dalla stessa Direzione.
In base ai dati trasmessi dalle autorità italiane, la Commissione obietta che, allo stato attuale, non sono state emanate le misure legislative e regolamentari in attuazione della Direttiva e che ancora non è stato portato a conoscenza della Commissione stessa il testo della nota amministrativa, sopra menzionata, emessa dalla Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario. Infine, la Commissione osserva che un provvedimento puramente amministrativo quale la nota suddetta non può ritenersi, da solo, idoneo a recepire nell'ordinamento interno il testo di una Direttiva, in quanto le relative norme di attuazione debbono essere sempre accompagnate da un' adeguata pubblicità, idonea ad informare con chiarezza i destinatari circa i rispettivi diritti e doveri previsti nei loro confronti.

Stato della Procedura
In data 17 novembre 2008 è stato presentato un Ricorso di fronte alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 12 – Salute

Procedura di infrazione n. 2007/0411 – ex articolo 226 del Trattato CE.
"Mancata attuazione della Direttiva 2006/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio di attuazione della Direttiva n. 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento ed il controllo di tessuti e cellule umani".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.

Violazione
La Commissione Europea, con Parere Motivato n. C(2008) 1500 del 6 maggio 2008, ha contestato alla Repubblica Italiana la mancata trasposizione della Direttiva 2006/17/CE, nonostante sia scaduto il termine per la sua attuazione.
Infatti, ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva in questione, gli Stati Membri adottano le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie alla sua trasposizione entro il termine del 1° Novembre 2006, dandone immediata comunicazione alla Commissione stessa.

Stato della Procedura
La Commissione ha notificato al Governo Italiano un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE in data 6 maggio 2008, invitando le autorità italiane ad adottare i necessari provvedimenti entro il termine di due mesi, decorrente dal 9 maggio 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 13 – Salute

Procedura di infrazione n. 2005/5068 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE."Promozione congiunta di medicinale per uso umano"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.

Violazione
La Commissione europea contesta l'incompatibilità del Decreto legislativo n. 219 del 24 Aprile 2006 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 Giugno 2006 n. 142 – con la Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla Direttiva n. 2004/27/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.
Ai sensi dell'art. 98 paragrafo 3 della Direttiva, gli Stati membri non possono vietare che il medesimo medicinale venga pubblicizzato, congiuntamente, sia dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, sia dalle imprese da questo designate (c.d. "Promozione congiunta").
Al riguardo, l'Istituzione comunitaria osserva come l'art. 5 del Decreto legislativo n. 219, del 24 Aprile 2006, circoscriva la promozione congiunta dei medicinali alle sole ipotesi in cui le imprese che partecipano alla promozione, designate dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, siano ditte farmaceutiche che detengano autorizzazioni all'immissione in commercio di altri farmaci, ovvero siano titolari di un'autorizzazione alla produzione di farmaci.
La norma nazionale viene ritenuta illegittima dalla Commissione, poichè introduce limiti e condizioni non previsti dalla norma comunitaria.
Le autorità nazionali hanno affermato la piena legittimità della norma interna rappresentando, in primo luogo, come l'intenzione del legislatore comunitario non fosse quella di escludere qualsiasi intervento normativo, da parte degli Stati membri, nel settore dei medicinali per uso umano. In secondo luogo, le stesse autorità hanno ritenuto i limiti alla promozione congiunta adeguati e ragionevoli, giustificati dalla necessità di tutelare la salute pubblica. La Commissione europea ha ribattuto evidenziando che la Direttiva in questione opera un'armonizzazione totale della disciplina in materia, individuando tassativamente le ipotesi in cui gli Stati membri possono introdurre previsioni diverse. Relativamente alla necessità di tutelare la salute pubblica, l'Organo comunitario ritiene che essa sia sia pienamente salvaguardata dalla norma comunitaria

Stato della Procedura
In data 5 giugno 2008 la Commissione ha emesso un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rileva un impatto finanziario per il bilancio dello Stato.

Scheda 14 – Salute

Procedura di infrazione n. 2003/4755 ex art. 226 del Trattato CE "Protezione sanitaria in caso di emergenza radioattiva"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.

Violazione
La CE contesta alla Repubblica Italiana l'incompatibilità della disciplina nazionale con l'art. 50 della direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, n. 96/29 Euratom e con l'articolo 5 della Direttiva del 27 novembre 1989, 89/618 Euratom, che prevedono norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Rispetto agli obblighi comunitari previsti, la disciplina italiana non ha previsto l'informativa preventiva alla popolazione sui provvedimenti da adottare in caso di emergenza radioattiva e non non ha aggiornato i Piani di Intervento di emergenza, nazionali o locali, necessari a fronteggiare situazioni di pericolo.
La Commissione lamenta la trasposizione incompleta, in diritto italiano, delle disposizioni della direttiva 96/29/Euratom, relative ai piani di intervento di emergenza per la Regione di Trieste necessari a fronteggiare una eventuale situazione di emergenza radioattiva che possa trarre origine dalla centrale nucleare di Krsko (Slovenia), nonché delle disposizioni della direttiva 89/618/Euratom, relative all'informazione preventiva della popolazione che possa essere interessata da una situazione di emergenza radioattiva. Per l'aggiornamento del piano nazionale, l'autorità preposta a tale aggiornamento (il Dipartimento della protezione civile) dovrebbe designare le autorità competenti per l'attuazione delle direttive. Allo stato, le disposizioni relative ai piani di emergenza radioattiva non hanno trovato attuazione secondo procedure che garantiscano la certezza del diritto ai cittadini in merito alla loro applicazione.

Stato della Procedura
Notifica del Parere Motivato ex art. 226 TCE in data 5.07.2005. In data 16 marzo 2007, il Ministero della Salute ha inviato al Dipartimento Politiche Comunitarie, per l'inoltro a Bruxelles, il decreto interministeriale 8 febbraio 2007, che ha istituito una Commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazione ionizzanti, chiamata a rispondere alle richieste della Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 15 – Salute

Procedura di infrazione n. 2002/5113: ex art. 226 del Trattato CE.
"Spesa farmaceutica in Italia".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute – Agenzia italiana del farmaco.

Violazione
La Commissione ritiene che le misure nazionali siano contrarie alle disposizioni della direttiva 89/105/CE, della direttiva 2001/83/CE e dell'art. 28 del TCE.
La Commissione contesta alla Repubblica Italiana:
- l'incompatibilità di misure nazionali per il rimborso di specialità medicinali;
- l'etichettatura dei medicinali effettuata.

La legge 178/2002 fornisce un elenco dei farmaci, poi aggiornato dalla legge 326/2003, che divide i farmaci in due classi, corrispondenti alla "classe A", comprensiva dei farmaci interamente rimborsabili e alla "classe C", contenente la lista dei prodotti non rimborsabili. Secondo la Commissione è necessaria una armonizzazione di trattamento all'interno della Comunità: la scelta dei medicinali da escludere non deve operare nessuna discriminazione a danno dei prodotti importati.
La contestazione della CE riguarda l'elenco dei farmaci stilato nel 2003 e revisionato nel 2005, che non è conforme alle prescrizioni della direttiva 89/105/CEE, in quanto si basa su criteri non verificabili.
Per quanto concerne l'etichettatura, la CE eccepisce che l'obbligo di riportare la sigla ATC (sistema di codificazione assegnato dall'OMS), sia sull'imballaggio esterno che sul foglietto illustrativo è contrario alla direttiva 2001/83/CE, in quanto impedisce che venga immesso in commercio in Italia un medicinale il cui foglio non contenga questa sigla.

Stato della Procedura
A seguito del parere motivato del 4.4.2006, in data 21 giugno 2007 la DG imprese della CE ha inviato una nota all'Agenzia Italiana del farmaco chiedendo ulteriori informazioni a seguito di una riunione tecnica tenutasi il 30 maggio 2007 presso il Dipartimento per le Politiche Comunitarie. L'Agenzia del Farmaco ha risposto a tali osservazioni.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Trasporti

PAGINA BIANCA

Trasporti

Nel settore "trasporti" rientrano, allo stato attuale, 6 procedure di infrazione, di cui numero 4 procedure si fondano su presunte violazioni del diritto comunitario, mentre numero 2 procedure attengono al presunto mancato recepimento di direttive comunitarie nel diritto nazionale.
Tutte le procedure del settore si collocano nella fase del pre-contenzioso comunitario, di cui all'art. 226 del Trattato CE.
Si rilevano effetti finanziari positivi per la procedura n. 2008/2097 "Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario", il cui superamento impone di attribuire, all'autorità garante della concorrenza nell'ambito del mercato dei servizi di trasporto su ferrovia, la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie a sostegno delle norme sul libero mercato, con conseguente aumento degli introiti pubblici per effetto del prelievo delle somme corrispondenti a tali sanzioni.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE TRASPORTI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 2008/2097	Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario	MM	Si
Scheda 2 2008/0786	Mancato recepimento della direttiva 2008/49/CE recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari.	MM	No
Scheda 3 2007/2377	Non corretta applicazione della Direttiva 95/21/CE: controllo delle navi da parte dello Stato di approdo	PM	No

Scheda 4 2007/1123	Mancato recepimento della direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare	PM	No
Scheda 5 2006/2316	Non corretta trasposizione della direttiva 2002/59/CE sulla istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale	PM	No
Scheda 6 2006/2023	Errata applicazione della Direttiva 95/21/CE sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo	PM	No

Scheda 1 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2008/2097- ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE."Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Intrastrutture e Trasporti.

Violazione
La Commissione contesta all'Italia l'erronea trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario (Direttive n. 91/440/CEE e n. 2001/14/CE), il cui scopo consiste nel garantire agli utenti un accesso equo e senza discriminazioni all'utilizzo dell'infrastruttura.
L'allegato II della Direttiva n. 91/440/CEE elenca le funzioni essenziali al raggiungimento di tale scopo, quali la preparazione e l'adozione delle decisioni relative alle licenze ferroviarie, all'assegnazione delle linee ferroviarie e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, nonché il controllo del rispetto degli obblighi di servizio pubblico.
Tali funzioni essenziali devono essere svolte da enti o società che a loro volta non prestano servizi di trasporto ferroviario, come previsto dall'articolo 6 della Direttiva n. 2001/14/CE. Al riguardo, la Commissione evidenzia come in Italia diverse funzioni essenziali risultino affidate alla società "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A (nel prosieguo: "RFI")"- la quale fa parte di "Ferrovie dello Stato". Si rende necessario, quindi, appurare se RFI sia indipendente dall'holding Ferrovie dello Stato, anche sul piano organizzativo e decisionale, come imposto dalla norma comunitaria. Pertanto la Commissione, fermo l'assunto per cui il rapporto fra una società madre ed una società figlia non sempre implica una dipendenza della seconda dalla prima, ha tuttavia rilevato, con riguardo al caso di specie, l'esistenza di una dipendenza decisionale ed organizzativa della società di gestione dell'infrastruttura rispetto all'holding di appartenenza. Da ultimo la Commissione evidenzia, altresì, come il Ministero dei Trasporti, quale Autorità di regolamentazione, è priva del potere di infliggere sanzioni pecuniarie e non è indipendente dalla società di gestione dell'infrastruttura, in contrasto con quanto previsto dall' art. 30 della Direttiva n. 2001/14/CE.

Stato della Procedura
In data 26/06/2008 è stata emessa una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 12 agosto 2008, inviava una nota alla Rappresentanza Permanente d'Italia a Bruxelles, in cui si impegnava a proporre adeguati rimedi per il superamento delle censure comunitarie, sottolineando, peraltro, l'evenienza di una ristrutturazione dell'attuale assetto societario. Il 3 dicembre 2008 si è tenuta a Bruxelles una riunione fra i servizi della Commissione e le competenti autorità italiane, per superare la presente vertenza. Nel dicembre 2008 la Rappresentanza Permanente d'Italia trasmetteva alla Commissione ulteriori elementi di chiarimento addotti dalla Presidenza del Consiglio

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Nella prospettiva di adeguarsi ai rilievi della Commissione, l'Italia dovrebbe modificare la normativa vigente prevedendo, in favore dell'Autorità di Regolamentazione rappresentata dal Ministero dei Trasporti, il potere di irrogare adeguate sanzioni amministrative pecuniarie, affinchè il rispetto delle regole della concorrenza venga maggiormente assicurato. L'acquisizione delle relative somme produrrebbe un corrispondente aumento delle entrate.

Scheda 2 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2008/0786– ex articolo 226 del Trattato CE.
"Mancata attuazione della direttiva 2008/49/CE, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE, per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Violazione
La Commissione europea, con lettera n. C(2008)7500715 del 28 novembre 2008, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva 2008/49/CE, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE.
Ai sensi dell'art. 11, comma 1 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri mettono in vigour le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi ad essa entro il 30 aprile 2006, dandone immediata comunicazione alla Commissione.
Si precisa che le autorità italiane hanno recepito la direttiva in questione, nell'ordinamento interno, a mezzo D.Lgs 6 novembre 2007 n. 192.
Tuttavia la Commissione, ritenendo la direttiva non recepita, ha ritenuto opportuno avviare la relativa procedura di infrazione.
A tal proposito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato, in data 2 dicembre 2008, una nota del Dipartimento Politiche Comunitarie, in cui ha reso nota l'intenzione di provvedere alla trasposizione della direttiva 2008/49/CE a mezzo di decreto del Ministro competente per materia, il quale ne avrebbe dato tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento Politiche Comunitarie.

Stato della Procedura
In data 28 novembre 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrenti dal 1° dicembre 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2007/2377 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE
"Direttiva 95/21/CE: controllo delle navi da parte dello Stato di approdo"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione contesta l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva n. 95/21CE del 19 giugno 1995 – da ultimo modificata dalla Direttiva 2002/84/CE – disciplinante il controllo esercitato sulle navi da parte dello Stato membro di approdo.

Essa evidenzia come l'articolo 7 bis della Direttiva citata disponga che il numero di controlli non espletati non debba essere superiore al 5% dei controlli obbligatori laddove, dalla documentazione trasmessa dalle autorità italiane, relativamente ai controlli effettuati negli anni 2004-2006, emerge chiaramente che il numero di ispezioni non effettuate dalle autorità italiane è pari al 13,44% delle ispezioni obbligatorie.

La Commissione rileva altresì la mancata adozione, da parte dell'Italia, di tutte le misure necessarie a garantire che le autorità competenti esercitino i dovuti controlli, in contrasto con quanto disposto dall'articolo 4 della Direttiva, ai sensi del quale tali misure si sarebbero dovute adottare entro il 22 luglio 2003.

Stato della Procedura

In data 26 Giugno 2008 è stato notificato un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

Nell'agosto 2008 la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea ha inoltrato alla Commissione europea, in merito alla presente procedura, una lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si precisa che gli aggiornamenti apportati alla presente procedura avrebbero dovuto ottenere inserimento nella vecchia relazione, almeno per quanto riguarda l'invio del Parere Motivato che, non a caso, viene citato nella tabella.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2007/1123 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE."Mancata attuazione della direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli stati membri alla gente di mare (modificazione della direttiva 2001/25)".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione
La Commissione, con lettera di Messa in Mora n. C(2007)5797/15 del 26 Novembre 2007, ha contestato la mancata trasposizione della direttiva n. 2005/45/CE.
Ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva, gli Stati membri adottano le misure legislative, regolamentari ed amministrative alla trasposizione della direttiva in questione entro il 20 ottobre 2007.
Allo stato attuale, non si rileva la pubblicazione di provvedimenti nazionali di recepimento.

Stato della Procedura
In data 3 aprile 2008 è stato emesso un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha replicato tramite nota del 3 giugno 2008, comunicando l'elaborazione di uno schema di regolamento di cui sarebbe stato, a breve, avviato il relativo "iter". (si precisa che le integrazioni adottate avrebbero dovuto ricevere inserimento nel corpo della relazione del I° semestre 2008)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2006/2316– ex articolo 226 del Trattato CE.
"Trasposizione della direttiva 2002/59/CE sulla istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale – sistema informativo VTMIS"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione
La Commissione Europea contesta la erronea trasposizione nell'ordinamento nazionale della Direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale. In particolare, essa contesta il D.Lgs. 19.08.05, attuativo della Direttiva sopra menzionata, come segue:
1) nozione di "esercente" la nave. L'art. 3 della Direttiva vi ricomprende, fra l'altro, anche il proprietario della nave, mentre il decreto di attuazione, all' articolo 2, comma 1, lettera b, ha escluso dalla nozione di esercente il proprietario della nave. Ne deriva che gli obblighi, che la Direttiva pone a carico dell'esercente, subiscono un'indebita limitazione del loro ambito di applicazione;
2) L'art. 10 della Direttiva prevede l'obbligo, per le navi che fanno scalo in un porto di uno Stato Membro, di dotarsi di un registratore dei dati di viaggio (sistema VDR). L'art. 10 del Decreto citato prevede che detto obbligo venga determinato per mezzo di Decreto del Ministro delle infrastrutture e Trasporti, pertanto subordinando l'esistenza degli obblighi comunitari all'emanazione di un provvedimento nazionale. Ne consegue che, ove le suddette autorità non si attivassero, gli obblighi comunitari verrebbero vanificati;
3) L'art. 13 della Direttiva prevede, nei confronti dell'esercente, agente o comandante della nave, l'obbligo di notificare merci pericolose e inquinanti trasportate a bordo, indipendentemente dalle dimensioni della nave stessa, laddove l'art. 13 del decreto attuativo, a riguardo, è fonte di incertezza;
4) la Direttiva prevede l'obbligo di garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse, laddove l'art. 24 del citato decreto subordina tale obbligo all'emanazione di apposite direttive da parte di autorità nazionali;
5) il Decreto non prevede, nel corpo delle sue disposizioni, norme relative alla trasposizione dell'art. 25, paragrafi 3 e 4. Le autorità Italiane hanno comunicato alla Commissione una copia della legge 25 febbraio 2008 n. 34, il cui art. 20 prevede la modifica del decreto attuativo.

Stato della Procedura
La Commissione Europea, in data 5 giugno 2008, ha emesso un Parere Motivato ex 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2006/2023 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.
"Errata applicazione della Direttiva sul controllo dello Stato di approdo".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione
La Commissione contesta l'errata applicazione dell'articolo 16 della Direttiva n. 95/21/CE, sul controllo esercitato sulle navi dallo Stato di approdo.
La Commissione, al fine di determinare il livello di funzionamento dei controlli in questione, ha effettuato, in collaborazione con l'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (nel prosieguo: "EMSA"), delle verifiche in loco presso le autorità portuali italiane: il rapporto redatto dall'EMSA ha evidenziato delle carenze nell'applicazione della Direttiva n. 95/21/CE, in particolare per l'articolo 16 della Direttiva, ai sensi del quale le spese derivanti dai controlli effettuati sulle navi, in attuazione della Direttiva in questione, devono essere sostenute dal proprietario della nave, dall'armatore, ovvero dal rappresentante.
Il rapporto ha evidenziato come allo stato attuale non esistano, nell'ordinamento giuridico interno, delle disposizioni che prevedano l'obbligo, per coloro che si siano resi responsabili delle violazioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, di sopportare le spese derivanti dallo svolgimento delle ispezioni.
Le autorità italiane, nel dare seguito ai profili di illegittimità sollevati dalla Commissione, hanno ammesso le carenze evidenziate dal rapporto EMSA, trasmettendo alla Commissione, nel novembre 2007, un progetto di decreto modificativo della normativa nazionale. La Commissione, tuttavia, avendo constatato che ad oggi le autorità italiane non hanno ancora confermato l'adozione del testo definitivo del decreto, ha ribadito i profili di illegittimità sollevati.

Stato della Procedura
In data 3 aprile 2008 la Commissione ha notificato un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.
In data 26 giugno 2008 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato di aver sottoposto un nuovo schema di decreto interministeriale al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sulla base delle richieste formulate da quest'ultima amministrazione, aggiungendo che tale decreto costituirà adempimento dell'art. 16 della Direttiva 92/21/CE, la cui attuazione ha dato causa alla presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Tutela dei Consumatori

PAGINA BIANCA

Tutela dei consumatori

Al settore in esame appartiene una sola procedura di infrazione (n. 2005/4480 "Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso – Applicazione della direttiva 90/314/CEE"), attivata il 2005 e ferma al passaggio del "parere motivato" dello stadio pre-contenzioso ex art. 226 TCE.
Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non si rilevano effetti immediati per il bilancio dello Stato in dipendenza della procedura in oggetto.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE TUTELA DEI CONSUMATORI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 2005/4480	Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso - – Applicazione della direttiva 90/314/CEE	PM	No

Scheda 1 - Tutela dei Consumatori

Procedura di infrazione n. 2005/4480 ex art. 226 del Trattato CE.
"Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso – Applicazione della direttiva 90/314/CEE".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Sviluppo Economico; Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo.

Violazione
Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 90/314/CEE recante norme in materia di viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso.
La Commissione europea ritiene incompatibile con tale direttiva l'articolo 5 del decreto del Ministero delle attività Produttive n. 349 del 23 luglio 1999, che detta le modalità di intervento del fondo nazionale di garanzia istituito con decreto legislativo n. 111 del 17 marzo 1995 (come modificato dal decreto legislativo n. 206/2005), con il quale la direttiva stessa è stata recepita nell'ordinamento interno.
In particolare, secondo la Commissione non sono accettabili:
- la modalità di funzionamento del fondo di garanzia;
- la fissazione del termine di tre mesi dalla data di conclusione del viaggio, per la presentazione della domanda di intervento del fondo di garanzia.

Stato della Procedura
In data 12 ottobre 2006 la Commissione ha notificato una lettera di Messa in mora alle Autorità italiane, chiedendo di esprimere osservazioni al riguardo entro due mesi dalla notifica. Alla messa in mora ha fatto seguito una nota delle Autorità italiane in data 9 febbraio 2007, con la quale sono stati forniti i chiarimenti richiesti dalla Commissione e data assicurazione sulla volontà di modificare, portandolo a 12 mesi, il termine previsto per la presentazione della domanda di intervento del fondo di garanzia di cui al decreto legislativo 206/2005. In seguito è' stato inoltrato un Parere motivato in data 27 giugno 2007.
Si evidenzia che, a seguito delle ulteriori indicazioni della Commissione UE, è stato completamente eliminato ogni termine per la presentazione delle domande ed il Regolamento, per il quale è stato acquisito il concerto dei Dicasteri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, è stato trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere in data 11 giugno 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PARTE III

ANALISI DEI RINVII PREGIUDIZIALI

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1 - DETTAGLIO DEI RINVII PREGIUDIZIALI

Nell'ambito della presente relazione è stata predisposta un'analisi dettagliata dei rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 234 TCE, per i quali la Corte stessa si è pronunciata con sentenza interpretativa nel secondo semestre 2008.

Per ciascun rinvio, corredato di relativa sentenza, si propone una scheda apposita, recante indicazione degli elementi rilevanti del procedimento: termini delle norme comunitarie su cui verte l'incertezza interpretativa, rappresentazione sintetica della questione controversa, estremi della sentenza, impatto finanziario.

La III° parte dell'elaborato è costituita pertanto di numero 38 schede concernenti nel loro complesso sia i casi di sentenze emanate su rinvio esperito da giudici italiani, sia quelli relativi a sentenze emesse a definizione di rinvii proposti da giudici di altri Stati membri della UE.

Le schede sono state raggruppate in ragione del settore su cui verte la questione di interpretazione della norma comunitaria.

PAGINA BIANCA

AGRICOLTURA

PAGINA BIANCA

Agricoltura

L'unica causa di rinvio ex art. 234 TCE concernente il settore in oggetto, seguita da relativa sentenza della Corte di giustizia, è stata instaurata da un giudice italiano, specificatamente dalla Corte di Cassazione (causa C.486/07 "Prezzo dei cereali – detrazioni del prezzo per presenza di maggior tasso di umidità").

La sentenza emanata dalla Corte di giustizia, a definizione della questione interpretativa sollevata, non implica effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Non constano, per quanto concerne il presente settore, sentenze emanate dalla Corte di giustizia a decisione di rinvii ex art. 234 TCE proposti da giudici di altri Stati UE.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE AGRICOLTURA			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C-486/07	Prezzo dei cereali – detrazioni del prezzo per presenza di maggior tasso di umidità – Regolamenti CEE n. 689/92 (abrogato da reg. n. 824/2000), n. 2486/92, n. 1766/92 e 2131/93 (Corte Suprema di Cassazione)	Sentenza	NO

Scheda 1 - Agricoltura

Rinvio pregiudiziale n. C - 486/07 ex art. 234 del Trattato CE
"Organizzazione comune dei mercati – Cereali – Granoturco – Fissazione di prezzo – Detrazioni applicabili".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, da parte della Corte Suprema di Cassazione (Italia), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento 1766/92, dell'art. 4 bis del Regolamento 689/1992/CEE, nonchè dell'art. 13 del Regolamento 2131/93, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e alle procedure e condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento.

In particolare, la Corte ha precisato che, in base al combinato disposto degli articoli sopra menzionati, in caso di vendita per aggiudicazione di granoturco detenuto dagli "organismi di intervento nazionali", non si applicano le detrazioni di prezzo in base al tasso di umidità come previste per il frumento duro nella tabella II dell'allegato II del Reg. n. 689/92, quale modificato dal Reg. n. 2486/92.

Stato della Procedura

In data 11 dicembre 2008 la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C - 486/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

AMBIENTE

AMBIENTE

Con riferimento al presente settore, si rilevano numero 5 sentenze emanate dalla Corte di giustizia a decisione di altrettanti rinvii pregiudiziali ex art. 234 TCE esperiti, rispettivamente, in numero di 2 da giudici italiani ed in numero di 3 da giudici di altri Stati membri dell'Unione europea.

Si tratta, in tutti i casi, di fattispecie non suscettibili di incidere sulla finanza pubblica in termini positivi o negativi.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE AMBIENTE

Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-387/07	Classificazione dei rifiuti – Direttiva sui rifiuti 75/442/CEE – Codice CER – decisione della Commissione europea 2000/532/CE del 30/05/2000 (tribunale di Ancona)	Sentenza	NO
Scheda 2 C-156/07	Artt. 2 e 4 della Direttiva del Consiglio 85/337/CEE – Allegati I, II e III – Progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale – art. 1. D.P.R. 12 aprile 1996 – non inclusione del criterio del cumulo di progetto con altri progetti (Consiglio di Stato)	sentenza	NO
Scheda 3 C-142/07	Progetti di intervento su strade urbane – valutazione di impatto ambientale – Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE	sentenza	NO
Scheda 4 C-317/07	Incenerimento di rifiuti gassosi – campo di applicazione della direttiva	sentenza	NO
Scheda 5 C-381/07	Inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità – art. 6 della direttiva 2006/11/CE – poteri dell'autorità amministrativa	sentenza	NO

Scheda 1 – Ambiente

Rinvio pregiudiziale n. C – 387/07 – ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE.
"Rifiuti – Nozione di "deposito temporaneo" – Direttiva 75/442/CEE – Decisione 2000/532/CE – Possibilità di commistione di rifiuti riconducibili a diversi codici – Nozione di "imballaggi in materiali misti".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.

Violazione
La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Tribunale di Ancona (Italia), ai sensi dell'art. 234 TCE, di pronunciarsi in ordine all'interpretazione della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, della decisione 2000/532/CE che istituisce un elenco dei rifiuti in conformità all'art. 1 della direttiva 75/442/CEE e della decisione 94/904/CE che istituisce un elenco dei rifiuti pericolosi in conformità all'art. 1 della direttiva 91/689/CEE.
In particolare, atteso che la decisione 2000/532/CE, sopra menzionata, contiene un elenco dei rifiuti, raggruppati in categorie recanti ciascuna un apposito codice, è stato richiesto alla Corte comunitaria se il "produttore" dei rifiuti ha la possibilità - con riferimento al momento del "deposito temporaneo" che avviene nel luogo di produzione dei rifiuti stessi prima della raccolta - di miscelare rifiuti riconducibili a codici diversi nell'ambito dell'elenco sopra detto, ovvero se il medesimo produttore risulti obbligato, già in questa fase iniziale del trattamento, ad operare una cernita di tali rifiuti ed un loro deposito differenziato, utilizzando a tal fine i codici menzionati nella decisione citata. Inoltre, nel caso in cui la Corte si pronunci positivamente per l'esistenza della possibilità di un "deposito temporaneo" di rifiuti promiscui, è stato richiesto di dirimere l'ulteriore questione se, nell'ambito della categoria di rifiuti individuata con la sigla 150106 e relativa agli "imballaggi in materiali misti", possano essere fatti rientrare gli imballaggi costituiti da "componenti autonome di diverso materiale", ovvero vi rientrino soltanto gli imballaggi "multimateriali". Al riguardo, la Corte ha dichiarato che le norme sopra menzionate non impongono che i rifiuti siano già differenziati al momento del "deposito temporaneo", in quanto le stesse sono rivolte a garantire la selezione nelle fasi di "gestione" del rifiuto e quindi non attengono al "deposito temporaneo", che tecnicamente è estraneo alla "gestione" propriamente intesa. Tuttavia, ha precisato che gli Stati membri, ove ritengano che, nel caso concreto, la mancata differenziazione dei rifiuti in sede di "deposito temporaneo" determini rilevanti danni all'ambiente, sono comunque tenuti ad adottare misure idonee a garantire la cernita dei rifiuti stessi già nella fase predetta. Circa la seconda questione, la Corte ha risposto affermativamente stabilendo che il codice 15 01 06, indicato dalla decisione 2000/532/CE, può essere utilizzato per qualificare non solo gli imballaggi multimateriali, ma anche quelli costituiti da componenti autonome dello stesso materiale.

Stato della Procedura
Il 11/12/ 2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C – 387/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Ambiente

RInvio pregiudiziale n. C - 156/07 – ex articolo 234 del Trattato CE
"Rinvio pregiudiziale – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Realizzazione di una strada a Milano" .
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione
La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Consiglio di Stato (Italia), di pronunciarsi sull'interpretazione degli artt. 2 e 4 della Direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
In particolare, alla Corte sono state sottoposte le seguenti questioni: se l'art. 2 della sopra menzionata direttiva debba interpretarsi nel senso per cui tutti i progetti, destinati ad avere un impatto importante sull'ambiente, sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ancorchè non ricompresi nell'elenco di cui agli allegati I e II della direttiva stessa; se l'art. 4, - laddove prevede che i progetti ricompresi nell'allegato II non sono automaticamente soggetti a VIA, ma che vi risultano comunque sottoposti quando l'Amministrazione ritenga la stessa Valutazione di Impatto Ambientale necessaria nel caso concreto - lasci il legislatore interno dello Stato membro libero di definire i criteri in base ai quali operare tale Valutazione di Impatto Ambientale, ovvero se i parametri fissati nella direttiva medesima, precisamente all'allegato III, siano assolutamente vincolanti in ordine al giudizio di cui si tratta.
In proposito, la Corte ha precisato che la direttiva in questione assoggetta a VIA solo quei progetti che, dotati di notevole impatto ambientale, siano rigorosamente ricompresi nell'elenco di cui agli allegati I e II della direttiva medesima e che, con riferimento ai parametri di cui all'allegato III, l'applicazione degli stessi risulta imprescindibile nell'ambito del giudizio sulla assoggettabilità a VIA dei progetti di cui all'allegato II.

Stato della Procedura
In data 10 luglio 2008 la Corte di Giustizia si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale C - 156/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Ambiente

Rinvio pregiudiziale n. C - 142/07 – ex articolo 234 del Trattato CE
"Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE – Valutazione dell'impatto ambientale di progetti – Lavori di riassetto e di miglioramento di strade urbane – Assoggettamento".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione
La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Juzgado de lo Contencioso – Administrativo n. 22 de Madrid (Spagna), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione della direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
In particolare, alla Corte è stata sottoposta la questione se, in base a tale direttiva, i progetti di ristrutturazione di strade urbane, nelle zone a forte densità di popolazione o relative a paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico, debbano, in ragione della loro natura e dimensione e del loro effetto, essere assoggettati a "Valutazione di Impatto Ambientale" (VIA)
In proposito, la Corte ha dichiarato che la direttiva 85/33/CEE, sopra menzionata, come modificata dalla direttiva 97/11/CE, deve essere interpretata nel senso che i progetti, relativi al riassetto e al miglioramento di strade urbane, sono sottoposti a VIA quando essi rientrino nella previsione di cui all'allegato I della stessa direttiva, o qualora si tratti di progetti di cui all'allegato II che possano, in ragione della loro natura, delle loro dimensioni e della loro ubicazione, ovvero dell'interazione con altri progetti, presentare un notevole impatto ambientale.

Stato della Procedura
La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C - 142/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Ambiente

Rinvio pregiudiziale n. C - 317/07 – ex articolo 234 del Trattato CE
"Direttiva 2000/76/CE – Incenerimento dei rifiuti – Depurazione e incenerimento – Gas grezzo prodotto a partire da rifiuti – Nozione di rifiuto – Impianto di incenerimento – Impianto di coincenerimento".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione
La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Korkein Hallinto – oikeus (Finlandia), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 3, punti 1, 4 e 5 della Direttiva 2000/76/CE, relativa all'incenerimento dei rifiuti.
In particolare, la Corte è stata investita della questione se la nozione di "rifiuto", come definita dall'art. 3 punto 1 sopra menzionato, possa ricomprendere anche i prodotti, in forma gassosa, realizzati da una centrale di gassificazione; se, inoltre, la stessa centrale di gassificazione, la quale produca sostanze gassose attraverso il trattamento termico di rifiuti, possa definirsi quale "impianto di incenerimento" ai sensi del punto 3 dello stesso articolo e se, infine, una centrale elettrica che si avvalga, come combustibile aggiuntivo ai fini della produzione di energia, del gas prodotto dal già citato impianto di gassificazione, possa ritenersi comunque sottoposta all'applicazione della direttiva 200/76/CE di cui sopra.
In proposito, la Corte ha precisato che il concetto di "rifiuto", come regolamentato dalla disciplina della predetta direttiva, non comprende sostanze di tipo gassoso; che, inoltre, un impianto di gassificazione che persegue l'obiettivo di ottenere prodotti in forma gassosa, sottoponendo determinate rifiuti a un trattamento termico, non rientra nella categoria di impianto di incenerimento bensì in quella di impianto di coincenerimento e che, da ultimo, una centrale elettrica, che utilizza come combustibile aggiuntivo un gas depurato ottenuto dal coincenerimento di rifiuti in un impianto di gassificazione, non rientra nella sfera di applicazione della sopraddetta direttiva.

Stato della Procedura
Il 4 dicembre 2008 la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C - 317/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Ambiente

Rinvio pregiudiziale n. C - 381/07– ex articolo 234 del Trattato CE.
"Inquinamento dell'ambiente idrico – Direttiva 2006/11/CE Art. 6 – Sostanze pericolose – Scarichi – Autorizzazione preventiva – Fissazione di norme di emissione – Regime dichiarativo - Piscicolture".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione
La Corte di Giustizia delle comunità europee è stata richiesta, dal Conseil d'Etat (Francia), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva 2006/11/CE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità.
L'articolo sopra menzionato prevede che qualsiasi scarico nelle acque, suscettibile di contenere sostanze pericolose, possa essere consentito solo a condizione del previo rilascio di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente.
Pertanto, alla Corte è stata sottoposta la questione se il regime autorizzatorio descritto possa essere sostituito, da parte della legislazione interna di uno Stato membro e con esclusivo riferimento agli impianti ritenuti scarsamente inquinanti (quali gli allevamenti ittici), da una mera "dichiarazione di inizio attività" da parte dell'esercente lo scarico, contenente il riferimento agli standards definiti nell'ambito dei "programmi di riduzione dell'inquinamento delle acque" e fatta comunque salva, in ogni caso, la possibilità, da parte delle istituzioni competenti, di opporsi all'apertura delle attività in questione o di fissare valori limite per lo scarico.
In proposito, la Corte ha precisato che il sistema dell'autorizzazione preventiva non può essere sostituito con quello della semplice dichiarazione di inizio attività, nemmeno con riferimento agli impianti ritenuti scarsamente inquinanti.

Stato della Procedura
In data 6 novembre 2008 la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C - 381/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

APPALTI

PAGINA BIANCA

APPALTI

Nell'ambito del presente settore, l'unica decisione assunta dalla Corte di giustizia a definizione di rinvio pregiudiziale, proposto ai sensi dell'art. 234 TCE, si riferisce al caso sollevato da un giudice italiano, generalizzato con il n.

214/06. Peraltro, il provvedimento emesso dalla Corte ha assunto la forma dell'ordinanza e non quella della sentenza, in quanto il Giudice comunitario non è pervenuto a decidere sul merito della questione inizialmente posta dalla magistratura nazionale, avendo quest'ultima ritirato il rinvio precedentemente proposto. Di conseguenza, la Corte ha emanato un' ordinanza con la quale ha disposto la cancellazione dal ruolo del procedimento in oggetto.

L'ordinanza della Corte, in quanto non contiene un pronunciamento nel merito della norma inizialmente in discussione, risulta "a priori" inidonea a produrre eventuali ricadute di ordine finanziario sul bilancio dello Stato.

Non si rilevano, attualmente, sentenze emesse a definizione di rinvii pregiudiziali avanzati, nel settore in riferimento, da giudici di altri Stati membri.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE APPALTI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C-214/06	Disciplina degli appalti di lavori pubblici (TAR Lombardia)	sentenza	NO

Scheda 1 – Appalti

Rinvio pregiudiziale n. C-214/06 – ex articolo 234 del Trattato CE.
"Artt. 2 e 4 della Direttiva del Consiglio 85/337/CEE – Allegati I, II e III – Progetti da sottoporre a valutazione d'impatto ambientale – art. 1 D.P.R. 12 Aprile 1996 – non inclusione del criterio del cumulo di progetto con altri progetti " .
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione
La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia), ai sensi dell'art. 234 TCE, di pronunciarsi in ordine all'interpretazione della disposizione dell'art. 30, paragrafo 4, della Direttiva 93/37/CE, o di quella dell'analoga norma recata dai paragrafi 1 e 2 dell'art. 55 della Direttiva 2004/18/CE.
In particolare, è stato richiesto al supremo giudice comunitario di specificare se le prescrizioni sopra citate - ove stabiliscono che, nel caso degli appalti pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice non può procedere all'automatica esclusione delle offerte anormalmente basse, ma può rifiutarle solo previa richiesta di precisazioni a giustificazione della composizione dell'offerta – enunciano un principio fondamentale di diritto comunitario, per cui le offerte del tipo predetto non potrebbero andare soggette ad esclusione automatica, oltre che nei casi di appalti di entità economica superiore alla "soglia" fissata dalla direttiva stessa, neppure nell'ambito degli appalti pubblici di importo inferiore alla "soglia" predetta.
Inoltre, con il rinvio si richiede di precisare se le disposizioni sopra menzionate costituiscano un corollario del principio di concorrenza ovvero un "principio derivato" di questo, nel senso che dovrebbe riconoscersi alle medesime prescrizioni una forza vincolante tale da prevalere, in via diretta, su un'eventuale normativa di diritto interno che disciplinasse, in modo difforme, i casi non rientranti specificatamente nell'ambito applicativo della direttiva di cui sopra.
In proposito, la Corte ha trasmesso al giudice del rinvio la sentenza pronunciata il 15 maggio 2008 nelle cause riunite C-147/06 e C-148/06, con la quale si dichiarava che, in forza dei principi del Trattato concernenti la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento (artt. 43 e 49 TCE), nonchè in virtù del principio di non discriminazione, anche agli appalti pubblici "sotto soglia" di interesse transfrontaliero è doveroso applicare la regola della non escludibilità automatica delle offerte anormalmente basse, in quanto dovrebbe sempre essere concessa all'amministrazione appaltante l'opportunità di verificare, caso per caso, l'ammissibilità di tali offerte, in base ad ulteriori elementi di precisazione richiesti ai concorrenti che le hanno avanzate. A seguito della comunicazione del disposto della sopra citata sentenza, il giudice del rinvio ha informato la Corte che non era intenzionato a mantenere il rinvio pregiudiziale, per cui la Corte medesima ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, con ordinanza del 5 settembre 2008.

Stato della Procedura
In data 5 settembre 2008 la Corte di Giustizia ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa instaurata con il rinvio pregiudiziale C-214/06, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

Il presente settore non comprende casi di sentenze emanate a decisione di rinvii pregiudiziali sollevati, ai sensi dell'art. 234 TCE, da giudici italiani, mentre annovera 3 sentenze relative a rinvii esperiti da giudici di altri Stati membri.

Nessuna delle fattispecie considerate risulta costitutiva di effetti finanziari.

PROCEDURE INFRAZIONE
SETTORE COMUNICAZIONI

Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-442/07	Riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa – direttiva 89/104/CE	sentenza	NO
Scheda 2 C-252/07	Marchi di fabbrica – direttiva 89/104/CE del 21 dicembre 1988	sentenza	NO
Scheda 3 C-298/07	Assicurazioni per autoveicoli via Internet – commercio elettronico nel mercato interno – obblighi del prestatore – art. 5, n. 1, lett. C) della direttiva 2000/31/CE	sentenza	NO

Scheda 1 – Comunicazioni

Rinvio pregiudiziale n. C - 442/07– ex articolo 234 del Trattato CE.
"Marchi – Direttiva 89/104/CEE – Art. 12 – Decadenza – Segni registrati da un'associazione senza scopo di lucro – Nozione di "uso effettivo" di un marchio – Attività caritative".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione
La Corte di Giustizia delle comunità europee è stata richiesta, dall'Oberster Patent – und Markensenat (Austria), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 12, n. 1, della Direttiva 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa.
In particolare, poichè l'art. 12 stabilisce che, se un marchio non viene "usato effettivamente" per un periodo di cinque anni, si verifica la decadenza dal diritto sul marchio stesso, la Corte viene investita della questione relativa all'esatta definizione, in base al diritto comunitario, della nozione di "uso effettivo", essendo questo il requisito il cui soddisfacimento impedisce il maturare della decadenza predetta.
In proposito, la Corte ha affermato che si deve ritenere esistente un "uso effettivo" quando, come nel caso sottoposto al suo giudizio, un'associazione senza scopo di lucro esponga tale marchio nei suoi rapporti con il pubblico, a tale proposito utilizzandolo negli annunci di manifestazioni, inserendolo peraltro nella propria corrispondenza di affari nonchè nel proprio materiale pubblicitario, infine esibendolo sui distintivi indossati dai membri dell'associazione in occasione della raccolta e della distribuzione di offerte.

Stato della Procedura
In data 9 dicembre 2008 la Corte di Giustizia della comunità europee ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C - 442/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Comunicazioni

Rinvio pregiudiziale n. C - 252/07 – ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE. "Direttiva 89/104/CEE – Marchi – Art. 4, n. 4, lett. a) – Marchio notorio – Tutela contro l'uso di un marchio distintivo o simile posteriore – Uso che trae o potrebbe trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o che reca o potrebbe recare loro pregiudizio"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.

Violazione
La Corte di Giustizia delle comunità europee è stata richiesta, dalla Court of Appeal (Gran Bretagna), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione degli artt. 4, n. 4, lett. a) e 5, n. 2, della Direttiva 89/104/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa.
Gli articoli sopra citati prevedono che la registrazione di un marchio possa essere impedita da uno Stato membro, quando il marchio di un'impresa è identico o simile ad un marchio di impresa nazionale anteriore e si riferisca a prodotti o servizi i quali non siano simili a quelli per cui è registrato il marchio di impresa anteriore, quando quest'ultimo gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso del marchio successivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore, ovvero recherebbe pregiudizio alle stesse caratteristiche del marchio anteriore.
In proposito, la Corte ha affermato che fra i presupposti, descritti all'art. 4 n. 4, la cui sussistenza è di ostacolo alla registrazione di un marchio, quello, in particolare, concernente il fatto per cui l'uso del marchio posteriore rechi o possa recare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore, richiede che siano dimostrati una modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato, dovuta all'uso del marchio posteriore, ovvero che venga provata la sussistenza di un rischio serio che una tale modifica si produca in futuro.
Pertanto, la Corte esclude che possa essere impedita la registrazione di un marchio quando, semplicemente, il marchio posteriore evochi quello anteriore notorio nella mente del consuma tore medio, il quale sia stato normalmente informato e risulti ragionevolmente attento e avveduto.

Stato della Procedura
In data 27 novembre 2008 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C - 252/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non derivano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Comunicazioni

Rinvio pregiudiziale n. C - 298/07 ex art. 234 Trattato CE
"Direttiva 2000/31/CE – Art. 5, n. 1, let. C) – Commercio elettronico – Prestatore di servizi tramite internet – Posta elettronica"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.

Violazione

La Corte di Giustizia delle comunità europee è stata richiesta, dal Bundesgerichtshof (Germania), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 5, n. 1, lett. c) della Direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare del commercio elettronico sul mercato interno.
L'articolo citato prevede che, oltre agli obblighi di informazione previsti dal diritto comunitario, gli Stati membri provvedano affinchè il prestatore dei servizi, nell'ambito del commercio elettronico, garantisca in modo accessibile e diretto, ai destinatari dei servizi medesimi, le informazioni idonee ad una presa di contatto e ad una comunicazione rapide, dirette ed efficaci.
In proposito, la Corte ha precisato che tale articolo 5 deve essere interpretato nel senso che il prestatore di servizi è tenuto a fornire ai destinatari del servizio medesimo, sin da prima di qualsiasi stipulazione di contratto con questi ultimi, oltre al suo indirizzo di posta elettronica, altre informazioni che consentano una presa di contatto efficace, essendo a tale scopo sufficiente che il prestatore predisponga una maschera di richiesta di informazioni elettronica, tramite la quale i destinatari del servizio possano rivolgersi in internet al prestatore di servizi e alla quale quest'ultimo risponda per posta elettronica. Pertanto, onde soddisfare i requisiti di cui alla norma comunitaria sopra menzionata, non è necessario che, oltre all'indirizzo di posta elettronica, venga messo a disposizione anche il numero di telefono del prestatore.

Stato della Procedura

In data 16 ottobre 2008 la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C - 298/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sono rilevati oneri finanziari.

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO

PAGINA BIANCA

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO

In riferimento a tale settore, è stata rilevata una sola sentenza emessa dalla Corte di giustizia in seguito all'esperimento di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 TCE. Si tratta, in proposito, di questione interpretativa (da C-486/06 a C-487/06) configurata da un giudice straniero (Grecia), priva di implicazioni di carattere finanziario.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 **Da C-486/06 a C-478/06**	Commercio parallelo di prodotti farmaceutici – limitazione delle attività di esportazione causata da rifiuto impresa in posizione dominante di soddisfare integralmente ordinativi di grossisti – eventuale comportamento abusivo ai sensi dell'art. 82 CE	sentenza	NO

Scheda 1 – Concorrenza

Rinvio pregiudiziale n. da C - 486/06 a C - 478/06– ex articolo 234 del Trattato CE.
"Art. 82 – Abuso di posizione dominante – Prodotti farmaceutici – Rifiuto di rifornire grossisti che effettuano esportazioni parallele – Carattere normale degli ordinativi"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione
La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, da parte dell'Efeteio Athinon (Grecia), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 82 del Trattato CE e pertanto in relazione all'ambito di applicazione della nozione di "abuso di posizione dominante" da parte di un impresa, quale comportamento contrario ai principi fondamentali di un mercato concorrenziale.
In proposito, la Corte ha chiarito che rientra nel concetto in questione la condotta di un'impresa, la quale detenga una posizione dominante sul mercato delle specialità farmaceutiche e che, al fine di impedire le esportazioni parallele effettuate da taluni grossisti da uno Stato membro verso altri Stati membri, rifiuti di soddisfare ordinativi aventi un carattere normale inoltrati da tali grossisti.

Stato della Procedura
In data 16 settembre 2008 la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale sulle cause riunite da C - 468/06 a C - 478/06, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

ENERGIA

PAGINA BIANCA

ENERGIA

Il settore in esame presenta 2 casi di sentenze emesse dalla Corte di giustizia a definizione di questioni pregiudiziali ai sensi dell'art. 234 TCE, di cui una sollevata da un giudice italiano e l'altra da un giudice straniero.

In entrambi le situazioni, non vengono ravvisate possibili incidenze di natura finanziaria.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE ENERGIA

Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-347/06	Scadenza periodo transitorio del servizio di distribuzione del gas – proroga automatica e generalizzata di concessioni originariamente rilasciate senza procedura di gara – artt. 43, 49 e 86, par. 1 del Trattato CE direttiva 2003/55/CE (Tar Lombardia)	sentenza	NO
Scheda 2 C-239/07	Art. 15, n. 2 della legge Lituana sull' elettricità. Art. 20 della direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.	sentenza	NO

Scheda 1 - Energia

Rinvio pregiudiziale n. C - 239/07 – ex articolo 234 del Trattato CE
"Mercato interno dell'energia elettrica – Direttiva 2003/54/CE – Art. 20 – Sistemi di trasmissione e di distribuzione – Accesso dei terzi – Obblighi degli Stati membri – Libero accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione dell'elettricità"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione
La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Lituania), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 20 della Direttiva 2003/54/CE, relativa alle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
Al riguardo, la Corte ha dichiarato che gli obblighi previsti da tale direttiva, facenti carico agli Stati membri della UE, attengono alla materia dell'accesso dei clienti alle reti di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, ma non anche a quella della connessione degli stessi clienti alle reti in questione.
Pertanto, secondo la Corte, l'articolo 20 sopra menzionato, come correttamente interpretato, non è di ostacolo ad una normativa interna dello Stato membro, la quale preveda che gli impianti di un cliente idoneo possano essere connessi alla rete di trasmissione soltanto a condizione che il gestore della rete di distribuzione rifiuti, per esigenze tecniche o di gestione imposte, di connettere alla sua rete gli impianti di tale cliente situati nella zona di attività definita nella licenza.

Stato della Procedura
In data 9 ottobre 2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C - 239/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Energia

Rinvio pregiudiziale n. C - 347/06– ex articolo 234 del Trattato CE.
"Artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE – Concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas – Direttiva 2003/55/CE – Cessazione anticipata al termine di un periodo di transizione – Principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione
La Corte di Giustizia delle comunità europee è stata richiesta di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione degli artt. 43, 49 e 86 del Trattato CE - relativi, rispettivamente, alla libertà di stabilimento, alla libera prestazione dei servizi e al divieto per gli Stati membri di adottare misure di sostegno delle imprese pubbliche contrarie ai principi della concorrenza - nonchè sull'interpretazione dell'art. 23, n. 1, della Direttiva 2003/55/CE, relativa a norme comuni del mercato interno del gas naturale.
In proposito, la Corte ha affermato, in primo luogo, che la direttiva sopra menzionata, nonchè gli articoli del trattato in precedenza citati, non sono di ostacolo ad una normativa interna la quale preveda, nel caso in cui una concessione di distribuzione del gas naturale debba anticipatamente cessare, un prolugamento del periodo transitorio concesso prima di tale risoluzione, sempre che vengano fissate determinate condizioni. Inoltre, la Corte ha dichiarato che tale prolungamento è altresì ammesso, quando esso sia ritenuto necessario al fine di permettere alle parti del contratto di sciogliere il rapporto esistente in termini accettabili, sia dal punto di vista delle esigenze del pubblico servizio, sia dal punto di vista economico.

Stato della Procedura
In data 17 luglio 2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C - 347/06, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

FISCALITA' E DOGANE

PAGINA BIANCA

FISCALITA' E DOGANE

Il settore in riferimento non comprende casi di sentenze emanate su questioni pregiudiziali avanzate da giudici italiani, mentre rilevano numero 9 sentenze su rinvii proposti da giurisdizioni di altri Stati membri, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Nell'ambito di queste ultime, è stato rilevato il possibile impatto finanziario, sul bilancio dello Stato italiano, di un pronunciamento e precisamente:

- della sentenza relativa al rinvio C-48/07 "Imposte sulle società – Direttiva 90/435/CEE – Qualità di società madre – Partecipazione nel capitale – Detenzione di quote in usufrutto". La sentenza è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi in termini di riduzione di entrate, in quanto stabilisce che la normativa fiscale di uno Stato membro, per essere compatibile con l'art. 3 della direttiva 90/435 correttamente interpretato, dovrebbe escludere l'assoggettamento ad imposta degli utili, spettanti a società appartenenti allo stesso Stato membro, in ragione delle quote che esse detengono, in proprietà ovvero in usufrutto, sul capitale di altre società residenti in Stati membri diversi. Poiché la normativa italiana prevede che gli utili, derivanti a società italiane dalla partecipazione, in proprietà o in usufrutto, al capitale di società straniere, siano sottoposti a prelievo fiscale (detti utili, in effetti, entrano a far parte della base imponibile IRES), la stessa normativa risulterebbe incompatibile, in base al disposto della presente sentenza, con l'art. 3 della direttiva sopra citata. Pertanto, il pronunciamento della Corte di Giustizia costituirebbe un precedente, in base al quale potrebbero essere intentati ricorsi da parte di società italiane al fine di recuperare le somme indebitamente riscosse dalle amministrazioni fiscali nazionali.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE FISCALITA' E DOGANE			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 **C-203/05**	Imposta sui dividendi di società controllata in altro Stato membro	sentenza	NO
Scheda 2 **C-226/07**	Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – rimborso di imposta – art. 14, n. 1 lett. A) della direttiva 2003/96/CE	sentenza	NO
Scheda 3 **C-288/07**	Esenzione IVA dei servizi di autoparcheggio	sentenza	NO
Scheda 4 **Da C-428/06 a C-434/06**	Misure fiscali adottate da enti sub statali (diminuzione dell'aliquota di imposta nazionale applicabile alle imprese presenti nella regione) – eventuale natura selettiva dei provvedimenti – art. 87 n.1 e art. 88 n. 3 del Trattato	sentenza	NO
Scheda 5 **C-291/07**	Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di imposte sulla cifra di affari – sesta direttiva 77/388/CEE	sentenza	No
Scheda 6 **C-517/07**	Tassazione degli additivi per carburanti e prodotti per accrescere il volume finale dei carburanti – art. 2, n. 3 della direttiva 92/81/CEE art. 2, n. 3 della direttiva 2003/96/CE	sentenza	NO
Scheda 7 **C-18/08**	Direttiva 1999/62/CE – art. 6, n. 2, lett. B) – Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture – Eventuale esenzione per determinate categorie di veicoli	sentenza	NO
Scheda 8 **C-375/07**	Art. 871 del Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454, come modificato dal Regolamento CE 29 luglio 1998 n. 1677	sentenza	NO
Scheda 9 **C-48/07**	Regime di imposta sui dividendi – obbligo di partecipazione nel capitale della società distributrice – Art 3, 4 e 5 direttiva 90/435/CEE: regime fiscale applicabile a società madri e figlie di Stati membri diversi	sentenza	Sì

Scheda 1 - Fiscalità e Dogane

Rinvio Pregiudiziale n. C-203/05 ex art. 234 TCE
"Imposta sui dividendi di società controllata in altro Stato membro".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dagli Special Commissioners (Regno Unito), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione degli artt. 43, 49 e 56 del Trattato CE, relativi rispettivamente alla "libertà di stabilimento" di impresa, alla "libera prestazione dei servizi" ed alla "libera circolazione dei capitali", nonché in ordine alla questione della compatibilità o meno, con gli stessi articoli, della normativa di uno Stato membro che preveda l'applicazione di un'imposta sugli utili pervenuti ad una società, residente nello stesso Stato, dalla partecipazione ad essa spettante su un'altra società residente in uno Stato membro diverso, quando gli stessi utili vengano già sottoposti a prelievo fiscale nel paese della società partecipata, in base ad un onere tributario inferiore. Specificatamente, la Corte è stata interpellata sulla conformità di tale normativa ai principi del Trattato sopra menzionati, quando la medesima disciplina contenga alcune previsioni le quali: consentano la disapplicazione del prelievo tributario nei confronti della società partecipante solo ove essa dimostri che alla società partecipata è applicabile una deroga alla stessa normativa; consentano l'esenzione dal medesimo tributo ma a condizioni tali da suscitare negli investitori, comunque, all'atto di costituire la stessa società controllata o successivamente, dei dubbi circa la effettiva possibilità di avvalersi di tale esonero; imponga determinati adempimenti nel caso in cui la società residente non voglia o non possa avvalersi di tali esenzione e paghi l'imposta sugli utili della partecipata; imponga alla partecipante, qualora voglia avvalersi di tali esenzioni, di espletare procedimenti complessi come quello di riesaminare e tenere conto dell'applicazione della normativa a tutte le partecipate e di verificare in ogni esercizio successivo che permangano, per ciascuna di esse, le condizioni per l'esenzione; imponga considerevoli oneri amministrativi alla società residente. Il giudice del rinvio, inoltre, ha richiesto alla Corte di pronunciarsi in ordine alla compatibilità, con i principi di cui sopra, di una normativa nazionale come quella descritta nel caso in cui il prelievo tributario, da parte dello Stato della società partecipante, si riferisca ad utili prodotti da una società partecipata che, nello Stato membro ove risiede, svolga soltanto attività marginali, o quando gli utili fossero tassati, nello Stato della partecipata, solo per una parte minima, ovvero quando la partecipata stessa fosse stata costituita al mero scopo di sottrarre gli utili prodotti dalla tassazione, come prevista nel paese di residenza della partecipante.

Stato della Procedura

In data 20/8/2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha disposto, con ordinanza, la cancellazione dal ruolo della causa C-203/05.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non vengono rilevati oneri finanziari

Scheda 2 - Fiscalità e Dogane

Rinvio pregiudiziale n. 226/07 – ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE "Direttiva 2003/96/CE - Quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Art. 14, n. 1, lett.a) – Esenzione dei prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità – Facoltà di tassazione per motivi di politica ambientale – Effetto diretto dell'esenzione"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione
La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Finanzgericht Dusseldorf (Germania), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 14, n. 1, lett. A) della direttiva 2003/96/CE, il quale dispone che i prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità vengano esentati dalla tassazione prevista dalla direttiva stessa.
In merito alla richiesta interpretazione, la Corte ha precisato che la normativa contenuta nel suddetto articolo è suscettibile di immediata applicazione all'interno degli Stati membri della UE, pur in difetto di una disciplina nazionale di recepimento.
Pertanto, dovendosi considerare i prodotti sopra menzionati come esclusi da tassazione a decorrere dall'emanazione della direttiva in questione e non, diversamente, dall'adozione della legislazione interna di trasposizione della direttiva medesima, ne deriva che risultano soggette a restituzione le somme che le autorità fiscali dei paesi membri abbiano eventualmente prelevato, sull'oggetto in riferimento, nel periodo successivo alla entrata in vigore della direttiva e precedente all'adozione della disciplina nazionale di attuazione.

Stato della Procedura
In data 17 luglio 2008 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C - 226/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 3 - Fiscalità e Dogane

Rinvio pregiudiziale n. C - 288/07 – ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE. "Sesta direttiva IVA - art. 4, n. 5 - Attività svolte da un ente di diritto pubblico - Gestione di parcheggi a pagamento - Distorsioni di concorrenza".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione
La Corte di Giustizia è stata richiesta di pronunciarsi, dalla High Court of Justice (Gran Bretagna), in ordine all'interpretazione dell'art. 4, n. 5, della sesta direttiva IVA.
Al riguardo, la Corte ha precisato che, ove l'articolo in questione menziona le "distorsioni di concorrenza" che sarebbero prodotte dal non assoggettamento ad IVA degli enti di diritto pubblico qualora operino come autorità pubbliche, la valutazione circa l'esistenza o meno di tali distorsioni deve fondarsi sull'esame dell'attività concreta espletata dall'ente, senza che debba essere considerata la situazione di un mercato locale in particolare. Inoltre, il riferimento alle distorsioni della "concorrenza" impone di considerare non soltanto l'assetto attuale del mercato, ma anche la situazione relativa al potenziale ingresso, non meramente ipotetico ma effettivamente probabile, di un nuovo operatore nel settore considerato.

Stato della Procedura
In data 16 settembre 2008 la Corte di Giustizia delle comunità europee ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C - 288/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziarionel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Fiscalità e Dogane

Rinvio pregiudiziale n. C - 428/06 - ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE. "Aiuti di stato – Misure fiscali adottate da un ente territoriale regionale o locale – Carattere selettivo."
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione
La Corte di Giustizia delle comunità europee è stata richiesta, dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autonoma del Pais Vasco (Spagna), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 87, n. 1, del Trattato CE, il quale stabilisce che le "misure selettive" adottate dai Paesi membri debbano qualificarsi come "aiuti di stato" ed essere, pertanto, assoggettate alla disciplina comunitaria predisposta in relazione a tali aiuti.
In particolare, di fronte alla Corte di Giustizia veniva sollevata la questione se le misure fiscali, adottate dall'autorità denominata "Juntas Generales del Territorio Historico de Bizkaia", le quali, in deroga alla normativa statale sul trattamento fiscale delle società, stabilivano un'aliquota di imposta inferiore a quella definita da tale normativa e prevedevano peraltro talune detrazioni, potevano considerarsi ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 87 n. 1 TCE, in quanto costituenti provvedimenti "selettivi" e quindi integranti una forma di "aiuto di stato".
In proposito, la Corte ha precisato che, ove l'autorità che emana le misure in questione risulti dotata di autonomia istituzionale, procedurale ed economica, tali interventi non possono qualificarsi "selettivi" e quindi essere ricompresi nella nozione di "aiuti di stato", per cui non rimangono soggetti alla disciplina europea prevista per questi ultimi.

Stato della Procedura
In data 11 settembre 2008 la Corte di Giustizia delle comunità europee ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale relativo alle cause riunite da C - 428/06 a C - 434/06, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rileva un impatto della presente sentenza sulla finanza pubblica..

Scheda 5 - Fiscalità e Dogane

Rinvio pregiudiziale n. C - 291/07 – ex articolo 234 del Trattato CE.
"IVA - luogo delle operazioni imponibili – Criterio di collegamento fiscale – Prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stabilito il destinatario – Qualità di soggetto passivo – Servizi forniti ad una fondazione che esercita un'attività economica e un'attività non economica".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione
La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal Regeringratten (Svezia), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione degli artt. 9 n. 2 lett. "e" e 21 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE, nonchè degli artt. 56 e 196 della direttiva IVA 2006/112/CE. In particolare, tali disposizioni recano la disciplina da applicare, ai fini dell'IVA, quando viene eseguita la prestazione di un servizio, a favore di un "soggetto passivo" sottoposto ad IVA e stabilito in uno Stato membro delle Comunità, da parte di un "prestatore" residente in uno Stato membro diverso.
La questione specificatamente sollevata di fronte alla Corte di Giustizia concerne l'ambito di rilevanza della nozione di "soggetto passivo" IVA, come ricorrente negli articoli sopra menzionati e ai sensi e per gli effetti della disciplina in essi riportata. Si richiede, infatti, se possa essere qualificato, in termini di "soggetto passivo" IVA destinatario di una prestazione, ai fini dell'applicazione degli articoli sopra menzionati, il soggetto residente in un paese membro ed esercitante sia attività economiche che attività di diversa natura non soggette pertanto alle direttive IVA, quando a suo favore risulti eseguito, da parte di un "prestatore" residente in un altro paese membro, un "servizio di consulenza" utilizzato dallo stesso fruitore non in connessione alle attività economiche di cui esso è titolare, ma in funzione strumentale rispetto a quelle extraeconomiche non soggette ad IVA.
In proposito, il giudice comunitario ha statuito che le norme sopra citate, che definiscono la categoria di "soggetto passivo" percosso da imposta IVA, debbano essere interpretate nel senso che rientra nella qualifica stessa di "soggetto passivo" ai fini IVA un imprenditore residente in un Paese membro, esercente allo stesso tempo attività economiche ed attività che esulano dall'ambito di applicazione delle direttive IVA, qualora si renda destinatario di una prestazione di servizi di consulenza, fornita da un soggetto stabilito in un altro Stato membro, ed utilizzi tale prestazione solo per le esigenze relative alle attività di natura non economica e quindi non soggette, di per sè, all'IVA medesima.

Stato della Procedura
In data 6 novembre 2008 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C - 291/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/ medio periodo
Non si rilevano effetti finanziari.

Scheda 6 - Fiscalità e Dogane

Rinvio pregiudiziale n. C - 517/07 – ex articolo 234 del Trattato CE.
"Direttiva 92/81/CEE – Diritti di accisa sugli oli minerali – Artt. 2, nn. 2 e 3, nonchè 8, n. 1, lett. a) – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Art. 2, nn. 2 – 4, lett. B) – Ambito di applicazione – Additivi per carburante aventi la qualità di oli minerali o di prodotti energetici, ma che non vengono usati come carburante – Regime nazionale di tassazione".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Violazione
La Corte di Giustizia è stata richiesta, dai Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (GB), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione degli artt. 3 della direttiva 92/12CEE relativa al regime generale dei prodotti soggetti ad accisa, 2 e 8 della direttiva 92/81/CEE relativa alle accise sugli oli minerali e 2 e 4 della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro della tassazione dei prodotti energetici.
In particolare, la Corte è stata investita della questione se, in base ad una corretta interpretazione dei suddetti articoli, debbono essere sottoposti all'imposta di fabbricazione detta "accisa", ai sensi delle direttive sopra menzionate, anche gli additivi non destinati ad essere impiegati, direttamente, come carburanti, ma utilizzabili solo come sostanze da aggiungere al carburante medesimo per accrescerne il volume.
In proposito, la Corte comunitaria ha statuito che ogni prodotto utilizzato come additivo del carburante, che costituisca o meno un "olio minerale" o un "prodotto energetico", debba essere sottoposto alla tassazione disciplinata dalle direttive medesime sopra citate.

Stato della Procedura
La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso con sentenza, il 18 dicembre 2008, il rinvio pregiudiziale C-517/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 7- Fiscalità e Dogane

Rinvio pregiudiziale n. C - 18/08 – ex articolo 234 del Trattato CE.
"Tassa sugli autoveicoli – Direttiva 1999/62/CE – Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture – Art. 6, n. 2, lett. B) – Decisione della Commissione che approva un'esenzione – Assenza di effetto diretto".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: : Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze

Violazione
La Corte di Giustizia è stata richiesta, dall' Administration des douanes e droits indirects (Francia), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 6 n. 2, lett. b) della direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di infrastrutture, nonchè della decisione della Commissione n. 2005/449/CE, avente ad oggetto la concessione, in favore della Francia che ne aveva fatto richiesta ai sensi della direttiva stessa, della facoltà di applicare l'esenzione dalle tasse stabilite nella medesima.
In particolare, di fronte alla Corte è stata sollevata la questione se la decisione sopra menzionata, quindi l'esenzione da essa medesima concessa, siano dotate di effetti diretti e quindi siano immediatamente applicabili nei rapporti fra il soggetto contribuente e le autorità fiscali dello Stato membro, ovvero sia necessario un provvedimento nazionale di recepimento di tale "decisione" comunitaria, affinchè la medesima possa essere eseguibile.
In proposito, la Corte ha dichiarato che la decisione in questione e quindi l'esonero fiscale da essa previsto non producono effetti diretti, essendo la loro efficacia subordinata all'adozione di misure, da parte dello Stato membro, di trasposizione di tali norme europee nel proprio diritto interno.

Stato della Procedura
In data 20 novembre 2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C - 18/08, ai sensi dell'art. 234 TCE..

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari

Scheda 8 - Fiscalità e Dogane

Rinvio pregiudiziale n. C - 375/07 – ex articolo 234 del Trattato CE
"Validità di un regolamento di classificazione – Interpretazione dell'allegato del regolamento n. 1196/97 – Artt. 220 e 239 del codice doganale - Art. 871 e 905 del Reg. 2454/93 – Fogli essiccati composti di farina di riso, sale e acqua – Classificazione doganale – Recupero di dazi all'importazione".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione
La Corte di Giustizia è stata richiesta, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione delle voci doganali di cui all'allegato I del Reg. 1987/2658 nella versione risultante dal Reg. 1997/1624 e, più in particolare, in merito all'estensione e al significato della voce doganale, compresa in tale allegato, indicata con il n. 1905 90 20.
In particolare, la Corte è stata investita della questione se tale voce risulti applicabile ai fogli preparati con farina di riso, sale e acqua, qualora vengano essiccati ma non sottoposti ad alcun trattamaneto termico, ovvero se tali prodotti rientrino nell'ambito di differenti sottovoci doganali, cui le norme comunitarie collegano un prelievo fiscale meno gravoso per il contribuente.
La Corte, in proposito, si è pronunciata per la riconducibilità delle merci come sopra descritte alla predetta categoria doganale 1905 90 20, per cui gli stati che fino al pronunciamento del giudice comunitario hanno applicato il trattamento fiscale relativo ad altre classificazioni, sono vincolati all'obbligo di recuperare, a titolo di prelievo doganale, la differenza non percepita.

Stato della Procedura
In data 20 novembre 2008 la Corte di giustizia ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C - 375/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari

Scheda 9 - Fiscalità e Dogane

Rinvio pregiudiziale n. C - 48/07– ai sensi dell'articolo 234 del Ttrattato CE.
"Imposte sulle società – Direttiva 90/435/CEE – Qualità di società madre – Partecipazione nel capitale – Detenzione di quote in usufrutto".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione
La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dalla Court d'Appel de Liege (Belgio), di pronunciarsi in ordine all' interpretazione dell'art. 3 della direttiva 90/435, la quale disciplina il trattamento fiscale comune applicabile alle società madri e figlie che risiedano rispettivamente in stati membri diversi dell'Unione europea.
In particolare, la Corte è stata investita della questione relativa al trattamento fiscale dei dividendi, percepiti da una società residente in uno stato membro sulle quote da essa medesima possedute in una società residente in un altro stato membro, quando dette quote spettino alla prima società non a titolo di proprietà ma di usufrutto.
In proposito, la Corte ha stabilito che il sopra menzionato articolo 3 debba interpretarsi nel senso che -- quando la legislazione dello Stato membro, in cui risiede la società usufruttuaria, preveda l'"esenzione da imposta" degli utili derivanti da partecipazioni, detenute da società residenti nello stesso Stato membro, in altre società anch'esse residenti nel medesimo Stato, a prescindere dalla circostanza che tali partecipazioni spettino alla società partecipante a titolo di proprietà ovvero di semplice usufrutto – si deve ritenere conforme al diritto comunitario sopra citato che la legislazione interna preveda che anche gli utili derivanti da partecipazioni, detenute da società residenti nello Stato membro, in altre società residenti in Stati membri diversi, vadano esenti da imposizione fiscale, sia nell'evenienza che tali partecipazioni siano possedute dalla società partecipante in proprietà, sia nell'ipotesi in cui lo siano a titolo di usufrutto.

Stato della Procedura
In data 22 dicembre 2008 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C - 48/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo
La presente sentenza implica un effetto finanziario negativo sul bilancio pubblico in termini di riduzione delle entrate tributarie, in quanto evidenzia implicitamente una contrarietà alla normativa comunitaria della legislazione interna italiana, la quale, mentre esonera da imposizione tributaria gli utili derivanti ad una società partecipante residente in Italia sulle partecipazioni in proprietà o in usufrutto ad essa spettanti in altre società anch'esse residenti in Italia, per converso assoggetta a prelievo fiscale gli utili distribuiti da società estere a società partecipanti di nazionalità italiana, che risultino anch' esse titolari, sulle prime, di quote in proprietà o in usufrutto. Potrebbe pertanto consolidarsi un orientamento giurisprudenziale, in base al quale le società italiane attualmente soggette a tale imposta sarebbero legittimate a rivendicare con successo la restituzione delle somme indebitamente percepite dall'Amministrazione italiana.

PAGINA BIANCA

GIUSTIZIA

PAGINA BIANCA

GIUSTIZIA

Nell'ambito del settore "giustizia" si rilevano 6 pronunciamenti emessi, in numero di 4, a definizione di rinvii pregiudiziali esperiti da giudici stranieri, ed attinenti, i restanti due, a rinvii sollevati da giudici italiani. Questi ultimi rinvii, precisamente, sono esitati, l'uno in una sentenza interpretativa (da C-200/07 a C-201/07) e l'altro in una ordinanza di cancellazione dal ruolo della stessa domanda pregiudiziale proposta (C-351/07).

Per nessuna delle cause in questione sono rilevabili effetti di natura finanziaria.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE GIUSTIZIA			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 **C-351/07**	Revoca di concessioni (art. 12 decreto legge 31 – 01 – 2007 n. 7, convertito con modificazioni nell'art. 13, legge 2.04.2007 n. 40) – principi di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento – artt. 43, 49 e 56 del Trattato CE (TAR Lazio)	sentenza	NO
Scheda 2 **C-200/07 e C-201/07**	Parlamento europeo – privilegi e immunità dei parlamentari e competenze del giudice nazionale – (Corte suprema di Cassazione)	sentenza	NO
Scheda 3 **C- 66/08**	Mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri – concetto di "residenza" o " dimora" art. 4.6 della decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI – Possibilità di estradizione per l'esecuzione della condanna penale di cittadino di altro Stato membro anche se contrario	sentenza	NO

Scheda 4 **C-388/08**	Mandato di arresto europeo - interpretazione della decisione quadro 2002/584/JAI del 13 giugno 2002	sentenza	NO
Scheda 5 **C-304/07**	Tutela giuridica delle banche dati – interpretazione dell'art. 7, n.2, lett. A) della direttiva 96/9/CE	sentenza	NO
Scheda 6 **C-349/07**	Principio del rispetto dei diritti della difesa – termini previsti dalla legge tributaria portoghese	sentenza	NO

Scheda 1 – Giustizia

Rinvio Pregiudiziale n. C-351/07 – ex articolo 234 del Trattato CE.
"Revoca di concessioni (art. 12 decreto legge 31.01.2007 n. 7, convertito con modificazioni nell'art. 13, legge 2.04.2007 n. 40) – principi di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento – Artt. 43, 49 e 56 del Trattato CE (TAR Lazio)".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia), ai sensi dell'art. 234 TCE, di pronunciarsi in ordine all'interpretazione degli artt. 43, 49 e 56 del Trattato CE, relativi, rispettivamente, alla libertà di stabilimento di impresa, alla libertà di prestazione dei servizi e alla libera circolazione dei capitali, nonchè, di conseguenza, in ordine alla compatibilità con tali principi della normativa nazionale prescritta all'art. 12 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, come modificato dall'art. 13 della legge 2 aprile 2007 n. 40. In particolare, la normativa italiana, di cui sopra, prescrive che le concessioni rilasciate alla TAV (Treno Alta Velocità Italiana SPA) dall'ente Ferrovie, relative alla costruzione, da parte della prima, di un collegamento ferroviario ad alta velocità per le tratte Milano – Verona, Milano – Genova e Verona – Padova, vengano revocate e che l'effetto di detta revoca si estenda anche ai sub - contratti stipulati dalla TAV stessa, sempre con riguardo al medesimo affare, con diversi "consorzi". Inoltre, le norme in oggetto dispongono la ridefinizione delle modalità di calcolo dell'indennizzo da liquidarsi alla TAV in dipendenza di tali revoche, ridimensionandone l'importo ai soli danni subiti dalla società per effetto del ritiro delle concessioni medesime e non anche alle "opportunità di guadagno", che la TAV avrebbe perduto per aver scelto, fra i vari possibili partner contrattuali, proprio l'ente Ferrovie, con ciò escludendo controparti diverse che avrebbero, eventualmente, potuto mantenere il vincolo assunto. Pertanto si evidenzia, nel rinvio pregiudiziale, una questione di non conformità della predetta normativa nazionale al diritto comunitario dei Trattati come sopra citato, in quanto una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, peggiorativa nei confronti della posizione della controparte, introduce una tale incertezza nelle relazioni negoziali da rendere impossibile, per gli operatori economici, conoscere con sufficiente chiarezza i termini di una contrattazione prima di prestarvi il proprio consenso, con conseguente scoraggiamento dei medesimi operatori alla stipula dei contratti stessi e con la relativa lesione delle libertà di stabilimento di impresa, di prestazione di servizi, dell'investimento di denaro e quindi della circolazione dei capitali, nonchè del principio della certezza del diritto. Poichè il TAR del Lazio ha ritenuto, successivamente, di ritirare il "rinvio", la Corte ha disposto con ordinanza la cancellazione della presente causa dal ruolo.

Stato della Procedura

In data 1° dicembre 2008, la Corte di Giustizia ha emanato l'ordinanza con la quale ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa n. C-351/07

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Giustizia

Rinvio pregiudiziale n. C - 200/07, C - 201/07, 2008/C e 313/09 – ex articolo 234 del Trattato CE
"Rinvio pregiudiziale – Parlamento europeo – Volantino contenente affermazioni ingiuriose formulate da un suo membro – Domanda di risarcimento del danno morale – Immunità dei membri del Parlamento europeo"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia.

Violazione
La Corte di Giustizia è stata richiesta di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, nonchè sull'art. 6, n. 2, del Regolamento interno del Parlamento europeo.
Più in particolare il giudice comunitario ha precisato che, ove il giudice nazionale - che sia stato chiamato a pronunciarsi su un richiesta di risarcimento nei confronti di un deputato europeo a causa delle opinioni che egli ha espresso - non ha notizia della circostanza per cui il deputato in questione abbia fatto richiesta per ottenere l'immunità di cui allo stesso art. 9 citato, non è tenuto ad interpellare egli medesimo il Parlamento europeo ai fini dell'ottenimento dell'immunità per tale deputato.
La Corte ha peraltro dichiarato che, per converso, ove il giudice nazionale venga a conoscenza del fatto dell'avvenuta richiesta, da parte del deputato convenuto, della concessione dell'immunità suddetta, deve sospendere il procedimento in attesa del relativo pronunciamento del Parlamento europeo.
Infine, la Corte ha enunciato il principio per cui, quando il giudice nazionale ritenga che il deputato europeo goda dell'immunità in oggetto, è obbligato a non dar seguito all'azione promossa nei confronti del deputato stesso.

Stato della Procedura
In data 21 ottobre 2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale sulle cause C - 200/07, C - 201/07, 2008/C e 313/09, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Giustizia

Rinvio pregiudiziale n.C - 66/08 ex art. 234 del Trattato CE.
"Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri – Art. 4, punto 6, - Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo - Interpretazione dei termini "risieda" e "dimori" nello Stato membro di esecuzione".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia.

Violazione
La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dall'Oberlandesgericht Stuttgart (Germania), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 4, punto 6, della Decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.
In particolare, alla Corte è stata sottoposta la questione relativa alla precisazione del concetto di "residenza" e di "dimora", con specifico riferimento alle disposizioni sopra menzionate, le quali stabiliscono che l'autorità giudiziaria dello Stato membro nel cui territorio il mandato di arresto europeo deve essere eseguito, che pertanto si definisce come autorità di "esecuzione", può rifiutare di dar corso a tale mandato, qualora lo stesso sia stato emesso ai fini dell'applicazione di una pena detentiva nei confronti di una persona avente la propria "dimora" nel medesimo Stato membro dell'esecuzione.
A tal proposito, la Corte ha dichiarato che una persona "risiede" nello Stato membro di esecuzione qualora essa abbia stabilito in tale Stato la propria residenza effettiva, e che "dimora" nel medesimo Stato quando, pur non avendovi la residenza, abbia realizzato nel territorio di questo un soggiorno stabile di una certa durata, tanto da acquisire con lo stato predetto dei legami di intesità paragonabile a quelli che si instaurano in caso di residenza. La Corte ha peraltro sottolineato che spetta al giudice nazionale dell'esecuzione valutare, caso per caso, se il soggetto destinatario del mandato di arresto effettivamente "dimori" nello Stato dell'esecuzione stesso, avendo riguardo alle circostanze relative alla durata, alla natura e alle modalità del soggiorno, nonché ai legami familiari ed economici che la persona intrattiene con lo Stato membro di esecuzione.

Stato della Procedura
In data 17 luglio 2008 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C - 66/08, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Giustizia

Rinvio pregiudiziale n. C – 388/08 – ex articolo 234 del Trattato CE
"Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Art. 27 – Mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri – Principio di specialità – Procedura di assenso".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione
La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta di pronunciarsi, dal Korkein oikeus (Finlandia), ai sensi dell'art. 234 TCE, sull'esatta interpretazione delle norme contenute nella decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, relativa all'istituto del "mandato di arresto europeo" e alle procedure di consegna tra gli Stati membri.
In particolare, la Corte è stata richiesta di chiarire il senso preciso del disposto dell' art. 27 n. 2, il quale stabilisce che la persona - che è stata oggetto di consegna, da parte delle autorità di uno Stato, alle autorità inquirenti di altro Stato che hanno emesso, a tale scopo, un "mandato di arresto europeo" - può essere perseguita penalmente, da parte delle seconde ed in relazione ai reati commessi prima della consegna, solo per lo stesso comportamento criminoso indicato nel mandato di arresto e in base al quale è avvenuta la consegna medesima. Quindi, l'incriminato non può essere perseguito sulla base di un reato, compiuto in epoca precedente alla consegna, che risulti "diverso" dal reato indicato nel mandato di arresto e per il quale è avvenuta la consegna. Nell'ipotesi in cui le autorità dello Stato, che ha preso in consegna il soggetto, intendano perseguirlo penalmente per reati "diversi" rispetto a quelli indicati nel mandato di arresto e perpetrati prima della consegna stessa, l'articolo citato impone di espletare la procedura della richiesta di "assenso" allo Stato autore della consegna medesima. Pertanto, si richiede alla Corte, da parte del giudice del rinvio, di chiarire il concetto di "reato diverso", come quel reato che, commesso prima della consegna avvenuta in base al mandato di arresto ed eterogeneo rispetto al reato descritto nel mandato stesso, può essere perseguito soltanto in virtù dell'ulteriore presupposto del rilascio dell'"assenso" da parte del Paese che ha eseguito la consegna.
In proposito, la Corte ha dichiarato che l'inquisito che ha subito la "consegna" può essere perseguito solo per un reato che, per essere definito non "diverso" rispetto a quello rappresentato nello stesso mandato, deve essere tale che i suoi "elementi costitutivi" siano quelli per i quali la persona è stata consegnata ed esista, altresì, una "corrispondenza sufficiente" tra i dati contenuti nel mandato di arresto e quelli menzionati nell'atto procedurale successivo. Si precisa, tra l'altro, che in caso di esercizio dell'azione penale per un "reato diverso", nel periodo precedente il rilascio dell' "assenso" il soggetto può ben essere incriminato e condannato, ma non sottoposto a misure privative della libertà personale.

Stato della Procedura
In data 1° dicembre 2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C – 388/08, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Giustizia

Rinvio pregiudiziale n. C - 304/07 – ex articolo 234 del Trattato CE.
"Direttiva 96/9/CE – Tutela giuridica delle banche di dati – Diritto sui generis – Nozione di "estrazione" del contenuto di una banca di dati" .
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia.

Violazione
La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Bundesgerichtshof (Germania), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 7, n. 2, lett. a), della Direttiva 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.
In particolare, alla Corte è stata sottoposta la questione se l'operazione relativa al prelievo dei dati da una banca dati protetta, con loro contestuale inserimento in un'altra banca dati, effettuato dato per dato, previa attenta valutazione nel dettaglio di ciascuno di essi, senza copiatura, possa rientrare nella nozione di "estrazione dei dati" menzionata nell'articolo di cui sopra.
In proposito, la Corte ha precisato che l'operazione in precedenza descritta può costituire un' "estrazione" ai sensi dell'art. 7 della direttiva 96/9/CE, ma solo a condizione che il giudice nazionale verifichi, caso per caso, che l'intervento in questione si sia realizzato nel trasferimento di una parte sostanziale (in senso qualitativo o quantitativo) del contenuto della banca dati tutelata, ovvero in trasferimenti di parti non sostanziali che tuttavia, per il loro carattere ripetuto e sistematico, abbiano condotto alla ricostituzione di una parte sostanziale di tale contenuto.

Stato della Procedura
La Corte di Giustizia delle Comunità europee, in data 9 ottobre 2008, ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C - 304/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6– Giustizia

Rinvio pregiudiziale n. C - 349/07 ex art. 234 TCE
"Codice Doganale comunitario – Principio del rispetto dei diritto della difesa – Recupero a posteriori dei dazi doganali all'importazione".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia; Ministero Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Dogane.

Violazione
La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione delle disposizioni del codice doganale comunitario e del diritto di difesa nell'ambito della procedura di accertamento tardivo di dazio doganale.
Più precisamente, è stata sottoposta alla Corte la questione se sia compatibile con le norme sopra citate, come correttamente interpretate, una normativa nazionale la quale preveda, in caso di recupero "a posteriori" di un dazio doganale a suo tempo non pagato dal contribuente, la concessione a quest'ultimo di un periodo di tempo da otto a quindici giorni, al fine di disporre le sue difese.
Il giudice comunitario, in proposito, ha dichiarato che il lasso di tempo sopra indicato risulta, in via di principio, compatibile con le norme comunitarie menzionate ed in particolare con il diritto di difesa, ma ha aggiunto che spetta al giudice nazionale, avuto riguardo alle circostanze del caso specifico, verificare se effettivamente il tempo concesso al debitore, nella fattispecie particolare, ha consentito al medesimo di poter addurre le proprie ragioni. Spetta inoltre al giudice nazionale, rivolgendo la sua attenzione alle caratteristiche della situazione concreta, accertare se il periodo di tempo, intercorrente fra il momento in cui l'amministrazione ha ricevuto le osservazioni del debitore e quello in cui è stata emessa la decisione di recupero del dazio, è stato sufficientemente esteso per consentire alla pubblica amministrazione stessa di tener conto, nella sua decisione, delle difese prodotte dalla controparte.

Stato della Procedura
In data 18 dicembre 2008, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C - 349/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

LAVORO E AFFARI SOCIALI

PAGINA BIANCA

LAVORO E AFFARI SOCIALI

Il presente settore comprende 5 casi di pronunciamenti della Corte di giustizia su altrettanti rinvi pregiudiziali avanzati, in numero di uno, da un giudice italiano, in numero di 4 da giurisdizioni straniere. Mentre i rinvii esperiti da magistrature di altri Stati membri della UE sono stati definiti con sentenza, essendosi la Corte di giustizia comunque pronunciata sul merito delle questioni interpretative sollevate, il provvedimento di rinvio emesso dal giudice italiano è stato oggetto di ordinanza, con la quale la Corte ha enunciato la propria assoluta mancanza di competenza a decidere su una questione definita, dalla Corte stessa, di non attinenza alla materia comunitaria.

Dei 5 casi segnalati, nessuno assume rilievo in termini di impatto finanziario sul bilancio dello Stato italiano.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 **C- 287/08**	Applicazioni delle disposizioni del comma 218 dell'art. 1 della legge 266 del 2005 (Tribunale di Milano)	sentenza	NO
Scheda 2 **C-303/06**	Discriminazione nei confronti di una persona in rapporto con un disabile – direttiva 2000/78/CE	sentenza	NO
Scheda 3 **C-228/07**	Prestazioni di assicurazione pensionistica o contro gli infortuni e prestazione di disoccupazione – regolamento CEE n. 1408 del 14 giugno 1971	sentenza	NO
Scheda 4 **C-310/07**	Riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro – direttiva 80/287/CE modificata dalla direttiva 2002/74/CE – impresa attiva sul territorio di diversi Stati membri - identificazione del luogo in cui il lavoro è prestato abitualmente	sentenza	NO

Scheda 5 **C-306/07**	Obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro – art. 8 della direttiva 91/533/CEE del 14 ottobre 1991	sentenza	NO

Scheda 1 - Lavoro e Affari Sociali

Rinvio pregiudiziale n. C-287/08 – ex articolo 234 del Trattato CE.
"Applicazioni delle disposizioni del comma 218 dell'articolo 1 della legge 266/2005"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione
La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Tribunale ordinario di Milano, di pronunciarsi in ordine all'interpretazione delle norme del Trattato CE relative all'equo processo, in particolare dell'art. 6, n. 2, UE, nonchè in ordine alla consequenziale questione della compatibilità, con tali norme, di una normativa nazionale che, proponendosi come "interpretativa" di precedenti disposizioni, risulti in realtà "innovativa" e pretenda, pur non essendo, in effetti, di mera interpretazione ma introduttiva di una nuova disciplina, di operare retroattivamente. Inoltre, è stato richiesto alla Corte stessa se risulti conforme al principio del "giusto processo" quella norma retroattiva che, emanata dallo Stato relativamente ad una materia per la quale lo Stato stesso sia stato chiamato in giudizio, implichi di fatto il respingimento delle domande che sono state presentate, contro la medesima pubblica amministrazione, di fronte al giudice nazionale. Infine, la Corte è stata interpellata sulla questione relativa all'esatta individuazione dei "motivi imperiosi di carattere generale" i quali autorizzerebbero il legislatore nazionale ad emanare, eccezionalmente, una norma dotata di effetti retroattivi nell'ambito dei rapporti di diritto privato, benchè intercorrenti con un ente pubblico.
In proposito la Corte, richiamando una costante giurisprudenza secondo la quale la Corte stessa deve pronunciarsi sui rinvii pregiudiziali, ai sensi dell'art. 234 TCE, laddove la normativa nazionale indicata nel rinvio stesso rientri nell'ambito di applicazione del diritto comunitario, ha dichiarato, con ordinanza, di essere manifestamente incompetente in riferimento alla presente questione, sollevata dal Tribunale ordinario di Milano ed iscritta con il numero di causa 287/08, in quanto le disposizioni nazionali in essa richiamate non ricadono nella sfera applicativa del diritto delle Comunità europee.

Stato della Procedura
In data 3 ottobre 2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha dichiarato, con ordinanza, la propria manifesta incompetenza in ordine alla questione sollevata dal giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Lavoro e Affari sociali

Rinvio pregiudiziale n. C-306/07– ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE. "Informazione ai lavoratori – Direttiva 91/533/CEE – Art. 8, nn. 1 e 2 – Ambito di applicazione – Lavoratori "coperti" da un contratto collettivo – Nozione di contratto o di rapporto di lavoro "temporaneo"".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione:
La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dall' Hojesteret (Danimarca), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 8, nn. 1 e 2 della direttiva 91/533/CEE, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. In particolare, alla Corte è stata sottoposta, in prima battuta, la questione se l'art. 8 della direttiva sopra menzionata disponga che un contratto collettivo, vigente in uno Stato membro e che recepisca le disposizioni previste dalla direttiva stessa, risulti non applicabile al lavoratore che aderisca ad un'associazione sindacale non firmataria del contratto collettivo medesimo. In secondo luogo, la Corte è stata richiesta di precisare se il numero 2 di tale articolo possa giustificare l'esonero del lavoratore, che si trovi nelle circostanze predette, dall'obbligo di mettere preventivamente in mora il datore di lavoro qualora voglia ricorrere contro di esso in via giudiziale. Infine, è stato richiesto alla Corte di precisare il significato della nozione di "contratto o rapporto di lavoro temporaneo", la cui sussistenza nel caso concreto solleva il lavoratore, anch'essa, dall'obbligo di mettere in mora il datore di lavoro, come condizione preliminare altrimenti richiesta ai fini dell'esperimento dell'azione giudiziaria nei confronti del medesimo datore di lavoro. In proposito, la Corte ha affermato che la normativa comunitaria in questione non osta ad una disciplina interna che preveda l'estensione del contratto collettivo, il quale recepisca le norme della stessa direttiva, anche al lavoratore che aderisca ad una associazione sindacale non firmataria del contratto collettivo medesimo. Inoltre, la Corte ha sottolineato che la direttiva non è di impedimento alla circostanza che un lavoratore, aderente ad un associazione sindacale che non ha sottoscritto il contratto collettivo attuativo della direttiva stessa, possa considerarsi "coperto" da tale contratto, al fine di sottrarsi all'obbligo di costituire in mora il suo datore di lavoro se vuole agire giudizialmente contro di lui. Da ultimo, la Corte ha stabilito che il contratto di lavoro debba qualificarsi come "temporaneo" - agli effetti dell'esonero del lavoratore dall'obbligo di mettere previamente in mora il datore di lavoro, quale presupposto necessario ai fini dell'esperimento della tutela giudiziaria contro di esso - ogniqualvolta il contratto o rapporto lavorativo è di "breve durata", essendo rimessa la valutazione, in ordine alla sussistenza di tale circostanza temporale, al giudice nazionale, il quale dovrà avere riguardo ai profili specifici del caso concreto.

Stato della Procedura
In data 18/12/2008 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C - 306/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Lavoro e Affari sociali

Rinvio pregiudiziale n. C-310/07 – ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE. "Riavvicinamento delle legislazioni – Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 80/987/CEE – Art. 8 bis – Attività in diversi Stati membri".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione
La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Lunds tingsratt (Svezia), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 8 bis della direttiva 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
In particolare, premesso che l'articolo sopra menzionato prevede, nel caso in cui un'impresa abbia "attività sul territorio di almeno due Stati membri" e risulti insolvente, che i lavoratori dipendenti possano pretendere il pagamento dei loro diritti da parte dello Stato ove esercitavano abitualmente il loro lavoro, la Corte viene investita della questione relativa all'esatto significato da attribuire alla nozione di esercizio di "attività", da parte di un'impresa, sul territorio di almeno due Stati membri.
A tal proposito, la Corte ha chiarito che, per ritenersi che un'impresa sia titolare di "attività", oltre che nel Paese membro dove ha la propria sede, anche in un altro paese della Ue, non è necessario che essa vanti una vera e propria filiale nel territorio del secondo, essendo sufficiente, a tali effetti, l'esistenza in tale territorio di un'entità economica caratterizzata da un "contingente di risorse umane", che le consenta di espletarvi determinate operazioni.
Più precisamente, il giudice europeo ha precisato che un'impresa di trasporti non può ritenersi titolare di attività in paesi membri diversi da quelli della propria sede, nel caso in cui i suoi dipendenti eseguano consegne di merci tra lo stesso Stato della sede ed altri Stati comunitari, giacchè tale circostanza, di per sè, può lasciare impregiudicata l'altra per cui il carico, ovvero lo scarico della merce negli altri Paesi membri, avvenga ad opera di personale non appartenente alla stessa impresa per la quale opera il trasportatore al quale è affidata la consegna.
Pertanto, il mero fatto che un lavoratore, dipendente di un'impresa residente in un Paese membro, esegua semplici consegne in un altro Paese Ue, non dimostra di per sè l'esistenza, sul territorio di quest'ultimo, di una entità economica sostanziata da un complesso di risorse umane riferibili all'impresa stessa in oggetto.

Stato della Procedura
In data 16/10/2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C - 310/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Lavoro e Affari sociali

Rinvio pregiudiziale n. 303/06 ex art. 234 del Trattato CE .
"Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Art. 1, 2, nn. 1, 2, lett. a) e 3, nonchè 3, n. 1, lett. c) – Discriminazione diretta fondata sulla disabilità – Molestie motivate dalla disabilità – Licenziamento di un lavoratore che non sia esso stesso disabile, ma con un figlio disabile – Inclusione – Onere della prova".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione
La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dall'Employment Tribunal, della pronuncia relativa all'interpretazione degli artt. 1 e 2, paragrafi 2 e 3, della Direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
In particolare, alla Corte è stata sottoposta la questione se possano rientrare nella nozione di discriminazione "diretta" nei riguardi di persona portatrice di handicap, ai sensi degli articoli citati, le molestie esercitate non nei confronti dell'individuo stesso affetto da handicap, ma di quelli del soggetto che abbia uno stretto rapporto con il primo e che, proprio a causa di tale rapporto, abbia subito una discriminazione.
In proposito, la Corte ha precisato che qualora un datore di lavoro tratti un lavoratore, che non sia esso stesso disabile, in modo meno favorevole rispetto ad altro lavoratore che si trovi in posizione analoga e tale comportamento sia determinato dalla circostanza di trovarsi il lavoratore suddetto in stretto rapporto con un disabile, si deve ritenere che il lavoratore medesimo risulti vittima di "discriminazione diretta" ai sensi e per gli effetti della direttiva 2000/78/CE.

Stato della Procedura
In data 17 luglio 2008 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C - 303/06, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 5- Lavoro e Affari Sociali

Rinvio pregiudiziale n C - 228/07 – ex articolo 234 del Trattato CE.
"Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Artt. 4, n. 1, lett. b) e g), 10, n. 1 e 69 – Libera circolazione delle persone - Artt. 39 CE e 42 CE – Regime legale dell'assicurazione pensione o infortunio – Prestazione assicurativa per diminuita capacità lavorativa o invalidità – Anticipo versato ai disoccupati richiedenti".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione
La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Verwaltunggerichtshof (Austria), di pronunciarsi sull'interpretazione degli artt. 4, n. 1, e 10, n. 1, del Reg. 1408/71, relativi alla sicurezza sociale dei lavoratori in caso di spostamento all'interno della Comunità. In particolare è stata sollevata, in primo luogo, la questione dell' esatta qualificazione, in base al diritto comunitario, di una tipologia pensionistica ambivalente: nel caso di specie, il titolare di una pensione di "invalidità" si è visto corrispondere, a titolo di anticipo sulla pensione predetta ma a gravare sui fondi della indennità di "disoccupazione", una rendita definita univocamente dal diritto interno come" indennità di disoccupazione". Quest'ultima, tuttavia, risultava sottoposta ad un regime non totalmente coincidente con quello delle tipiche indennità per disoccupazione, in quanto la sua elargizione non era subordinata a presupposti come l'idoneità e la disponibilità al lavoro. Peraltro, ove la Corte avesse definito la fattispecie in termini di indennità di "disoccupazione" e non di "invalidità", si chiedeva altresì a quale trattamento giuridico, per il diritto comunitario, essa dovesse andare soggetta. Infatti, l'art. 10 sopra menzionato prevede, fra l'altro, che una pensione corrisposta al lavoratore o ai suoi eredi a titolo di "invalidità" non può essere soppressa nel caso in cui il beneficiario risieda nel territorio di uno Stato membro della Ue diverso da quello nel quale si trova l'istituzione erogatrice di tale pensione. Lo stesso articolo, tuttavia, mentre prevede la cosiddetta "esportabilità" della pensione di invalidità e simili, non estende tale disciplina anche alla indennità di "disoccupazione". In proposito, la Corte ha dichiarato: 1) che una erogazione come quella, ibrida, sopra descritta, rientra nel concetto di "indennità di disoccupazione" di cui all'art. 4 della direttiva; 2) che essa è esportabile e pertanto deve essere corrisposta anche al lavoratore residente in uno Stato membro diverso da quello erogatore, ai sensi dell'art. 39 TCE sul principio della libera circolazione delle persone.

Stato della Procedura
In data 11/10/2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C-228/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari.

PAGINA BIANCA

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

PAGINA BIANCA

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Il settore in questione non registra casi di sentenze emanate in conseguenza di eventuali rinvii pregiudiziali esperiti da giudici italiani, mentre rilevano 2 sentenze emesse a definizione di rinvii sollevati da giudici stranieri, non implicanti effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 **C-127/08**	Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell' Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri	sentenza	NO
Scheda 2 **C-524/06**	Cancellazione di dati registrati nel registro centrale degli stranieri – divieto di discriminazione tra cittadini comunitari. Artt. 12, 17, 18 – Trattato CE	sentenza	NO

Scheda 1 – Libera Circolazione delle persone

Rinvio pregiudiziale n. C - 524/06 – ex articolo 234 del Trattato CE
"Cancellazione di dati registrati nel registro centrale degli stranieri – divieto di discriminazione tra cittadini comunitari. Articoli 12, 17, 18 Trattato CE."
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione
La Corte di Giustizia è stata richiesta, da parte del Oberverwaltunggericht del Nordrhein – Westfalen (Germania) di pronunciarsi in ordine all'interpretazione degli artt. 12, 17, 18 e 43 del Trattato CE - i quali prevedono, rispettivamente, il divieto di discriminazione in ragione della nazionalità, l'istituto della cittadinanza europea, il diritto dei cittadini europei di circolare liberamente nel territorio dell'Unione e, infine, il principio della libertà di stabilimento - nonchè in merito all' interpretazione dell'art. 7 della direttiva 95/46/CE, il quale fissa le condizioni del trattamento dei dati personali all'interno dei Paesi membri.
In particolare, è stata posta la questione se sia compatibile con le disposizioni comunitarie sopra menzionate una normativa interna la quale preveda l'istituzione, ai fini del trattamento dei dati personali dei cittadini di Stati membri della Ue diversi dallo stato interessato, di uno specifico "registro centrale nazionale", soggetto ad una regolamentazione distinta rispetto a quella attinente l'elaborazione dei dati personali dei cittadini dello Stato stesso, che vengano trattati unicamente nei registri comunali dei rispettivi domicili.
La Corte di Giustizia, con sentenza, ha dichiarato la conformità di tale disciplina interna alla normativa comunitaria, in particolare al divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, solo a condizione che il sopra menzionato registro centrale nazionale venga istituito unicamente per consentire una più efficace applicazione della predetta direttiva 95/46/CE e, quindi, per meglio garantire la tutela delle persone fisiche titolari dei dati raccolti e segnatamente la salvaguardia del loro diritto di soggiorno all'interno dello stato interessato. Viceversa, la normativa comunitaria risulterebbe violata nel caso in cui la previsione del predetto registro centrale nazionale fosse semplicemente finalizzata all'espletamento di indagini statistiche o alla lotta alla criminalità.

Stato della Procedura
In data 16 dicembre 2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C - 524/06, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Libera Circolazione delle persone

Rinvio pregiudiziale n. C - 127/08 – ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE.
"Direttiva 2004/38/CE – Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Familiari cittadini di paesi terzi".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione
La Corte di Giustizia è stata richiesta di pronunciarsi, da parte della High Court of Ireland (Irlanda), in ordine all'interpretazione dell'art. 3, n. 1 della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. In particolare, l'art. 3 dispone che la direttiva stessa e quindi i diritti da essa sanciti si applicano a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonchè ai familiari che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
Pertanto, è stata sottoposta alla Corte stessa la questione se sia compatibile con la sopra menzionata normativa comunitaria, come correttamente interpretata, una disciplina interna la quale imponga al cittadino di un paese terzo, coniuge di un cittadino dell'Unione che soggiorni in uno Stato membro di cui non ha la specifica cittadinanza, di aver previamente soggiornato legalmente in un altro Stato membro prima di recarsi nello stato ospitante, quale condizione perchè gli venga consentito di beneficiare delle disposizioni contenute nella direttiva medesima 2004/38/CE.
La Corte, con sentenza, ha dichiarato che la legislazione interna, nei termini sopra descritti, non risulta conforme alla normativa comunitaria in precedenza citata.

Stato della Procedura
In data 25 luglio 2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C – 127/08, ex art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO

PAGINA BIANCA

LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO

Anche in riferimento al presente settore, si registrano soltanto 2 sentenze emesse dalla Corte di giustizia in decisione di domande pregiudiziali proposte da giudici di Stati membri diversi dall'Italia, mentre nessun eventuale rinvio proposto da giudice italiano risulta esitato in una sentenza, ovvero in una ordinanza, a composizione del relativo giudizio.

Le 2 sentenze menzionate non sono suscettibili di incidere sul bilancio finanziario dello Stato.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 **C-225/07**	Patente di guida - direttiva 91/439/CEE del 29 luglio 1991	sentenza	NO
Scheda 2 **C-1/07**	Patente di guida rilasciata in uno Stato membro – revoca e riconoscimento in altro Stato membro – direttiva 91/439/CE	sentenza	NO

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Rinvio pregiudiziale n. C - 225/07 ex art. 234 del Trattato CE
"Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Direttiva 91/439/CEE – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Revoca della patente di guida – Divieto temporaneo di rilascio di una nuova patente"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta di pronunciarsi, dall'Amstagericht (Germania) in ordine all'interpretazione dell'art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439/CE, il quale definisce le condizioni necessarie al riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di una patente di guida rilasciata in altro Paese membro.
In particolare, è stata sottoposta alla Corte stessa la questione se sia compatibile con la predetta normativa comunitaria una legislazione interna la quale consenta ad uno Stato membro di rifiutare il riconoscimento di una patente rilasciata, ad un soggetto residente nello stesso Stato, dalle autorità di un diverso Stato membro, ove il titolare del documento medesimo sia destinatario di un divieto, nello Stato membro di residenza, di rilascio di una nuova patente.
In proposito, la Corte si è pronunciata con ordinanza per la conformità di tale normativa interna con la direttiva sopra menzionata.

Stato della Procedura

Il 3 luglio 2008 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha emesso ordinanza relativa al rinvio pregiudiziale C - 225/07, ex art. 234 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono al momento oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Rinvio pregiudiziale n. C - 1/07 ex art. 234 del Trattato CE
"Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Sospensione temporanea della patente di guida – Revoca dell'autorizzazione alla guida – Validità di una seconda patente di guida ottenuta in un altro Stato membro nel corso del periodo di sospensione temporanea".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno.

Violazione

La Corte di giustizia è stata richiesta, da parte del Landgericht Siegen (Germania), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione dell'art. 8 nn. 2 e 4 della direttiva 91/439/CEE, il quale disciplina i termini del riconoscimento, da parte di uno Stato membro, della patente di guida rilasciata in un altro Stato membro.

In particolare, è stata sottoposta alla Corte stessa la questione se sia compatibile con la predetta normativa comunitaria una legislazione interna la quale consenta ad uno Stato membro di rifiutare, al soggetto residente nel suo territorio che sia destinatario di un provvedimento di revoca della patente emanato dalle autorità dello Stato stesso, il riconoscimento di una nuova patente rilasciata dalla pubblica amministrazione di un diverso Stato membro, anche quando la revoca da parte del primo Stato sia stata emessa in un momento successivo al rilascio del nuovo documento di guida da parte del secondo Stato.

La Corte, a riguardo, ha dichiarato tale disciplina interna compatibile con il diritto comunitario sopra menzionato.

Stato della Procedura
In data 20 novembre 2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha emesso ordinanza relativa al rinvio pregiudiziale C - 1/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

TUTELA DEI CONSUMATORI

PAGINA BIANCA

TUTELA DEI CONSUMATORI

Per il settore in oggetto si registra soltanto una sentenza emanata a definizione di rinvio esperito, ai sensi dell'art. 234 TCE, da un giudice italiano, laddove nessun giudice straniero ha investito la Corte, a tale riguardo, di questioni pregiudiziali.

Il caso in argomento non reca implicazioni di ordine finanziario rilevanti per il bilancio dello Stato.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE TUTELA DEI CONSUMATORI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 **C-500/06**	Pubblicità informativa sui trattamenti medico chirurgici di natura estetica – art. 43 e 49 del Trattato CE (Giudice di Pace di Genova)	sentenza	NO

Scheda 1 – Tutela dei Consumatori

Rinvio pregiudiziale n. C - 500/06 – ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE.
"Artt. 3, n. 1, lett. g) CE, 4 CE, 10 CE, 43 CE, 49 CE, 81 CE, 86 CE e 98 CE – Normativa nazionale che vieta la pubblicità in materia di trattamenti medico chirurgici di tipo estetico".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione
La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Giudice di Pace di Genova (Italia), di pronunciarsi in ordine all'interpretazione degli artt. 43, 49, 81, 86 e 98 CE, relativi, nel loro complesso, alla salvaguardia dei principi del libero mercato e della concorrenza.
In proposito, la Corte ha dichiarato essere incompatibile con tali principi, correttamente interpretati, la normativa interna di uno Stato membro la quale vieti la pubblicità, sulle reti televisive a diffusione nazionale, di trattamenti medico chirurgici effettuati in strutture sanitarie private, mentre autorizza, per converso, tale pubblicità su emittenti private.

Stato della Procedura
In data 17 luglio 2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C - 500/06, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.